866

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta per le autorizzazioni	Pag.	3
Commissioni riunite (I e IV)	»	4
Commissioni riunite (VI e X)	»	12
Commissioni riunite (VII e IX)	»	15
Commissioni riunite (VIII e X)	»	29
Commissioni riunite (XI e XII)	»	31
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
INTERNI (I)	»	56
Difesa (IV)	»	94
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	95
Finanze (VI)	»	118
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	131
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	176
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	180
ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMMERCIO E TURISMO (X)	»	182

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto: Misto-Civici e Innovatori: Misto-CI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIDI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Lavoro pubblico e privato (XI)	Pag.	199
Affari sociali (XII)	»	205
Agricoltura (XIII)	»	210
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	245
Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	252
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	276
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche		
STRANIERE	»	277
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	278
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA		270
E ASSISTENZA SOCIALE	»	279
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI		290
IMMIGRAZIONE	»	290
LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	292
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale		202
E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	293
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	342
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI	"	372
DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUAR-		
DANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	344
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e		
DELLE LORO PERIFERIE	»	346
INDICE GENERALE	Pag.	347

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente	3
AVVERTENZA	3

Mercoledì 2 agosto 2017. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 15.10.

Comunicazioni del presidente.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, in considerazione dell'imminente sospensione estiva dei lavori parlamentari della Camera dei deputati propone, e la Giunta

concorda, che i lavori della Giunta stessa riprendano mercoledì 13 settembre 2017.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	4
Norme in materia di difesa dello spazio cibernetico e istituzione del sistema nazionale di sicurezza cibernetica. C. 3677 Artini (Esame e rinvio)	4
Istituzione del Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. C. 3484 Marcon (Seguito dell'esame e rinvio)	11

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente della IV Commissione Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme in materia di difesa dello spazio cibernetico e istituzione del sistema nazionale di sicurezza cibernetica.

C. 3677 Artini.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame.

Emanuele FIANO (PD), relatore per la I Commissione, osserva che la proposta di legge in esame consta di 24 articoli ed è volta a dettare norme in materia di difesa dello spazio cibernetico e istituzione del sistema nazionale di sicurezza cibernetica.

Precisa, quindi, che nella sua relazione esporrà il quadro normativo di riferimento della proposta di legge, mentre il relatore per la IV Commissione, deputato Artini, descriverà il contenuto della proposta medesima.

Ricorda che l'architettura istituzionale italiana per la sicurezza cibernetica è attualmente delineata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, recante i nuovi indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali. Tale provvedimento sostituisce integralmente, pur riprendendone l'impostazione generale, il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2013, adottato dal Governo Monti, in linea con analoghe iniziative intraprese a livello europeo nel campo della protezione cibernetica.

Contribuiscono a definire la cornice complessiva dell'attuale sistema di sicurezza cibernetica il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico del dicembre 2013 ed il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica del 2017. Il primo di questi due documenti, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (Cisr), rappresenta il Documento di lungo periodo contenente l'indicazione dei profili e delle tendenze evolutive delle minacce e delle vulnerabilità dei sistemi e delle reti di interesse nazionale, la definizione dei ruoli e dei compiti dei diversi soggetti, pubblici e privati, e di quelli nazionali operanti al di fuori del territorio del Paese, l'individuazione degli strumenti e delle procedure con cui perseguire l'accrescimento della capacità del Paese di prevenzione e risposta rispetto ad eventi nello spazio cibernetico, anche in un'ottica di diffusione della cultura della sicurezza. A sua volta il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica del 2017, adottato, dal Presidente del Consiglio dei ministri su deliberazione del Cisr, rappresenta il documento di breve periodo attraverso il quale sono definiti gli obiettivi da conseguire e le linee di azione da porre in essere per realizzare il quadro strategico nazionale. Il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica del 2017 sostituisce integralmente il precedente Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica del 2013.

Di estrema rilevanza per la valutazione dell'architettura nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico sono infine le Relazioni annuali sulla politica dell'informazione per la sicurezza predisposte dal Governo e trasmesse al Parlamento ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 124 del 2007. Alla relazione è allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

Nel nuovo assetto strategico delineato nel citato decreto del 17 febbraio 2017, al Presidente del Consiglio dei ministri è affidata l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza. In tale funzione emana le disposizioni necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di sicurezza cibernetica e, in particolare, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionale.

In presenza di situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (Cisr), presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dall'Autorità delegata e dai ministri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'Interno, della Difesa, della Giustizia, dell'Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico, partecipa alle determinazioni del Presidente del Consiglio con funzioni di consulenza e di proposta, nonché di deliberazione. Il CISR, inoltre, esprime parere sulle direttive del Presidente, sorveglia l'attuazione del Piano Nazionale, approva le linee di indirizzo per favorire la collaborazione fra gli attori istituzionali e stabilisce gli obbiettivi in materia di protezione cibernetica nazionale. A supporto del CISR opera il cosiddetto « CISR tecnico » presieduto dal Direttore generale del DIS.

A sua volta spetta al Direttore generale del DIS il compito di definire linee di azione che dovranno portare ad assicurare i necessari livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti di interesse strategico, sia pubblici che privati, verificandone ed eliminandone le vulnerabilità. Per la realizzazione di tali iniziative, il direttore generale del DIS predisporrà gli opportuni moduli organizzativi anche attraverso il coinvolgimento del mondo accademico e della

ricerca ed avvalendosi di risorse di eccellenza e della collaborazione di imprese del settore.

Spetta, invece, al DIS nel suo complesso, coadiuvato dalle Agenzie (AISE e AISI), raccogliere le informazioni finalizzate alla protezione dello spazio cibernetico nazionale e formulare analisi, valutazioni e previsioni della minaccia cibernetica. Inoltre, è consentito al DIS e alle agenzie l'accesso agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori di servizi pubblici secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4 del 2009.

A supporto del Presidente del Consiglio per gli aspetti relativi alla prevenzione e all'approntamento rispetto a situazioni di crisi, opera il Nucleo per la sicurezza cibernetica (Nsc), originariamente istituito presso l'Ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ora collocato all'interno del DIS. Il Nucleo organismo è chiamato a svolgere una serie di attività nella fase di gestione delle crisi di natura cibernetica, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla prevenzione di situazioni di crisi cibernetica e all'attivazione delle procedure di allertamento. Il Nucleo è presieduto da un vice direttore generale del DIS, designato dal direttore generale ed è composto dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio e da un rappresentante rispettivamente del DIS, dell'AISE, dell'AISI, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Con particolare riferimento al campo della prevenzione e della preparazione ad eventuali situazioni di crisi cibernetica, spetta al Nucleo per la sicurezza cibernetica: promuovere la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l'elaborazione delle

necessarie procedure di coordinamento interministeriale; mantenere attiva, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, l'unità per l'allertamento e la risposta a situazioni di crisi cibernetica; valutare e promuovere procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, al fine di diffondere gli allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi; acquisire le comunicazioni circa i casi di violazione o dei tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità dal Ministero dello sviluppo economico, dagli organismi di informazione per la sicurezza, dalle Forze di polizia e, in particolare, dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC), nonché dalle strutture del Ministero della difesa e dai Computer Emergency Response Team (CERT); promuovere e coordinare, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico e con l'Agenzia per l'Italia digitale per i profili di rispettiva competenza, lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazionale in esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica; costituire punto di riferimento nazionale per i rapporti con l'ONU, la NATO, l'UE e le altre organizzazioni internazionali e gli altri Stati, ferme restando le specifiche competenze del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e di altre amministrazioni previste dalla normativa vigente, assicurando comunque in materia ogni necessario raccordo. Peraltro, nel campo dell'attivazione delle azioni di risposta e ripristino rispetto a situazioni di crisi cibernetica, il Nucleo per la sicurezza cibernetica: riceve, anche dall'estero, le segnalazioni di eventi cibernetici e dirama gli allarmi alle amministrazioni e agli operatori privati; valuta se l'evento assume dimensioni, intensità o natura tali da non poter essere fronteggiato dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria, ma richiede l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale; informa tempestivamente il Presidente del Consiglio, per il tramite del Direttore Generale del DIS, sulla situazione in atto.

Tra gli attori dell'architettura nazionale preposta a garantire la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica nazionale, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017 include, oltre ai soggetti pubblici, anche gli operatori privati che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali e quelli che gestiscono infrastrutture critiche di rilievo nazionale ed europeo, il cui funzionamento è condizionato dall'operatività di sistemi informatici e telematici. Tali soggetti sono tenuti a comunicare al Nucleo per la sicurezza cibernetica, ogni significativa violazione della sicurezza o dell'integrità dei propri sistemi informatici, utilizzando canali di trasmissione protetti. fornire informazioni agli organismi di informazione per la sicurezza che consentono ad essi l'accesso ai Security Operations Center (SOC) aziendali e ad altri eventuali archivi informatici di specifico interesse ai fini della sicurezza cibernetica; collaborare alla gestione delle crisi cibernetiche contribuendo al ripristino della funzionalità dei sistemi e delle reti da essi gestiti.

Infine, un elemento di novità del decreto del 2017 è la previsione normativa che impegna il Ministro dello sviluppo economico a promuovere l'istituzione di un centro di valutazione e certificazione nazionale per la verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità su prodotti, apparati e sistemi destinati ad essere utilizzati per il funzionamento di reti, servizi e infrastrutture critiche.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI), relatore per la IV Commissione, riferisce che il contenuto della proposta di legge è stato redatto in epoca antecedente all'approvazione del recente « decreto Gentiloni » che ha delineato il nuovo assetto istituzionale in materia di protezione delle infrastrut-

ture cibernetiche ampiamente illustrato dal collega Fiano.

Si augura che il confronto parlamentare sul contenuto della proposta di legge sia particolarmente ampio e costruttivo così da poter giungere non solo alla definizione di un testo ampiamente condiviso, ma soprattutto all'elaborazione di un provvedimento normativo di rango legislativo – il primo in assoluto – in grado di assicurare un efficace sistema di difesa del *cyber-space*, in linea con quanto richiesto sia a livello europeo, sia in ambito Nato.

Osserva, quindi, che la rilevanza del tema concernente la sicurezza cibernetica è nota a tutti.

Come sottolineato anche nel Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, gli effetti di attacchi cibernetici alle reti e ai servizi informatici possono essere particolarmente distruttivi per i Paesi occidentali e, se di successo, comportare effetti sulla società paragonabili a quelli di un conflitto combattuto con armi convenzionali.

Analoga preoccupazione si evince anche dalla lettura delle Relazioni annuali sulla politica dell'informazione per la sicurezza che il Governo presenta al Parlamento ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 124 del 2007.

Già nella Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza relativa all'anno 2009 la *cyber-security* veniva definita come « un fondamentale campo di sfida per l'intelligence (...) un fattore di rischio di prima grandezza, direttamente proporzionale al grado di sviluppo raggiunto dalle tecnologie dell'informazione ».

A questa prima analisi hanno fatto seguito – nelle Relazioni presentate al Parlamento negli anni successivi – ulteriori riflessioni, che secondo un livello crescente di intensità hanno considerato la minaccia cibernetica come una « sfida crescente per le politiche di sicurezza degli Stati », un obiettivo informativo prioritario dell'attività d'intelligence nazionale », « la sfida più impegnativa per il sistema Paese in virtù dei peculiari tratti caratterizzanti che attengono tanto al dominio digitale nel quale viene condotta, quanto alla sua

natura diffusa e transnazionale, quanto ancora agli effetti potenziali in grado di produrre ricadute peggiori di quelle ipotizzabili a seguito di attacchi convenzionali e di incidere sull'esercizio di libertà essenziali per il sistema democratico».

Da qui la necessità di presidiare lo spazio cibernetico al pari dei tradizionali domini operativi, concetto questo ribadito anche nel Vertice Nato di Varsavia del luglio 2015 che ha definito lo spazio cibernetico come il quinto dominio operativo accanto ai tradizionali domini di terra, aria, e mare.

Ciò premesso, la proposta di legge in esame, è composta da 24 articoli e reca disposizioni che riguardano sia le competenze della Commissione Difesa nell'ambito della protezione cibernetica, sia più in generale l'architettura strategica nazionale in materia di sicurezza cibernetica.

Nel settore della difesa specifiche competenze vengono assegnate al Segretario generale della Difesa, direttore nazionale degli armamenti (articolo 4) che dovrà provvedere a: promuovere lo sviluppo della ricerca tecnologica nel campo della sicurezza cibernetica, considerata di interesse militare, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro della difesa; assicurare la piena integrazione delle attività di ricerca militare nel settore cibernetico con quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca; predisporre e attuare, nell'ambito della propria competenza, le misure necessarie per agevolare e incrementare lo scambio delle informazioni tra i soggetti utilizzatori delle tecnologie e i soggetti operanti nelle attività di sviluppo o di produzione delle medesime; promuovere iniziative di cooperazione sinergica tra centri di ricerca, università, imprese industriali e operatori finanziari nazionali, con l'eventuale partecipazione di analoghe istituzioni, imprese e operatori esteri, allo scopo di favorire il raggiungimento della piena sovranità cibernetica nazionale e una maggiore integrazione nell'ambito dell'Unione europea.

A sua volta l'articolo 6 della proposta di legge novella l'articolo 10 del codice dell'ordinamento militare al fine di attribuire al Ministro della difesa la specifica competenza in merito all'emanazione di direttive in materia di sicurezza cibernetica, mentre l'articolo 7 modifica l'articolo 89 del codice dell'ordinamento militare, al fine di prevedere tra i compiti delle Forze armate anche quello relativo al concorso nella protezione dello spazio cibernetico.

Da un punto di vista operativo la proposta di legge prevede poi una disciplina particolarmente dettagliata in merito allo svolgimento di contromisure cibernetiche, da riferirsi a quelle azioni mirate di risposta a una minaccia cibernetica, che possono produrre effetti anche al di fuori del territorio nazionale.

Al riguardo, si prevede l'inserimento nel codice del nuovo articolo 89-bis volto a definire il procedimento decisionale relativo all'avvio di questa tipologia di operazioni militari cibernetiche e le garanzie funzionali previste per il personale che vi è preposto.

Per quanto concerne l'autorizzazione il primo passaggio procedurale è rappresentato dalla delibera del Consiglio dei ministri in ordine all'utilizzo delle contromisure cibernetiche. Tale deliberazione dovrà essere adottata previa comunicazione al Presidente della Repubblica anche eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità. Successivamente, il Governo dovrà comunicare al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica « le misure deliberate ».

In relazione alle garanzie funzionali, il comma 3 del nuovo articolo 89-bis richiama quanto previsto dall'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124 che attualmente reca la particolare guarentigia prevista per il personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Ai sensi di tale norma non è punibile il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza « che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizio ».

Ai sensi del comma 5 del nuovo articolo 89-bis la scriminante non opera

per i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, e crimini di aggressione, previsti dagli articoli 5 e seguenti dello Statuto della Corte penale internazionale.

Sempre con riferimento al tema della difesa cibernetica la proposta di legge delinea le caratteristiche essenziali del nuovo Comando operativo cibernetico (CIOC), istituito nell'ambito dello stato maggiore della difesa e posto alle dipendenze del Ministro della difesa che, con proprio decreto, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ne definirà le attribuzioni, la struttura e l'organizzazione (articolo 16).

Il CIOC viene identificato dalla proposta di legge in esame quale organismo istituzionalmente deputato ad operare nel settore della sicurezza militare, in coordinamento con il DIS e il RIS. Al CIOC spetta la direzione delle soprarichiamate operazioni relative alle contromisure cibernetiche previste dall'articolo 89-bis.

Spetta, a sua volta al CERT difesa organizzare il sistema di protezione dei sistemi cibernetici delle Forze armate ed esercitare le funzioni di punto di riferimento nazionale per i rapporti con le organizzazioni internazionali e con altri Stati, nell'ambito della sicurezza cibernetica nel settore militare.

Da un punto di vista organizzativo il CERT-Difesa viene collocato alle dipendenze del CIOC con la finalità di fornire informazioni sugli eventi cibernetici nel settore cibernetico militare. A tal fine con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita l'organizzazione del CERT-Difesa nell'ambito del CIOC.

Gli articoli da 9 a 16 della proposta di legge delineano il nuovo assetto istituzionale in materia di protezione cibernetica, individuando i diversi soggetti con competenze in tale ambito ed i relativi compiti.

Al riguardo gli organi richiamati dall'articolo 9 della proposta di legge sono: il Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il Nucleo per la sicurezza cibernetica (NSC), il Comando interforze operativo cibernetico (CIOC), il CERT nazionale, il CERT-PA, il CERT-Difesa, il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture strategiche (CNAIPIC) e l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM).

Si tratta di organismi già operativi nell'ambito della protezione cibernetica e regolamentati da precise disposizioni normative, con la sola eccezione del Comando interforze operativo cibernetico (CIOC) in via di implementazione le cui caratteristiche fondamentali sono state illustrate dal Capo di Stato maggiore della difesa, generale Claudio Graziano, nel corso di una sua audizione presso la Commissione Difesa della Camera lo scorso 25 gennaio.

In particolare, nel nuovo assetto delineato dalla proposta di legge al Presidente del Consiglio dei ministri spetta il compito di coordinare le politiche dell'informazione per la sicurezza e di impartire le direttive e, sentito il CISR, emanare ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e per il funzionamento del sistema nazionale di sicurezza cibernetica.

Al Presidente del Consiglio dei ministri viene, inoltre, conferito il potere di nominare e revocare il direttore del NSC, sentito il CISR. Ai sensi del successivo articolo 13, l'incarico ha durata biennale e deve essere conferito ad a un soggetto dotato di adeguata qualificazione, appartenente al DIS, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno o al Ministero dello sviluppo economico.

Spetta sempre al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di determinare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, l'ammontare annuo delle risorse finanziarie destinate all'attività del sistema nazionale di sicurezza cibernetica a valere sul Fondo di cui all'articolo 20 della proposta di legge.

Ai sensi dell'articolo 11 della proposta di legge il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva a un Ministro senza portafoglio o a un Sottosegretario di Stato.

Spetta, invece al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale il compito di nominare, sentita l'AISE, il Direttore per l'analisi cibernetica internazionale (DACI), con il compito di fornire ai competenti organi politici un'analisi geopolitica complessiva rispetto agli eventi cibernetici. L'AISE collabora con il DACI per l'analisi degli eventi cibernetici pertinenti agli interessi italiani all'estero (articolo 12).

Per quanto concerne, invece, le competenze del CERT nazionale, ai sensi dell'articolo 14 della proposta di legge tale organismo è tenuto ad attivare un'Istituzione di un sistema di sistema *InfoSharing* unico che consenta di memorizzare dati con distinte autorizzazioni all'accesso in relazione al livello di segretezza del dato inserito, nel rispetto delle disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 della proposta di legge spetta sempre al CERT nazionale definire il sistema di accesso e il mantenimento del sistema di *InfoSharing* unico. La definizione delle caratteristiche tecniche relative alla conservazione e all'accesso alle informazioni classificate è a sua volta effettuata d'intesa con il CNAIPIC, il CERT-Difesa e il DIS.

Per quanto concerne, invece, l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza nell'ambito del nuovo sistema nazionale di sicurezza cibernetico, tale potere viene riconosciuto dall'articolo 15 della proposta di legge in capo al Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture strategiche (CNAIPC), in coordinamento con il con il Cert nazionale.

In particolare spetta al CNAIPC, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, definire l'elenco delle infrastrutture strategiche e fornire le linee guida per l'eventuale integrazione del medesimo. In via permanente il CNAIPC provvede, in presenza di un evento cibernetico di gravità tale da poter evolvere in una crisi cibernetica nazionale, a disporre, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata l'interruzione dei pubblici servizi. Provvede, inoltre, alla condivisione con gli altri soggetti del sistema nazionale di sicurezza cibernetica delle notizie necessarie alla risoluzione della crisi cibernetica o dell'evento cibernetico potendo a tal fine provvedere nel più breve tempo possibile alla rimozione dei dati e degli elementi classificati.

L'articolo 17 individua i soggetti istituzionalmente competenti al trattamento dei dati classificati.

Al riguardo, fermo restando il principio generale in forza del quale il DIS esercita la gestione e il trattamento dei dati classificati nel settore della sicurezza cibernetica con gli strumenti e secondo le modalità e le procedure stabiliti dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si prevede altresì che il CERT-Difesa e il CNAIPIC collaborino con il DIS per il trattamento dei dati classificati nel campo della sicurezza cibernetica.

Per quanto concerne il controllo parlamentare, l'articolo 19 fissa il principio generale in forza del quale tutti gli schemi di decreto da adottarsi ai sensi della proposta di legge in esame (articoli 16, 20 e 22) devono essere sottoposti al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti parlamentari. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Ove tale termine decorra senza che le Commissioni si siano pronunciate, i decreti potranno essere comunque emanati. Analoga procedura è prevista per l'esame parlamentare delle linee guida comuni.

A sua volta l'articolo 20 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo per la sicurezza cibernetica.

Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro della difesa, dello sviluppo economico, dell'interno e dell'economia e delle finanze, definire le modalità di impiego delle somme del fondo. Per quanto concerne la copertura finanziaria, il successivo articolo 21 prevede la riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 965, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Al riguardo, ricorda che la legge di stabilità per l'anno 2016 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016 per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali nonché per le spese correnti connesse ai suddetti interventi. Si è previsto che un decimo della dotazione finanziaria del fondo è destinato al rafforzamento della formazione del personale del servizio polizia postale e delle comunicazioni, nonché all'aggiornamento della tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.

Da ultimo l'articolo 22 autorizza il Governo a modificare il DPCM del 24 gennaio del 2013 che, come sottolineato all'inizio della relazione è stato integralmente abrogato dal recente DPCM del 17 febbraio 2017.

Conclude sollecitando i colleghi che avessero l'intenzione di presentare proposte di legge vertenti sulla stessa materia a predisporre i testi in tempo per consentirne l'abbinamento alla ripresa dei lavori delle Camere dopo la pausa estiva, in modo da poter procedere speditamente ad una riforma che senza dubbio ha carattere strategico per il Paese.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

C. 3484 Marcon.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato nella seduta del 13 luglio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e	
fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani,	
C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri (Seguito dell'esame e rinvio)	12
ALLEGATO (Emendamenti 1.200 e 1.201 dei relatori e relativi subemendamenti)	13

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.45.

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio scorso.

Guglielmo EPIFANI, presidente, informa che i relatori hanno presentati gli emendamenti 1.200 e 1.201, ai quali sono stati presentati alcuni subemendamenti (vedi allegato).

Avverte inoltre che il deputato Nastri ha sottoscritto gli emendamenti Bergamini 1.2, 1.6, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.171, 1.173, 2.1, 2.2 e 2.4.

Invita quindi i relatori e il Governo a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia come il Governo abbia svolto, insieme ai relatori, che ringrazia, un notevole lavoro per approfondire il contenuto delle numerose proposte emendative presentate. Al riguardo rileva come tale attività di approfondimento non si sia ancora completamente conclusa, essendo ancora aperti un paio di temi che necessitano di ulteriori valutazioni. In tale contesto ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'aggiornamento per il periodo estivo.

Guglielmo EPIFANI, presidente, alla luce delle considerazioni espresse dalla Sottosegretaria, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'aggiornamento per il periodo estivo.

Informa quindi che la seduta delle Commissioni riunite VI e X prevista per la giornata di domani non avrà luogo.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri).

EMENDAMENTI 1.200 E 1.201 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Sostituire le parole: di cui all'articolo 03, comma 1, con le seguenti: di cui all'articolo 01, comma 1,.

0. 1. 200. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Aggiungere, in fine, le parole: e a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.

0. 1. 200. 2. Allasia, Busin.

Al comma 1, alinea, dopa le parole: ad uso turistico ricreativo, aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

1. 200. I Relatori.

Dopo la parola: transitorio aggiungere le seguenti: entro il limite massimo di un anno.

0. 1. 201. 1. Mazziotti Di Celso, Menorello, Galgano.

Dopo le parole: di cui alla lettera d) aggiungere le seguenti: , che non ecceda comunque il termine di sei mesi dalla data

di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1,.

0. 1. 201. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Sopprimere le parole da: con le amministrazioni fino alla fine dell'emendamento.

0. 1. 201. 3. Mazziotti Di Celso, Menorello, Galgano.

Sopprimere le parole da: con le amministrazioni fino alla parola: settore.

0. 1. 201. 4. Mazziotti Di Celso, Menorello, Galgano.

Sopprimere le parole: riconoscendo misure aggiuntive di premialità in favore dei concessionari esistenti.

* **0. 1. 201. 5.** Mazziotti Di Celso, Menorello, Galgano.

Sopprimere le parole: riconoscendo misure aggiuntive di premialità in favore dei concessionari esistenti.

* **0. 1. 201. 6.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando il rispetto della tutela del legittimo affidamento vantato dal titolare dell'autorizzazione che, di fronte alla legit-

tima aspettativa del rinnovo dell'autorizzazione medesima, ha effettuato i relativi investimenti.

0. 1. 201. 7. Allasia, Busin.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) prevedere la possibile rimodulazione del periodo transitorio di cui alla

lettera *d*) in presenza di atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata con le amministrazioni competenti e con le associazioni maggiormente rappresentative su base territoriale delle imprese del settore, riconoscendo misure aggiuntive di premialità in favore dei concessionari esistenti;.

1. 201. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

a di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri
iparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo
il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e
ofoniche locali. Atto n. 429 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del
lamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) 15
ATO 1 (Proposta alternativa di parere dei deputati Brescia, Liuzzi, Vacca, Nicola Bianchi,
Benedetto, Dell'Orco, Luigi Gallo, De Lorenzis, Simone Valente, Carinelli, Marzana,
ssotto, D'Uva, Paolo Nicolò Romano)
ATO 2 (Parere approvato)

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 agosto 2017. – Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Atto n. 429.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Comunica che la Commissione Bilancio, ai sensi del comma 2, dell'articolo 96-ter, del Regolamento della Camera, ha espresso i rilievi di competenza sulle conseguenze di carattere finanziario, valutando favorevolmente l'atto del Governo. Comunica, altresì, che il 1º agosto è pervenuto un parere alternativo da parte del gruppo M5S che è in distribuzione (vedi allegato 1). Rammenta, infine, che, nel pomeriggio di ieri, è stato inviato a tutti il testo di una bozza di parere predisposta dai relatori. Anch'essa è in distribuzione.

Giuseppe BRESCIA (M5S), dopo aver ricordato la posizione generale del Movimento 5 Stelle di assoluta contrarietà a forme di finanziamento pubblico all'editoria, illustra i punti salienti contenuti nel parere alternativo presentato. Osserva, in particolare, che la destinazione del 95 per cento delle risorse disponibili alle prime 100 emittenti in graduatoria - proposta nelle condizioni del parere di maggioranza

rivela l'esistenza di un accordo preconfezionato tra i soggetti più forti, che penalizza gli operatori meno affermati e dunque vanifica ogni forma di indipendenza dell'informazione. A conferma di ciò, rileva che nel corso delle audizioni svoltesi, alcuni soggetti ascoltati hanno persino rifiutato il consenso alla diretta web del loro intervento nelle Commissioni. Quanto alla rilevazione Auditel dei dati, quale indice per l'assegnazione del punteggio, osserva che – trattandosi di una società privata pagata dagli stessi operatori – la sua attendibilità è da considerarsi limitata.

Roberto RAMPI (PD), relatore per la VII Commissione, pur non condividendo il contenuto del parere alternativo presentato dal Movimento 5 Stelle, ne apprezza l'onestà intellettuale. Considera necessario il sostegno finanziario dello Stato alle emittenti radiotelevisive, purché questo avvenga con metodi trasparenti e si basi su dati oggettivi. Non condivide invece quanto affermato dal collega Brescia in merito alla segretezza di un accordo tra le emittenti, visto che il sottosegretario Giacomelli ne aveva accennato nel corso della seduta del 20 luglio e aveva riferito che questo era il frutto di un confronto schietto e trasparente. Poiché il bene comune sta nella composizione dei diversi interessi in gioco - e non già un'aprioristica verità di cui ci si senta depositari il contenuto del parere è composito e modificativo di un testo che non è mai stato considerato blindato. La bozza di parere ha un contenuto assai tecnico, che tiene conto di diversi aspetti tra i quali il rafforzamento della tutela dei lavoratori dipendenti, nonché il bacino territoriale di copertura delle emittenti. Esso riflette la posizione contraria della maggioranza rispetto ad una modalità di finanziamento « a pioggia ». Auspica quindi un l'approvazione della bozza di parere predisposta da lui e dal collega Anzaldi.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), riferendosi alle considerazioni del collega Brescia, osserva che con questo regolamento il Governo ha preso una posizione ben precisa: poiché non ci si può permettere di sostenere un numero eccessivo di emittenti locali, si è scelto di rafforzare le realtà che hanno i requisiti per assicurare un servizio di livello. Propone che si verifichi il buon funzionamento del meccanismo individuato, al fine di valutarne l'efficacia per le finalità della legge e di riferirne ogni 12 mesi alle Camere. In merito al sistema *Auditel*, ne rileva anch'egli la debolezza. Preannuncia nondimeno il voto favorevole sul parere.

Michele ANZALDI (PD), relatore per la IX Commissione, osserva che le valutazioni dei colleghi del Gruppo del Movimento 5 Stelle non tengono conto che, su questa tematica estremamente delicata e importante, è stato condotto negli anni recenti un lavoro trasparente che ha conseguito risultati evidenti. Uno degli obiettivi necessari da raggiungere è stato quello di ridurre la platea dei soggetti beneficiari dei contributi, evitando la parcellizzazione dei finanziamenti. In questo senso, si comprende il rilievo formulato nella proposta di parere volto a privilegiare coloro che si collocano nella graduatoria dei punteggi di merito tra i primi cento posti. A suo avviso, infatti, ciò risponde alle esigenze degli attori di un settore nel quale - a fronte di ingenti costi di esercizio - devono essere tutelati coloro che fanno più investimenti in termini di sviluppo tecnologico, di formazione dei lavoratori e di crescita dimensionale ed occupazionale. Quanto alle osservazioni sul sistema Auditel, ritiene anch'egli che esso sia perfettibile. Tuttavia, sottolinea che al momento gli risulta non vi siano strumenti alternativi diffusi di misurazione degli ascolti e, in tal senso, crede che abbia comunque una sua intrinseca utilità. Condivide, inoltre, la proposta del collega Palmieri di inserire la previsione di un adeguato sistema di monitoraggio dell'impatto del regolamento sul settore al fine di valutarne l'efficacia per le finalità della legge e di riferirne ogni anno al Parlamento. Ritiene, inoltre, che possa essere accolto il suggerimento contenuto nella proposta di parere alternativo del gruppo del MoVimento 5 Stelle, volto a rafforzare l'impegno nella produzione di programmi di informazione delle emittenti. In tal senso, anche a nome del collega Rampi, propone di inserire un'ulteriore condizione nella proposta di parere oggetto di esame, al fine di precisare all'articolo 4, comma 1, lettera d) dello schema di regolamento che le due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale debbano essere trasmesse in distinte fasce orarie e per una durata adeguata. Conclusivamente, nel giudicare positivamente il lavoro svolto, ricorda che il provvedimento all'esame costituisce una misura di riordino normativo richiesta da tempo dagli operatori del settore, in quanto volta a garantire una maggiore selettività ed efficacia dei contributi erogati, anche a tutela degli utenti finali del servizio.

Marisa NICCHI (MDP) si dichiara critica rispetto alla posizione del Movimento 5 Stelle espressa nel parere alternativo. È infatti d'accordo sull'individuazione di criteri selettivi che valorizzino la qualità delle informazioni e ne tutelino l'indipendenza e la libertà senza rispondere a logiche puramente quantitative. Ritiene tuttavia che il sistema nel suo complesso tuteli troppo le tv locali a danno delle radio. Si associa al collega Palmieri sull'opportunità di una verifica annuale dell'impatto del nuovo meccanismo.

Il sottosegretario Antonello GIACO-MELLI esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni e dai relatori che, inoltre, ha anche tenuto conto dell'urgenza sentita dagli operatori del settore e rappresentata al Governo per un rapido iter del provvedimento. Replicando a quanto esposto dal deputato Brescia, osserva che, a suo parere, nel settore non ci sono risposte precostituite ma si registrano tra gli operatori punti di vista tra di loro molto diversificati: una parte di essi, per esempio, è convinta che le risposte debbano essere decise dal mercato, mentre altri ritengono che la tutela del pluralismo informativo sia rafforzata dall'intervento pubblico. Personalmente è dell'avviso che i costi di esercizio, i decrescenti ricavi pubblicitari e i ridotti contributi degli enti di governo locale probabilmente non consentirebbero oggi sopravvivenza di emittenti locali senza tale intervento. Sottolinea che, con il regolamento, non si intende sostenere un comparto di attività in sé, ma una funzione ritenuta di interesse pubblico e quindi solo coloro che effettivamente la svolgono. Si è parimenti cercato di evitare che acceda ai finanziamenti una platea indistinta di soggetti, ma ciò non vuol dire - riferendosi a quanto osservato dal collega Palmieri che si aiutino i soggetti più forti: in un certo senso si è semplicemente tenuto conto dell'evoluzione del settore. Inoltre, quando diverse associazioni, portatrici di interessi non coincidenti, producono uno sforzo comune per arrivare ad una sintesi condivisa delle proprie richieste di modifica al provvedimento, è del tutto legittimo e condivisibile che le Commissioni ed il Governo ne tengano conto e, per quanto possibile, tendano ad accoglierle. Condivide quindi la proposta di prevedere un adeguato sistema di monitoraggio e di valutare l'efficacia delle disposizioni. Esprime infine rammarico per la posizione assunta dal Dipartimento per gli affari giuridici della Presidenza del Consiglio, contraria a disciplinare i requisiti per l'accesso ai finanziamenti non all'interno del regolamento ma in un apposito allegato, in modo da rendere più flessibile la regolamentazione in merito per il futuro. Circa le perplessità ascoltate sul ruolo dei dati Auditel, si dichiara convinto che si tratta di uno strumento perfettibile ma, ricorda, al momento è l'unico disponibile. È infatti convinto che valutazioni basate sulle autodichiarazioni degli editori siano difficilmente misurabili e pensa altresì che il giudizio del pubblico sulla programmazione delle emittenti debba avere pur sempre un'incidenza e sia, in qualche modo, indicativo. Ritiene, quindi, che in questo modo si introduca uno strumento volto a misurare il valore delle emittenti per le finalità che si pone il provvedimento. Esprime pertanto, un orientamento favorevole alla proposta di parere formulata dai relatori, con le modifiche annunciate in seduta, che ritiene contenere elementi migliorativi del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, mette ai voti la proposta di parere dei relatori, come integrata dai suggerimenti emersi in seduta, avvertendo che, in caso di approvazione, si intende preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal MoVimento 5 Stelle.

La Commissione l'approva (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (Atto n. 429).

(Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI BRESCIA, LIUZZI, VACCA, NICOLA BIANCHI, DI BENEDETTO, DELL'ORCO, LUIGI GALLO, DE LORENZIS, SIMONE VALENTE, CARINELLI, MARZANA, SPESSOTTO, D'UVA, PAOLO NICOLÒ ROMANO

Le Commissioni VII e XI.

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

premesso che:

il finanziamento diretto all'editoria da parte dello Stato presenta profili certamente controversi, dal momento che l'erogazione di un contributo pubblico ai quotidiani e alle emittenti radiotelevisive se da un lato determina un aiuto al settore dell'informazione, dall'altro lega, di fatto, un sistema che per definizione dovrebbe presentare caratteri di assoluta terzietà e indipendenza, agli organi finanziatori, i quali assicureranno maggiori benefici ai soggetti fidelizzati;

non può non rilevarsi, inoltre, come l'attuale condizione di erogazione del beneficio determina il mantenimento del quotidiano o dell'emittente anche nel caso in cui la vendita o l'utilizzo del servizio non risulti tale da poter giustificare una simile misura, con pregiudizio sia

della qualità dell'informazione, sia del principio della libera concorrenza del mercato;

con particolare riferimento al finanziamento pubblico alle sole emittenti locali, i precedenti provvedimenti, tra cui la legge 23 dicembre 1998, n. 448, non prevedevano criteri oggettivi nella distribuzione del finanziamento da destinare, erogando, di fatto, un contributo a pioggia per tutti gli aventi diritto;

tale meccanismo ha ulteriormente aumentato le perplessità relative all'opportunità di finanziare attraverso stanziamenti pubblici i servizi di informazione e, più in generale, di trasmissione radiotelevisiva locale, assicurando a tutti una quota parte dei fondi previsti senza alcuna verifica dell'effettiva utilità del finanziamento e, soprattutto, senza previa valutazione della qualità del servizio offerto;

tali ragioni sono state parzialmente accolte con la volontà di predisporre nuovi strumenti normativi che assicurassero una distribuzione più equa delle risorse e, soprattutto, dopo un'attenta valutazione della qualità dei servizi offerti a livello locale dalle emittenti radiotelevisive;

in coerenza, pertanto, sono state introdotte le nuove disposizioni di cui alla

legge 28 dicembre 2015, n. 208, parzialmente modificata dalla successiva legge 26 ottobre 2016, n.198, la quale ha previsto una nuova disciplina dei contributi per il sostegno alla emittenza radiotelevisiva in ambito locale, attraverso la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico in cui confluiscono le attuali risorse destinate ai suddetti contributi;

al comma 163 della citata legge n. 208/2015, è stata altresì disposta l'adozione del regolamento da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di disciplinare i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo;

così come confermato dalla norma, le risorse da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali dovranno consentire la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, e, in particolare, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative;

considerato che:

con la nota n. 9247, del 12 aprile 2017, il Ministero dello sviluppo economico ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto predisposto così come previsto dal comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a seguito del quale risultano diverse le questioni di merito sollevate dallo stesso Consiglio, il quale ha espresso, attraverso il parere del 26 maggio 2017, alcune condivisibili perplessità relative al contenuto dello schema sottoposto al parere;

a seguito dell'invio di chiarimenti da parte del Ministero, il Consiglio di Stato ha espresso un nuovo parere sul medesimo provvedimento, in data 22 giugno 2017, pur prendendo atto delle motivazioni addotte, non sembra sollevare i dubbi avanzati nel precedente parere;

tuttavia, lo schema di decreto in esame ripropone in maniera pressoché inalterata le obiezioni mosse dal Consiglio di Stato, le quali, pur oggetto di seguente chiarimento da parte del Ministero, continuano a riproporre, di fatto, criteri inadeguati ad una distribuzione equa delle risorse, senza nessun evidente riferimento ad un reale finanziamento che renda effettivo il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative;

con riferimento all'articolo 2 il Consiglio di Stato ha rilevato nel suo primo parere la « poco chiara l'indicazione circa le ragioni che avevano determinato la scelta di assegnare le risorse complessivamente disponibili in misura molto diversa alle televisioni locali (alle quali è riservato l'85 per cento dei contributi) e alle radio locali (alle quali è riservato il 15 per cento dei contributi) ». Tale proporzione, confermata dal nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica, è stata motivata attraverso la condivisione di tale scelta con gli operatori di settore;

tuttavia è opportuno rilevare come nonostante sia utile e apprezzabile la scelta di condividere con gli operatori le scelte normative, si dovrebbe comunque tener conto delle finalità complessive del provvedimento, le quali, prevedendo un miglioramento qualitativo delle emittenti sia radiofoniche che televisive, avrebbero forse richiesto una più equilibrata suddivisione delle risorse;

di particolare rilevanza appare, all'articolo 4, la sostanziale conferma dei criteri relativi all'assegnazione delle risorse previste, laddove nello schema concernente il nuovo regolamento continua a sussistere il criterio relativo ai dipendenti rapportato alla popolazione relativa al territorio in cui trasmette l'emittente. Come già rilevato, lo stesso Consiglio di Stato aveva sollevato forti perplessità in merito all'opportunità di utilizzare tale criterio, dal momento che questo « determinerà inevitabilmente una penalizzazione per tutte le emittenti televisive che operano in territori con una maggior popolazione »;

secondo quanto riportato nel parere « i limiti numerici previsti, che non appaiono, invero, irrilevanti per le emittenti che operano su territori con un numero di abitanti non elevati, sembrerebbero peraltro poter anche favorire una eccessiva concentrazione delle risorse in favore di un numero eccessivamente limitato di emittenti, con un vantaggio per le strutture operanti in aree con maggiori concentrazione di popolazione e con il conseguente possibile pregiudizio del criterio volto a favorire la pluralità dell'informazione »;

si rende necessario, pertanto, un intervento che assicuri alle emittenti delle regioni eventualmente penalizzate una distribuzione secondo criteri che garantissero un equo accesso ai fondi, dal momento che la diversa concentrazione di popolazione andrebbe a determinare, di fatto, la diversa erogazione delle risorse, penalizzando le emittenti che pur in possesso di evidenti requisiti qualitativi non potranno comunque accedere in misura adeguata alle risorse;

il Consiglio di Stato nel parere espresso il 26 maggio 2017 ha rilevato come il riferimento al numero dei dipendenti in servizio al momento della presentazione della domanda potrebbe, inoltre, determinare comportamenti non corretti da parte delle aziende finalizzate al mero ottenimento del finanziamento. Tuttavia anche tale osservazione è rimasta inascoltata;

sulla disposizione relativa ai criteri numerici riferiti alle emittenti radiofoniche locali, laddove sono richiesti per la concessione dei contributi pubblici solo un numero minimo di dipendenti a tempo determinato e indeterminato (pari a due) ed un numero minimo di giornalisti (almeno uno), il Consiglio esprimeva, a ragione, chiaro dissenso, dal momento che per l'amministrazione la norma « non sembra, tuttavia, consentire di perseguire di per sé, per le radio locali, uno degli obiettivi centrali della riforma riguardante il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti ».

lo stesso Consiglio rilevava, inoltre, come non vengano specificati né la durata minima dei notiziari né la fascia oraria in cui gli stessi devono essere trasmessi in riferimento al previsto obbligo di trasmissione di almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale;

con riferimento all'articolo 5 il Consiglio di Stato ha sottolineato come nel precedente schema non potesse escludersi che ad una emittente fosse consentito chiedere un contributo pubblico « anche per diversi ambiti territoriali e anche per diverse regioni (se trasmette in diverse regioni) »;

tale previsione, secondo il Consiglio « potrebbe determinare una forte concentrazione delle risorse in favore di poche emittenti e favorire, in assenza di limitazioni, quelle emittenti che trasmettono su diverse frequenze anche gli stessi contenuti ». Nonostante i chiarimenti pervenuti al Consiglio anche nel successivo parere del 22 giugno 2017 il Consiglio di Stato ha ribadito la necessità di un intervento, il quale non si ravvisa all'interno del nuovo regolamento, consentendo pertanto la presentazione di più domande per ogni regione da parte di ogni singola emittente;

la Sezione osservava, infine, la mancanza di « un sostanziale riferimento al concreto necessario utilizzo di modalità informatiche nel procedimento di presentazione delle domande di contributo, di esame delle domande, di assegnazione e di liquidazione dei contributi », assenza che sembra essere confermata anche nel provvedimento in esame;

all'articolo 6, con riferimento alle disposizioni ivi contenute, il Consiglio di Stato ha lamentato la difficile applicazione del riferimento ai dati Auditel, « soprattutto considerando che si tratta di sede locale, riferendosi solo ai soggetti che hanno già chiesto di aderire alla rilevazione e misurandosi comunque i contatti giornalieri senza fare riferimento alla qualità dell'informazione resa»;

tale rilievo assume straordinaria importanza, rappresentando uno dei punti più critici e assolutamente inaccettabili all'interno di un provvedimento che intende migliorare la qualità dell'informazione e non limitare il finanziamento sulla base della mera dimensione della diffusione dei canali radiotelevisivi. Se è certamente possibile che una elevata qualità possa corrispondere all'alta percentuale dei dati Auditel, non può certamente non affermarsi anche l'esatto contrario, dal momento che un basso indice di ascolti non può in alcun modo definire un giudizio qualitativo sulle emittenti;

si consideri, tra l'altro, come molte emittenti locali non utilizzino tale strumento, il quale è chiaramente influenzato dalla sua struttura, in considerazione della presenza di possibili conflitti di interesse al suo interno, e sulla insufficiente innovazione prodotta dall'arrivo del digitale terrestre;

secondo lo stesso Consiglio nel provvedimento « non sembra poi espressamente prevista l'esclusione di rilevazioni effettuate durante televendite, trasmissioni vietate ai minori o programmi di cartomanzia e simili »; in relazione al criterio previsto per i soli fornitori di contenuti radiofonici, inoltre, l'assegnazione delle risorse sulla base dei ricavi per la vendita di spazi pubblicitari è stata rilevata come inopportuna dal Consiglio, in luogo dell'inutilità « a dare conto della qualità dell'informazione fornita ».;

si rilevi, infine, come uno degli aspetti di maggior rilievo, rappresentato dalla presenza del criterio di assegnazione delle risorse in misura prevalente (80 per cento) sulla base del personale impiegato. il quale, come già rilevato dal Consiglio, « attribuisce evidentemente un rilievo preponderante nella distribuzione delle risorse al numero dei lavoratori che operano nelle singole aziende, trascurando l'altro obiettivo dichiarato della riforma di indirizzare selettivamente le risorse stesse sulla base di criteri di efficienza e di seria organizzazione d'impresa », risulti confermato, all'articolo 6, anche nel presente schema di decreto;

tali rilievi, del tutto disattesi da parte del Governo se non limitatamente ad alcuni chiarimenti che non soltanto non sollevano i dubbi espressi, quanto, piuttosto, li rafforzano, determinano grave preoccupazione sull'effettiva possibilità che tale provvedimento possa in alcun modo distribuire un finanziamento che possa perseguire gli obiettivi proposti,

ESPRIMONO PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (Atto n. 429).

(Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, nelle sedute del 20 luglio e del 2 agosto 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (atto del Governo n. 429);

preso atto degli elementi emersi nel corso dell'attività conoscitiva e dalla documentazione depositata da diversi soggetti;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 3, comma 1;
- a) alla lettera a), dopo le parole: media audiovisivi siano aggiunte le seguenti: in ambito locale;
- b) alla lettera b), dopo le parole: emittenti radiofoniche sia aggiunta la seguente: locali;

- c) alla lettera c), dopo le parole: servizi radiofonici siano aggiunte le seguenti: in ambito locale;
 - 2) all'articolo 4, comma 1,

a) sia sostituito, alla lettera a), l'alinea con il seguente: « a) che, per ogni marchio o palinsesto e per ogni regione per cui viene richiesto il contributo, abbiano un numero di dipendenti compresi i giornalisti professionisti e i pubblicisti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, effettivamente applicati all'attività di fornitore dei servizi media audiovisivi nella medesima regione, a tempo indeterminato e determinato, rapportato alla popolazione residente del territorio in cui avvengono le trasmissioni, secondo gli scaglioni di seguito indicati. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part time e quelli con contratto di apprendistato; per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda; per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto all'atto della presentazione della domanda. A partire dal 2020, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto all'atto della presentazione della domanda »;

- b) alla lettera a), i numeri da 1 a 4 siano sostituiti con i seguenti: « 1) pari ad almeno 14 dipendenti di cui almeno 4 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia più di 5 milioni di abitanti; 2) pari ad almeno 11 dipendenti di cui almeno 3 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia tra 1,5 e 5 milioni di abitanti; 3) pari ad almeno 8 dipendenti di cui almeno 2 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia meno di 1,5 milioni di abitanti »;
- c) sia sostituita la lettera b) con la seguente: « b) che, per i marchi e palinsesti per i quali presentano la domanda, assumano l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24, in quantità superiore ai seguenti limiti:
- 1) 40 per cento relativamente alla domanda per l'anno 2018;
- 2) 30 per cento relativamente alla domanda per l'anno 2019;
- 3) 20 per cento a partire dalla domanda per l'anno 2020 »;
- d) alla lettera c), siano aggiunte in fine le seguenti parole: « e al Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36 »;
- e) alla lettera d) siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: in distinte fasce orarie e per una durata adeguata.

3) all'articolo 4, comma 2:

- a) al primo periodo, dopo le parole: 2 dipendenti siano aggiunte seguenti: « in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati, nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda »:
- b) al terzo periodo, dopo le parole: cassa integrazione siano aggiunte le seguenti: «, con contratto di solidarietà »;
- c) sia aggiunto, in fine, il seguente periodo. « Si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda »;
- 3-bis) al medesimo articolo 4 sia aggiunto infine il seguente comma:
- 3-bis. Non possono usufruire dei contributi le emittenti tra i cui dipendenti figurino giornalisti che abbiano riportato provvedimenti definitivi di censura o di sospensione dall'albo, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, in ragione della falsità delle notizie riportate o diffuse. Ove i contributi siano stati assegnati, se ne dispone la revoca a partire dall'anno successivo in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

4) All'articolo 5:

- a) al comma 2, siano sostituite le parole: all'anno 2016 con le seguenti: « agli anni 2016 e 2017 »;
- b) al comma 3, le parole: distintamente fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: « con la distinzione, da un lato, tra emittenti televisive e radiofoniche e, dall'altro, tra emittenti a carattere commerciale e comunitario »;

5) All'articolo 6, comma 1:

a) alla lettera a), sia sostituito il terzo periodo con i seguenti: « Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale e, nel caso in cui il medesimo soggetto presenti

una pluralità di domande per più marchi o palinsesti, o presenti domande in più regioni, per i dipendenti impiegati per marchi e palinsesti diversi dal primo o diffusi in più di una regione, si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni 2016 e 2017, il punteggio è quantificato sul numero medio dei dipendenti effettivamente dedicati ai servizi media audiovisivi o all'emittenza radiofonica per la regione e per il marchio o palinsesto oggetto della domanda nell'anno di competenza del contributo e nell'anno precedente »;

- b) alla lettera b), primo periodo, le parole: pubblicisti sia sostituita dalla seguente « registro »;
- c) alla medesima lettera b), sostituire il terzo periodo con i seguenti: « Per i giornalisti in cassa integrazione, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale e, nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una pluralità di domande per più marchi o palinsesti diversi dal primo o diffusi in più di una regione, si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni 2016 e 2017, il punteggio è quantificato sul numero medio dei giornalisti dipendenti effettivamente dedicati ai servizi media audiovisivi o all'emittenza radiofonica per la regione e per il marchio o palinsesto oggetto della domanda nell'anno di competenza del contributo e nell'anno precedente »:
- d) sia sostituita la lettera c) con la seguente: « c) con riferimento alle sole emittenti televisive, media ponderata all'indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente, calcolata secondo quanto indicato nell'allegata tabella 1, per marchio o palinsesto e la relativa regione, indicati nella domanda, rilevati dall'Auditel, nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda. Per le domande relative all'anno 2016, si

- tiene conto della media dei dati del biennio 2015-2016, mentre per le domande relative all'anno 2017, si tiene conto della media dei dati del biennio 2016-2017 »;
- e) alla lettera d), siano sostituite le parole da: ai soli fornitori fino a: ascolti con le seguenti: « alle emittenti radiofoniche per le domande relative agli anni 2016, 2017 e 2018 »;
- f) alla medesima lettera d), siano sostituite le parole: esperti contabili nell'albo dei periti commerciali con le seguenti « esperti contabili. A decorrere dal 2019, nell'esame delle domande si fa riferimento al sistema di rilevazione degli ascolti definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico »;
- g) alla lettera e), siano soppresse le parole: nell'albo dei periti commerciali;
- h) siano sostituiti i commi 2 e 3 con i seguenti:
- « 2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione dell'elenco di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dai parametri indicati nella tabella 1 e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3, 3-bis e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria. Alle prime 100 emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal 101esimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse. Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale sui tre parametri indicati nella tabella 1, fermo restando che l'emittente collocatasi al 101esimo posto non può conseguire un contributo più elevato di quella che si colloca al 100esimo. Eventuali residui sono riassegnati, secondo il posto in graduatoria, alle prime100 emittenti.
- 3. È riconosciuta dal secondo anno di applicazione del presente regolamento una maggiorazione del 10 per cento del punteggio individuale conseguito, per le aree dipendenti e giornalisti di cui al comma 1,

lettere *a*) e *b*), dalle emittenti che dimostrano un incremento nel numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all'anno precedente.

3-bis. Limitatamente alle emittenti televisive e in sostituzione della maggiorazione di cui al comma precedente, nei primi due anni di applicazione del regolamento, sul punteggio individuale relativo all'area dipendenti e giornalisti, di cui al comma 1, lettere a) e b), è riconosciuta una maggiorazione del 10 per cento per le emittenti che abbiano effettuato fusioni o incorporazioni con società titolari di autorizzazioni per servizi media audiovisivi a livello locale, con l'obiettivo di incrementare l'occupazione e il proprio prodotto informativo »:

- *i) al comma 4, dopo le parole:* punteggio individuale *siano aggiunte le seguenti:* « di cui al comma 1, lettere *a), b)* ed *e)* »;
- j) al medesimo comma 4, siano sostituite le parole: che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente in una delle regioni con le seguenti « per

marchi autorizzati ad operare esclusivamente nelle regioni »;

- 6) all'articolo 7, sia aggiunto in fine il seguente comma: « 2-bis. Sono ammesse a usufruire dei contributi le emittenti televisive a carattere comunitario che si impegnano a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore a novanta minuti. »;
- 7) all'articolo 8, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: « 1-bis. La regolarità contributiva previdenziale necessaria per la concessione del contributo si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute. »;
- 8) alla TABELLA 1, sia sostituito il comma 1 con il seguente: « 1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito, per gli anni 2016 e 2017, secondo le aree e le aliquote sotto riportate:

Aree	Aliquote
a) criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b)	80%
b) criterio inerente ai dati <i>Auditel</i> di cui all'articolo 6, comma 1, lettera <i>c</i>) (per le emittenti televisive) e ai ricavi per vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera <i>d</i>).	17%
c) criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).	3%

A decorrere dagli anni successivi, l'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito secondo le aree e aliquote sotto riportate:

Aree	Aliquote
a) criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti di cui all'articolo6, comma 1, lettere a) e b)	67%
b) criterio inerente ai dati <i>Auditel</i> di cui all'articolo 6, comma 1, lettera <i>c</i>) (per le emittenti televisive) e ai ricavi per vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera <i>d</i>).	30%

c) criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).

3%

9) Alla TABELLA 1 comma 2:

- a) alla lettera a), i numeri 2, 3 e 4 siano sostituiti dal seguente: « 2) a tempo determinato full-time e con contratto di apprendistato, di seguito indicato come tipologia t2. Il punteggio dei dipendenti part-time o in cassa integrazione o con contratto di solidarietà è calcolato in proporzione della relativa percentuale dell'impegno contrattuale »;
- b) sia sostituita la lettera b) con la seguente: « b) i giornalisti dipendenti con contratto a tempo indeterminato, applicati allo svolgimento dell'attività oggetto della domanda, sono così suddivisi: 1) giornalisti iscritti all'Albo professionale, di seguito indicato come tipologia t3; 2) pubblicisti, di seguito indicato come tipologia t4.

Il punteggio dei giornalisti professionisti con contratto a tempo determinato è pari a Pt3/2; il punteggio dei giornalisti praticanti o pubblicisti con contratto a tempo determinato è pari a Pt4/2.

Il punteggio dei giornalisti professionisti o praticanti/pubblicisti *part-time* o in cassa integrazione o con contratto di solidarietà è calcolato proporzionalmente alla percentuale dell'impegno contrattuale. ».

c) sia sostituita la lettera e) con la seguente: « e) L'attribuzione della maggiorazione del 10 per cento del punteggio prevista dall'articolo 6, commi 3 e 3-bis, al fine di premiare le emittenti che abbiano effettuato fusioni o incorporazioni fra società titolari di autorizzazioni di fornitori di servizi media audiovisivi a livello locale, con l'obiettivo di incrementare l'occupazione ed il proprio prodotto informativo, viene applicata solo al punteggio relativo all'area a). La maggiorazione è riconosciuta qualora il numero complessivo di dipendenti a tempo pieno e indeterminato venga aumentato, per effetto della fusione o incorporazione, di almeno cinque unità assunte a tempo pieno ed indeterminato. ».

10) alla TABELLA 1, comma 3:

- a) alla lettera a), al primo periodo, siano sostituite, ovunque ricorrano, le parole su base annuale con le seguenti: « sui dati del biennio precedente »;
- b) alla lettera a), al primo periodo, siano soppresse le parole da il tutto fino alla fine del periodo;
- c) alla lettera a), al secondo periodo, sia sostituita, la parola anno con « biennio »;
- d) alla lettera a), dopo il secondo periodo, sia aggiunto il seguente: « Per l'anno 2016 si tiene conto della media dei dati del biennio 2015/2016, mentre per l'anno 2017 si tiene conto della media dei dati del biennio 2016/2017. »;
- e) alla lettera a), al terzo periodo siano sostituite le parole 12 mesi con le seguenti: « 24 mesi »;
- f) alla lettera b), dopo le parole emittenti radiofoniche siano aggiunte le seguenti « e per i soli anni 2016, 2017 e 2018 »;
- g) alla lettera b), sia aggiunto in fine il seguente periodo: « a decorrere dall'anno 2019 si tiene conto del sistema di rilevazione degli ascolti; »;
- h) al comma 5, sia aggiunto in fine le seguenti parole: « nelle aree a), b) ed e). »;
- 11) la Tabella 2 sia sostituita, fino alle parole fatta la domanda con la seguente:

«TABELLA 2

(di cui all'articolo 6, comma 5)

Punteggi da attribuire a ciascuno dei criteri di cui all'articolo 6 del presente Regolamento e della Tabella 1 ai fini della formazione dell'elenco:

I punteggi sono assegnati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Area a)	Punteggio (P)
Unità di personale a tempo indeterminato <i>full-time</i> occupato nell'intero biennio (t ₁)	60
Unità di personale a tempo determinato o con contratto di apprendistato $full$ -time (t_2)	30
Unità di giornalisti professionisti iscritti all'Albo <i>full-time</i> occupati nell'intero biennio (t ₃)	100
Unità di pubblicisti <i>full-time</i> occupati nell'intero biennio (t ₄)	60

Tali punteggi sono valori di riferimento per l'assegnazione dei punteggi proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo.

Il punteggio relativo all'area a) si calcola come: $\Sigma = P_{tx} * N_{tx}$, dove x è uguale a 1, 2, 3 e 4 e dove N_{tx} è il numero medio di lavoratori di ciascuna tipologia e P_{tx} è il punteggio relativo a ciascuna tipologia di lavoratori.

La media ponderata e il conseguente punteggio relativo all'area b) si calcolano come segue:

 $K = (AMR \times Famr \times Za + RCH \times Zr) * 10000, dove:$

AMR = ascolto medio del marchio o palinsesto sui dati del biennio precedente nella regione per cui è stata avanzata domanda;

RCH = contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente nella regione per cui è stata avanzata domanda;

Famr = fattore di normalizzazione dell'ascolto. Per mediare l'ascolto medio con i contatti, il valore di AMR sarà normalizzato con il fattore costante Famr;

Famr = sommatoria contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente delle emittenti locali pubblicate da Auditel/ sommatoria ascolto medio sui dati del biennio precedente delle emittenti locali pubblicate da *Auditel*;

Per l'anno 2016 si tiene conto della media dei dati del biennio 2015/2016, mentre per l'anno 2017 si tiene conto della media dei dati del biennio 2016-2017 »;

12) sia inserita una disposizione che preveda un adeguato sistema di monitoraggio dell'impatto del regolamento sul settore, al fine di valutarne l'efficacia per le finalità della legge e di riferirne ogni dodici mesi alle competenti Commissioni parlamentari;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo, all'articolo 8, dopo le parole: « concessione del contributo » di aggiungere le seguenti: « ovvero qualora la Presidenza del Consiglio dei ministri rigetti la domanda di ammissione alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 a decorrere dalle provvidenze relative all'anno 2018, il contributo stesso »:

b) valuti il Governo con riferimento alla Tabella *Area* b), di cui alla Tabella 2 dell'articolo 6, comma 5, relativa alle emittenti radiofoniche, di rivedere di scaglioni.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato econo-
mico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti:
Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita. COM(2016)763 final.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione). COM(2016)767 final (Seguito dell'esame, ai sensi
dell'articolo 127 comma 1 del Regolamento e conclusione – Approvazione di documenti

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita. COM(2016)763 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione).

COM(2016)767 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di documenti finali). Le Commissioni riunite proseguono l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2017.

29

30

Ermete REALACCI, presidente della VIII Commissione, ricorda che nella seduta precedente sono state illustrate le proposte di documento finale sui provvedimenti in titolo formulate dai relatori, sulle quali non sono pervenuti eventuali rilievi da parte dei colleghi.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime un orientamento favorevole sulle proposte di documento finale presentate dai relatori.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni, con distinte votazioni, approvano la proposta di documento finale sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia

pulita (COM(2016)763 final) e la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (COM(2016)767 final).

Sui lavori delle Commissioni.

Ermete REALACCI, presidente della VIII Commissione, manifesta l'intenzione – condivisa dal presidente della X Commissione – di chiedere ai ministri com-

petenti di prorogare ulteriormente, fino al 15 settembre, la consultazione sulla Strategia Energetica Nazionale, che si dovrebbe concludere il 31 agosto, per garantire tempi adeguati all'intervento parlamentare in materia. Rinvia agli Uffici di presidenza delle Commissioni VIII e X, integrati dai rappresentanti dei gruppi, da svolgersi alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, la definizione delle modalità di tale intervento.

Le Commissioni prendono atto.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale	
di contrasto della povertà. Atto n. 430 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	31
ALLEGATO 1 (Proposta di parere delle Relatrici)	34
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Dall'Osso, Lorefice, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Tripiedi, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni)	38
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Brignone e Airaudo)	45
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni e Turco)	49
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalle Commissioni)	52

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà.

Atto n. 430.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2017.

Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento è stato avviato il 20 luglio scorso e che il 27 luglio si sono svolte audizioni informali di rappresentanti dell'Alleanza contro la povertà, di associazioni sindacali, enti e organizzazioni competenti nel settore e di esperti della materia nonché di rappresentanti dell'INPS.

Fa presente che le relatrici hanno presentato una proposta di parere, che è stata anticipata per le vie brevi ai colleghi delle Commissioni riunite.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, illustra, anche per conto della relatrice per la XI Commissione, Anna Giacobbe, una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

Mario MARAZZITI, *presidente*, segnala che i deputati dei gruppi MoVimento 5

Stelle (vedi allegato 2), Sinistra italiana – sinistra ecologia libertà possibile (vedi allegato 3) e MISTO-AL-TIP (vedi allegato 4) hanno presentato ognuno una propria proposta di parere, alternativa a quella formulata dalle relatrici.

Beatrice BRIGNONE (SI-SEL-POS) preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere delle relatrici, richiamando al riguardo la presentazione di una proposta alternativa da parte del suo gruppo. Rileva, infatti, che il testo in esame, pur lodevole nelle finalità che intende perseguire, non è migliorabile attraverso modifiche puntuali in quanto strutturalmente inadeguato ad affrontare il dramma della povertà in Italia che investe ormai oltre cinque milioni di persone. Sottolinea l'insufficienza delle risorse che impediscono l'adozione di una misura universale: le misure adottate, infatti, affidano un ruolo importante ai servizi sociali sul territorio che, a suo avviso, difficilmente potranno svolgere in maniera adeguata a causa della continua riduzione di risorse a disposizione. Nel segnalare che non trova risposte il problema della precarizzazione del lavoro, ribadisce che le misure proposte non consentono di dare una risposta universale alla condizione di povertà nel Paese.

Anna Margherita MIOTTO (PD) propone un'integrazione della proposta di parere delle relatrici in relazione alle persone « senza fissa dimora », la cui condizione è particolarmente critica in alcune città capoluogo di provincia, in quanto la non concessione dell'iscrizione anagrafica impedisce loro di usufruire di elementari servizi di assistenza. Segnala, in proposito, l'opportunità che il Fondo di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in esame sia destinato ai Comuni che assicurano la residenza anagrafica alle persone senza fissa dimora e che vi sia un monitoraggio adeguato degli interventi attuati sulla base di tali risorse.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), nell'evidenziare che il contrasto alla povertà costituisce un tema chiave, per cui sarebbe necessario disporre di ampi tempi di discussione, auspica che il parere che le Commissioni si accingono ad esprimere possa essere realmente incisivo, rilevando al riguardo che la competente Commissione del Senato si è già espresso sul provvedimento in oggetto. Ricorda, in particolare, che recentemente la Camera ha dovuto licenziare, senza avere la possibilità di apportare alcuna modifica, due importanti provvedimenti, incluso il decreto-legge sulle vaccinazioni, svilendo di fatto il ruolo del Parlamento.

Filippo FOSSATI (MDP) sottolinea che già la legge di delega ha rappresentato un provvedimento con diverse criticità, non prevedendo risorse adeguate per il contrasto alla povertà.

Rispetto al testo in esame, nel cogliere un elemento positivo nella previsione della fornitura di servizi accanto alle erogazioni monetarie, esprime un giudizio critico rispetto alla selezione delle categorie di bisogno e rileva che le misure adottate, pur migliorandone la condizione, non consentiranno alle famiglie di superare la soglia della povertà. Ritiene, pertanto, che nel corso dell'esame della legge di bilancio dovranno essere individuate risorse ulteriori da destinare al contrasto alla povertà. Osserva, quindi, che un esame del provvedimento in tempi meno ristretti avrebbe consentito di superare alcune criticità, a partire dall'interruzione delle prestazioni dopo un periodo di diciotto mesi.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che, qualora i gruppi lo richiedano, le Commissioni potranno esprimere il loro parere anche nella giornata di domani, essendo peraltro già convocate in tal senso.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, deputata Anna Giacobbe, illustra un'integrazione della proposta di parere, volta a recepire i rilevi espressi dalla collega Miotto attraverso l'inserimento di un'ulte-

riore premessa e di una corrispondente condizione (vedi allegato 5).

Anna GIACOBBE (PD), relatrice per la XI Commissione, intende precisare che il compito delle Commissioni è quello di esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo presentato dal Governo, da un duplice punto di vista. Il primo riguarda la verifica del rispetto dei criteri posti dalla legge delega, mentre il secondo è relativo alla valutazione dell'adeguatezza degli strumenti previsti dallo schema al raggiungimento degli obiettivi fissati, il primo dei quali è la progressiva riduzione del numero di coloro che sono in povertà assoluta, mediante l'adozione di una misura universale finanziata con risorse nel tempo crescenti.

Ricorda anche che l'iter che ha portato le Commissioni all'esame dello schema di decreto è partito dall'esame e dall'approvazione della legge n. 33 del 2017 ed è passato attraverso un serrato confronto tra il Governo e l'Alleanza contro la povertà, sfociato nella firma del Memorandum sull'attuazione della legge delega. Grazie al confronto, il Governo ha potuto individuare i punti di maggiore criticità e modificare alcuni degli orientamenti iniziali, per esempio prevedendo di destinare

una quota percentuale delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale anche al potenziamento dei servizi degli enti locali.

Con riferimento, infine, alla ristrettezza dei tempi per l'espressione del parere, lamentata da alcuni colleghi intervenuti, fa presente che l'espressione dei pareri di competenza delle Commissioni parlamentari entro l'inizio di agosto permetterebbe al Governo di perfezionare l'iter di adozione del decreto legislativo entro settembre, in modo da lasciare ai soggetti chiamati ad attuarlo il tempo necessario per essere operativi effettivamente dal 1º gennaio 2018, in linea con le previsioni.

Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere delle relatrici, come da ultimo riformulata, avvertendo che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative presentate si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

Le Commissioni approvano la proposta di parere delle relatrici, come riformulata (vedi allegato 5).

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà. Atto n. 430.

PROPOSTA DI PARERE DELLE RELATRICI

Le Commissioni riunite XI e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà (Atto n. 430);

rilevato che il provvedimento dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 marzo 2017, n. 33, recante una delega legislativa al Governo riferita all'adozione di norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali;

osservato che l'impianto del provvedimento recepisce le indicazioni contenute nel Memorandum d'intesa sottoscritto tra il Governo e l'Alleanza contro la povertà in Italia in merito all'attuazione della citata legge n. 33 del 2017;

considerate le osservazioni e le proposte di modifica avanzate dalle Regioni e dai comuni, riportate in allegato all'intesa sancita sul provvedimento, il 6 luglio 2017, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

valutati gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame del provvedimento;

giudicata positivamente la destinazione di almeno il 15 per cento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale ai servizi sociali, così da rendere strutturale, oltre l'intervento previsto con il « Programma operativo nazionale (PON) Inclusione », il rafforzamento degli stessi, considerati livello essenziale della prestazione insieme al trasferimento economico;

valutata altresì positivamente la spinta alla gestione associata dei servizi, che consentirà di rendere effettivo l'impianto previsto dalla legge n. 328 del 2000, i cui principi erano rimasti finora in buona parte inattuati;

sottolineato che attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 8 si dovrà progressivamente pervenire all'estensione della misura fino all'integrale copertura di tutti i nuclei familiari in condizioni di povertà e all'aumento della durata del beneficio economico;

ritenuto che i requisiti di residenza e di soggiorno di cui all'articolo 3, comma 1, debbano intendersi riferiti, come può desumersi dal tenore letterale della disposizione, solo al componente del nucleo familiare che richiede la misura e non all'intero nucleo familiare;

considerata l'opportunità di superare le limitazioni previste dall'articolo 3, comma 2, lettera *d*), prevedendo il riconoscimento del beneficio economico in presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni di età, in stato di disoccupazione, a prescindere dalla causa di tale stato e indipendentemente da una precedente occupazione;

rilevata l'esigenza che, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, si precisi che il progetto personalizzato deve essere comunicato dagli ambiti territoriali all'INPS contestualmente alla sua sottoscrizione;

segnalata l'opportunità, con riferimento all'articolo 9, comma 5, di prevedere che la concessione condizionata del beneficio sia comunicata dall'INPS non solo agli ambiti territoriali, ma anche ai comuni interessati;

ravvisata l'opportunità che, analogamente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 11, che prevede una semplificazione per l'attivazione delle tariffe agevolate per energia elettrica e gas per i nuclei familiari beneficiari del ReI, siano individuate in via generale modalità semplificate di accesso alle medesime tariffe sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli interessati;

evidenziata l'esigenza di valorizzare il coinvolgimento delle autonomie locali nella programmazione, a livello regionale, delle politiche sociali connesse al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale;

ritenuto che, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, sia opportuno precisare le forme di integrazione fra le misure regionali di contrasto alla povertà e il ReI, chiarendo che quest'ultimo possa essere integrato da misure regionali con caratteristiche omogenee a quelle previste dalla misura nazionale;

segnalata l'opportunità di specificare, all'articolo 14, comma 7, secondo periodo, che l'atto chiamato a disciplinare i rapporti finanziari tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è una convenzione;

osservato che, al fine di assicurare un effettivo rafforzamento dei servizi sociali degli enti territoriali, anche in esito al monitoraggio previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera *d*), si rende necessario introdurre specifiche deroghe ai divieti e alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente per le assunzioni di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni al fine di consentire agli enti interessati un adeguato svolgimento dei compiti assegnati dal provvedimento in esame;

rilevata l'esigenza di verificare l'opportunità, in considerazione dei compiti attributi all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) dalla legislazione vigente e dall'articolo 15, comma 5, del provvedimento in esame, di prevedere un coinvolgimento del medesimo Istituto nelle attività dell'Osservatorio sulla povertà di cui all'articolo 16;

considerata l'opportunità, con riferimento all'articolo 21, commi 2 e 3, di prevedere che facciano parte della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, sullo stesso piano del Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio, anche rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero della salute e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione delle rispettive competenze;

segnalata l'opportunità di una revisione, sotto il profilo formale, della formulazione di alcune disposizioni del provvedimento,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: regione di competenza aggiungere le seguenti: , all'INPS;

all'articolo 6, comma 8, aggiungere, in fine, le parole: nonché promuovendo, laddove possibile, anche il coinvolgimento attivo dei minori per la parte del progetto a loro rivolto;

all'articolo 7, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e servizi di prossimità:

all'articolo 7, comma 5, si preveda un termine massimo di 60 giorni per il trasferimento delle risorse per il potenziamento dei servizi dalle Regioni agli ambiti territoriali;

all'articolo 8, comma 1, lettera c), dopo le parole: all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti: a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2,;

all'articolo 8, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;

all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

 il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta ReI, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta;

all'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'estensione della platea è individuata prioritariamente tra i nuclei con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all'articolo 3, comma 2;

all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro quindici giorni;

all'articolo 9, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall'INPS con cadenza trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore;

all'articolo 10, comma 7, premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3,;

all'articolo 12, comma 11, aggiungere, in fine, le parole: nei casi di cui al comma 8, e decorsi sei mesi negli altri casi;

all'articolo 15, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nel monito-

raggio delle criticità, specifica attenzione è rivolta alla presenza in organico di adeguate professionalità in materia sociale e alle ragioni delle eventuali carenze;

all'articolo 16, comma 6, lettera *a*), si preveda che il Rapporto biennale sulla povertà sia trasmesso alle Camere;

all'articolo 17, comma 2, si preveda che per i soggetti ai quali continua ad essere erogato il SIA venga consentito l'accesso al prelievo di contante entro il limite mensile di cui all'articolo 9, comma 7;

all'articolo 17, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la fruizione del beneficio maggiore;

all'articolo 24, comma 1, si modifichi il nome dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, che potrebbe assumere la denominazione di « Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) », al fine di non ingenerare confusione tra l'istituendo « Nuovo sistema informativo dei servizi sociali (NSISS) » e il già esistente « Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) » del Ministero della salute:

all'articolo 24, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: del presente comma con le seguenti: del comma 7;

all'articolo 24, siano indicati i termini per l'adozione dei decreti di cui ai commi 9 e 10;

all'articolo 24, aggiungere, in fine, il seguente comma: 14. Le province autonome di Trento e di Bolzano adempiono agli obblighi informativi previsti dal presente articolo secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 25, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per coloro che effettuano la richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017 e non sono già beneficiari del SIA, l'ISEE deve essere aggiornato entro il termine del primo trimestre 2018;

all'articolo 25, aggiungere, in fine, il seguente comma: 7. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà. Atto n. 430.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPU-TATI DALL'OSSO, LOREFICE, COMINARDI, CIPRINI, CHIMIENTI, LOMBARDI, TRIPIEDI, NESCI, GRILLO, MANTERO, SILVIA GIOR-DANO, COLONNESE, BARONI

Le Commissioni XI e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà;

premesso che:

il provvedimento in titolo disciplina l'introduzione del « Reddito d'Inclusione (ReI) » che dovrebbe rappresentare « una misura unica nazionale di contrasto alla povertà », nonché il « rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali »;

come si evince dalla relazione tecnica del Governo, il ReI si caratterizza come « misura d'ultima istanza », volta a coprire la distanza da una certa soglia di risorse e a cui si accede quando non si ha diritto ad altre specifiche prestazioni che permettono il superamento della soglia di 3.000 euro, cui va applicata la scala equivalente dell'ISEE per riparametrarla rispetto alla dimensione del nucleo familiare. In sede di prima applicazione, la soglia è coperta per tre quarti ed ha un massimale pari al valore, su base annua, dell'assegno sociale, ossia pari a 485 euro mensili;

il suddetto « reddito d'inclusione » è finanziato nei limiti delle risorse del « Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale », di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, a cui affluiscono anche le « eventuali » economie derivanti dal riordino delle prestazioni assistenziali;

ai fini dell'erogazione del beneficio del ReI il limite di spesa è di 1.482 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.568 milioni di euro per l'anno 2019; a queste risorse si aggiungono quelle del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. È la prima volta, infatti, che si fa ricorso ai fondi strutturali per finanziare politiche di inclusione sociale. La definizione dei livelli minimi di alcune prestazioni sociali, è uno dei principali contributi del PON volto a garantire una maggiore uniformità delle prestazioni in tutte le regioni italiane;

i principali oneri connessi con l'introduzione del Reddito d'inclusione (ReI) riguardano in particolare la platea dei beneficiari, individuati ai sensi dell'articolo 3, attraverso una definizione di povertà che concettualmente dovrebbe essere analoga a quella alla base della misura di povertà assoluta definita dall'Istat (articolo 1);

valutato che:

secondo l'approccio adottato dall'Istat la soglia di povertà (corrispondente alla spesa mensile minima necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi, essenziale per uno *standard* di vita accettabile, necessario a escludere gravi forme di esclusione sociale) varia a seconda delle caratteristiche della famiglia in termini di numero ed età dei componenti, della regione di residenza, del tipo di comune; in definitiva, le soglie di povertà dell'Istat si differenziano tra le famiglie anche per il differente costo che uno stesso bene o servizio ha nelle diverse zone del paese e nei contesti locali;

nello schema di decreto in titolo, il suddetto approccio è vanificato: le soglie per poter accedere ai benefici economici (ISEE, ISRE, patrimonio immobiliare, patrimonio mobiliare, ecc.) sono stabilite a livello esclusivamente nazionale, così come l'importo del contributo economico stesso;

secondo i dati recentemente diffusi dall'Istat, nel 2016 in Italia si stimano in 1 milione e 619mila le famiglie in condizione di povertà assoluta, pari al 6,3 per cento delle famiglie residenti. In termini di individui si tratta di 4 milioni e 742mila persone, il 7,9 per cento dell'intera popolazione. Negli ultimi quattro anni l'incidenza di povertà assoluta, con riferimento alle famiglie, è rimasta sostanzialmente stabile intorno al 6,0 per cento. Nel 2016, soltanto nel Centro Italia è stato registrato un incremento significativo rispetto all'anno precedente (5,9 per cento da 4,2 per cento) sebbene continui a essere il Mezzogiorno l'area del Paese con l'incidenza più elevata (8,5 per cento);

le tipologie familiari che risultano più vulnerabili sono le famiglie con stranieri o di soli stranieri, per le quali si stima un'incidenza pari rispettivamente al 27,4 per cento e il 25,7 per cento, e le famiglie con tre o più figli minori per le quali l'incidenza è pari al 26,8 per cento;

anche la povertà relativa risulta in aumento. Nel 2016 riguarda il 10,6 per cento delle famiglie (10,4 per cento nel 2015), per un totale di 2 milioni 734 mila, e 8 milioni 465 mila individui, il 14,0 per cento dei residenti (13,7 per cento l'anno precedente);

nel 2016 anche la povertà relativa è diffusa tra le famiglie con quattro componenti (17.1 per cento) o cinque componenti e più (30,9 per cento);

la povertà relativa colpisce di più le famiglie giovani, raggiungendo il 14,6 per cento degli *under* 35, e scendendo al 7,9 per cento nel caso di un ultra sessanta-quattrenne;

l'incidenza di povertà relativa si mantiene elevata per gli operai e assimilati (18,7 per cento) e per le famiglie con componenti in cerca di occupazione (31,0 per cento);

il ReI è *de facto* una misura basata su condizioni categoriali limitate e arbitrarie, con l'intento, ad avviso delle Commissioni, di sostenere la spesa;

come rilevato dall'INPS, nel corso della recente audizione, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), esclude sia i disoccupati di lunga durata di età inferiore a 55 anni, nonché i lavoratori con età pari o superiore a 55 anni, in stato di disoccupazione a seguito di scadenza del termine finale di un contratto a tempo determinato e gli ultra 55enni collaboratori, sia i giovani che vivono in famiglia, se non rientrano tra le categorie previste. A tale riguardo, l'Istat informa che i giovani non coniugati, che vivono con almeno un genitore, di età compresa tra i 18 e i 34 anni sono quasi il 64 per cento;

alla luce di quanto sopra detto, il ReI viene definito « erroneamente » una misura essenziale ed universale, in quanto non si traduce in un diritto esigibile per tutta la popolazione individuata, che si trovi in condizioni di fragilità economica e sociale, e nei limiti di risorse insufficienti a coprire le necessità di 1.619 mila famiglie in stato di povertà assoluta;

valutato altresì che:

tra gli elementi che non permettono di considerare il ReI una misura universale e adeguata di contrasto alla povertà assoluta, oltre ai criteri per l'accesso, l'entità esigua del beneficio, la sua modalità di calcolo, vi sono quelli relativi all'investimento sui servizi alla persona, in quanto sarebbe oltremodo necessario porre in essere adeguati servizi alle famiglie per garantire loro una maggiore inclusione sociale, in aggiunta ai trasferimenti monetari; a tal proposito, il Rei contempla la valutazione multidimensionale dei casi e la stesura di un progetto personalizzato, e cioè di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l'altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell'educazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà dunque a dar vita a un « progetto personalizzato » volto al superamento della condizione di povertà;

pertanto altra condizione per ottenere il reddito di integrazione sociale è l'impegno del richiedente a sottoscrivere un progetto personalizzato volto a uscire dalla situazione di difficoltà, infatti all'articolo 6 dello schema all'esame, si prevede che il contributo economico sia fornito solo successivamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato da parte dei componenti del nucleo familiare interessato;

tuttavia la valutazione multidimensionale richiede tempi ristretti a fronte di fasi piuttosto elaborate, che dovranno essere meglio definite da linee guida, sia per la definizione degli strumenti operativi e sia per la predisposizione di progetti personalizzati, approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del comitato per la lotta alla povertà e d'intesa con la Conferenza unificata; pertanto si corre concretamente il rischio che l'attivazione dei progetti personalizzati di presa in carico stenterà ad avere un concreto impatto nel reinserimento sociale delle persone in situazione di disagio;

considerato che:

da sempre, il dibattito sulle proposte di riforma del *welfare state* in generale e degli schemi di sostegno al reddito in particolare si è sviluppato attorno ad una questione fondamentale e cioè se occorra privilegiare un'impostazione selettiva oppure un'impostazione universale. L'interrogativo, che ha trovato risposte diverse nei vari contesti istituzionali, è se l'erogazione delle prestazioni sociali debba essere subordinata all'accertamento della condizione economica dei potenziali beneficiari, oppure estendersi a tutti i cittadini. Infatti dal punto di vista teorico la scelta tra selettività e universalismo riflette una diversa concezione circa il ruolo dello Stato. Nel primo caso il modello di riferimento è quello di uno stato sociale con compiti residuali, in cui la fornitura delle prestazioni non può che essere subordinata alla prova dei mezzi e il livello dei benefici deve essere appena sufficiente a garantire un livello minimo di risorse. Nel secondo caso, invece, il modello storicamente più evoluto è quello di uno stato sociale con compiti redistributivi la cui funzione è quella di erogare, in moneta o in natura, prestazioni sociali volte a garantire alla generalità dei cittadini un tenore di vita adeguato (comunque commisurato a uno standard di povertà relativa);

una delle principali motivazioni addotte a favore del ricorso a criteri selettivi è da ricercarsi nella presunta minor onerosità per il bilancio statale unita ad una maggiore efficacia in termini di equità;

l'intervento dovrebbe avvantaggiare esclusivamente coloro che si posizionano nei decili inferiori della distribuzione. Viceversa, l'erogazione di un beneficio universale comporterebbe benefici anche per le classi medio-alte. L'esistenza di una correlazione diretta tra benefici ottenuti e posizione occupata nella scala dei redditi, suffragata da numerose evidenze empiriche a livello internazionale, ha via via costretto ad assumere un atteggiamento di maggior cautela nei confronti dell'adozione del criterio universale:

il provvedimento in titolo continua ad applicare le misure tradizionali allo scopo di garantire un livello minimo di sussistenza nel caso in cui i singoli individui non dispongano di fonti alternative di reddito;

l'unica misura universale, che ha come ambizione principale di riformare il quadro generale dello Stato sociale, nonché le forme di protezione e sostegno al reddito e al consumo non può che essere identificata con il reddito di cittadinanza. Tale meccanismo si propone infatti di completare le garanzie legate al *welfare* (pensioni, sanità, indennità);

da un punto di vista legislativo, il diritto individuale di un reddito minimo è evidenziato anche all'articolo 36, primo comma, della Costituzione italiana: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.» Il concetto di « esistenza dignitosa » è ripreso anche dal terzo comma dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Emerge quindi che sia la Costituzione italiana, sia l'Onu ed infine l'Unione europea concepiscono come fondamentali gli strumenti in grado di « garantire libertà e dignità » a tutti coloro che non hanno i mezzi sufficienti per poter avere tali diritti:

la società capitalistica contemporanea, è passata da un sistema fordistataylorista, dove il lavoro a tempo indeterminato e quindi sicuro rappresentava un pilastro fondamentale, a un sistema in cui il posto fisso è diventato qualcosa di raro e sempre più spesso a tempo determinato e precario, nonostante l'introduzione dei contratti a tutele crescenti;

gli incentivi occupazionali, pur promossi dal Governo, non risultano determinanti, in quanto essi sono limitati nel tempo. Gli stessi incentivi paiono commisurati ad un periodo di tempo che potrà consentire alle imprese di coprire i costi del licenziamento per poi assumere a costi più bassi, oltretutto conteggiando tali ingressi come nuova occupazione. Del pari non sembrano efficaci le misure annunciate dal Governo in tema di disboscamento delle molteplici tipologie contrattuali esistenti;

l'economia di mercato sembra quindi non lasciare spazio ad alternative di giustizia e redistribuzione del reddito, a discapito del senso di collettività e convivenza comune: valutato che:

il reddito di cittadinanza si distingue dalle altre tradizionali forme di trasferimento monetario, non solo perché il suo livello è generalmente superiore alla pura sussistenza, ma principalmente per la sua giustificazione e per i criteri di eleggibilità;

il reddito di cittadinanza non ha natura assistenziale *a posteriori*;

un reddito di cittadinanza più elevato, rispetto al Reddito d'inclusione e ai sussidi economici che il provvedimento in titolo intende introdurre, potrebbe ad avviso delle Commissioni contribuire all'alleggerimento del bilancio dello Stato, ad esempio attraverso la riduzione degli ammortizzatori sociali presenti nel sistema. In questa situazione si ritiene infatti che il bilancio dell'INPS verrebbe sgravato di una serie di costi e, in aggiunta, verrebbe garantita una riduzione dei contributi sociali a vantaggio dei salari e redditi da lavoro. Di conseguenza, una riduzione o eliminazione dell'indennità di disoccupazione, di mobilità e cassa integrazione determinerebbero un incremento dei salari da lavoro. In un mercato del lavoro, destinato a diventare sempre più flessibile, il reddito di cittadinanza permetterebbe di avere una continuità economica per i periodi in cui non c'è occupazione, e ciò sarebbe positivo innanzitutto per i lavoratori, ma anche per il mercato stesso;

sempre per quanto concerne il livello sociale, attraverso una misura di questo genere, sarebbe possibile prevenire l'esclusione sociale degli individui con un reddito non continuo ed esiguo. Con la presenza del reddito di cittadinanza sarebbe possibile combattere il lavoro nero, ci sarebbero meno presupposti per incoraggiarlo, in quanto ci si potrebbe dotare di un minimo vitale e anche perché, nel momento in cui si compie il reato, vi sarebbe la sospensione del sussidio. Tale misura potrebbe inoltre portare ad una diminuzione del costo della politica, perché se già dotati di reddito di base, questo

potrebbe essere un fattore che permetta di attribuire una remunerazione minore;

il reddito di cittadinanza permetterebbe di sviluppare riforme e politiche innovative e sostenibili, determinando un possibile cambiamento storico, o comunque divenendo un importante punto di partenza. Se accostato a politiche di tutela ambientale, il reddito di cittadinanza potrebbe incentivare la cura dell'ambiente e l'ecologia;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che permette effettivamente un cambiamento reale della società contemporanea, è un'idea progressista, che vede l'uomo al centro del progetto e della società che si va a creare;

ad avviso delle Commissioni, solo sostenendo il reddito di cittadinanza, si potrebbe dare una visione maggiormente universale a favore dei cittadini, superando così la citata impostazione selettiva, con effetti reali contro la povertà e l'esclusione sociale;

la proposta di legge n. 1148, attualmente in discussione al Senato della Repubblica prevede infatti quanto segue:

una soglia d'intervento di circa 780 euro mensili; la platea di beneficiari che rientrano nell'ambito della « povertà relativa»; una scala di equivalenza OCSE modificata in ordine alla composizione del nucleo familiare ed all'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea (at risk of poverty), di valore pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per la persona singola nell'anno 2014 in 9.360 euro annui e 780 euro mensili. La misura è quindi riferita al valore mediano del reddito che in Italia è stato fissato nel 2013 da Eurostat a 15.514 euro; la durata è indeterminata, ma condizionata dall'obbligo di fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti, seguire il percorso per l'inserimento lavorativo, impegnarsi in modo attivo per la ricerca del lavoro tramite un piano di azione individuale, seguire le istruzioni indicate dai servizi competenti, seguire se necessario un percorso formativo, sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate; il costo della misura è di 14,9 miliardi di euro, con un impatto sui conti pubblici dell'1,80 per cento e un costo in percentuale del PIL dello 0,48 per cento;

ritenuto che:

le disposizioni contenute nel provvedimento hanno indotto le associazioni ed enti auditi a sollevare una serie di eccezioni condivisibili, quali:

in relazione all'articolo 3, comma 3:

la Conferenza unificata ha sollecitato un impegno da parte del Governo per l'istituzione di un tavolo di confronto con le amministrazioni regionali in merito alla reintroduzione dello stato di conservazione con riferimento a tutti i soggetti disoccupati, al fine di ovviare una disparità di trattamento tra i disoccupati coinvolti nel ReI e gli altri disoccupati;

in relazione all'articolo 5, comma 4:

come evidenziato in sede di audizione, l'attuale versione del comma 5 prevede l'interruzione della fruizione del beneficio economico per sei mesi dopo un periodo di fruizione di diciotto mesi. L'interruzione dell'erogazione del contributo per meri motivi temporali rischia di danneggiare la difficile, e lunga, costruzione di un rapporto di fiducia tra operatori sociali e famiglie, contribuendo altresì a produrre particolari difficoltà nel soddisfare i propri bisogni primari ad alcuni dei nuclei coinvolti;

in relazione all'articolo 7:

l'articolo in commento individua i servizi coinvolti per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato e destina una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale al loro finanziamento. Si attribuisce notevole rilievo alla valutazione multidimensionale dei casi ed alla stesura di un progetto personalizzato. Nella realizzazione di tali attività gli operatori sociali svolgono un ruolo imprescindibile. Oggi, però, in molti territori non c'è una presenza di operatori sociali numericamente adeguata a tal fine. Senza la possibilità di effettuare nuove assunzioni di operatori sociali l'obiettivo valorizzare la suddetta valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata è destinato a rimanere, in misura significativa, puramente teorico;

come sottolineato dall'Istat, nell'ambito della spesa per il *welfare* locale, che ammonta complessivamente a poco meno di 7 miliardi di euro, il 17 per cento della spesa totale dei comuni, circa 1 miliardo e 168 milioni di euro annui, è assorbita dai servizi citati:

nel dettaglio:

per il segretariato sociale i comuni hanno speso complessivamente nel 2013 76 milioni 317 mila euro. Gli utenti serviti sono circa 2 milioni l'anno, di cui il 50 per cento al Nord. A livello nazionale risulta che circa il 71 per cento dei comuni offre ai propri residenti questo tipo di servizio. La percentuale di comuni che hanno attivato questo servizio varia dal 55,5 per cento nelle Isole all'81,5 per cento nel Nord-ovest:

la spesa annua dei comuni per il servizio sociale professionale è di circa 362 milioni 486 mila euro, gli utenti presi in carico dagli assistenti sociali sono circa 1 milione 980 mila l'anno. Il 61 per cento dei comuni italiani ha attivato questo servizio. Con la sola eccezione di Calabria (19 per cento) e Campania (32 per cento), la quota di comuni che ha attivato il servizio è superiore al 40 per cento in tutte le regioni;

per l'inserimento lavorativo i comuni spendono circa 44 milioni di euro l'anno e gli utenti che hanno beneficiato di questo tipo di interventi nel 2013 risultano 31.775. Solo il 28 per cento dei comuni risulta offrire il servizio con una variabilità territoriale particolarmente elevata – si passa dal 62 per cento dei comuni del

Veneto all'1 e 2 per cento di Valle d'Aosta e Calabria – e una posizione generalmente peggiore delle regioni meridionali;

il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale ha avuto 95.963 utenti nel 2013, con una spesa complessiva di circa 119 milioni di euro. Il 34 per cento dei comuni offre il servizio, tale quota supera abbondantemente il 40 per cento nel Nord, è inferiore al 20 per cento nel Mezzogiorno;

per l'assistenza domiciliare socioassistenziale i comuni hanno speso 523 milioni 424 mila euro a fronte di 215.894 utenti. Si tratta del servizio che assorbe la quota di spesa e la spesa per utente più elevate. Nonostante ciò è attivo solo nel 38,6 per cento dei comuni, con quote generalmente più basse nelle regioni del Sud ma anche in alcune del Nord, quali Emilia Romagna e Valle d'Aosta;

il servizio di mediazione familiare è attivo nel 30,3 per cento dei comuni, con una spesa di circa 4 milioni di euro per 10.312 utenti. In quasi tutte le regioni del meridione la quota di comuni che offre il servizio è inferiore alla media:

il sostegno alla genitorialità ha una spesa annua di circa 21 milioni di euro da parte del 49,1 per cento dei comuni, per un totale di 76.965 utenti. Il servizio raggiunge quote di diffusione molto elevate nel Nord ed è presente in almeno il 30 per cento dei comuni in quasi tutte le regioni del Centro e del Sud:

il servizio di mediazione culturale, è presente nel 22,3 per cento dei comuni, ha circa 76 mila utenti l'anno e una spesa a carico dei comuni di 7.510.908 euro. La distanza tra Centro-Nord, dove circa un comune su tre offre il servizio, e Mezzogiorno, con circa un comune su venti, è particolarmente elevata;

il servizio di pronto intervento sociale è disponibile soltanto nel 2,3 per cento dei comuni, la spesa complessiva è stata di circa 10 milioni di euro e il numero di utenti circa 43.300; in relazione all'articolo 8:

l'ammontare di due volte l'assegno sociale risulta inferiore, per diverse tipologie di famiglie, alle soglie di povertà assoluta per i nuclei di cinque o più componenti calcolate dall'Istat. Non si capisce, dunque, il perché dell'inserimento di questo vincolo, anche considerando che non riguarda la prima applicazione del ReI – la quale deve tenere conto dei limiti nei finanziamenti ad oggi disponibili – ma la sua evoluzione nel tempo;

lo sviluppo dei servizi all'inclusione sia fondamentale per ridurre stabilmente la povertà nel lungo periodo e dare consistenza ai progetti di reintroduzione socio-lavorativa previsti dalla misura. Per tale ragione, Alleanza contro la povertà aveva fissato nel Memorandum d'intesa con il Governo, oltre al limite minimo già indicato nel testo per il finanziamento dei servizi del 15 per cento del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale, anche un limite minimo annuale del 25 per cento che includesse pure misure a carattere transitorio (oggi ad esempio PON Inclusione) (punto 2.4 del Memorandum), che non viene « esplicitamente citato »;

l'articolo 9, comma 7, prevede che il beneficio economico sia erogato tramite la Carta ReI e che – oltre che per l'acquisto di generi previsti dalla Carta acquisti – la Carta ReI garantisca la possibilità di prelevare contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. Tale limite, però, non trova nel testo attuale corrispondenza negli ambiti di competenza del Piano previsti all'articolo 8;

in relazione all'articolo 12, comma 4:

la Conferenza unificata ha chiesto un chiarimento in merito alle modalità di circolazione dei documenti e delle informazioni tra i soggetti coinvolti e alle sanzioni previste in attuazione del ReI, ritenendo necessario chiarire quale soggetto applichi le sanzioni;

in relazione all'articolo 24:

la Conferenza unificata ha evidenziato l'opportunità d'inserire i fini del beneficio concernente la messa a disposizione di informazioni integrate da parte di INPS, relative ai beneficiari ReI e alle persone con disabilità e non autosufficienti, anche le Regioni, insieme ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, prevedendo altresì che le informazioni relative ai beneficiari di ciascun territorio siano rese disponibili con le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo, ovvero anche in cooperazione applicativa,

esprimono

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà. Atto n. 430.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI BRIGNONE E AIRAUDO

Le Commissioni XI Lavoro e XII Affari sociali, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (Atto del Governo n. 430);

premesso che:

nel 2016 l'Istat ha stimato, attraverso l'indagine sulle spese per consumi, che 1 milione e 619 mila famiglie residenti in Italia (circa il 6,3 per cento del totale) sono in condizione di povertà assoluta: si tratta di 4 milioni e 742 mila individui, il 7,9 per cento dell'intera popolazione;

il dato è molto simile a quello del 2015, ma comunque in aumento e in linea con i valori stimati negli ultimi quattro anni:

risultano in aumento le famiglie con tre o più figli minori in povertà assoluta che salgono dal 18,3 per cento del 2015 al 26,8 per cento, pari a 137mila 771 famiglie e 814mila 402 individui;

la povertà assoluta aumenta anche fra i minori, da 10,9 per cento a 12,5 per cento, ovvero 1 milione e 292mila nel 2016;

l'incidenza della povertà assoluta aumenta al Centro in termini sia di famiglie (5,9 per cento da 4,2 per cento del 2015) sia di individui (7,3 per cento da 5,6 per cento), a causa soprattutto del peggioramento registrato nei comuni fino a 50 mila abitanti al di fuori delle aree metropolitane (6,4 per cento rispetto al 3,3 per cento dell'anno precedente);

il valore massimo di povertà assoluta si registra tra le famiglie con persona di riferimento sotto i 35 anni, il 10,4 per cento, segno inequivocabile della perdurante precarietà lavorativa o della disoccupazione che incide pesantemente sui giovani e sui quali le politiche dei governi che si sono succeduti fondate su precarietà e agevolazioni contributive non hanno in alcun modo inciso o invertito la situazione;

per le famiglie in cui la persona di riferimento è un operaio l'incidenza della povertà assoluta è doppia (12,6 per cento) rispetto a quella del numero totale delle famiglie (6,3 per cento), confermando quanto registrato negli anni precedenti: la povertà assoluta è più contenuta tra le famiglie con persona di riferimento dirigente, quadro e impiegato, 1,5 per cento, e ritirata dal lavoro, 3,7 per cento;

a tale situazione molto sinteticamente rappresentata, il Governo tenta di dare una risposta con l'istituzione dal gennaio 2018 del reddito di inclusione (ReI), quale misura universale che costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione composta da benefici economici e da servizi alla persona. L'erogazione della misura è subordinata alla prova dei mezzi, rappresentata dall'ISEE;

una misura che viene presentata e rappresentata come universale ma che stante la assoluta insufficienza delle risorse ad essa destinate si rivolge a meno del 30 per cento delle famiglie e dei soggetti in povertà assoluta;

l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame prevede l'adesione a un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e definisce l'ambito soggettivo dei beneficiari, la sottoscrizione del progetto personalizzato costituisce una condizione per l'erogazione del beneficio economico;

il Reddito di inclusione (ReI) risulta quindi apparentemente una misura nazionale di contrasto alla povertà, condizionata alla prova dei mezzi e a vocazione universale, come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale ai nuclei familiari in condizione di povertà ma questo, comunque e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;

la relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame afferma che le risorse disponibili complessivamente nel Fondo sono pari a 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati per eventuali ulteriori oneri connessi all'ASDI, e a 1.845 milioni di euro a decorrere dal 2019, mentre per le erogazioni del ReI il limite di spesa è pari a 1.482 milioni di euro nel 2018 e a 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, risorse del tutto insufficienti e che certo non rappresentano compiutamente un intervento universale in quanto con le risorse disponibili si interviene su una quota minoritaria delle famiglie in povertà assoluta;

per sostenere realmente le donne e gli uomini in povertà assoluta sarebbero necessari, invece, circa 7 miliardi di euro;

nella prima fase di avvio, il ReI sarà prioritariamente rivolto alle famiglie con figli minorenni, con figli con disabilità, con una donna in stato di gravidanza o con componenti disoccupati ultra cinquantacinquenni;

l'articolo 8 indica i principi ai quali deve attenersi il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, individuato come strumento amministrativo per procedere alla progressiva estensione dei beneficiari e all'incremento del beneficio ma solo in presenza di ulteriori risorse eventualmente disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e nei limiti delle medesime, senza fornire una credibile indicazione che dia certezza almeno di un aumento delle risorse costante negli anni che porti almeno a coprire l'intera fascia di famiglie e individui in povertà assoluta;

gli articoli dal 9 al 12 disciplinano le modalità di richiesta, concessione ed erogazione del ReI: le richieste sono comunicate per via telematica all'INPS, che verifica i requisiti sulla base di quanto disponibile nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate, in caso di esito positivo delle verifiche, il beneficio è concesso dall'INPS, tramite la Carta acquisti, che viene denominata Carta ReI; si prevede la cooperazione nello scambio dei dati tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, del resto già attivo; si determinano le compatibilità del Rel con eventuali attività lavorative; infine si prevedono sanzioni per i beneficiari del Rel che possono prevedere riduzioni o decadenze delle prestazioni con eventuale restituzione delle somme percepite indebitamente;

gli articoli 13 e 14 disciplinano le funzioni dei comuni e le funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del ReI, queste ultime sono chiamate ad adottare il Piano regionale di lotta alla povertà, le regioni e le province autonome, con proprie risorse possono incrementare la platea dei beneficiari o il beneficio per i residenti nel territorio;

lo schema di decreto legislativo reca i principi per un'offerta territoriale integrata tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute e per la gestione associata dei servizi sociali, ma tali servizi integrati, che attengono ad ambiti di grande rilevanza, se sottoposti alle politiche di bilancio e di *spending review* che hanno colpito pesantemente con tagli ai trasferimenti agli enti locali o azzerato ad esempio il fondo contributo affitto, appaiono di difficile attuazione anche se condivisibili e necessari;

il ReI così come delineato nello schema di decreto legislativo sembra ricalcato sull'esempio del Reddito di dignità realizzato dalla Regione Puglia e ormai in essere da oltre un anno. La misura pugliese non sembra che stia producendo i risultati sperati; soprattutto la farraginosità delle procedure e gli errori della burocrazia hanno generato ritardi e disservizi che nulla lascia sperare che non si riprodurranno a livello nazionale;

la misura recata dallo schema di decreto legislativo in esame rappresenta quindi solo un parziale intervento che non ha nulla di strutturale, limitato nelle risorse e nel numero di famiglie che ne beneficeranno. Essa è lontana dall'essere universale e si inserisce all'interno di politiche del mercato del lavoro del tutto fallimentari attuate dai governi che si sono succeduti negli ultimi anni, come dimostrano i dati sulla irrilevante creazione di nuovi posti di lavoro stabili a fronte di ingenti risorse stanziate a favore delle imprese;

lo schema in esame pone in capo agli ambiti territoriali la predisposizione del progetto personalizzato per il superamento della condizione di povertà, il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale, e in tale ambito è basilare la valutazione multidimensionale e la presa in carico dei servizi sociali e territoriali. Tali elementi sembrano prefigurare un destino fallimentare per il ReI, dal momento che i servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali sono sottorganico e non riescono a far fronte alle numerose responsabilità che gli sono affidate;

non è pensabile gravare ulteriormente i servizi sociali dei comuni senza garantire la facoltà e le risorse necessarie ad effettuare l'assunzione di nuovi assistenti sociali;

lo schema di decreto in esame prevede che al fine di assicurare omogeneità nei criteri di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, siano approvate apposite linee guida che definiscano gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale, ma non è prevista alcuna forma di coinvolgimento, nelle definizione delle stesse, degli enti territoriali e locali e in particolare non sono fissati i termini per l'adozione delle linee guida;

per garantire efficacia alla misura servirebbero risorse economiche adeguate, sarebbe necessario il superamento del *jobs act* e delle forme di precariato che lo stesso ha contribuito a far crescere. Si dovrebbe arrivare al superamento completo delle decontribuzioni, decine di miliardi spesi, che hanno prodotto l'esplosione dei contratti a tempo determinato, dei quali solo una minima parte si è trasformata in assunzioni a tempo indeterminato, mentre la precarietà e la disoccupazione giovanile continua ad essere elevatissima;

a detta del Governo il ReI sarebbe una forma di reddito minimo, ma questo non corrisponde al vero in quanto il reddito minimo si determina come un intervento strutturale che il ReI non è, non essendo accompagnato da piani straordinari per il lavoro;

il ReI non può chiamarsi né misura universale né diritto universale in quanto non è in grado di garantire neanche al 30 per cento di famiglie e individui in povertà assoluta di collocarsi e di vivere al di sopra della soglia della povertà. Infatti il Rel stabilisce che la famiglia beneficiaria goda di un trattamento di circa 400 euro al mese, quando i minimi vitali anche basati su calcoli diversi, si attestano a non meno di 600 euro;

la lotta alla povertà non può essere affrontata con scarsità di mezzi e senza una visione complessiva e innovativa del mondo del lavoro, una politica di incremento dei salari e dei diritti dei lavoratori, contrastando lo sfruttamento che è sotto gli occhi di tutti come avviene nella *gig economy*, con politiche sanitarie che non taglino i posti letti a favore della privatizzazione della sanità e che non ignorino la rinuncia, secondo quanto emerge dai

dati Censis, da parte di 11 milioni di italiani a prestazioni sanitarie e alle cure non riuscendo a pagarle di tasca propria;

per i motivi esposti in premessa,

esprimono

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà. Atto n. 430.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPU-TATI BALDASSARRE, ARTINI, BECHIS, SEGONI E TURCO

Le Commissioni riunite XI e XII,

considerato che lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà è chiamato a disciplinare l'introduzione di una misura unica nazionale per il contrasto alla povertà, denominata Reddito d'inclusione (ReI), il riordino delle prestazioni finalizzate al contrasto della povertà e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali;

ritenuto che il ReI è finanziato nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a cui affluiscono anche le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dal riordino delle prestazioni assistenziali;

considerato che lo schema di decreto legislativo all'articolo 7 individua gli specifici interventi e servizi che necessitano di rafforzamento a seguito dell'attuazione del ReI come specificata ai sensi degli articoli 5 e 6:

ritenuto che ad ogni modo le risorse previste nello schema di decreto legislativo eccedono di gran lunga quelle destinate allo specifico dei servizi per la lotta alla povertà a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), lo strumento previsto dalla legge n. 328 del 2000 (articolo 20) per l'attuazione dei livelli essenziali,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7, dopo il comma 8, siano aggiunti i seguenti commi:

« 8-bis. Ai fini di permettere un'ulteriore implementazione del ReI, si prevede che siano attribuite al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale il gettito derivante dall'imposizione fiscale sull'attività di produzione e di vendita della cannabis e dei suoi derivati nonché dalle sanzioni irrogate in caso di violazione della disciplina di cui ai commi successivi.

8-ter. La coltivazione della cannabis con un contenuto di principio attivo delta9-tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 per cento può essere effettuata soltanto da maggiorenni o minorenni emancipati, secondo le disposizioni del presente articolo. Il coltivatore di cannabis è tenuto a comunicare all'ufficio dell'assessorato regionale competente e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente l'intenzione di coltivare professionalmente la cannabis e il luogo dove intende impiantare la coltivazione. Nella comunicazione devono essere indicati:

- a) il nome della varietà di cannabis utilizzata:
- b) la quantità di seme utilizzata per ettaro, la superficie seminata, la localizzazione delle particelle catastali e i relativi mappali;

c) il nome, l'indirizzo e l'eventuale recapito telefonico del produttore;

d) la data prevista per l'inizio della coltivazione.

La comunicazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno antecedente la data prevista per l'inizio della coltivazione. Il coltivatore di cannabis ha l'obbligo, altresì, di conservare, nella documentazione relativa alla coltivazione della cannabis, il disciplinare per il campionamento della coltura. La coltivazione della cannabis può essere effettuata esclusivamente secondo i principi dell'attività agricola biologica disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e dal regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010. Nel caso di violazione delle norme sull'attività agricola biologica, al coltivatore di cannabis si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro nonché l'interdizione dall'attività di produzione di cannabis per un periodo da un anno a cinque anni. Nel caso in cui siano omesse tutte le comunicazioni alle competenti autorità previste, si applicano le sanzioni previste dal comma 8. I proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 8-bis. Sono consentite alle persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile, nel limite massimo di tre, e del prodotto da esse ottenuto, non destinati al commercio e alla vendita autorizzati secondo le disposizioni del comma 8-quater. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del periodo precedente deve inviare all'ufficio dell'assessorato regionale competente una comunicazione recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione; alla comunicazione è allegata la copia di un documento di identità valido dell'interessato. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Nel caso in cui il numero delle piante coltivate e detenute ecceda il numero di tre ma non il numero di dieci, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro. Chiunque coltiva un numero di piante superiore a dieci è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da un milione di euro a 50 milioni di euro. I proventi delle multe di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 8-bis. È vietata l'importazione di cannabis. Chiunque vìoli la disposizione del periodo precedente è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 10 milioni di euro a 100 milioni di euro. I proventi delle multe di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 8-bis.

8-quater. Il commercio all'ingrosso e la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati sono legali e possono essere esercitati da maggiorenni o da minorenni emancipati. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, sono disciplinati i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni al commercio e alla vendita della cannabis e dei suoi derivati, il loro numero e i controlli conseguenti, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita all'ingrosso e al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione nel territorio. Sulle confezioni di cannabis e dei suoi derivati destinate alla vendita al minuto devono essere specificati il livello di principio attivo THC presente nella sostanza, la provenienza geografica della stessa e l'avvertimento che il fumo della sostanza della

cannabis e dei suoi derivati produce effetti negativi per la salute. È vietata la cessione della cannabis e dei suoi derivati ai minori di anni diciotto. In caso di violazione il contravventore è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro e con la revoca dell'autorizzazione al commercio e alla vendita della cannabis e dei suoi derivati. I proventi delle multe di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 8-bis.

8-quinquies. Chiunque ceda, fuori degli esercizi commerciali autorizzati, cannabis a un minore di anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro. I proventi delle multe di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 8-bis.

8-sexies. Le persone fisiche, gli enti e le imprese che producono e trasformano a scopo commerciale cannabis e suoi derivati devono trasmettere trimestralmente al Ministero della salute e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un rapporto sulla natura e sulla quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la trasformazione della cannabis, indicando la quantità e la qualità delle sostanze ricavate e di quelle vendute nel corso del trimestre precedente.

8-septies. Il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedono, d'intesa tra loro, all'istituzione dell'Anagrafe pubblica della cannabis e dei suoi derivati prodotti a scopo commerciale in Italia, consultabile in formato libero e aperto nei siti *internet* istituzionali dei medesimi Ministeri. Nell'anagrafe suddetta devono sempre essere indicate chiaramente le caratteristiche dei

prodotti destinati alla vendita, con particolare riguardo alla quantità e alla qualità del principio attivo contenuto in ogni prodotto. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto devono essere specificati il livello di principio attivo presente nel prodotto, la sua provenienza, l'indicazione delle malattie che possono essere curate e di quelle che possono essere prevenute mediante il consumo e l'avvertimento degli effetti nocivi per la salute.

8-octies. Il controllo sulla qualità della coltivazione della cannabis e dei suoi derivati è svolto dalla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comando carabinieri per la tutela della salute, posto funzionalmente alle dipendenze del Ministro della salute.

8-nonies. Gli enti locali individuano luoghi nei quali è consentito l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. I suddetti luoghi devono distare almeno 500 metri da edifici scolastici, ospedalieri e di culto, da caserme e stazioni dei mezzi di trasporto pubblici, da impianti sportivi e da luoghi di ritrovo di giovani. Con le suddette modalità possono altresì essere individuati luoghi pubblici nei quali è espressamente vietato l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati.

8-decies. La cannabis e i derivati di essa sono assimilati ai tabacchi lavorati, ai sensi dell'articolo 39-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per l'applicazione dell'accisa e delle relative sanzioni. ».

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà. Atto n. 430.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite XI e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà (Atto n. 430);

rilevato che il provvedimento dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 15 marzo 2017, n. 33, recante una delega legislativa al Governo riferita all'adozione di norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali:

osservato che l'impianto del provvedimento recepisce le indicazioni contenute nel Memorandum d'intesa sottoscritto dal Governo e dall'Alleanza contro la povertà in Italia in merito all'attuazione della citata legge n. 33 del 2017;

considerate le osservazioni e le proposte di modifica avanzate dalle Regioni e dai comuni, riportate in allegato all'intesa sancita sul provvedimento, il 6 luglio 2017, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

valutati gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame del provvedimento;

giudicata positivamente la destinazione ai servizi sociali di almeno il 15 per cento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, così da rendere strutturale, oltre l'intervento previsto con il « Programma operativo nazionale (PON) Inclusione », il rafforzamento degli stessi

servizi, i cui interventi sono considerati livelli essenziali delle prestazioni, insieme al beneficio economico;

valutata positivamente la spinta alla gestione associata dei servizi, che consentirà di rendere effettivo l'impianto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, i cui principi erano rimasti finora in buona parte inattuati;

sottolineato che attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 8 si dovrà progressivamente pervenire all'estensione della misura fino all'integrale copertura di tutti i nuclei familiari in condizioni di povertà e all'aumento della durata del beneficio economico;

ritenuto che i requisiti di residenza e di soggiorno di cui all'articolo 3, comma 1, debbano intendersi riferiti, come può desumersi dal tenore letterale della medesima disposizione, solo al componente del nucleo familiare che richiede la misura e non all'intero nucleo familiare;

considerata l'opportunità di superare le limitazioni previste dall'articolo 3, comma 2, lettera *d*), prevedendo il riconoscimento del beneficio economico in presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni di età, in stato di disoccupazione, a prescindere dalla causa di tale stato e indipendentemente da una precedente occupazione;

rilevata l'esigenza che, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, si precisi che il progetto personalizzato deve essere comunicato dagli ambiti territoriali all'INPS contestualmente alla sua sottoscrizione;

considerata l'opportunità di valutare che, nel caso del finanziamento degli interventi e servizi per i senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, l'erogazione delle risorse possa essere condizionata al sod-disfacimento di taluni *standard* di servizio, quali le modalità di riconoscimento della residenza anagrafica per le persone senza dimora;

segnalata l'opportunità, con riferimento all'articolo 9, comma 5, di prevedere che la concessione condizionata del beneficio sia comunicata dall'INPS non solo agli ambiti territoriali, ma anche ai comuni interessati:

ravvisata l'opportunità che, analogamente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 11, che prevede una semplificazione per l'attivazione delle tariffe agevolate per l'energia elettrica e il gas in favore dei nuclei familiari beneficiari del ReI, siano individuate in via generale modalità semplificate di accesso alle medesime tariffe sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli interessati;

evidenziata l'esigenza di valorizzare il coinvolgimento delle autonomie locali nella programmazione, a livello regionale, delle politiche sociali connesse al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;

ritenuto che, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, sia opportuno precisare le forme di integrazione fra le misure regionali di contrasto alla povertà e il ReI, chiarendo che quest'ultimo potrà essere integrato da misure regionali con caratteristiche omogenee a quelle previste dalla misura nazionale;

segnalata l'opportunità di specificare, all'articolo 14, comma 7, secondo periodo, che l'atto chiamato a disciplinare i rapporti finanziari tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è una convenzione;

osservato che, al fine di assicurare un effettivo rafforzamento dei servizi sociali degli enti territoriali, anche in esito al monitoraggio previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera *d*), si rende necessario introdurre specifiche deroghe ai divieti e alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente per le assunzioni di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni al fine di consentire agli enti interessati un adeguato svolgimento dei compiti assegnati dal provvedimento in esame;

rilevata l'esigenza di verificare l'opportunità, in considerazione dei compiti attributi all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) dalla legislazione vigente e dall'articolo 15, comma 5, del provvedimento in esame, di prevedere un coinvolgimento del medesimo Istituto nelle attività dell'Osservatorio sulla povertà di cui all'articolo 16;

considerata l'opportunità, con riferimento all'articolo 21, commi 2 e 3, di prevedere che facciano parte della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, sullo stesso piano del Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero della salute e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione delle rispettive competenze;

segnalata l'opportunità di una revisione, sotto il profilo formale, della formulazione di alcune disposizioni del provvedimento.

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: regione di competenza aggiungere le seguenti: , all'INPS;

all'articolo 6, comma 8, aggiungere, in fine, le parole: nonché promuovendo, lad-

dove possibile, anche il coinvolgimento attivo dei minori per la parte del progetto a loro rivolto;

all'articolo 7, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e servizi di prossimità;

all'articolo 7, comma 5, si preveda un termine massimo di 60 giorni per il trasferimento delle risorse per il potenziamento dei servizi dalle Regioni agli ambiti territoriali;

all'articolo 7, comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4;

all'articolo 8, comma 1, lettera c), dopo le parole: all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti: a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2,;

all'articolo 8, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: ; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;

all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

l) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta ReI, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta;

all'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'estensione della platea è individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all'articolo 3, comma 2;

all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro quindici giorni;

all'articolo 9, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall'INPS con cadenza trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore;

all'articolo 10, comma 7, premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3.:

all'articolo 12, comma 11, aggiungere, in fine, le parole: nei casi di cui al comma 8, e decorsi sei mesi negli altri casi;

all'articolo 15, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ; nel monitoraggio delle criticità, specifica attenzione è rivolta alla presenza in organico di adeguate professionalità in materia sociale e alle ragioni delle eventuali carenze;

all'articolo 16, comma 6, lettera *a)*, si preveda che il Rapporto biennale sulla povertà sia trasmesso alle Camere;

all'articolo 17, comma 2, si preveda che per i soggetti ai quali continua ad essere erogato il SIA venga consentito l'accesso al prelievo di contante entro il limite mensile di cui all'articolo 9, comma 7;

all'articolo 17, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la fruizione del beneficio maggiore;

all'articolo 24, comma 1, si modifichi il nome dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, che potrebbe assumere la denominazione di « Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) », al fine di non ingenerare confusione tra l'istituendo « Nuovo sistema informativo dei servizi sociali (NSISS) » e il già esi-

stente « Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) » del Ministero della salute;

all'articolo 24, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: del presente comma con le seguenti: del comma 7;

all'articolo 24, siano indicati i termini per l'adozione dei decreti di cui ai commi 9 e 10;

all'articolo 24, aggiungere, in fine, il seguente comma: 14. Le province autonome di Trento e di Bolzano adempiono gli obblighi informativi previsti dal presente articolo secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze a esse attribuite, comunque

provvedendo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 25, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per coloro che effettuano la richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017 e non sono già beneficiari del SIA, l'ISEE deve essere aggiornato entro il termine del primo trimestre 2018;

all'articolo 25, aggiungere, in fine, il seguente comma: 7. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni. C. 4083 Gigli (Seguito dell'esame e rinvio)
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)
RISOLUZIONI:
7-01144 Marco Di Maio: Sull'organico del personale della polizia di Stato operante nel territorio della provincia di Pistoia (<i>Discussione e rinvio</i>)
7-01313 Fabbri: Sul personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione)
7-01320 Sisto: Sul personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (Discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00250 e 8-00253)
ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione)
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016) 881 final)
ALLEGATO 4 (Documento finale approvato)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016) 882 final)
ALLEGATO 5 (Documento finale approvato)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM(2016) 883 final) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di documenti finali)
ALLEGATO 6 (Documento finale approvato)
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 Agostinelli (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 7 (Parere approvato)

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 Realacci e abb. (Parere alla VII	
Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).	62
ALLEGATO 8 (Parere approvato)	88
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuo testo unificato C. 423-A e abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Par favorevole con osservazioni)	64
ALLEGATO 9 (Parere approvato)	90
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osser-	
vazione)	71
ALLEGATO 10 (Parere approvato)	92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 agosto 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni.

C. 4083 Gigli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.100 e 3.100 (vedi allegato 1). Ricorda che il termine per la presentazione di subemendamenti ai suddetti emendamenti del relatore è scaduto oggi alle ore 14 e comunica che non sono stati presentati subemendamenti.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti di Celso 1.1 se riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere favorevole sull'emendamento Catalano 1.2 se riferito all'articolo 2 e riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, riformula il proprio emendamento 1.1 nei termini indicati dal relatore.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti di Celso 1.1 così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Mazziotti di Celso 1.1. (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Cozzolino 2.1 e 2.2, in quanto ricompresi nella riformulazione dell'emendamento Dieni 2.6, sul quale esprime quindi parere favorevole se riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Sisto 2.3. Esprime pa-

rere favorevole sugli emendamenti Mazziotti di Celso 2.4 e Sisto 2.5, se riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Raccomanda l'approvazione dell'emendamento del relatore 2.100. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Galgano 2.7.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 del relatore.

Emanuele COZZOLINO (M5S) ritira gli emendamenti 2.1 e 2.2 di cui è primo firmatario.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), nel riservarsi di ripresentare per l'esame in Assemblea l'emendamento nei termini originari, riformula il proprio emendamento 2.5 nei termini indicati dal relatore.

Emanuele FIANO (PD) sottoscrive l'emendamento Catalano 1.2 e lo riformula nei termini indicati dal relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Catalano 1.2, come riformulato e riferito all'articolo 2, assume la numerazione 2.8.

Federica DIENI (M5S) riformula l'emendamento 2.6, di cui è prima firmataria, nei termini indicati dal relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, riformula il proprio emendamento 2.4 nei termini indicati dal relatore.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sugli emendamenti Sisto 2.5, Catalano 2.8 (*ex* 1.2), Mazziotti di Celso 2.4 e Dieni 2.6 così come riformulati.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), illustra il proprio emendamento 2.3. Ritiene che quella proposta dal provvedimento in esame sia una rivoluzione copernicana che investe numerosi aspetti e che per questo

debba richiedere più tempo per la sua entrata a pieno regime. Si dichiara disponibile ad accettare un'eventuale riformulazione che fissi un termine perlomeno di due anni o di due anni e mezzo.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 2.3.

Marilena FABBRI (PD), intervenendo sull'emendamento Sisto 2.5, così come riformulato, chiede conferma se dal rispetto della percentuale ivi indicata sono esonerati i servizi di polizia, tenuti, per espletare i propri compiti, alla salvaguardia di alcuni parametri, come la velocità degli autoveicoli e brevi tempi di rifornimento.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, conferma che per determinati servizi, come quelli indicati dalla deputata Fabbri, la proposta di legge prevede l'esonero dal rispetto delle disposizioni indicate dalla medesima proposta.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Sisto 2.5 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1), Catalano 2.8 (ex 1.2) (vedi allegato 1), Dieni 2.6 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1), Mazziotti di Celso 2.4 (vedi allegato 1) e l'emendamento 2.100 del relatore (vedi allegato 1).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Galgano 2.7: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.100 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mazziotti di Celso 3.01.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 3.100 del relatore (vedi allegato 1) e l'articolo aggiuntivo Mazziotti di Celso 3.01 (vedi allegato 1).

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 5.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, chiede l'accantonamento dell'emendamento Mazziotti di Celso 5.1, al fine di un approfondimento in merito alla copertura finanziaria del provvedimento.

La Commissione accantona l'emendamento Mazziotti di Celso 5.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 15.15.

7-01144 Marco Di Maio: Sull'organico del personale della polizia di Stato operante nel territorio della provincia di Pistoia.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Marco DI MAIO (PD) chiede il rinvio dell'esame della risoluzione in titolo alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva per permettere al Governo di approfondire le

questioni affrontate nell'atto di indirizzo ed esprimere più compiutamente le proprie valutazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01313 Fabbri: Sul personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

7-01320 Sisto: Sul personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

(Discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00250 e 8-00253).

La Commissione inizia la discussione.

Emanuele COZZOLINO (M5S) comunica di aver presentato una propria risoluzione che tuttavia non risulta ancora assegnata alla Commissione. Dichiara nel contempo la propria disponibilità, considerata l'urgenza degli impegni che si chiedono al Governo, a sottoscrivere la risoluzione della deputata Fabbri, qualora fossero recepite le istanze poste con la sua risoluzione.

Marilena FABBRI (PD) dichiara la disponibilità a riformulare la propria risoluzione, con la finalità di conseguire un testo unificato.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) dichiara la volontà di mantenere distinta la propria risoluzione, anche se analoga a quella della deputata Fabbri.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, al fine di permettere una valutazione sulla possibile riformulazione delle risoluzioni, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 15.25, riprende alle 15.35.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che è stata presentata una nuova formulazione della risoluzione 7-01313 Fabbri.

Emanuele COZZOLINO (M5S) sottoscrive, anche a nome di tutti i deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle della I Commissione, la nuova formulazione della risoluzione 7-01313 Fabbri.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere favorevole sulle risoluzioni 7-01313 Fabbri e 7-01320 Sisto a condizione che i presentatori modifichino i primi due impegni di entrambe nel senso di anteporre alle parole: « assumere iniziative », le parole: « valutare la possibilità di » nonché, con riferimento alla sola risoluzione 7-01320 Sisto, a condizione che i presentatori sostituiscano il sesto capoverso delle premesse con il seguente: « la decurtazione di ben 7 milioni di euro destinati all'assunzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad avviso dei firmatari del presente atto, ha influito e influisce sul mantenimento in efficienza delle risorse strumentali del Corpo stesso; ».

Marilena FABBRI (PD), d'accordo con i componenti del gruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione, riformula il testo della sua risoluzione per tenere conto di quanto indicato dal rappresentante del Governo.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) riformula il testo della sua risoluzione per tenere conto di quanto indicato dal rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il testo della risoluzione 7-01313 Fabbri nella nuova formulazione (vedi allegato 2), che assume il numero 8-00250, e il testo della risoluzione 7-01320 Sisto nella nuova formulazione (vedi allegato 3), che assume il numero 8-00253.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 15.40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

(COM(2016) 881 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006.

(COM(2016) 882 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione.

(COM(2016) 883 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di documenti finali).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 luglio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, avverte che è pervenuto il parere della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea sui provvedimenti in oggetto.

Presenta la proposta di documento finale in relazione all'Atto COM(2016) 881 final (vedi allegato 4), la proposta di documento finale in relazione all'Atto COM(2016) 882 final (vedi allegato 5) e la proposta di documento finale in relazione all'Atto COM(2016) 883 final (vedi allegato 6), di cui illustra i contenuti.

Si sofferma in particolare sulla condizione posta in merito al regolamento riguardante la cooperazione di polizia con la quale si chiede di definire più chiaramente le modalità di esecuzione del controllo di indagine, introdotto agli articoli 36 e 37 della proposta, considerato che esso, così come configurato, potrebbe originare forti criticità in sede di recepimento della disciplina da parte degli ordinamenti nazionali, in quanto suscettibile di incidere in misura rilevante nella sfera giuridica del soggetto interessato.

In merito al regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, sottolinea l'osservazione posta in merito all'opportunità della scelta, operata nel regolamento, di ritenere prevalente, in caso di orientamenti discordanti tra diversi Stati membri, la decisione del Paese che autorizza il cittadino di un Paese terzo a soggiornare in uno Stato membro rispetto alla segnalazione finalizzata al respingimento e al rifiuto di soggiorno della medesima persona.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di documento finale in relazione all'Atto COM(2016) 881 final (vedi allegato 4), la proposta di documento finale in relazione all'Atto COM(2016) 882 final (vedi allegato 5) e la proposta di documento finale in relazione all'Atto COM(2016) 883 final (vedi allegato 6) del presidente.

Delibera altresì di trasmettere i documenti approvati al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

La seduta termina alle 15.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.45.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

Nuovo testo C. 4299 Agostinelli.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), relatrice, osserva che la proposta di legge, come risultante dall'esame in sede referente, consta di un articolo unico e modifica l'articolo 403 del codice civile, rubricato « Intervento della pubblica autorità a favore dei minori», che disciplina l'intervento dell'autorità pubblica volto ad allontanare con urgenza un minore da una situazione di pericolo per collocarlo in un ambiente protetto. Rispetto alla normativa vigente la proposta di legge riconduce le ipotesi di intervento della pubblica autorità a due presupposti: stato di evidente abbandono del minore; esposizione del minore a grave pericolo per il suo benessere fisico e psichico. La proposta, inoltre prevede il necessario ascolto del minore (« ove consentito dalle circostanze ») e in particolare dispone, come già previsto dall'ordinamento, che deve essere sentito il minore che abbia compiuto dodici anni così come il minore infradodicenne se ritenuto capace di discernimento; prevede che il minore debba essere collocato in un ambiente adeguato alle esigenze del minore medesimo e dunque non è più sufficiente collocarlo « in luogo sicuro » come prescrive l'attuale formulazione dell'articolo 403; inserisce il principio in base al quale, in caso di allontanamento del minore, deve essere data priorità al collocamento

presso parenti entro il quarto grado, piuttosto che presso estranei o istituti. Con l'inserimento di un secondo comma nell'articolo 403, la proposta di legge specifica che l'autorità che adotta il provvedimento di allontanamento debba darne notizia al procuratore della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni entro ventiquattro ore. Questi dovrà verificare la fondatezza dell'intervento e adottare i provvedimenti più opportuni, applicando le disposizioni sulle misure a tutela dei minori previste dal codice civile (articoli 330 e seguenti) o dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge sulle adozioni (articoli 4, 9 e 10).

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge interviene sulla materia « ordinamento civile », di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Testo unificato C. 66 Realacci e abb. (Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge. C. 66 e abbinate, elaborato dalla VII Commissione, è formato da 6 articoli e si pone la finalità di sostenere e valorizzare alcune manifestazioni del patrimonio culturale immateriale, quali rievocazioni e giochi storici.

Rileva che i principi generali del provvedimento sono richiamati dall'articolo 1 e dal comma 1 dell'articolo 4. In particolare, in base all'articolo 1, la Repubblica riconosce la rievocazione storica quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione e di memoria, in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione, e nel quadro dei principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Le rievocazioni storiche costituiscono elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della cultura e dell'arte italiane nel mondo, oggetto dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale e fattore di integrazione e contrasto del disagio sociale. L'articolo 4, comma 1, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome in materia, affida al concorso di Stato, regioni, province autonome di Trento e Bolzano, comuni, città metropolitane e comunità montane il compito di sostenere e valorizzare le manifestazioni di rievocazione storica.

L'articolo 2 concerne le definizioni usate dal provvedimento. Sono definiti manifestazioni di rievocazione storica gli eventi in abiti storici, le rievocazioni e i giochi storici, che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: ripropongono usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, di particolare valore storico e culturale; rievocano rilevanti avvenimenti storici, comprovati da fonti documentali; sono organizzati da associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio. Al riguardo, si prevede che devono essere rispettati criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e si specifica che i fini statutari devono essere perseguiti mediante la ricerca e la difesa della verità storica attraverso lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi, utensili e altri oggetti di testimonianza. L'articolo 3 istituisce l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e l'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, alla cui tenuta provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che aggiorna annualmente i dati forniti dalle regioni. L'Albo nazionale e l'Elenco sono pubblicati sul sito istituzionale del medesimo ministero. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro, previa intesa con la Conferenza unificata. emana un decreto con il quale sono definiti la tipologia delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, i requisiti per l'iscrizione all'Albo - nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2 - e le modalità della medesima iscrizione, nonché le modalità di aggiornamento annuale dell'Albo. L'articolo 5 dispone che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo istituisce, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica. In particolare, il Comitato ha i seguenti compiti: esprimere pareri vincolanti sul possesso dei requisiti delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, ai fini dell'inserimento nell'Albo o nell'Elenco, nonché sul rilascio del logo « Rievocazione storica italiana » alle manifestazioni inserite nell'Elenco, attribuito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; esprimere pareri sulle richieste di patrocinio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore; stabilire i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 6. Con riguardo alla composizione del Comitato, si stabilisce che esso è composto da: professori universitari di I o II fascia, nelle materie della storia, dell'archivistica, della biblioteconomia, della storia deldell'urbanistica, dell'architettura, dell'antropologia culturale o della conservazione dei beni culturali, nominati dal

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata: da un funzionario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del Comitato, di cui, non si precisa il numero complessivo, non percepiscono compensi né rimborsi spese, e restano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta. Si stabilisce, infine, che il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, siti museali o archeologici, centri di ricerca, nonché delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato. L'articolo 6 dispone che le sovvenzioni per il settore a carico dello Stato, previste dall'articolo 4, comma 2, sono riconosciute a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica - istituito, con una dotazione pari a euro 2 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dall'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016, la legge di bilancio 2017 – in base a criteri da definire con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Conseguentemente si sopprime il secondo periodo del citato comma 627. Il Fondo, inoltre, viene stabilizzato con una dotazione pari ad 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 e si specifica che lo stesso è destinato ad erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica, per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica. Alla copertura di tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la disciplina recata dal testo unificato è riconducibile alla

materia « promozione e organizzazione di beni e attività culturali » – che comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche, come specificato dalle sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005 della Corte costituzionale - inclusa tra le materie di legislazione concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In generale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 - ripercorrendo quanto già evidenziato, nel contesto del previgente titolo V, parte seconda, della Costituzione, con le sentenze n. 276 del 1991, n. 348 del 1990, n. 562 e n. 829 del 1988, esplicitamente citate nella sentenza n. 307/2004 la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni ».

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 8).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423-A e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, fa presente che il nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 423-A e abbinate – come risultante dall'esame in sede referente elaborato dalla IX Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea il 10 giugno 2015 – reca modifiche al codice della strada e consta di 30 articoli. Ricorda che il Comitato, nella seduta dell'8 ottobre 2014, aveva espresso parere favo-

revole sul testo unificato successivamente rinviato in Commissione dall'Assemblea.

L'articolo 01, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, inserisce nel codice della strada una nuova modalità di classificazione delle strade: « viabilità forestale, sentiero, mulattiera e tratturo», modificando a tal proposito l'articolo 2, commi 2 e 3, del codice. In particolare tale tipologia di strada è destinata, per caratteristiche dimensionali e tecniche, all'esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto. È modificato anche l'articolo 3, comma 1 del codice. Viene novellata la definizione di cui al n. 48 del comma di sentiero o mulattiera o tratturo. Mentre l'attuale definizione qualifica unitariamente le tre tipologie di strada, con la norma sono aggiunte alcune specificazioni che distinguono i sentieri dalle mulattiere. Si precisa infatti che la larghezza del sentiero è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia. La mulattiera è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia per volta. Si precisa che il percorso o la strada possono essere anche parzialmente o totalmente provvisti di ghiaia e/o massicciata e dotati di opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato. Si prevede che entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni procedono alla definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo della viabilità forestale nonché le categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di essa. Viene inoltre introdotta la nuova definizione di «viabilità forestale» (aggiungendo il numero 48-bis). Si autorizza infine il Governo a modificare l'articolo 122 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, che disciplina i segnali d'obbligo generico, al fine di prevedere che la circolazione sulla viabilità forestale possa essere regolata, anche ai fini dell'articolo 194 del codice, da apposita segnaletica.

L'articolo 02, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, inserisce nel codice della strada la nozione di utente vulnerabile, che si affianca a quella di utente debole (pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade), inserendo un numero 53-ter all'articolo 3 del codice della strada. In particolare tale disposizioni definisce « utenti vulnerabili » i conducenti di ciclomotori, motocicli nonché altri veicoli aperti a due o tre ruote, che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade dei veicoli chiusi a quattro o più ruote o dalla presenza di ostacoli fissi sulla strada.

L'articolo 03, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica il comma 4, lettera c), dell'articolo 6 del codice della strada, avente ad oggetto le corsie riservate, ed il comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del codice medesimo, che disciplina le strade riservate alla circolazione di mezzi pubblici, prevedendo la possibilità che con l'ordinanza con la quale il sindaco riserva strade e corsie alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto possa ammettere l'accesso e la circolazione sulle medesime strade e sulle corsie riservate, di biciclette, ove ricorrano idonee condizioni di sicurezza

L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 9 del codice, in materia di autoveicoli stradali da competizione immatricolati, aggiungendo un nuovo comma 4-ter che inserisce tali veicoli tra i veicoli atipici di cui all'articolo 59, vale dire i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel Codice. Per tali veicoli è rimesso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilire, con proprio decreto: la categoria, fra quelle individuate nel capo II del codice, alla

quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida; i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie già previste dal Codice.

L'articolo 1-bis, attraverso una modifica dell'articolo 12 del codice, precisa le funzioni, in tema di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, ai quali è consentito lo svolgimento di tali compiti limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento ed alle aree immediatamente limitrofe esclusivamente nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada. Allo stesso modo al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.

L'articolo 2 aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 16 del codice, che disciplina le cosiddette « fasce di rispetto », e prevede che con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possa essere definita la disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti.

L'articolo 2-bis inverte le sanzioni irrogate, ai sensi dell'articolo 23 del codice della strada, per le violazioni delle norme concernenti la pubblicità nelle strade e sui veicoli. In particolare vengono modificate le sanzioni previste dal comma 11 e dal comma 12 della norma. La norma è diretta a prevedere che le sanzioni più severe siano irrogate nel caso di violazione delle norme dell'articolo 26 e del relativo regolamento mentre per l'ipotesi di man-

cato rispetto delle prescrizioni previste dalle autorizzazione sarà sanzionata meno severamente.

L'articolo 2-ter, introducendo un comma 10-bis all'articolo 40 del codice, consente, ove l'ente proprietario lo ritenga coerente con le esigenze di sicurezza stradale, di predisporre a terra una linea di arresto avanzata per le biciclette, rispetto alla linea d'arresto dei veicoli, nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione, ovvero nel caso di rifacimento della segnaletica.

L'articolo 2-quater stabilisce, aggiungendo un comma 5-bis all'articolo 41 del codice, che gli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti devono essere dotati, a cura dell'ente proprietario della strada, di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in prossimità di luoghi, quali ad esempio scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni. Si prevede che all'attuazione della citata disposizione si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, destinate ai sensi dell'articolo 142, comma 12-ter e dell'articolo 208, comma 4 del codice della strada alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2-quinquies, modificando il comma 6 dell'articolo 45 del Codice, prevede che nel regolamento del Codice della strada, oltre alle modalità di omologazione e approvazione dei mezzi tecnici e di controllo e regolazione del traffico, nonché di quelli destinati all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, siano precisate le modalità di verifica periodica e di taratura degli stessi.

L'articolo 2-sexies introduce una specifica disciplina per le macchine agricole d'epoca. In particolare è introdotto un comma 1-bis all'articolo 60, che contiene la disciplina dei motoveicoli e degli autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico. La disposizione prevede che siano considerate appartenenti ai veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca, di interesse storico o collezionistico. Si rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle caratteristiche tecniche di tali veicoli.

L'articolo 3, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, eleva da 18 metri a 18,75 metri la lunghezza massima degli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti, attraverso una modifica dell'articolo 61 del codice.

L'articolo 4 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 85 del Codice. In particolare, con una modifica al comma 2, lettera f), si prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e non più solo gli autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto. Conseguentemente, con una modifica al comma 4, la sanzione prevista per la guida in violazione delle norme sul noleggio del conducente viene disposta per « chiunque guidi un veicolo adibito» a tale servizio e non, come attualmente previsto, «chiunque guidi un'autovettura adibita » al servizio.

L'articolo 4-bis introduce una norma concernente l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico con una modifica al comma 4 dell'articolo 93 del codice. Si prevede in particolare che l'immatricolazione dei citati veicoli sia ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere, con oneri a suo carico, targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attualmente rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è preclusa per i veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione.

L'articolo 4-ter riconosce la facoltà, per i veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche che si svolgono su strada e che sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice, di esporre, nei giorni e nei percorsi di gara, in luogo della targa una targa sostitutiva della quale la disposizione definisce le caratteristiche e la collocazione che deve essere comunque coerente con quanto previsto per le targhe di immatricolazione dal regolamento di attuazione del codice.

L'articolo 5, comma 1, modifica l'articolo 110 del codice relativamente ai requisiti di immatricolazione delle macchine agricole. In particolare, attraverso una modifica del comma 2, integra i soggetti che possono richiedere l'immatricolazione di macchine agricole. L'attuale disposizione prevede che esse possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti, consentendo di procedere all'immatricolazione anche ai commercianti di macchine agricole nonché a colui che dichiari di essere proprietario del mezzo, in tal caso a condizione che la macchina agricola abbia massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 tonnellate semoventi (ad eccezione delle macchine agricole operatrici ad un asse guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente) o trainate come rimorchi ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 3 dell'articolo 57 del codice. Conseguentemente è soppresso il comma 4 che prevede che l'annotazione del trasferimento di proprietà sia condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2. Il nuovo comma 2 prevede che, in conseguenza di tali modifiche, il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provveda a modificare gli articoli 293 e 294 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada.

L'articolo 5-bis è diretto ad aumentare i limiti d'età per l'obbligo di sottoporsi a visita medica per il rinnovo della patente per guidare veicoli pesanti. In particolare viene portata da 65 a 68 anni l'età in cui è autorizzata la guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva superiore a 20 tonnellate ed è portata da 68 a 70 anni la possibilità di proroga dell'autorizzazione previa visita medica specialistica annuale che attesti il permanere dei requisiti fisici e psichici per la guida di tali mezzi. Con riferimento ai mezzi adibiti al trasporto di persone quali bus, autosnodati, autoarticolati, ecc., viene elevata da 60 a 65 anni l'età in cui è autorizzata la guida di tali mezzi e da 68 a 70 anni la possibilità di proroga dell'autorizzazione previa visita medica annuale. A tale scopo si modifica l'articolo 115, comma 2, lettere a) e b) del codice.

L'articolo 6 interviene sull'articolo 122 del Codice in materia di esercitazioni di guida. L'articolo intende allineare alla normativa europea le disposizioni relative alle esercitazioni pratiche di guida per il conseguimento delle patenti di tipologia AM, A1, A2 ed A. Viene infatti soppresso il comma 5 che limita ai soli luoghi poco frequentati le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore. Tale limitazione non è infatti prevista dalla direttiva 2006/126/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 59 del 2011. La seconda modifica viene apportata sostituendo il comma 3 con una formulazione che consente le esercitazioni per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A con i corrispondenti veicoli anche senza una persona in funzione di istruttore.

L'articolo 7 interviene, in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un

nuovo articolo 93-bis nel codice della strada. In particolare al comma 1 si prevede che sia vietato per i soggetti residenti in Italia da più di sessanta giorni circolare alla guida di veicoli immatricolati all'estero, salvo il caso di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia, ovvero il caso di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'UE o aderente allo Spazio economico europeo che non abbia stabilito una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia, nel rispetto del codice doganale italiano. Il comma 2 prevede che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, qualora il veicolo non possa essere immatricolato in Italia l'intestatario del documento di circolazione estero deve chiedere al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. La sanzione prevista dal comma 3 per la violazione del comma 1 va da 712 a 3.558 euro, cui si aggiunge la sanzione del fermo amministrativo del veicolo fino alla sua regolarizzazione. Il documento di circolazione viene trasmesso all'Ufficio Motorizzazione civile competente per territorio e, qualora entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data di applicazione della misura accessoria del fermo amministrativo, il veicolo non venga immatricolato in Italia o non venga richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del medesimo. Il comma 4 prevede che i veicoli cancellati dalla circolazione per esportazione, per

essere riammessi in Italia debbano essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti. La previsione di ulteriore normativa di dettaglio, anche relativa alle modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia, è rimessa dal comma 5 alle modifiche del regolamento di attuazione del codice.

L'articolo 8 introduce, al comma 1, un nuovo specifico limite di velocità per gli autotreni costituiti da un autoveicolo M1 e da un rimorchio O1. Il nuovo limite è di 70 km/h fuori dai centri abitati e di 100 km/h sulle autostrade. In tal senso viene modificato l'articolo 142, comma 3, lettera e), del codice. Il comma 2 prescrive, attraverso un'integrazione del comma 6-bis dell'articolo 142 del codice. una distanza minima di trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità. Il comma 2-bis introduce nuove forme di pubblicità per l'utilizzo delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, previsti dall'articolo 142 del codice della strada. In particolare si prevede, novellando il comma 12-quater dell'articolo 142, che ciascun ente locale pubblichi sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto, la relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza oltre ad inviare la citata relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 30 giugno di ogni anno, pubblichi in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di cui al primo periodo in un formato dati di tipo aperto. Entro il medesimo termine del 30 giugno il Ministero presenta altresì al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater, indicando in apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di pubblicazione. Infine il comma 2-ter prevede la clausola di invarianza finanziaria stabilendo tuttavia la possibilità di attingere le risorse necessarie per gli interventi previsti dalla novella dai proventi di cui al primo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada.

L'articolo 9 modifica l'articolo 158 del codice in materia di sosta delle biciclette sui marciapiedi e nelle aree pedonali. In particolare consente, attraverso un nuovo comma 4-bis, la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi.

L'articolo 10 modifica l'articolo 159 del codice in materia di rimozione dei veicoli, aggiungendo una nuova lettera *d-bis*) al comma 1, in modo da consentire la rimozione dei veicoli che sostino, senza averne titolo, negli stalli riservati al *car sharing*. Tale possibilità non è infatti attualmente consentita in base alle norme del codice.

L'articolo 10-bis introduce l'obbligo di prevedere che i sistemi di ritenuta per bambini, negli autoveicoli, siano equipaggiati unitamente ad un dispositivo di allarme anti-abbandono le cui specifiche tecnico-costruttive saranno stabilite con regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. L'obbligo di utilizzo di questi dispositivi diviene operativo decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento sopra indicato.

L'articolo 11 modifica l'articolo 173 del codice, rafforzando le norme di contrasto all'uso improprio di *smartphone* e altri dispositivi elettronici (computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, ovvero cuffie sonore), aumentando la decurtazione dei punti patente previste per tali violazioni. L'articolo interviene con tre modifiche: il comma 2 viene modificato con l'inserimento esplicito di *smartphone*, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi tra gli strumenti dei quali è vietato far uso durante la guida; il

comma 3-bis viene modificato prevedendo il raddoppio della sanzione amministrativa in caso di violazione dei divieti sopra indicati e si introduce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi anche nel caso di prima infrazione. Nei casi di recidiva verificatasi nel corso di un biennio dalla prima sanzione si prevede il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (che passa da due a sei mesi mentre nel regime attuale era da uno a tre mesi) e della sanzione amministrativa pecuniaria (da 644 a 2588 euro); si modifica la tabella delle decurtazioni della patente a punti allegata all'articolo 126-bis, raddoppiando i punti sottratti alla patente (da 5 a 10) nel caso di recidiva nella violazione del divieto di utilizzo di dispositivi elettronici suddetti. Rimane invece ferma la decurtazione di 5 punti prevista per la prima violazione.

L'articolo 12 modifica l'articolo 180 del codice in materia di possesso dei documenti di circolazione. Viene modificato il comma 1, lettera a), che prevede l'obbligo del conducente di avere con sé la carta di circolazione, specificando la documentazione che il conducente deve detenere nelle more della definizione di situazioni transitorie al fine di superare le incertezze causate dalla mancanza di uno specifico regime giuridico obbligatorio. La norma prevede infatti che quando sono in corso di definizione i mutamenti di cui all'articolo 94, commi 2, basta l'estratto di cui al comma 1 dell'articolo 92 o la ricevuta di cui al comma 2 del medesimo articolo, mentre, in loro assenza è ammessa la carta di circolazione accompagnata da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei mutamenti.

L'articolo 13 interviene in materia di mobilità ciclistica attraverso due modifiche dell'articolo 182 del codice. In particolare, dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis al fine di prevedere che nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, i

ciclisti possano circolare anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli qualora tale facoltà sia prevista con ordinanza e segnalata con l'aggiunta ai segnali verticali di divieto o di obbligo generico del pannello integrativo di eccezione per i velocipedi. Al comma 9 dell'articolo 182 si specifica invece che l'obbligo per i velocipedi di circolare sulle piste loro riservate vale unicamente quando tali piste siano esclusivamente riservate ai velocipedi e non quando esse siano riservate, oltre che ai velocipedi, anche ad altre tipologie di veicolo.

L'articolo 13-bis aggiunge il comma 4-bis all'articolo 201, comma 4, del codice, al fine di rimettere ad un apposito decreto ministeriale il compito di determinare, in maniera omogenea, i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di accertamento e di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative del codice.

L'articolo 13-ter modifica le modalità di accertamento e comunicazione della violazione delle norme in materia di revisione e di assicurazione obbligatoria. In particolare sono effettuate le seguenti modifiche: viene abrogato il riferimento all'articolo 80, che disciplina l'obbligo di revisione dei veicoli, e all'articolo 193, concernente l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile, dal comma 1-bis, lettera g-bis), dell'articolo 201 del codice; viene introdotto un comma 1-quinquies che disciplina la procedura di accertamento delle violazioni sopra indicate che in parte riproduce esattamente le disposizioni del comma 1-quater e in parte presenta contenuti ulteriori. In particolare si definisce il valore probatorio che ha la documentazione fotografica prodotta in particolare sul fatto che un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, nel momento del rilevamento stava circolando su strada: tale documentazione è considerata un atto di accertamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981; qualora sulla base dell'accertamento si rilevi che un veicolo non risulti essersi presentato per la revisione o non risulti assicurato, si stabilisce

che l'organo di polizia procedente inviti il proprietario a presentare la carta di circolazione o l'autorizzazione alla circolazione ovvero il certificato di assicurazione. In caso di omissione si applica, ai sensi dell'articolo 180, comma 8 la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697 oltre alla sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. In conseguenza di queste modificazioni viene contestualmente aggiornato il contenuto dell'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, In particolare: viene eliminato l'obbligo di regolarizzare, entro quindici giorni, la posizione assicurativa da parte di coloro che risultino proprietari dei veicoli inseriti nell'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi; è prevista, al posto della comunicazione ai rispettivi proprietari dei mezzi, la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, dando sul medesimo sito l'informazione ai proprietari dei veicoli delle conseguenze previste qualora veicoli privi di copertura assicurativa siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, affinché gli interessati provvedano a regolarizzare la propria posizione; l'elenco di coloro che non regolarizzano la propria posizione viene messo a disposizione delle prefetture e degli organi di polizia; viene soppresso il comma 3 che disciplina la procedura di contestazione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore.

L'articolo 13-quater sostituisce il comma 1 dell'articolo 206 ed è volta a ridurre l'interesse dovuto nel caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del codice della strada. In particolare la norma riduce la maggiorazione dovuta ai sensi dell'articolo 27 sesto

comma della legge n. 689 del 1981 ad un ventesimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento della somma dovuta.

L'articolo 14 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Sotto il profilo delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge in esame reca disposizioni in tema di sicurezza stradale, riconducibili, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. per quanto concerne la disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra nella competenza a porre i precetti della cui violazione si tratta (Corte Costituzionale n. 428 del 2004; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 106 del 2006, n. 384 del 2005, n. 50 del 2005; n. 12 del 2004) e sottolineato che, per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione (sentenza n. 428/2004).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 9).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del

Nuovo testo C. 3265 Romanini.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Federica DIENI (M5S), relatrice, fa presente che il testo della proposta di legge in

esame, come risultante dall'esame in sede referente, consta di 16 articoli e, contiene « disposizioni in materia di produzione e vendita del pane ». All'articolo 1 è espressa la finalità della proposta di legge di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco. All'articolo 2, al comma 1, il pane viene definito come il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata (secondo quanto prevede il successivo articolo 4, comma 1), preparata con sfarinati di grano o di altri cereali, acqua e lievito, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche. Al comma 2 sono indicate di possibili integrazioni di denominazioni aggiuntive: quella di pane fresco, riservata esclusivamente al pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione di impasti, e ad altri trattamenti con effetto conservante, ad eccezione delle tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione senza additivi conservanti; quella di pane di pasta madre, riservata al pane prodotto mediante l'utilizzo esclusivo, ai fini della fermentazione e della lievitazione dell'impasto, di pasta madre (definita al successivo articolo 4, comma 5) e senza ulteriori aggiunte di altri agenti lievitanti; quella di pane con pasta madre, riservata al pane prodotto mediante l'utilizzo contestuale del lievito come definito dal successivo articolo 4, commi 2, 3, e 4, in proporzioni variabili tra loro. Il comma 3 prevede il divieto di utilizzare la denominazione di pane fresco: per il pane destinato ad essere posto in vendita oltre le ventiquattro ore successive al momento in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate; per il pane posto in vendita successivamente al completamento della cottura di pane parzialmente cotto, comunque conservato; per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione, comunque conservati. comma 4 è previsto il divieto di utilizzare denominazioni quali pane di giornata e pane appena sfornato e pane caldo nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore. In caso di pane ottenuto da una cottura parziale destinato al consumatore finale. Il comma 5 prescrive una serie di indicazioni: il pane deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti; si deve usare la denominazione evidente di pane completata dalla dicitura « parzialmente cotto » o altra equivalente; deve essere recata l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle relative modalità della stessa. Il comma 6 prevede il caso di prodotto surgelato per cui, oltre a quanto indicato al comma 5, l'etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la dicitura « surgelato ». In tema di sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 2, il comma 7 dispone: il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 500,00 a 3.000 euro e, in caso di particolare gravità o recidiva, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 8 prevede che i prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, anche se miscelati con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione di pane della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata. I commi 8-bis e 8-ter prevedono, rispettivamente, che qualora nella produzione di pane siano utilizzati altri ingredienti, oltre agli sfarinati di grano o di cereali, la menzione dell'ingrediente utilizzato deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato. L'articolo 3 contiene la definizione di prodotto intermedio di panificazione come l'impasto, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane. È considerato tale l'impasto congelato, surgelato o conservato con metodi che mantengono inalterate le caratteristiche del prodotto in-

termedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo. Il comma 2 impone l'obbligo per un'impresa che provveda alla lievitazione e alla cottura ovvero alla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, di commercializzare il pane così ottenuto in scaffali distinti e separati dal pane fresco, recanti sia le indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura che la dicitura « pane ottenuto da cottura di impasti », seguita dall'indicazione del metodo di conservazione utilizzato. Analoghi obblighi sono ripetuti all'articolo 6, comma 4.

L'articolo 3-bis prevede che il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentano la durabilità è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione e di consumo. Al momento della vendita tale tipologia di pane deve essere esposta in scomparti riservati. L'articolo 4 concerne i lieviti utilizzabili nella panificazione. L'articolo 4 definisce il lievito come l'organismo unicellulare avente la capacità di convertire gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell'amido in alcool e in anidride carbonica, assicurando la formazione della pasta convenientemente lievitata. La norma impone la produzione di lievito di origine naturale. La disposizione contiene poi alcune prescrizioni: il lievito impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte viventi con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore al 75 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca; la crema di lievito impiegabile nella panificazione deve essere costituita da cellule in massima parte viventi con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'83 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca; il lievito secco impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte viventi, con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'8 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca e può esistere sia nella forma attiva o istantanea. Si

definisce poi pasta madre quell'impasto ottenuto esclusivamente con farina e con acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei successivi rinfreschi al fine di consentire la lievitazione dell'impasto. La norma, inoltre, prescrive che la fermentazione possa avvenire esclusivamente a opera di microrganismi endogeni alla farina o di origine ambientale, mentre si ammette l'utilizzo di colture di avviamento di batteri lattici. L'articolo 5 consente l'utilizzazione delle paste acide purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dall'articolo 2, comma 1. Le paste acide sono descritte come non dotate di adeguato potere fermentativo e, ai fini della denominazione di pane, devono essere integrate con il lievito, visto che la loro funzione primaria è l'apporto di acidità e di componenti aromatici caratteristici della lievitazione condotta con pasta madre. L'articolo 6 contiene la definizione di panificio e norme sulle modalità di vendita. Il panificio viene definito come l'impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale. L'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La norma riconosce al titolare del panificio la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Per la vendita, il pane fresco deve essere posto in scaffali distinti e separati rispetto al pane ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione e al pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, previo confezionamento ed etichettatura riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore

sulla natura del prodotto. L'articolo 7 contiene la denominazione di forno di qualità riservata esclusivamente al panificio che produce e commercializza pane fresco.

La figura del responsabile dell'attività produttiva viene disciplinata all'articolo 8: egli è identificato nel titolare dell'impresa o in un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della SCIA. A tale figura viene affidato il compito di assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienicosanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito. La figura del responsabile dell'attività produttiva deve essere individuata per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione presso il quale è installato un laboratorio di panificazione; tale figura gode di completa autonomia nella propria attività relativamente alla gestione, all'organizzazione e all'attuazione della produzione. In tema di formazione, il responsabile è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o della provincia autonoma competente per territorio, il cui contenuto e la cui durata sono deliberati dalla giunta regionale o della provincia autonoma con apposito provvedimento. Il comma 5 prevede l'esonero dal corso formativo del responsabile dell'attività produttiva già in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione, con la qualifica di operaio panettiere o superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi di lavoro; aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo; aver conseguito un diploma in materie attinenti, all'attività di pianificazione, incluso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma; aver ottenuto un diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti all'attività di panificazione, conseguito nell'ambito del sistema di istruzione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età; aver conseguito un attestato di qualifica in materie attinenti all'attività di panificazione o il profilo di panificatore, in base agli standard professionali della regione o della provincia autonoma, rilasciato a seguito di un corso di formazione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore; essere affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato.

In tema di mutuo riconoscimento l'articolo 9 prevede la possibilità di commercializzare nel territorio dello Stato italiano i prodotti da forno realizzati e commercializzati negli altri Paesi membri dell'Unione europea o in uno Stato parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. L'articolo 10 definisce i vari tipi di pane tradizionale di alta qualità come: il pane tradizionale tipico locale identificato dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 1998 e 3 del regolamento di cui al Ministro per le politiche sociali 8 settembre 1999, n. 350, riportato negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale istituito dal citato regolamento, purché non contenga ingredienti finalizzati alla conservazione o alla duabilità prolungata né sia sottoposto a altri trattamenti di tipo conservante. il pane riconosciuto ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita. Il comma 2 prevede il riconoscimento da parte delle regioni dei disciplinari di produzione del pane tradizionale tipico locale, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale. Il comma 3 prevede programmi finanziari

volti a sostenere e a promuovere la produzione e la commercializzazione del pane fresco e del pane fresco tradizionale di alta qualità nell'ambito delle iniziative per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari, da definire annualmente nel capitolo di spesa di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 11 attribuisce la vigilanza sull'attuazione della presente legge alle Aziende sanitarie locali ed ai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative, per la violazione delle disposizioni della medesima legge. La norma rinvia la definizione di tali sanzioni alla competenza delle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 11-bis prevede che le regioni si adeguino alle disposizioni in esame entro dodici mesi dalla loro entrata in vigore; per le regioni a statuto speciale e le province autonome d Trento e di Bolzano è prevista la clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'articolo 11-ter il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche che si rendono necessarie al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e commercio del pane. L'articolo 12 abroga una serie di disposizioni: gli articoli 14 e 21 della legge n. 580 del 1967; l'articolo 8 del regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 502 del 1998; l'articolo 4 del decretolegge n. 223 del 2006. È stato aggiunto dalla Commissione di merito un comma 1-bis che include ulteriori ingredienti utilizzati nella lavorazione del pane tra quelli che comportano l'applicazione dell'IVA al 4 per cento. Si tratta degli zuccheri, destrosio e saccarosio, dei grassi e degli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, dei cereali interi o in granella, dei semi, dei semi oleosi, delle erbe aromatiche e delle spezie di uso comune. L'articolo 13, relativo all'entrata in vigore, dispone che le disposizioni ivi contenute si applicano a decorrere dal secondo mese successivo al

perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quelle relative alla tutela della salute e all'alimentazione, nelle quali può sicuramente rientrare la disciplina della produzione e della commercializzazione del pane. Per alcuni profili - connessi alla finalità di garantire il diritto all'informazione ai consumatori - vengono altresì in rilievo le materie « tutela della concorrenza » ed « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l). Ricorda, inoltre, che il 24 settembre 2015 la Conferenza Stato-Regioni ha espresso l'intesa sul decreto che contiene il regolamento che definisce le denominazioni di « panificio », « pane fresco » e « pane conservato », adottato in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, secondo il quale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avrebbe dovuto emanare un decreto di disciplina delle soprarichiamate definizioni.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 10).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.55.

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni (C. 4083 Gigli).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- 1. La presente legge intende facilitare l'acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni di veicoli elettrici, anche in progressiva sostituzione delle autovetture in dotazione, in modo da promuovere l'innovazione tecnologica e tutelare efficacemente la salute dei cittadini e l'ambiente.
- **1.** (Nuova formulazione) Mazziotti di Celso.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: all'acquisto, aggiungere le seguenti: , per una quota non inferiore al 70 per cento della quota complessiva del parco veicoli da rinnovare,.

2. 5. (Nuova formulazione) Sisto.

Al comma 1, dopo le parole: all'acquisto di, aggiungere la seguente: nuovi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o alla riqualificazione, ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dei veicoli già in dotazione, da intendersi

come opera di manutenzione straordinaria dei medesimi veicoli.

2. 8. (*ex* 1. 2.) Catalano, Fiano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, al contempo provvedendo alla contestuale e progressiva dismissione, secondo le disposizioni della normativa vigente, delle autovetture in dotazione non oggetto di riqualificazione.

2. 6. (*Nuova formulazione*) Dieni, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

Al comma 2, sostituire le parola pubbliche amministrazioni sono con le seguenti: si intendono per pubbliche amministrazioni

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: da il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sino alla fine del comma con le seguenti: i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-amministrativa della difesa, i servizi di vigilanza e di intervento sulla rete stradale gestita dalla società ANAS Spa e sulla rete delle strade provinciali e comunali.

2. 4. (*nuova formulazione*) Mazziotti di Celso.

Al comma 3, sostituire le parole da: le amministrazioni di cui al comma 2 fino alla fine del comma, con le seguenti: si

applica l'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24.

2. 100. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 3, dopo le parole: di un'intesa, aggiungere le seguenti: , in sede di Conferenza unificata,.

3. 100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

- 1. Dal 1º gennaio 2020 è fatto obbligo per i comuni di acquistare esclusivamente veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica in sostituzione delle vetture in dotazione e in via di dismissione, a patto che il fatto non leda la piena funzionalità operativa del comune.
- 3. 01. Mazziotti di Celso.

7-01313 Fabbri: Sul personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,

premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali esso è preposto per legge, rivelandosi spesso decisivo per la salvezza di numerose vite umane;

è sufficiente ripercorrere le pagine di cronaca degli ultimi mesi, dalla tragedia invernale dell'Albergo Rigopiano, all'emergenza terremoto o ai numerosi incendi estivi che proprio in questi giorni dilaniano l'Italia per avere un'idea, anche solo parziale, della delicatezza dei compiti svolti da questo Corpo, i cui appartenenti sono spesso chiamati a mettere a rischio la propria incolumità al servizio dei cittadini;

secondo dati forniti dal Governo il solo Corpo nazionale, dal 15 giugno fino al 18 di luglio 2017, la fase più acuta dell'emergenza legata agli incendi boschivi, ha effettuato circa 27.500 interventi a terra, più di 2.900 ore di volo, a fronte delle 733 dell'anno precedente, e più di 15.800 lanci d'acqua a fronte dei circa 3.600 dello stesso periodo del 2016;

tuttavia, a fronte di un organico operativo complessivo di 28.343 unità, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha una carenza strutturale di organico di circa 3.500 unità rispetto a quella che sarebbe la dotazione organica teorica;

tale carenza rischia di aggravarsi da un lato alla luce delle previsioni di un consistente numero di pensionamenti attesi nei prossimi anni e, dall'altro, alla luce dell'acquisizione delle nuove competenze in materia di spegnimento degli incendi boschivi, trasferite a seguito del decreto legislativo n. 177 del 2016 che ha soppresso il Corpo forestale dello Stato, che precedentemente assolveva a questa funzione, e assegnato al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco 390 unità di personale rispetto alle maggiori necessità;

la competenza primaria in materia di lotta attiva a questa minaccia spetta alle regioni, ma è riservato allo Stato il concorso nell'attività di spegnimento dato che, il Corpo nazionale, su richiesta delle regioni, può concorrere alle attività di lotta attiva agli incendi boschivi sulla base di specifici accordi stipulati con le regioni medesime, ad oggi sono 13 gli atti convenzionali sottoscritti o in fase conclusiva con il CNVF;

come è noto, l'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno 2017), ha destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato di tutte le amministrazioni dello Stato – in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente – una quota della dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

tuttavia, alla luce della carenza di organico rappresentata in premessa è evidente che un'eventuale ripartizione di tali risorse sulla base del criterio della mera dotazione organica teorica rischierebbe di non rispondere adeguatamente all'esigenza di una piena funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che necessiterebbe di un piano di assunzioni straordinarie pari ad almeno 569 unità; del resto, lo stesso articolo 1, comma 365, della legge di bilancio per l'anno 2017, ha stabilito che il finanziamento delle assunzioni straordinarie di personale debba avvenire, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni;

nell'attesa dello svolgimento delle procedure concorsuali in atto, e considerata l'assoluta urgenza di procedere al potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riguardo alle regioni meridionali del nostro Paese, appare altresì opportuno garantire la proroga successivamente al 31 dicembre 2017 della graduatoria già in essere a 814 posti di vigile del fuoco di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008;

oltre alla carenza di organico si apprende, altresì, una carenza dei mezzi a disposizione del comparto dei vigili del fuoco,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative per assicurare che la quota di risorse stanziate dall'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia sufficiente almeno all'assunzione straordinaria per l'anno 2017 di 569 unità, anche alla luce della previsione della citata legge n. 232 del 2016 che stabilisce di tener conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni;

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a potenziare ulteriormente l'organico dei vigili del fuoco, al fine di scongiurare che un ulteriore carenza di personale si ripercuota sulla piena funzionalità di un Corpo destinato a svolgere compiti di estrema delicatezza a cui è stata aggiunta la delicata funzione dello spegnimento attivo degli incendi boschivi; ad adottare ogni iniziativa di competenza volta ad aggiornare le previsioni contenute nella legge n. 353 del 2000 – legge quadro in materia di incendi boschivi - alla luce delle nuove competenze attribuite Corpo nazionale dei vigili del fuoco in questa materia;

a prevedere, nella prima iniziativa normativa utile, la proroga al 31 dicembre del 2018 della graduatoria del concorso pubblico per 814 vigili del fuoco di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008;

ad assumere iniziative per prevedere lo stanziamento di nuove risorse al fine di potenziare i mezzi a disposizione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo svolgimento tempestivo dei compiti istituzionali e convenzionali.

(8-00250) Fabbri, Fiano. De Menech, Marco Di Maio, Famiglietti, Ferrari, Gasparini, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Mauri, Naccarato, Nardi, Piccione, Richetti, Francesco Sanna, Giacobbe. Incerti. Patrizia Maestri, Ermini, D'Ottavio, De Maria, Paola Boldrini, Giovanna Sanna, Pagani, Baruffi, Casellato, Gnecchi, Montroni, Pastorino, Andrea Maestri, Civati, Vico, Zardini, Ginato, Albanella, Venittelli, Sani, Impegno, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Crivellari.

7-01320 Sisto: Sul personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,

premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce una delle realtà più importanti per la sicurezza dei cittadini svolgendo quotidianamente attività di prevenzione, vigilanza e soccorso a sostegno di soggetti pubblici e privati grazie al proficuo impegno del proprio personale;

negli ultimi anni, peraltro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha realizzato uno sforzo straordinario per sopperire, nonostante le decrescenti risorse finanziarie e le carenze di organico, alle numerose richieste di intervento della popolazione per le piccole e le grandi emergenze;

al fine di fronteggiare i tragici eventi che hanno colpito il territorio italiano, specialmente negli ultimi anni, come l'emergenza terremoto ed i numerosi incendi, gli operatori del comparto dei vigili del fuoco sono chiamati, nonostante l'evidente carenza di organico, a fronteggiare situazioni di estrema complessità mettendo a serio rischio la propria incolumità;

con l'interrogazione a risposta immediata n. 5-11798 indirizzata al Ministro dell'interno, alla luce del dramma degli incendi che si stanno verificando nel nostro territorio, è stato chiesto quali iniziative si intendano adottare in relazione all'emergenza incendi del periodo estivo, per ammodernare il parco macchine del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per rendere disponibili le somme stanziate dalla legge di bilancio 2017 per il potenziamento dell'organico del Corpo medesimo, nonché per incrementare il numero degli aeromobili necessari al tempestivo spegnimento degli incendi;

il Governo ha risposto che « in base a una prima ipotesi di riparto, le somme destinate alle assunzioni nel Corpo nazionale erano state stimate in 23 milioni di euro. Successivamente, si è optato per la destinazione di maggiori risorse, rispetto a quelle inizialmente preventivate, a un'altra finalità, cioè il riordino del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dello stesso Corpo nazionale. Ragion per cui alle assunzioni del Corpo nazionale è stata destinata la minore somma di circa 16 milioni, utili all'assunzione di 400 vigili del fuoco »;

la decurtazione di ben 7 milioni di euro destinati all'assunzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad avviso dei firmatari del presente atto, ha influito e influisce sul mantenimento in efficienza delle risorse strumentali del Corpo stesso;

secondo le ultime stime, sono circa 3 mila le unità mancanti nel comparto dei vigili del fuoco che ogni anno fronteggerebbero oltre 5000 roghi e incendi il cui lavoro ricade sui circa 30 mila operatori e migliaia di volontari;

alla luce della riforma operata dal decreto legislativo n. 177 del 2016 che ha previsto il trasferimento delle competenze del Corpo forestale dello Stato – a seguito della sua soppressione – al comparto dei vigili del fuoco in materia di incendi boschivi, non possono non rilevarsi le evidenti problematiche che scaturiscono dalla carenza di organico;

gli *standard* europei prevedono la necessaria presenza di un vigile del fuoco ogni 1000 abitanti quando in Italia il rapporto è di un vigile del fuoco ogni 15 mila abitanti; tale carenza evidenzia la necessità di potenziare la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di incrementare la sicurezza e la tutela dei cittadini;

nel frattempo, sarebbe rimasta indeterminata la sorte degli oltre 4 mila idonei della graduatoria del concorso pubblico bandito nel 2008 (*Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008) per il reclutamento di 814 vigili del fuoco;

a seguito delle prove preselettive, fisico/motorie, pratica e, infine, di quella orale è stata pubblicata, sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1/25 del 16 luglio 2010, la graduatoria finale del concorso;

nella graduatoria sopra citata figurano, oltre ai vincitori regolarmente assorbiti, 7599 candidati classificati come idonei, ma allo stato attuale nella graduatoria tuttora vigente restano 4120 idonei da assorbire;

oltre alla carenza di organico si apprende, altresì, una evidente carenza dei

mezzi a disposizione del comparto dei vigili del fuoco utili per far fronte al soccorso tecnico urgente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intraprendere le opportune iniziative di competenza al fine di garantire, la ripartizione originaria del fondo per il pubblico impiego di cui alla legge di bilancio 2017, che aveva previsto uno stanziamento di 23 milioni di euro destinati all'assunzione dei vigili del fuoco che consentirebbero di procedere all'assorbimento di 569 unità:

a valutare la possibilità di assumere iniziative al fine di potenziare ulteriormente l'organico dei vigili del fuoco, oltre l'esaurimento dei posti dell'unica graduatoria esistente pubblicata, sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1/25 del 16 luglio 2010;

a prevedere, nella prima iniziativa normativa utile, la proroga al 31 dicembre 2018 della graduatoria del concorso pubblico per 814 vigili del fuoco di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008;

ad assumere iniziative per prevedere lo stanziamento di nuove risorse per potenziare i mezzi a disposizione del corpo dei vigili del fuoco al fine di svolgere tempestivamente il compito istituzionale del soccorso tecnico urgente.

(8-00253) Sisto, Labriola, Vito.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016) 881 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016) 881 final);

richiamato il parere favorevole espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 2 agosto 2017;

osservato che:

appare pienamente condivisibile l'intenzione della Commissione europea di integrare la vigente disciplina del SIS in materia di controlli alle frontiere esterne con una serie di disposizioni volte a regolare l'inserimento nella banca dati delle segnalazioni relative alle decisioni di rimpatrio emesse ai sensi della direttiva 2008/ 115/CE. Tale misura, rispondendo all'esigenza di monitorare efficacemente le persone non aventi titolo a soggiornare nell'UE, può offrire un concreto contributo ad una più ordinata gestione degli ingenti flussi migratori che attraversano le frontiere esterne dell'UE, atteso che i dati in possesso delle competenti Agenzie europee confermerebbero che la maggior parte dei migranti, non avendo diritto alla protezione internazionale, dovrebbero essere soggetti a provvedimenti di rimpatrio che spesso non trovano esecuzione;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) occorre valutare l'opportunità di anticipare, già in sede di negoziato sulla proposta in esame, piuttosto che rinviare ad una successiva proposta normativa, l'inserimento di disposizioni volte ad introdurre un sistema diretto a tenere traccia delle segnalazioni cancellate a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rimpatrio, considerata l'utilità di una simile informazione nel caso in cui un cittadino di Paese terzo espatriato rientri nel territorio degli Stati membri e ne venga constatato il soggiorno irregolare in uno Stato membro diverso;

b) occorre valutare l'opportunità di garantire che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie affinché non intercorra alcun lasso di tempo fra il momento del rimpatrio di un cittadino di Stato terzo e l'attivazione nel SIS della segnalazione relativa al respingimento o al rifiuto di soggiorno concernente la medesima persona.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016) 882 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del Sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016) 882 final);

richiamato il parere favorevole espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 2 agosto 2017:

considerato che:

il Sistema di informazione Schengen consiste in una banca dati a livello europeo, più volte aggiornata attraverso una serie di interventi successivi, e attualmente impiegata dalla maggior parte degli Stati membri per i controlli all'ingresso dello Spazio Schengen e per l'identificazione di persone e beni ricercati da parte delle autorità di contrasto al crimine;

nella valutazione della Commissione europea i risultati sino ad ora ottenuti grazie a tale sistema, in termini di arresti effettuati, individuazione di persone scomparse, divieto di ingresso alle frontiere e risoluzione di casi riguardanti varie tipologie di reati sono largamente positivi;

ciononostante, la Commissione europea ha opportunamente inteso potenziare il Sistema prevedendo una serie di migliorie nell'uso della banca dati al fine di affrontare con maggiore efficacia le attuali sfide derivanti dall'aumento dei flussi migratori e dalla drammatica recrudescenza dei fenomeni terroristici in Europa e della criminalità transfrontaliera in Europa;

la Commissione ha, quindi, proposto una riforma complessiva del SIS che da un lato risponda alla crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini europei e, dall'altro, non pregiudichi i valori irrinunciabili dell'Unione europea relativi alla salvaguardia dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto:

osservato che:

la proposta di regolamento fa parte di un pacchetto costituito anche dalla proposta di regolamento relativa all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e dalla proposta di regolamento sull'uso del SIS nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. La ratio generale del pacchetto è un potenziamento delle funzionalità della banca dati, in particolare ampliando il novero delle segnalazioni che vengono inserite nel sistema e delle infor-

mazioni utili ad individuare persone e beni oggetto della segnalazione;

appare condivisibile la proposta di modificare l'attuale regime nel senso di rendere obbligatorio per gli Stati membri l'inserimento – attualmente soltanto facoltativo – di una segnalazione nel SIS nei casi in cui sia stato emanato un divieto di ingresso, in virtù di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE nei confronti di un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare; tale obbligo ha carattere del tutto complementare alla misura contenuta nella proposta COM(20179881, recante l'obbligo di inserire nel SIS le segnalazioni concernenti le decisioni di rimpatrio;

risulta altresì apprezzabile lo sforzo della Commissione europea volto a risolvere eventuali conflitti tra decisioni contraddittorie da parte di diversi Stati membri con la previsione di una procedura ad hoc (cosiddetta procedura di consultazione), attraverso la quale gli Stati interessati potranno pervenire a conclusioni condivise;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti condizioni:

- 1) occorre valutare, per quanto concerne la procedura di consultazione, se sia opportuna, nell'attuale situazione contrassegnata dagli ingenti flussi migratori e dalla ripresa dei fenomeni terroristici e della criminalità transfrontaliera, la scelta, operata nel regolamento, di ritenere prevalente, in caso di orientamenti discordanti tra diversi Stati membri, la decisione che autorizza il cittadino di un Paese terzo a soggiornare in uno Stato membro rispetto alla segnalazione finalizzata al respingimento e al rifiuto di soggiorno della medesima persona;
- 2) occorre valutare attentamente la coerenza del regime relativo alla durata della conservazione delle segnalazioni con l'esigenza di preservare i diritti fondamentali delle persone, per quanto concerne in particolare la facoltà accordata a ciascuno Stato membro di disporre il prolungamento della registrazione. A tale riguardo potrebbe risultare opportuno stabilire comunque una durata massima dell'eventuale proroga.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM(2016) 883 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM(2016) 883 final);

richiamato il parere favorevole espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 2 agosto 2017;

osservato che:

la proposta disciplina le condizioni e le procedure applicabili all'inserimento e al trattamento nel SIS delle segnalazioni di persone e oggetti e allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari per la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale:

le principali novità introdotte dalla proposta riguardano l'estensione del campo di applicazione del SIS, con particolare riferimento alla previsione di nuove categorie di segnalazioni, di nuovi elementi di identificazione biometrica e la previsione di un uso più efficace delle informazioni già contenute nell'attuale SIS;

appare opportuna, in particolare, la previsione recante l'obbligo di utilizzare i dati dattiloscopici per interrogare il SIS qualora l'identità della persona non possa essere accertata in altro modo;

è altresì apprezzabile la facoltà di archiviare nel SIS dati dattiloscopici non collegati a persone segnalate, fattispecie ricollegabile, tra l'altro, alla rilevazione di impronte digitali o palmari latenti sul luogo di un reato oggetto di indagine, un reato grave o un reato di terrorismo, qualora si possa stabilire con elevato grado di probabilità che le impronte appartengano all'autore di tale reato, da considerarsi « ignoto sospettato o ricercato », a condizione che le autorità competenti non possano stabilire l'identità della persona ricorrendo a un'altra banca dati nazionale, europea o internazionale;

risponde ad un interesse generale quanto mai attuale l'inserimento nel SIS di segnalazioni preventive qualora si configuri un alto rischio di sottrazione di minori da parte di un genitore, in presenza di un'apposita decisione dell'autorità giudiziaria di affidamento del minore ad uno solo dei genitori;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con la seguente condizione:

appare opportuno confermare che il cosiddetto controllo d'indagine, introdotto agli articoli 36 e 37 della proposta, deve essere inteso come controllo discrezionale rafforzato che non incide sui diritti della persona costituzionalmente garantiti e che le informazioni acquisite a seguito di tale attività vanno considerate informazioni di polizia e non costituiscono fonti di prova, come precisato dalla Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, nell'ambito dei lavori del gruppo Schengen Acquis.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori (Nuovo testo C. 4299 Agostinelli).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4299 Agostinelli, recante « Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori »:

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « ordinamento civile », che la lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che il secondo comma del novellato articolo 403 del codice civile, inserito dal provvedimento in esame, dispone che l'autorità che adotta il provvedimento di allontanamento debba darne notizia al procuratore della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni entro ventiquattro ore, al fine

della eventuale promozione, da parte del medesimo procuratore, degli opportuni provvedimenti;

osservato che l'articolo 9 della legge n. 184 del 1983, richiamato anche dal suddetto secondo comma dell'articolo 403, al comma 1, impone già ai pubblici ufficiali, agli incaricati di un pubblico servizio e agli esercenti di un servizio di pubblica necessità di riferire « al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova » le situazioni di abbandono del minore di età;

evidenziato che andrebbe valutata l'opportunità di verificare l'eventuale sovrapposizione tra le due norme e, quindi, l'opportunità di un conseguente coordinamento tra le norme medesime.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici (Testo unificato C. 66 Realacci e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 66 Realacci ed abb., recante « Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici »

rilevato che la disciplina recata dal testo unificato è riconducibile alla materia « promozione e organizzazione di beni e attività culturali » – che comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche, come specificato dalle sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005 della Corte costituzionale – inclusa tra le materie di legislazione concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che una costante giurisprudenza costituzionale ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni;

preso atto che l'articolo 2, nel disporre che gli eventi oggetto del provvedimento sono organizzati da associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio, prevede che devono essere rispettati i criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

rilevato che andrebbe valutata l'opportunità che il decreto ivi previsto sia essere emanato dal Ministro, e non dal Ministero e la necessità di prevedere l'intesa con la Conferenza unificata, in virtù della competenza legislativa concorrente;

osservato che l'articolo 3 istituisce l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e l'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, alla cui tenuta provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che aggiorna annualmente i dati forniti dalle regioni e rilevato che l'Albo nazionale e l'Elenco sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

sottolineato al riguardo che, nel presupposto che Albo ed Elenco siano pubblicati una prima volta e aggiornati annualmente, al comma 4 occorrerebbe sopprimere le parole « annualmente » e le parole « e ivi aggiornati » (concetto, quest'ultimo, già ricompreso in quello più generale della pubblicazione);

osservato che l'articolo 5 dispone che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo istituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica;

rilevato che andrebbe valutata l'opportunità di specificare l'atto con il quale si procede all'istituzione del suddetto Comitato e andrebbe altresì valutata l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nella composizione del Comitato, fermo restando che la nomina dei professori è effettuata d'intesa con la Conferenza stessa;

preso atto che il medesimo articolo 5 inserisce tra i compiti del Comitato, il parere sul rilascio del logo « Rievocazione storica italiana » alle manifestazioni inserite nell'Elenco e dispone che tale logo è attribuito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo:

considerato che, al fine di evitare interpretazioni per cui, ai fini dell'attribuzione del logo, sia necessario il possesso di ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti per l'inserimento nell'Elenco, andrebbe valutata l'opportunità che la definizione della disciplina sia demandata al decreto già previsto, ad altri fini, dall'articolo 3;

evidenziato che l'articolo 6 dispone che le sovvenzioni per il settore a carico dello Stato, previste dall'articolo 4, comma 2, sono riconosciute a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dall'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016, legge di bilancio 2017);

rilevato che il medesimo articolo 6 dispone la soppressione del secondo periodo del citato comma 627, secondo il quale l'accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto dello stesso Ministro, che sarebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, senza peraltro intervenire sul primo periodo del medesimo comma 627, il quale dispone che il Fondo è finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività, nonché alla valorizzazione di beni culturali attraverso la rievocazione storica;

evidenziata al riguardo la necessità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del suddetto decreto ministeriale;

osservato, inoltre, che andrebbe valutata l'opportunità di novellare complessivamente l'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 2, si preveda l'intesa della Conferenza unificata al fine dell'emanazione del decreto ivi previsto;
- 2) all'articolo 6, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi richiamato:

con le seguenti osservazioni:

- *a)* all'articolo 3, al comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le parole « annualmente » e le parole « e ivi aggiornati »;
- b) all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare l'atto con il quale si procede all'istituzione del suddetto Comitato nonché l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nella composizione del Comitato;
- c) al medesimo articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire che la disciplina per il rilascio del logo « Rievocazione storica italiana » sia demandata al decreto già previsto, ad altri fini, dall'articolo 3;
- d) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di novellare complessivamente l'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016 per le ragioni esposte in premessa.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 423-A e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 423-A ed abb., recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

richiamato il parere favorevole espresso da questo Comitato l'8 ottobre 2014 sul provvedimento, successivamente rinviato in Commissione dall'Assemblea;

rilevato che il progetto di legge in esame reca prevalentemente disposizioni in tema di sicurezza stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione:

rilevato, altresì, che, per quanto concerne la disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra nella competenza a porre i precetti della cui violazione si tratta (Corte Costituzionale n. 428 del 2004; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 106 del 2006, n. 384 del 2005, n. 50 del 2005; n. 12 del 2004) e sottolineato che, per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione (sentenza n. 428 del 2004);

evidenziato che l'articolo 01 al comma 1, lettera *b*), modificando l'articolo 2, comma 3, del codice della strada, individua le tipologie di veicoli ammessi alla circolazione nelle vie forestali e mentre al comma 2 rimette tale individuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle regioni;

rilevato che andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento tra le due norme e che andrebbe altresì valutata l'opportunità di specificare l'atto con cui procedere alla suddetta individuazione e le modalità di coinvolgimento delle regioni;

osservato che l'articolo 2 aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 16 del codice, che disciplina le cosiddette « fasce di rispetto », e prevede che con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possa essere definita la disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti;

considerato che il comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada pone dei divieti ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati;

rilevato, quindi, che andrebbe valutata l'opportunità di una diversa collocazione della disposizione dettata dall'articolo 2 che non sembra attinente alla materia disciplinata dall'articolo 16, comma;

osservato che all'articolo 13-ter, comma 2, che modifica l'articolo 31 del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dispone che l'elenco di coloro che non regolarizzano la propria posizione viene messo a disposizione delle prefetture e degli organi di polizia;

considerata l'esigenza chiarire le modalità ed i termini decorsi i quali, successivamente alla pubblicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione debba essere trasmesso alle prefetture e agli organi di polizia;

rilevato altresì che, qualora l'intento sia di pubblicare l'elenco e contestualmente inviare l'elenco agli organi sopra indicati, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere espressamente tale modalità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 01 valuti la Commissione di merito, sulla base di quanto esposto in premessa, l'opportunità di un coordinamento tra le norme di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, relative all'individuazione delle tipologie di veicoli ammessi alla circolazione nelle vie forestali e l'opportunità di specificare altresì l'atto con cui procedere alla suddetta individuazione e le modalità di coinvolgimento delle regioni;

b) all'articolo 13-ter, comma 2, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, appare opportuno chiarire le modalità ed i termini decorsi i quali, successivamente alla pubblicazione, debba essere trasmesso alle prefetture ed agli organi di polizia l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (Nuovo testo C. 3265 Romanini).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3265 Romanini., recante « Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane »

considerato che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quelle relative alla tutela della salute e all'alimentazione, nelle quali può sicuramente rientrare la disciplina della produzione e della commercializzazione del pane;

evidenziato che per alcuni profili – connessi alla finalità di garantire il diritto all'informazione ai consumatori – vengono altresì in rilievo le materie « tutela della concorrenza » ed « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*);

ricordato che il 24 settembre 2015 la Conferenza Stato-Regioni ha espresso l'intesa sul decreto che contiene il regolamento che definisce le denominazioni di « panificio », « pane fresco » e « pane conservato», adottato in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, secondo il quale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, avrebbe dovuto emanare un decreto di disciplina delle soprarichiamate definizioni. Il termine veniva a scadenza il 12 agosto 2007 e il regolamento non è stato, ad oggi, adottato. Il testo in esame interviene dunque con fonte di rango legislativo su una materia che era stata affidata ad un decreto di natura regolamentare dal citato articolo 4 del decreto-legge n. 223 del 2006, che non ha tuttavia proseguito il proprio *iter*;

ricordato che sulla materia sono, ad oggi, intervenute alcune leggi regionali (tra cui la legge della regione Abruzzo n. 14/2016, della regione Campania n. 2 del 2005, della regione Sardegna n. 4 del 2016; della regione Toscana n. 18 del 2011, della regione Valle d'Aosta n. 7 del 1995, della regione Veneto n. 36 del 2013;

evidenziata pertanto l'opportunità di valutare la possibilità di definire con fonte di rango legislativo solo i principi fondamentali in materia di produzione e vendita del pane e di corretta informazione al consumatore, demandando alla fonte regolamentare – d'intesa con la Conferenza Stato-regioni- la definizione degli elementi di carattere tecnico e di dettaglio anche al fine di rispettare il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che siano definiti con fonte di rango legislativo solo i principi fondamentali in materia di produzione e vendita del pane e di corretta informazione al consu-

matore, demandando alla fonte regolamentare – d'intesa con la Conferenza Stato-regioni- la definizione degli elementi di carattere tecnico e di dettaglio, anche al fine di rispettare il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 agosto 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

AUDIZIONI	INFORMALI:

Audizione di Federico Giammusso, presidente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 163 del 2016, del Comitato per gli indicatori BES, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile. Atto n. 428	95
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile. Atto n. 428 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazioni)	95
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà. Atto n. 430 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	101
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 4475 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	114
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (Esame e rinvio)	114
ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 agosto 2017.

Audizione di Federico Giammusso, presidente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 163 del 2016, del Comitato per gli indicatori BES, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile. Atto n. 428.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paola Baretta.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile. Atto n. 428.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclu-

sione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2017.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore, rammenta che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento e che sullo stesso, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha quindi successivamente avuto luogo uno specifico ciclo di audizioni. Anche alla luce delle indicazioni emerse nel corso della predetta attività conoscitiva, ritiene pertanto di poter formulare la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (atto n. 428),

premesso che:

l'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, ha previsto che - in apposito allegato al Documento di economia e finanza predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT - siano riportati l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma;

il successivo comma 10-ter del medesimo articolo 10 ha stabilito che – con apposita relazione predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno – sia evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso;

a tal fine, l'articolo 14, comma 1, della menzionata legge n. 163 del 2016 ha previsto l'istituzione presso l'ISTAT – da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze – del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, cui è affidato il compito di selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, i predetti indicatori;

in attuazione del citato articolo 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2016 è stato quindi istituito il suddetto Comitato, insediatosi in data 28 novembre 2016;

all'esito dell'attività svolta, il Comitato ha elaborato una Relazione finale in data 20 giugno 2017, nella quale è stato evidenziato, con riguardo alle esperienze nazionali e internazionali, che in Italia l'ISTAT e il CNEL hanno congiuntamente avviato nel 2010 il progetto sul Benessere equo e sostenibile (BES), che a seguito di un ampio processo di consultazione pubblica – che ha coinvolto rappresentanze sociali, esperti e rappresentanti del mondo accademico – ha condotto alla definizione di un insieme di 130 indicatori organizzato in 12 domini;

come emerge dalla medesima Relazione, l'insieme di questi indicatori presenta alcune importanti caratteristiche – quali l'organicità dell'impianto concettuale, la robustezza teorica degli stessi, la garanzia della qualità della misurazione statistica, la selezione fondata su un processo partecipativo esteso, la capacità di cogliere le specificità del caso italiano – che hanno indotto il Comitato a ritenere il predetto insieme di indicatori un valido punto di partenza ai fini della individuazione degli indicatori di benessere equo e

sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della citata legge n. 196 del 2009;

per svolgere tale processo di selezione, il Comitato ha fissato alcuni criteri generali, non gerarchici, tra cui la sensibilità alle politiche pubbliche, la parsimonia, la fattibilità e tempestività, l'estensione e frequenza delle serie temporali;

il Comitato, dopo un'attenta disamina, sulla base dei criteri indicati ha individuato 12 indicatori, tra i 130 compresi nel Rapporto BES 2016 elaborato dall'ISTAT – uno dei quali è stato ottenuto aggregando tre indicatori del BES -, ossia il reddito medio disponibile aggiustato pro capite, l'indice di diseguaglianza del reddito disponibile, l'indice di povertà assoluta, la speranza di vita in buona salute alla nascita, l'eccesso di peso, l'uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, il tasso di mancata partecipazione al lavoro, il rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli, l'indice di criminalità predatoria, l'indice di efficienza della giustizia civile, le emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti, l'indice di abusivismo edilizio;

come emerge dalla predetta Relazione, il paniere finale di indicatori è articolato in modo da cogliere, da un lato, una misurazione del benessere attuale, della sua distribuzione e del suo grado di sostenibilità nel tempo, dall'altro, una rappresentazione in cui rientrino tanto dimensioni monetarie del benessere più prossime alla condizione di vita delle famiglie di quanto sia il PIL, quanto dimensioni non monetarie del benessere;

il Comitato ha elaborato, a conclusione della Relazione, talune raccomandazioni, tra cui quella di prevedere una revisione periodica, a cadenza pluriennale, dell'insieme degli indicatori selezionati, affinché la sua composizione resti sempre la più adeguata a tenere conto dell'evoluzione economica e sociale del Paese e possa incorporare gli eventuali sviluppi in campo statistico e metodologico;

in questo quadro, il Comitato ha altresì espresso l'auspicio che il Governo arricchisca il monitoraggio dell'evoluzione del benessere nel triennio passato con l'uso di ulteriori indicatori, a fianco di quelli previsti dalla legge;

ritenuto che:

in riferimento alla revisione a cadenza pluriennale degli indicatori di benessere equo e sostenibile non siano ravvisabili ostacoli dal punto di vista legislativo, posto che la ratio stessa della norma istitutiva del Comitato per gli indicatori BES è nel senso di definire tali indicatori sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, il che implica di per sé che possa esservi una revisione periodica degli stessi proprio alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata, fermo restando che tale revisione dovrebbe aver luogo con la medesima procedura prevista per l'introduzione degli indicatori, ossia con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti:

in questo quadro, si potrebbe prevedere, in sede di revisione periodica degli indicatori, la trasformazione dell'indice di abusivismo edilizio in un indice di più ampia portata – al momento non ancora realizzabile – ossia l'indice di consumo del suolo;

occorre tener conto, nella fase di applicazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile, dell'avvio della sperimentazione per l'adozione di un bilancio di genere, di cui all'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di una coerente valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sugli uomini e sulle donne;

in considerazione del rilievo che per il nostro Paese rivestono il paesaggio e il patrimonio culturale, si potrebbe altresì valutare la possibilità di inserire nell'ambito degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati ai sensi del presente schema di decreto anche un indicatore concernente il paesaggio e il patrimonio culturale, peraltro già incluso in uno dei 12 domini individuati nel citato *Rapporto BES 2016*;

risulta necessario sopprimere la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in oggetto, giacché essa risulta già contenuta nella norma istitutiva del Comitato, ed in particolare all'articolo 14, commi 3 e 4, della legge n. 163 del 2016;

valutato positivamente l'auspicio espresso dal Comitato affinché il Governo arricchisca il monitoraggio dell'evoluzione del benessere nel triennio passato con l'uso di ulteriori indicatori, a fianco di quelli previsti dalla legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Sopprimere l'articolo 2.

e con le seguente osservazioni:

- 1) si valuti la possibilità di trasformare, in sede di revisione periodica degli indicatori, l'indice di abusivismo edilizio in un indice di più ampia portata, ossia l'indice di consumo del suolo;
- 2) si tenga conto, in sede di applicazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile, dell'avvio della sperimentazione per l'adozione di un bilancio di genere, di cui all'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di una coerente valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sugli uomini e sulle donne;
- 3) si valuti la possibilità di inserire nell'ambito degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati ai sensi del presente schema di decreto anche un indicatore concernente il paesaggio e il patrimonio culturale. ».

Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sulla proposta di parere testé formulata dal relatore, anche in riferimento alla puntuale condizione apposta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ed alle specifiche osservazioni in essa contenute. Osserva tuttavia che sarebbe a suo giudizio opportuno prevedere, ove possibile, anche un'articolazione per aree territoriali degli indicatori di benessere equo e sostenibile, ciò perlomeno in relazione a taluni dei predetti indicatori. Intende al riguardo fare particolare riferimento all'indice di efficienza della giustizia civile, posto che i risultati conseguiti dai singoli uffici giudiziari nello svolgimento dei compiti ad essi assegnati e nella trattazione delle pratiche di propria competenza, pur a fronte di dotazioni di personale a volte sostanzialmente equivalenti, si presentano assai differenziati su base territoriale, con la inevitabile conseguenza che l'individuazione di un valore medio elaborato su scala nazionale non potrebbe rendere pienamente ragione delle specifiche realtà territoriali.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) si associa alle considerazioni da ultimo svolte dal Viceministro Morando, convenendo circa l'opportunità, ove possibile, di prevedere un'articolazione per aree territoriali degli indicatori di benessere equo e sostenibile.

Maino MARCHI (PD) condivide anch'egli l'opportunità di prevedere un'articolazione per aree territoriali degli indicatori di benessere equo e sostenibile, ritenendo in proposito auspicabile porre particolare attenzione alle aree situate nel Mezzogiorno, che più di altre potrebbero beneficiare, in termini di elaborazione di politiche pubbliche efficaci, di una corretta interpretazione ed applicazione degli indicatori di benessere. Intende infine lasciare a verbale l'opportunità di garantire per il futuro una composizione del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile effettivamente rispettosa del principio dell'equilibrio di genere, come peraltro già evidenziato dalla collega Cenni nel corso delle audizioni, posto che in questa prima fase attuativa il predetto Comitato risulta formato da personalità esclusivamente di genere maschile.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore, preso atto dell'orientamento diffusamente emerso nel corso del presente dibattito circa l'opportunità di prevedere, ove possibile, un'articolazione per aree territoriali degli indicatori di benessere equo e sostenibile, con particolare riguardo al Mezzogiorno, presenta una nuova formulazione della proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (atto n. 428),

premesso che:

l'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, ha previsto che - in apposito allegato al Documento di economia e finanza predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT - siano riportati l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma;

il successivo comma 10-ter del medesimo articolo 10 ha stabilito che – con apposita relazione predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno – sia evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso;

a tal fine, l'articolo 14, comma 1, della menzionata legge n. 163 del 2016 ha previsto l'istituzione presso l'ISTAT – da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze – del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, cui è affidato il compito di selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, i predetti indicatori;

in attuazione del citato articolo 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2016 è stato quindi istituito il suddetto Comitato, insediatosi in data 28 novembre 2016;

all'esito dell'attività svolta, il Comitato ha elaborato una Relazione finale in data 20 giugno 2017, nella quale è stato evidenziato, con riguardo alle esperienze nazionali e internazionali, che in Italia l'ISTAT e il CNEL hanno congiuntamente avviato nel 2010 il progetto sul Benessere equo e sostenibile (BES), che a seguito di un ampio processo di consultazione pubblica – che ha coinvolto rappresentanze sociali, esperti e rappresentanti del mondo accademico – ha condotto alla definizione di un insieme di 130 indicatori organizzato in 12 domini;

come emerge dalla medesima Relazione, l'insieme di questi indicatori presenta alcune importanti caratteristiche – quali l'organicità dell'impianto concettuale, la robustezza teorica degli stessi, la garanzia della qualità della misurazione statistica, la selezione fondata su un processo partecipativo esteso, la capacità di cogliere le specificità del caso italiano – che hanno indotto il Comitato a ritenere il predetto insieme di indicatori un valido punto di partenza ai fini della individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della citata legge n. 196 del 2009;

per svolgere tale processo di selezione, il Comitato ha fissato alcuni criteri generali, non gerarchici, tra cui la sensibilità alle politiche pubbliche, la parsimo-

nia, la fattibilità e tempestività, l'estensione e frequenza delle serie temporali;

il Comitato, dopo un'attenta disamina, sulla base dei criteri indicati ha individuato 12 indicatori, tra i 130 compresi nel Rapporto BES 2016 elaborato dall'ISTAT – uno dei quali è stato ottenuto aggregando tre indicatori del BES -, ossia il reddito medio disponibile aggiustato pro capite, l'indice di diseguaglianza del reddito disponibile, l'indice di povertà assoluta, la speranza di vita in buona salute alla nascita, l'eccesso di peso, l'uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, il tasso di mancata partecipazione al lavoro, il rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli, l'indice di criminalità predatoria, l'indice di efficienza della giustizia civile, le emissioni di CO₂ e altri gas clima alteranti, l'indice di abusivismo edilizio;

come emerge dalla predetta Relazione, il paniere finale di indicatori è articolato in modo da cogliere, da un lato, una misurazione del benessere attuale, della sua distribuzione e del suo grado di sostenibilità nel tempo, dall'altro, una rappresentazione in cui rientrino tanto dimensioni monetarie del benessere più prossime alla condizione di vita delle famiglie di quanto sia il PIL, quanto dimensioni non monetarie del benessere;

il Comitato ha elaborato, a conclusione della Relazione, talune raccomandazioni, tra cui quella di prevedere una revisione periodica, a cadenza pluriennale, dell'insieme degli indicatori selezionati, affinché la sua composizione resti sempre la più adeguata a tenere conto dell'evoluzione economica e sociale del Paese e possa incorporare gli eventuali sviluppi in campo statistico e metodologico;

in questo quadro, il Comitato ha altresì espresso l'auspicio che il Governo arricchisca il monitoraggio dell'evoluzione del benessere nel triennio passato con l'uso di ulteriori indicatori, a fianco di quelli previsti dalla legge; ritenuto che:

in riferimento alla revisione a cadenza pluriennale degli indicatori di benessere equo e sostenibile non siano ravvisabili ostacoli dal punto di vista legislativo, posto che la ratio stessa della norma istitutiva del Comitato per gli indicatori BES è nel senso di definire tali indicatori sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, il che implica di per sé che possa esservi una revisione periodica degli stessi proprio alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata, fermo restando che tale revisione dovrebbe aver luogo con la medesima procedura prevista per l'introduzione degli indicatori, ossia con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti:

in questo quadro, si potrebbe prevedere, in sede di revisione periodica degli indicatori, la trasformazione dell'indice di abusivismo edilizio in un indice di più ampia portata – al momento non ancora realizzabile – ossia l'indice di consumo del suolo;

occorre tener conto, nella fase di applicazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile, dell'avvio della sperimentazione per l'adozione di un bilancio di genere, di cui all'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di una coerente valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sugli uomini e sulle donne;

risulta opportuno prevedere, ove possibile, un'articolazione per aree territoriali degli indicatori di benessere equo e sostenibile, con particolare riguardo al Mezzogiorno;

in considerazione del rilievo che per il nostro Paese rivestono il paesaggio e il patrimonio culturale, si potrebbe altresì valutare la possibilità di inserire nell'ambito degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati ai sensi del presente schema di decreto anche un indicatore concernente il paesaggio e il patrimonio culturale, peraltro già incluso in uno dei 12 domini individuati nel citato *Rapporto BES 2016*;

risulta necessario sopprimere la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in oggetto, giacché essa risulta già contenuta nella norma istitutiva del Comitato, ed in particolare all'articolo 14, commi 3 e 4, della legge n. 163 del 2016;

valutato positivamente l'auspicio espresso dal Comitato affinché il Governo arricchisca il monitoraggio dell'evoluzione del benessere nel triennio passato con l'uso di ulteriori indicatori, a fianco di quelli previsti dalla legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sopprimere l'articolo 2.

e con le seguente osservazioni:

- 1) si valuti la possibilità di trasformare, in sede di revisione periodica degli indicatori, l'indice di abusivismo edilizio in un indice di più ampia portata, ossia l'indice di consumo del suolo;
- 2) si tenga conto, in sede di applicazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile, dell'avvio della sperimentazione per l'adozione di un bilancio di genere, di cui all'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di una coerente valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sugli uomini e sulle donne;
- 3) si valuti la possibilità di prevedere, ove possibile, un'articolazione per aree territoriali degli indicatori di benessere equo e sostenibile, con particolare riguardo al Mezzogiorno;
- 4) si valuti la possibilità di inserire nell'ambito degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati ai sensi del

presente schema di decreto anche un indicatore concernente il paesaggio e il patrimonio culturale ».

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sulla proposta di parere come testé riformulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà.

Atto n. 430.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianni MELILLA (MDP), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, recante disposizioni per l'introduzione di una misura unica a livello nazionale di contrasto della povertà, vale a dire il reddito di inclusione (ReI), è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), e commi 2 e 5 della legge n. 33 del 2017, evidenziando che il relativo testo è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli da 1 a 4, concernenti il reddito di inclusione (ReI), rileva che le disposizioni in esame istituiscono, a decorrere dal 1º gennaio 2018, il ReI quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà. Evidenzia che tale misura non è compatibile con la fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo

familiare, di ammortizzatori sociali per la disoccupazione involontaria e che il ReI è altresì ridotto del valore mensile degli altri trattamenti assistenziali eventualmente percepiti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi.

Tanto premesso, rileva che la relazione tecnica prevede oneri lordi derivanti dall'istituzione del ReI nella misura di 1.780 milioni di euro per l'anno 2018, 1.656 milioni per il 2019 e 1.567 a decorrere dal 2020 e che, tenendo conto dei risparmi relativi al SIA e al *bonus bebè*, la predetta spesa, indicata dalla relazione tecnica, si riduce a 1.335 milioni di euro per l'anno 2018, 1.567 milioni per il 2019, 1.536 milioni per il 2020 e 1.567 milioni a decorrere dal 2021.

A fronte di tali stime, osserva che l'articolo 20 riconosce l'erogazione del beneficio entro limiti di spesa indicati in 1.482 milioni di euro nel 2018 e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Tali limiti di spesa riguardano benefici che la norma individua quali « livelli essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Povertà » (articolo 2, comma 13, del provvedimento in esame).

Tanto premesso, pur evidenziando che il limite di spesa indicato dalle norme è conforme alla stima riportata dalla relazione tecnica e che è prevista in ogni caso una procedura per la rideterminazione del beneficio nel caso in cui si verifichino condizioni di non compatibilità con le risorse stanziate, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi a conferma della compatibilità della previsione di limiti di spesa nonché del predetto meccanismo di rideterminazione (suscettibile di differenziare l'ammontare percepito da diversi soggetti beneficiari, in possesso dei medesimi requisiti) rispetto alla configurazione del ReI quale livello essenziale delle prestazioni.

Per quanto attiene più direttamente alla quantificazione operata dalla relazione tecnica, segnala che la stessa fornisce indicazioni riguardo ai dati, ai parametri e al percorso logico utilizzati ai fini della stima. In particolare, la platea potenziale dei nuclei familiari interessati a usufruire della misura viene complessivamente quantificata in oltre 657 mila nuclei familiari. Il dato è frutto di un'elaborazione sulla base di un campione di dichiarazioni ISEE (pari al 2 per cento della popolazione ISEE). In proposito prende atto di tali indicazioni della relazione tecnica, non essendo riportati nella relazione tecnica i dati di dettaglio utili per una verifica della stima fornita. Il dato sui nuclei familiari interessati è quindi disaggregato nelle diverse categorie in possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Giudica inoltre utile acquisire chiarimenti sull'importo medio del beneficio utilizzato ai fini della stima dell'onere lordo, atteso che, elaborando i dati di cui alla Tabella 3 della relazione tecnica, il relativo importo medio per i nuclei con 5 o più componenti (circa 308 euro mensili) risulterebbe lievemente inferiore a quello riferito ai nuclei con 4 componenti (circa 327 euro mensili).

Considera opportuni ulteriori chiarimenti riguardo alle modalità di quantificazione dell'onere a regime. Infatti, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, prevedono che il beneficio economico del ReI (ottenuto moltiplicando il valore di euro 3.000 per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare) sia a sua volta moltiplicato, in sede di prima applicazione, al 75 per cento, non potendo eccedere, sempre in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale. Non sono invece esplicitati dalla normativa né indicati dalla relazione tecnica i parametri utilizzati per la stima riferita all'erogazione dell'agevolazione una volta esaurita la fase di prima applicazione, la cui durata non viene peraltro precisata. Anche a tal proposito reputa utili elementi di valutazione.

Per quanto riguarda lo sviluppo temporale della spesa evidenzia che le informazioni riportate nella relazione tecnica non consentono di ricostruire le modalità di calcolo delle percentuali applicate per definire l'andamento annuo della spesa.

La relazione tecnica specifica altresì che, stante la non compatibilità del ReI con altri ammortizzatori sociali riferiti alla disoccupazione involontaria e con altre misure assistenziali, dall'introduzione delle norme in esame derivano una serie di risparmi connessi agli oneri già programmati e relativi alla fruizione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e del bonus bebè (quantificati complessivamente dalla RT in 445 milioni nel 2018, 89 nel 2019 e 31 nel 2020). Ulteriori risparmi (per 55 milioni nel 2018 e 93 milioni dal 2019) derivano dalla riduzione della platea che usufruirà della carta acquisti e dal superamento dell'ASDI (50 milioni nel 2018 e 80 milioni dal 2019). In proposito, prende atto delle quantificazioni fornite dalla relazione tecnica (che appaiono congrue rispetto ai dati e ai parametri esposti), rimandando per ulteriori considerazioni alle schede riferite agli articoli 17 e 18, relative al superamento della SIA e dell'ASDI.

Considera infine utile acquisire chiarimenti circa i maggiori oneri connessi ai nuclei con minori in possesso dei requisiti della carta acquisti che opteranno per il ReI (oneri stimati in circa 69 milioni di euro, che si ottengono moltiplicando una platea di 144.000 nuclei per l'onere annuo della carta acquisti pari a 480 euro): la relazione tecnica aggiunge il predetto onere alla stima complessiva, ottenuta utilizzando l'intera platea potenziale dei nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti per il ReI.

Poiché tuttavia l'articolo 19, comma 1, dispone che per i nuclei già beneficiari della carta acquisti il ReI è erogato « assorbendo integralmente » il beneficio della stessa carta eventualmente già riconosciuto, non ritiene evidenti le ragioni alla base del predetto incremento dell'onere complessivo di 69 milioni. In proposito reputa utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Circa l'articolo 5, concernente i punti per l'accesso al ReI e la valutazione multidimensionale, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica, secondo la quale gli adempimenti cui le amministrazioni debbono provvedere sono già previsti a legislazione vigente. Ritiene che andrebbero peraltro acquisiti ulteriori elementi volti a confermare la neutralità delle disposizioni con riferimento all'effettivo stato di attuazione della legge n. 328 del 2000 e alle relative prassi applicative esistenti sul territorio nazionale. Reputa tali chiarimenti necessari anche con riguardo alla costituzione di équipe multidisciplinari, tenuto conto che la neutralità di tale previsione appare condizionata dalle attuali modalità di effettiva applicazione dei principi generali di coordinamento ed integrazione degli interventi sanitari, di istruzione, di formazione e reinserimento lavorativo, enunciati dalla legge n. 328 del 2000.

Ritiene che andrebbe quindi evidenziato l'impegno finanziario effettivo volto ad assicurare ciascuno dei livelli di prestazione in questione, precisando in quale misura esso risulti già coperto sulla base delle attività svolte in attuazione della legge n. 328 del 2000 e in quale misura debba invece essere coperto mediante utilizzo della quota del Fondo povertà di cui all'articolo 7, comma 2.

In ordine all'articolo 6, in materia di progetto personalizzato, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica, secondo la quale gli adempimenti, i sostegni e i servizi da prestare sono già previsti a legislazione vigente. Richiama peraltro le considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 5, riguardo alla necessità di disporre di ulteriori elementi di valutazione volti a verificare che lo stato di realizzazione effettiva delle azioni in questione, sulla base della vigente legislazione, sia idoneo ad assicurare l'erogazione dei servizi sul territorio nazionale, secondo i parametri richiesti in ragione della configurazione degli stessi quali livelli essenziali delle prestazioni.

Ritiene che a tal fine andrebbe quantificato il possibile impegno finanziario connesso all'attuazione delle norme in esame, precisando in quale misura tale impegno risulti già garantito dai servizi e dalle attività esistenti e in quale misura sia

invece coperto a valere sulla quota del Fondo povertà di cui all'articolo 7, richiamata dalla relazione tecnica.

Con riguardo all'articolo 7, concernente gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la congruità delle risorse aggiuntive stanziate a valere sul Fondo povertà, anche in considerazione del fatto che le stesse, secondo la stessa relazione tecnica, eccedono di gran lunga quelle destinate specificamente ai servizi per la lotta alla povertà a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), strumento previsto dalla legge n. 328 del 2000 (articolo 20) per l'attuazione dei livelli essenziali. In proposito, nel richiamare le considerazioni già svolte con riferimento agli articoli 5 e 6, evidenzia l'opportunità di acquisire dati relativi ai livelli di servizi e di spesa attualmente registrati per attività riconducibili a quelle indicate alle disposizioni in esame nonché una stima dell'eventuale fabbisogno aggiuntivo connesso all'attuazione della nuova disciplina. Ciò al fine di verificare in quale misura a tale fabbisogno possa farsi fronte, per ciascun servizio individuato, a valere sulle risorse di cui all'articolo in esame.

In merito ai profili di copertura finanzia, fa presente che il comma 3 dell'articolo 7 destina una quota del Fondo povertà, pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro per il 2018 e a 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 del medesimo articolo. Una parte delle menzionate risorse, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, è riservata dal comma 9 del predetto articolo a interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

Il comma 8 dell'articolo 7 attribuisce alle regioni risorse pari a 212 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sul Fondo povertà, al fine di permettere un'adeguata implementazione del Reddito di inclusione – ReI e di garantirne la tempestiva operatività.

Al riguardo, fa presente che l'articolo in esame prevede che il Fondo povertà sia destinato:

per una quota pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro per il 2018 e a 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 del medesimo articolo; tale quota include le risorse riservate, in misura pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, a interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;

per un importo pari a 212 milioni di euro per l'anno 2017, alle regioni, al fine di permettere loro un'adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operatività.

Al riguardo ricorda preliminarmente che il Fondo povertà è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (capitolo 3550) dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, con una dotazione di 600 milioni di euro per il 2016 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Per effetto di successive modificazioni legislative, la citata autorizzazione di spesa relativa al Fondo povertà è divenuta pari a 1.139 milioni di euro per il 2017 e a 1.704 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Tali risorse sono ora incrementate dalle seguenti disposizioni dello schema di decreto in esame:

dall'articolo 18, comma 2, che stabilisce che a decorrere dal 2019 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, per la concessione dell'assegno di disoccupazione – ASDI, confluisca integralmente nel Fondo povertà per un importo pari a 48 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 (capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali);

dall'articolo 18, comma 3, che, sulla base dalla previsione secondo la quale l'ASDI non è più concesso dal 1º gennaio 2018, rimuove ogni altro accantonamento disposto a legislazione vigente sul Fondo povertà a partire dal 2018, salva una quota di 15 milioni per l'anno 2018 da destinare agli aventi diritto che abbiano maturato entro il 1º gennaio 2018 i requisiti richiesti per l'ASDI; per effetto del predetto disaccantonamento l'importo netto dell'incremento del Fondo povertà è di 50 milioni di euro per il 2018 e di 32 milioni di euro per il 2019;

dall'articolo 19, comma 2, che, in relazione alla non cumulabilità del ReI con la carta acquisti, incrementa il Fondo povertà di 55 milioni di euro per il 2018 e di 93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014, destinata al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti (capitolo 1639 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

In conclusione, tenendo conto delle disposizioni dello schema di decreto in esame, la dotazione del Fondo povertà rimane pari a 1.139 milioni di euro per il 2017, mentre aumenta a 1.759 milioni di euro per il 2018 (di cui 15 milioni di euro accantonati per l'erogazione dell'ASDI) e a 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, come indicato anche dall'articolo 20, comma 1, primo periodo, dello schema di decreto.

Osserva quindi che il Fondo povertà reca le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, pari a 262 milioni di euro per il 2018 e a 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, anche tenendo conto delle risorse destinate, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, all'erogazione del ReI (articolo 7, comma 3).

Le disponibilità del Fondo povertà non sembrerebbero invece sufficienti a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione alle regioni delle risorse necessarie ad assicurare un'adeguata implementazione del ReI e a garantirne la tempestiva operatività, pari a 212 milioni di euro per l'anno 2017 (articolo 7, comma 8). Infatti le risorse residue del Fondo sembrerebbero interamente destinate a garantire il Sostegno per l'inclusione attiva - SIA per l'anno 2017, giacché l'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto interministeriale 16 marzo 2017, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 239, della legge n. 232 del 2016, ha destinato, tra le altre, le medesime risorse, nella misura di 1.139 milioni di euro per l'anno 2017, alla definizione dei nuovi criteri di accesso proprio per il SIA.

A questo riguardo evidenzia peraltro che la relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame riferisce che, in esito alla ricognizione delle risorse finalizzate alla definizione dei nuovi criteri di accesso per il SIA, ai sensi del citato articolo 3 del decreto interministeriale 16 marzo 2017, è risultato che dette risorse ammontano, nel loro complesso, a circa 1.710 milioni di euro, mentre la spesa prevista per il SIA per l'anno 2017 è stimata pari a 1.342 milioni di euro su base annua. Vi sarebbe quindi, sempre secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, capienza per il finanziamento di 212 milioni di euro per il 2017 da destinare alle regioni ai sensi dell'articolo 7. comma 8, in commento. Sul punto ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

In relazione all'articolo 8, riguardante il piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le attività di monitoraggio delle erogazioni previste dal testo in esame siano comunque idonee a garantire il rispetto dei limiti di spesa del Fondo povertà. Sul punto rinvia al successivo articolo 20, commi 2 e 3.

In merito all'articolo 9, concernente richiesta, riconoscimento ed erogazione del ReI, prende atto che, in base a quanto indicato dal comma 12, le attività previste dalla norma in esame sono effettuate dalle amministrazioni interessate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente. Ritiene che andrebbero peraltro acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per le medesime amministrazioni di far fronte ai predetti adempimenti nei limiti delle risorse esistenti.

Tanto premesso, rileva la necessità di acquisire informazioni in merito agli effetti finanziari connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 8, 10 e 11, che potrebbero comportare l'ampliamento dell'ambito applicativo di alcune agevolazioni o benefici, in quanto riconosciuti in via automatica ai possessori della Carta ReI.

Circa gli articoli da 10 a 12, relativi ad ISEE precompilato, compatibilità con redditi da lavoro e regime sanzionatorio, prende atto delle indicazioni della relazione tecnica, che precisa, tra l'altro, che è già attivo lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS. Poiché l'utilizzo riguarda anche informazioni nella disponibilità di enti diversi, ritiene che anche per questi ultimi andrebbe acquisita una valutazione in merito alla possibilità di dare effettiva attuazione alle disposizioni sulla base delle dotazioni, anche informatiche, e delle risorse già esistenti a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 13, concernente le funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali per l'attuazione del reddito di inclusione, evidenzia che le disposizioni in esame fanno in parte riferimento a funzioni già previste a legislazione vigente e, in parte, costituiscono attuazione di precedenti articoli del provvedimento in esame, da finanziare a valere sulla quota del Fondo povertà di cui all'articolo 7, commi 2 e 3. In proposito rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento agli articoli 5, 6 e 7.

Osserva che le norme sono altresì finalizzate a favorire la partecipazione di tutti i soggetti interessati o coinvolti dal ReI ai processi di progettazione e realizzazione degli interventi. A tal proposito ritiene che sarebbe necessario acquisire elementi di valutazione idonei a verificare se l'ampliamento della partecipazione a soggetti esterni alla pubblica amministrazione (enti del terzo settore, forze produttive, parti sociali, nuclei familiari beneficiari del ReI) sia suscettibile di costituire un aggravio per lo svolgimento delle attività amministrative con conseguenti eventuali riflessi di carattere finanziario.

In ordine all'articolo 14, riguardante le funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione dei ReI, non hanno osservazioni da formulare per quanto riguarda le attività pianificatorie e le ulteriori attività poste in capo alle regioni e alle province autonome, considerato quanto chiarito dalla relazione tecnica e nel presupposto della possibilità di farvi fronte anche mediante l'utilizzo dell'apposita quota del Fondo povertà.

Non formula inoltre osservazioni in merito alla possibilità per i predetti enti territoriali, a valere su risorse proprie, di incrementare la platea dei beneficiari o l'ammontare del beneficio in favore dei rispettivi residenti, considerato che tali previsioni operano comunque nel quadro dei vincoli di finanza pubblica cui restano assoggettati gli enti territoriali, i quali potranno pertanto provvedervi solo in presenza di adeguati spazi finanziari.

Circa l'articolo 15, concernente le funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del ReI, rileva che, a fronte dei compiti attribuiti, in via obbligatoria e permanente, al Ministero del lavoro, il comma 6 stabilisce, da un lato, che il Ministero vi provveda nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi e maggiori oneri, dall'altro, che esso possa avvalersi di due ulteriori fonti di finanziamento (disponibilità del Fondo povertà che residuano dopo gli impieghi per il ReI e risorse del PON « Inclusione »), che rivestono peraltro carattere eventuale, in quanto impiegabili ove effettivamente disponibili e, nel caso del PON, « ove compatibili ».

Ciò posto, ritiene che sarebbe necessario acquisire elementi volti a verificare se le amministrazioni interessate possano effettivamente provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 15 ad invarianza di oneri anche nell'ipotesi in cui le predette risorse aggiuntive non dovessero risultare disponibili. Ciò con particolare riferimento, tra l'altro, alla costituzione dell'apposita sezione « Banca dati ReI ».

Ritiene che andrebbe inoltre confermato che gli adempimenti per i quali l'amministrazione intende avvalersi delle predette risorse di carattere eventuale possano essere programmati con congruo anticipo, anche nell'ipotesi di progetti di durata pluriennale, facendo riferimento ad una previsione circa l'attesa disponibilità delle risorse in questione.

Con riferimento all'articolo 16, recante disposizioni in materia di Comitato per la lotta alla povertà e Osservatorio sulla povertà, evidenzia che la norma rinvia ad un decreto ministeriale sia la composizione che la modalità di funzionamento dell'Osservatorio. Non si evincono pertanto dal testo e dalla relazione tecnica indicazioni che consentano di verificare che le attività di tale struttura ed il suo funzionamento possano effettivamente essere garantiti nel quadro delle risorse esistenti. Pertanto, pur prendendo atto che ai componenti non sarà corrisposto alcun emolumento, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione a sostegno dell'assunzione di neutralità finanziaria, con particolare riferimento alla prevista partecipazione di esperti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 7, stabilisce che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato per la lotta alla povertà e dell'Osservatorio sulle povertà non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai componenti di detti organi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. Al riguardo, segnala l'opportunità di formulare più correttamente la clausola di invarianza di cui al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, prevedendo che:

« Dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ». Per quanto riguarda l'articolo 17, recante Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), non ha osservazioni da formulare atteso che, come segnalato dalla relazione tecnica, gli effetti relativi alle disposizioni in esame sono già inclusi nella stima relativa all'articolo 4, inerente al complesso degli oneri relativi all'istituzione del ReI.

Con riferimento all'articolo 18, recante disposizioni in materia di Assegno sociale di disoccupazione (ASDI), osserva che la quantificazione in esame relativa alla coda di erogazioni stimata per l'anno 2018 appare congrua rispetto ai parametri fissati dalla relazione tecnica (platea al termine del 2017 pari a circa 7.500 unità e erogazione mensile media pari a 511 euro).

In merito all'articolo 19, recante disposizioni in materia di Carta acquisti, osserva che la quantificazione appare congrua rispetto ai dati e ai parametri forniti dalla relazione tecnica. In mancanza dei dati di riferimento, non è invece possibile sottoporre a verifica l'ipotesi – peraltro ritenuta prudenziale dalla relazione tecnica – della ricorrenza dei requisiti per l'accesso al ReI nel 45 per cento dei nuclei familiari con minori beneficiari della carta acquisti.

Con riferimento all'articolo 20, recante disposizioni finanziarie, in merito al meccanismo di rideterminazione del beneficio, rinvia alle considerazioni già svolte nella parte relativa agli articoli da 1 a 4, tenuto conto della configurazione del beneficio in esame quale livello essenziale delle prestazioni. In merito alla possibilità di utilizzo nell'esercizio successivo delle somme del Fondo povertà eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo sugli eventuali effetti di cassa, anche in considerazione del fatto che la norma non prevede una procedura di previa verifica della compatibilità con i saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo in esame individua le risorse destinate all'erogazione del ReI, che costituiscono limite di spesa entro il quale il beneficio economico può essere concesso, e stabilisce la procedura per assicurare che il limite di spesa non venga superato. Si stabilisce che le risorse non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quello successivo, mentre, fermo il rispetto dei limiti di spesa, si prevede che le risorse non utilizzate per la concessione del beneficio economico, né per le finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 7, comma 3, possano essere destinate ad altre finalità, espressamente previste.

Al riguardo, fa presente che le risorse destinate all'erogazione del ReI, secondo quanto stabilito dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20, ammontano a 1.482 milioni di euro per il 2018 e a 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Tale somma, che rappresenta il limite di spesa per l'erogazione del beneficio economico, è costituita dall'importo del Fondo povertà, al netto degli importi da utilizzare per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e della somma di 15 milioni per l'anno 2018, accantonata per l'erogazione dell'ASDI. Non ha pertanto osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda l'articolo 21, recante disposizioni in materia di Rete della protezione e dell'inclusione sociale, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale le norme razionalizzano attività pianificatorie già previste a legislazione vigente. Rileva che, come previsto dalla disposizione (comma 10) e ribadito dalla relazione tecnica, dalla costituzione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale e dalla sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ai componenti della Rete e agli altri eventuali partecipanti ai lavori di tale organismo non possono essere corrisposti emolumenti ad alcun titolo. Sia il testo che la relazione

tecnica, tuttavia, non forniscono indicazioni idonee a verificare che le attività di tale struttura ed il suo funzionamento possano effettivamente essere garantiti nel quadro delle risorse esistenti. In proposito appare quindi necessario acquisire i relativi dati ed elementi di valutazione. Andrebbero inoltre acquisiti elementi idonei a confermare l'effettiva possibilità per la Direzione generale per la lotta alla povertà e alla programmazione sociale di svolgere i propri compiti amministrativi e di supporto, relativi all'applicazione della disciplina del ReI – inclusi quelli di segreteria tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale - nel quadro delle risorse già esistenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 10 stabilisce che dalla costituzione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale e dalla sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello regionale e territoriale, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. Al riguardo, segnala l'opportunità di formulare più correttamente la clausola di invarianza di cui al terzo periodo dell'articolo 21, comma 10, prevedendo che: « Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Con riferimento all'articolo 22, in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evidenzia che la norma istituisce presso il Ministero del lavoro la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, con il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di cui viene disposta la soppressione. L'assetto organizzativo della nuova direzione generale viene strutturato in aderenza con quello vigente – una posizione dirigenziale generale e cinque non dirigenziali relative alla soppressa

direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali – con il trasferimento, inoltre, di un ufficio dirigenziale di livello non generale dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro. Sul punto, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che, ai fini della definizione del summenzionato nuovo assetto organizzativo, la norma fa espressamente salvi i limiti della dotazione organica vigente nonché i limiti del personale in servizio presso il medesimo Ministero.

Per quanto riguarda l'articolo 23, in materia di coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali, non ha osservazioni da formulare avendo le disposizioni carattere ordinamentale ed essendo le stesse finalizzate, come precisato dalla relazione tecnica, a disciplinare le modalità di coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali responsabili della gestione dei servizi sociali.

In ordine all'articolo 24, recante disposizioni sul Nuovo sistema informativo dei servizi sociali, evidenzia che la disposizione istituisce il Nuovo sistema informativo dei servizi sociali (NSISS) che costituisce uno strumento di attuazione del ReI. La disposizione è altresì finalizzata a sostituire il sistema informativo dei servizi sociali ed il casellario dell'assistenza con la loro integrazione nel NSISS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2). Al riguardo, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica - secondo la quale il NSISS rappresenta una razionalizzazione ed un'evoluzione di quanto già previsto a legislazione vigente - rileva che non si evincono dalla stessa relazione tecnica gli interventi di carattere tecnico necessari ad adeguare le procedure, le strutture e le strumentazioni attualmente esistenti alle specifiche esigenze del ReI e ai compiti previsti dalla disciplina in esame. In considerazione della complessità del sistema prefigurato e della necessità per l'INPS, come precisato dalla norma, di integrare le informazioni sul ReI con le altre informazioni sui beneficiari disponibili nel NSISS, nonché con le informazioni disponibili in altri

sistemi informativi, andrebbero acquisiti dati di maggior dettaglio volti a suffragare l'effettiva possibilità di attuare i predetti adempimenti nel quadro delle risorse esistenti.

In merito all'articolo 25, recante Disposizioni transitorie e finali, con riferimento al versamento per un bimestre supplementare del beneficio relativo al sostegno di inclusione attiva (SIA) per i soggetti che ne hanno esaurito la fruizione al 1º dicembre, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Ritiene, peraltro, che andrebbero precisati i tempi effettivi di erogazione di tale beneficio supplementare, che, stante il dettato del comma 3, dovrebbe decorrere dal 1º dicembre 2017.

Qualora le erogazioni avvengano anche nell'esercizio successivo, potrebbero prodursi effetti sui saldi di cassa, in considerazione dello slittamento della spesa rispetto all'anno di competenza. In proposito andrebbero quindi acquisiti chiarimenti dal Governo. Per quanto attiene alla previsione che le amministrazioni pubbliche provvedano agli adempimenti previsti a legislazione vigente nell'ambito delle risorse disponibili, rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento a diversi articoli del testo che prevedono adempimenti a carico di pubbliche amministrazioni, da realizzare nel quadro delle risorse esistenti.

Con riferimento all'articolo 26, recante disposizioni in materia di abrogazioni, non ha osservazioni da formulare atteso che gli effetti finanziari connessi alla soppressione dell'ASDI sono stati analizzati in relazione ai precedenti articoli 4 e 18.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in ordine alle questioni evidenziate dal relatore con riguardo ai profili di carattere finanziario del provvedimento, fa presente che la previsione dei limiti di spesa relativi al reddito di inclusione (ReI) è compatibile sia con la disciplina del medesimo istituto sia con quanto espressamente previsto dalla legge delega e che, in questo quadro, l'adozione del meccanismo di eventuale rideterminazione del beneficio, ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa, opera in modo uniforme sulle erogazioni succes-

sive alla eventuale rideterminazione del beneficio stesso. Rileva inoltre che tra i beneficiari stimati del ReI, il numero di nuclei familiari con persona con disabilità è di circa 31 mila unità, pari al 6,3 per cento del totale.

Osserva che il lieve contenimento dell'importo medio per i nuclei con 5 o più componenti, rispetto ai nuclei con 4 componenti, è in buona parte da ascrivere alla concomitanza dell'istituto dell'assegno familiare per i nuclei con almeno 3 figli minori erogato dall'INPS per conto dei comuni. Inoltre fa presente che la percentuale del 75 per cento applicata al beneficio economico in oggetto vale anche a regime oltre che in sede di prima applicazione dell'istituto, come previsto dal provvedimento in esame, e che tale percentuale potrà essere modificata con la procedura di cui all'articolo 8, solo in presenza di ulteriori risorse nell'ambito del Fondo povertà e del relativo finanziamento.

Evidenzia che ai fini del calcolo dell'onere annuo lordo, alla somma di 1.711 milioni di euro è stata aggiunta la somma di 69 milioni di euro annui derivante dall'assorbimento della Carta acquisti per i soggetti interessati, in quanto la riduzione della relativa autorizzazione di spesa, computata prudenzialmente per il primo anno di applicazione, rappresenta una fonte di copertura ai fini del necessario incremento del Fondo povertà, come illustrato nelle diverse sezioni della relazione tecnica.

Fa presente che con riferimento alle attività connesse all'accesso al ReI, alla valutazione multidimensionale e alla costituzione delle *équipe* multidisciplinari, di cui all'articolo 5, non sono disponibili elementi informativi che permettano in maniera puntuale di quantificare, in relazione alla spesa locale, l'impegno finanziario già coperto dall'attuazione della legge n. 328 del 2000, e che a questo riguardo, l'ultima indagine Istat sulla spesa sociale dei comuni, relativa al 2012, individua in oltre 537 milioni di euro la spesa locale per prestazioni di contrasto alla povertà, di cui circa 175 milioni per in-

terventi e servizi, mentre le restanti risorse sono destinate a trasferimenti monetari e a strutture.

Osserva inoltre che, con riferimento alla quota del Fondo politiche sociali a tal fine dedicata, la relazione tecnica quantifica in circa il 30 per cento di quanto trasferito alle regioni l'ammontare degli interventi e servizi per il contrasto alla povertà, posto che nel 2016 sono stati trasferiti alle regioni poco meno di 280 milioni di euro, e che l'attivazione del Fondo povertà, comunque, sia nella parte del sostegno economico che in quella di sostegno ai servizi, permetterà di riorientare la spesa locale per meglio aderire al dettato normativo e alla fissazione di livelli essenziali. L'invarianza finanziaria è in ogni caso garantita dai meccanismi di programmazione (un piano nazionale, piani regionali e locali) che devono assicurare che i livelli delle prestazioni vengano definiti nei limiti delle risorse disponibili.

Con riferimento alle risorse destinate, ai sensi dell'articolo 7, al finanziamento nel 2017 dei servizi territoriali, conferma quanto indicato nella relazione tecnica circa la congruità delle risorse aggiuntive stanziate a valere sul Fondo povertà.

Con riferimento alla gestione amministrativa del ReI, di cui all'articolo 9, conferma che trattasi dell'ordinario sviluppo di attività già implementate dalle amministrazioni interessate con il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) previsto a legislazione vigente.

Assicura inoltre che il Fondo povertà reca le risorse necessarie alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'articolo 7, comma 3, pari a 262 milioni di euro per il 2018 e a 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, nonché dell'importo di 212 milioni di euro per l'anno 2017 da attribuire alle regioni, di cui all'articolo 7, comma 8.

Osserva che, ai fini della precompilazione dell'ISEE, di cui all'articolo 10, non si ravvisa la presenza di ulteriori oneri informativi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente in capo ad enti diversi

dall'INPS o dall'Agenzia delle entrate, giacché le informazioni su saldi e giacenze medie sono già acquisiti dall'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari finanziari e sono già utilizzate per il rilascio corrente dell'ISEE.

Assicura che i maggiori compiti assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono essere svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalla costituenda Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, peraltro rafforzata rispetto alla Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, ai sensi dell'articolo 22.

Assicura altresì che l'Osservatorio sulle povertà potrà operare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali già operano organismi analoghi e con analoghi compiti – peraltro con un maggior numero di componenti – che non comportano oneri per la finanza pubblica, come ad esempio l'Osservatorio per l'infanzia.

Fa presente inoltre che, all'articolo 19, la stima dei beneficiari della Carta acquisti che risultano in possesso anche dei requisiti previsti per il ReI – pari al 49 per cento del totale dei beneficiari della Carta acquisti – è effettuata sulla stessa base dati utilizzata per la stima degli oneri del ReI, ossia un campione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate a fini ISEE nel 2016, statisticamente rappresentativo, corrispondente al 2 per cento dell'intera popolazione ISEE, pari a oltre 90 mila nuclei familiari.

Conferma che la possibilità di utilizzo nell'esercizio successivo delle risorse del Fondo povertà eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza non determina effetti peggiorativi né sul saldo di cassa né sull'indebitamento netto atteso il vincolo del rispetto per ogni anno del limite di spesa programmato ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 20 e in coerenza con le previsioni della legge delega (articolo 1, comma 3, lettera d), della legge n. 33 del 2017).

Conferma altresì che il funzionamento della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'articolo 21, potrà aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come evidenziato dalla relazione tecnica, e che l'istituzione della Banca dati ReI nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, di cui all'articolo 24, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché si tratta di una evoluzione di strumenti già previsti a legislazione vigente.

Gianni MELILLA (MDP), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà (atto n. 430);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la previsione dei limiti di spesa relativi al reddito di inclusione (ReI) è compatibile sia con la disciplina del medesimo istituto sia con quanto espressamente previsto dalla legge delega;

in questo quadro, l'adozione del meccanismo di eventuale rideterminazione del beneficio, ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa, opera in modo uniforme sulle erogazioni successive alla eventuale rideterminazione del beneficio stesso;

tra i beneficiari stimati del ReI, il numero di nuclei familiari con persona con disabilità è di circa 31 mila unità, pari al 6,3 per cento del totale;

il lieve contenimento dell'importo medio per i nuclei con 5 o più componenti, rispetto ai nuclei con 4 componenti, è in buona parte da ascrivere alla concomitanza dell'istituto dell'assegno familiare per i nuclei con almeno 3 figli minori erogato dall'INPS per conto dei comuni; la percentuale del 75 per cento applicata al beneficio economico in oggetto vale anche a regime oltre che in sede di prima applicazione dell'istituto, come previsto dal provvedimento in esame;

tale percentuale potrà essere modificata con la procedura di cui all'articolo 8, solo in presenza di ulteriori risorse nell'ambito del Fondo povertà e del relativo finanziamento;

ai fini del calcolo dell'onere annuo lordo, alla somma di 1.711 milioni di euro è stata aggiunta la somma di 69 milioni di euro annui derivante dall'assorbimento della Carta acquisti per i soggetti interessati, in quanto la riduzione della relativa autorizzazione di spesa, computata prudenzialmente per il primo anno di applicazione, rappresenta una fonte di copertura ai fini del necessario incremento del Fondo povertà, come illustrato nelle diverse sezioni della relazione tecnica;

con riferimento alle attività connesse all'accesso al ReI, alla valutazione multidimensionale e alla costituzione delle *équipe* multidisciplinari, di cui all'articolo 5, non sono disponibili elementi informativi che permettano in maniera puntuale di quantificare, in relazione alla spesa locale, l'impegno finanziario già coperto dall'attuazione della legge n. 328 del 2000;

a questo riguardo, l'ultima indagine Istat sulla spesa sociale dei comuni, relativa al 2012, individua in oltre 537 milioni di euro la spesa locale per prestazioni di contrasto alla povertà, di cui circa 175 milioni per interventi e servizi, mentre le restanti risorse sono destinate a trasferimenti monetari e a strutture;

con riferimento alla quota del Fondo politiche sociali a tal fine dedicata, la relazione tecnica quantifica in circa il 30 per cento di quanto trasferito alle regioni l'ammontare degli interventi e servizi per il contrasto alla povertà, posto che nel 2016 sono stati trasferiti alle regioni poco meno di 280 milioni di euro;

l'attivazione del Fondo povertà, comunque, sia nella parte del sostegno economico che in quella di sostegno ai servizi, permetterà di riorientare la spesa locale per meglio aderire al dettato normativo e alla fissazione di livelli essenziali;

l'invarianza finanziaria è in ogni caso garantita dai meccanismi di programmazione (un piano nazionale, piani regionali e locali) che devono assicurare che i livelli delle prestazioni vengano definiti nei limiti delle risorse disponibili;

con riferimento alle risorse destinate, ai sensi dell'articolo 7, al finanziamento nel 2017 dei servizi territoriali, è confermato quanto indicato nella relazione tecnica circa la congruità delle risorse aggiuntive stanziate a valere sul Fondo povertà;

con riferimento alla gestione amministrativa del ReI, di cui all'articolo 9, è confermato che trattasi dell'ordinario sviluppo di attività già implementate dalle amministrazioni interessate con il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) previsto a legislazione vigente;

il Fondo povertà reca le risorse necessarie alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'articolo 7, comma 3, pari a 262 milioni di euro per il 2018 e a 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, nonché dell'importo di 212 milioni di euro per l'anno 2017 da attribuire alle regioni, di cui all'articolo 7, comma 8;

ai fini della precompilazione dell'I-SEE, di cui all'articolo 10, non si ravvisa la presenza di ulteriori oneri informativi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente in capo ad enti diversi dall'INPS o dall'Agenzia delle entrate, giacché le informazioni su saldi e giacenze medie sono già acquisiti dall'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari finanziari e sono già utilizzate per il rilascio corrente dell'ISEE;

i maggiori compiti assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono essere svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalla costituenda Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, peraltro rafforzata rispetto alla Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, ai sensi dell'articolo 22;

l'Osservatorio sulle povertà potrà operare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali già operano organismi analoghi e con analoghi compiti – peraltro con un maggior numero di componenti – che non comportano oneri per la finanza pubblica, come ad esempio l'Osservatorio per l'infanzia;

all'articolo 19, la stima dei beneficiari della Carta acquisti che risultano in possesso anche dei requisiti previsti per il ReI – pari al 49 per cento del totale dei beneficiari della Carta acquisti – è effettuata sulla stessa base dati utilizzata per la stima degli oneri del ReI, ossia un campione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate a fini ISEE nel 2016, statisticamente rappresentativo, corrispondente al 2 per cento dell'intera popolazione ISEE, pari a oltre 90 mila nuclei familiari;

la possibilità di utilizzo nell'esercizio successivo delle risorse del Fondo povertà eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza non determina effetti peggiorativi né sul saldo di cassa né sull'indebitamento netto atteso il vincolo del rispetto per ogni anno del limite di spesa programmato ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 20 e in coerenza con le previsioni della legge delega (articolo 1, comma 3, lettera *d*), della legge n. 33 del 2017);

il funzionamento della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'articolo 21, potrà aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come evidenziato dalla relazione tecnica;

l'istituzione della Banca dati ReI nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, di cui all'articolo 24, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché si tratta di una evoluzione di strumenti già previsti a legislazione vigente;

ritenuto che:

risulta necessario formulare più correttamente la clausola di invarianza finanziaria riferita all'istituzione e al funzionamento del Comitato per la lotta alla povertà e dell'Osservatorio sulla povertà, di cui all'articolo 16, comma 7, primo periodo;

risulta necessario formulare più correttamente la clausola di invarianza riferita alla costituzione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale e alla sua articolazione in tavoli regionali e territoriali, di cui all'articolo 21, comma 10, terzo periodo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

- 1) All'articolo 16, comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
- 2) All'articolo 21, comma 10, sostituire il terzo periodo con il seguente: Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paola Baretta.

La seduta comincia alle 15.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

C. 4475 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, in merito ai profili di quantificazione prende atto di quanto precisato dalla relazione tecnica, secondo la quale l'attuale stanziamento di bilancio è sufficiente a coprire tutte le esigenze collegate alla ratifica dell'Accordo in titolo. Peraltro, considerato il nuovo meccanismo di determinazione dei contributi previsto dal testo – basato su quote volontarie sottoposte ad approvazione del Comitato e quote ordinarie stabilite direttamente dalla Commissione, in luogo della proposta da parte della stessa Commissione delle modalità di determinazione dei contributi - ritiene opportuno acquisire una conferma circa il fatto che lo stesso meccanismo non sia suscettibile di comportare, nel tempo, la necessità di incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati alle finalità in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che il meccanismo di determinazione dei contributi previsto dall'Accordo in esame – basato su quote volontarie

sottoposte ad approvazione del Comitato direttivo della Commissione RAMOGE e quote ordinarie stabilite direttamente dalla Commissione – non è suscettibile di determinare un incremento degli stanziamenti di bilancio.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4475 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RA-MOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il meccanismo di determinazione dei contributi previsto dall'Accordo in esame – basato su quote volontarie sottoposte ad approvazione del Comitato direttivo della Commissione RAMOGE e quote ordinarie stabilite direttamente dalla Commissione – non è suscettibile di determinare un incremento degli stanziamenti di bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, fa presente che la proposta di legge in esame, approvata con modifiche dal Senato, reca norme in materia di domini collettivi e che il relativo testo è corredato di relazione tecnica, pervenuta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito agli articoli da 1 a 3, recanti norme in materia di domini collettivi, evidenzia che il provvedimento appare finalizzato al riconoscimento formale dei domini collettivi quali ordinamenti giuridici primari di comunità originarie ed enti esponenziali di collettività titolari di diritto d'uso civico e/o di proprietà collettive. Rileva che, con riguardo all'impianto generale del provvedimento, la relazione tecnica ne evidenzia la natura ordinamentale e l'assenza di effetti sulla finanza pubblica, precisando che le categorie di beni immobili su cui si esercitano i domini collettivi rientrano, in ogni caso, nelle fattispecie che già godono a normativa vigente di un regime di esenzione dall'imposta municipale propria e che, pertanto, il riconoscimento dei domini collettivi non determinerebbe effetti finanziari negativi connessi ad un eventuale un ampliamento della platea dei beni beneficiari di tale regime di esenzione.

Pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ritiene comunque opportuno acquisire chiarimenti in merito ai seguenti profili, al fine di escludere effetti finanziari, sia pur di carattere indiretto ed eventuale.

Rileva preliminarmente che il testo attribuisce personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria agli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico, senza tuttavia precisarne l'assetto organizzativo e le relative forme di finanziamento. In proposito reputa utili chiarimenti anche ai fini di una più puntuale configurazione dei soggetti in questione.

Osserva inoltre che, tra i « beni di proprietà collettiva » e i beni gravati da usi civici che saranno sottoposti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, all'amministrazione dei predetti enti sono inclusi anche beni di proprietà pubblica. Ritiene che andrebbe quindi acquisita la valutazione del Governo riguardo ad eventuali riflessi per la finanza pubblica derivanti dall'affidamento dei predetti beni a soggetti di natura privatistica. Giudica tali elementi necessari anche con riferimento al regime dei controlli e delle responsabilità in caso di eventuali danni arrecati ai beni in questione.

Evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i beni collettivi, con talune eccezioni, costituiscono « patrimonio civico » o « demanio civico », segnalando che occorrerebbe chiarire se resta comunque inalterata l'imputazione di tali beni ai soggetti pubblici che ne hanno attualmente la titolarità, precisando inoltre le specificità del regime agli stessi applicabile rispetto al patrimonio e al demanio statali o regionali.

Riguardo invece ai beni privati che saranno ricompresi nel patrimonio o nel demanio civico, ritiene che andrebbero escluse eventuali conseguenze per la finanza pubblica derivanti da tale qualificazione.

Infine, sempre con riferimento ai beni attualmente nella titolarità di soggetti pubblici, ritiene che andrebbe chiarito se la disciplina in esame possa comportare un'estensione di vincoli di disponibilità dei beni, rispetto a quelli già esistenti, con conseguenti riflessi sulle potenzialità di valorizzazione dei beni medesimi.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero della giustizia (vedi allegato), osservando tuttavia come siano ancora in corso le necessarie verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato sui profili di carattere finanziario. In considerazione di ciò, ritiene pertanto utile un rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 agosto 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.
Testo unificato C. 104 e abb.

ALLEGATO

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Con riferimento alle osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio della Camera in ordine all'articolo 1, comma 2, del provvedimento di cui all'oggetto si rappresenta che la modifica introdotta dalla citata disposizione è volta a riconoscere la proprietà di tali comunità di abitanti come proprietà costituzionalmente riconosciuta e garantita agli stessi livelli della proprietà pubblica e privata. Nell'ottica prospettata, pertanto, viene attribuita ai domini collettivi una personalità giuridica di diritto privato, assegnando a tali nuovi soggetti istituzionali la potestà gestionale sui beni da loro amministrati con la finalità di ottenere il maggior

interesse dall'utilizzo dei medesimi beni, senza più il vincolo di controllo da parte degli enti locali ai sensi della legge 142/1990, che rimane previsto in via residuale (articolo 2, comma 4).

Ad ogni modo, permanendo, come disposto dal successivo articolo 3 comma 3 del provvedimento in esame, il regime giuridico di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale dei beni in questione, che costituiscono comunque ancora il patrimonio o il demanio civico dell'ente, non sembrano rinvenirsi riflessi negativi a carico della finanza pubblica.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-12020 Paglia: Dati circa l'andamento del gettito tributario relativo ai gruppi FCA e Gtech a partire dal trasferimento della loro sede fiscale all'estero	118
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	124
5-12021 Petrini: Tempi di attuazione della delega per la riforma del sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui alla legge n. 150 del 2016	119
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	125
5-12022 Pesco: Trasferimento del personale di Equitalia all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione in deroga al principio del pubblico concorso	119
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	127
5-12123 Sottanelli: Problematiche relative al termine di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente	120
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	129
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb. (Parere alla VII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.50.

Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-12020 Paglia: Dati circa l'andamento del gettito tributario relativo ai gruppi FCA e Gtech a partire dal trasferimento della loro sede fiscale all'estero.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), nel ringraziare la rappresentante del Governo per la risposta, preannuncia tuttavia l'intenzione di sottoporre nuovamente all'Esecutivo la questione posta dalla propria interrogazione.

Con riferimento all'esigenza, asserita nella risposta stessa, di non divulgare gli elementi emersi nel corso delle attività di ispezione e monitoraggio svolte dall'Agenzia delle entrate, sottolinea infatti come i dati raccolti nel corso delle predette attività non riguardanti profili penali o sanzionatori, non debbano certamente considerarsi coperti da obbligo di riservatezza e possano pertanto essere diffusi.

Nel rammentare come la propria interrogazione sia appunto volta a conoscere i dati relativi all'andamento del gettito fiscale relativi a FCA e Gtech a partire dalla data di trasferimento della loro sede fiscale all'estero e se da tale trasferimento siano derivate apprezzabili differenze di gettito delle imposte dovute, ribadisce la propria richiesta al Governo circa i dati attinenti all'impatto fiscale delle predette operazioni di delocalizzazioni, ricordando come in precedenza l'Esecutivo avesse affermato che il trasferimento della sede fiscale di tali società non avrebbe determinato effetti negativi sul gettito tributario.

5-12021 Petrini: Tempi di attuazione della delega per la riforma del sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui alla legge n. 150 del 2016.

Paolo PETRINI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato* 2). Per le ragioni indicate nella risposta ritiene quindi evidente che la delega per la riforma del sistema dei confidi, di cui alla legge n. 150 del 2016, non potrà essere esercitata.

Paolo PETRINI (PD) non può dichiararsi soddisfatto della risposta fornita, la quale, peraltro, consente di fare chiarezza sul tema sollevato dall'interrogazione. Rileva quindi come la delega per la riforma del sistema dei confidi contenuta nella legge n. 150 del 2016 sia stata approvata dal Parlamento con il consenso del Governo: confida quindi sul-l'impegno dell'Esecutivo, indicato nell'ultima parte della risposta, a valutare l'elabo-

razione di proposte di modifica del quadro normativo in materia, preannunciando fin d'ora la massima collaborazione del PD rispetto a tale prospettiva.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come sia in corso la seduta dell'Assemblea dedicata alla discussione del conto consuntivo della Camera per il 2016 e del progetto di bilancio della Camera per il 2017, chiedendo quindi come mai la Commissione sia riunita, senza che sia stato chiesto ai gruppi l'assenso a riunirsi durante i lavori dell'Aula.

Maurizio BERNARDO, presidente, con riferimento alla questione sollevata dal deputato Pesco, segnala come l'Assemblea non stia procedendo a votazioni e come pertanto in questa fase le Commissioni possano riunirsi.

Daniele PESCO (M5S) evidenzia come fino ad ora non si sia mai proceduto a sedute della Commissione in coincidenza con lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, rilevando inoltre come i temi trattati dall'Aula in questo momento risultino particolarmente importanti.

Maurizio BERNARDO, presidente, sottolinea come la prassi consolidata consenta alle Commissioni di riunirsi in coincidenza con le sedute dell'Assemblea, quando quest'ultima non stia procedendo a votazioni o a dichiarazioni di voto, evidenziando come tale prassi corrisponda all'esigenza di consentire un più agevole svolgimento dei lavori delle Commissioni stesse.

5-12022 Pesco: Trasferimento del personale di Equitalia all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione in deroga al principio del pubblico concorso.

Daniele PESCO (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale sottopone al Governo la questione del trasferimento automatico, senza pubblica selezione, del personale del gruppo Equitalia al nuovo ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione, così come previsto dal decretolegge n. 193 del 2016.

A tale proposito richiama la vicenda, a suo parere del tutto analoga, relativa al passaggio di dipendenti della Interventi Geo Ambientali Spa all'Agenzia regionale Arbam, rispetto alla quale, a seguito del ricorso della presidenza del Consiglio dei ministri, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale della Sardegna, che aveva disposto il citato trasferimento di personale in deroga al principio del pubblico concorso.

Nel sottolineare la sostanziale analogia delle due vicende testé richiamate, con le quali è stato realizzato un cambiamento di *status* dei dipendenti, da privati a pubblici, evidenzia come ciò abbia determinato un grave *vulnus* legislativo, che occorre sanare.

A tale proposito ricorda che il passaggio di dipendenti da Equitalia ad Agenzia delle entrate-Riscossione è stato oggetto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3213 del 2017, con la quale il giudice amministrativo di secondo grado ha rinviato al TAR la decisione sul ricorso, dimostrando di ritenere fondate le ragioni di Dirpubblica circa l'illegittimità del trasferimento di dipendenti senza il previo svolgimento di procedure selettive pubbliche.

Alla luce di tali considerazioni, l'interrogazione chiede quindi al Governo quali siano le ragioni che, nel caso dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, legittimerebbero la deroga al principio del pubblico concorso.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Daniele PESCO (M5S) segnala innanzitutto come il Consiglio di Stato, sebbene con la citata ordinanza n. 3213 del 2013, del resto già nota agli interroganti, non abbia sospeso i provvedimenti relativi al passaggi di personale impugnati da Dirpubblica, abbia comunque respinto l'impostazione in base alla quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in quanto ente pubblico economico, non rientrerebbe nella nozione di amministrazione pubblica

e pertanto non sarebbe assoggettata all'obbligo di svolgere un concorso pubblico per il reclutamento del proprio personale.

Nel ribadire quindi come le due vicende, richiamate nell'interrogazione, del passaggio di dipendenti della Interventi Geo Ambientali Spa all'Agenzia regionale sarda Arbam e del passaggio di personale da Equitalia al nuovo ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione, presentino numerose affinità, le quali daranno certamente luogo a un ampio contenzioso, preannuncia l'intenzione del gruppo M5S di continuare a seguire con attenzione la questione posta dall'atto di sindacato ispettivo.

5-12123 Sottanelli: Problematiche relative al termine di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) prende atto della risposta fornita dalla Sottosegretaria, riservandosi di approfondirne il contenuto, molto complesso e articolato.

Maurizio BERNARDO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Testo unificato C. 66 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tommaso CURRÒ (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il testo unificato delle proposte di legge C. 66 Realacci, C. 3804 Donati e C. 4085 Picchi, recante disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Rileva preliminarmente come il testo unificato delle proposte di legge, che si compone di 6 articoli, abbia la finalità di sostenere e valorizzare alcune manifestazioni del patrimonio culturale immateriale: si tratta di cortei in costume, rievocazioni e giochi storici, che rappresentano un fattore di sviluppo sociale ed economico per il Paese.

In dettaglio, l'articolo 1 indica i principi generali del provvedimento, prevedendo, al comma 1, che la Repubblica riconosce la rievocazione storica quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione e di memoria.

Il comma 2 prevede quindi che le predette rievocazioni storiche costituiscono elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché oggetto dell'attività imprenditoriale culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale e fattore di integrazione e di contrasto al disagio sociale.

In tale quadro l'articolo 2, al comma 1, definisce le manifestazioni di rievocazione storica come gli eventi in abiti storici, le rievocazioni e i giochi storici, che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) ripropongano usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale;
- *b)* rievochino rilevanti avvenimenti storici;
- c) la cui organizzazione faccia capo ad associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio.

Il comma 2 prevede che i fini statutari delle predette manifestazioni sono perseguiti attraverso la ricerca e la difesa della verità storica, mediante lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi, utensili e altri oggetti di testimonianza.

L'articolo 3, ai commi 1 e 2, istituisce l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e l'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, prevedendo che alla tenuta sia dell'Albo sia dell'Elenco provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il quale aggiorna annualmente i dati forniti dalle regioni.

Il comma 3 affida a un decreto dei Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la definizione della tipologia delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate, dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, nonché delle modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Albo stesso. Il comma 4 prevede inoltre che l'Albo e l'Elenco sono pubblicati annualmente sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e ivi aggiornati.

In base all'articolo 4 lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le città metropolitane e le comunità montane sostengono e valorizzano le manifestazioni di rievocazione storica. In tale contesto viene altresì precisato che restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia e che il sostegno dello Stato avviene mediante apposite sovvenzioni.

L'articolo 5 disciplina il Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, il quale è istituito dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Comitato è composto da:

- a) professori universitari nelle materie della storia, dell'archivistica, della biblioteconomia, della storia dell'arte, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'antropologia culturale o della conservazione dei beni culturali, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo:
- b) da un funzionario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- c) da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze.

I componenti del Comitato restano in carica tre anni, sono rinnovabili una sola volta e non percepiscono compensi ad alcun titolo, né rimborsi spese.

In merito alle funzioni del Comitato viene previsto che esso:

- a) esprime parere vincolante sul possesso dei requisiti delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, ai fini dell'inserimento nell'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica o nell'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, di cui all'articolo 3, e sul rilascio del logo « Rievocazione storica italiana », che viene attribuito alle manifestazioni inserite nell'Elenco con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- *b)* esprime pareri sulle richieste di patrocinio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo

svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore;

c) stabilisce i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni a valere sul Fondo per la rievocazione storica di cui all'articolo 6.

La disposizione precisa che il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali o archeologici, di centri di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.

L'articolo 6, al comma 1, prevede che le sovvenzioni statali previste dall'articolo 4, comma 2, sono riconosciute a valere sul Fondo per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Conseguentemente, per ragioni di coordinamento normativo viene soppresso il secondo periodo del citato articolo 1, comma 627, della medesima legge n. 232 del 2016, il quale attualmente stabilisce che l'accesso alle risorse dello stesso Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Ai sensi del comma 3 il Fondo è destinato a erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica, per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari.

Il comma 2 autorizza il finanziamento del predetto Fondo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020: alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come il provvedimento non presenti profili fiscali.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), chiede come mai il provvedimento sia stato assegnato in sede consultiva anche alla Commissione Finanze, dal momento che esso, come indicato anche dalla Sottosegretaria, non contiene norme rilevanti sotto il profilo fiscale.

Maurizio BERNARDO, presidente, con riferimento alla questione posta dal deputato Paglia, segnala come il testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito ai fini del parere derivi da tre proposte di legge, alcune delle quali contenevano norme attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze: per tale motivo su di esso è richiesto anche il parere della VI Commissione. Invita quindi la Commissione a valutare se procedere fin 14.20 alle 14.30.

dalla seduta odierna all'espressione del parere, ovvero rinviare la votazione alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'aggiornamento per il periodo estivo.

Carlo SIBILIA (M5S), alla luce della prassi costantemente seguita dalla Commissione in relazione all'esame dei provvedimenti in sede consultiva, ritiene preferibile che il parere sul provvedimento sia espresso in un'altra seduta.

Maurizio BERNARDO, presidente, alla luce dell'orientamento emerso, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-12020 Paglia: Dati circa l'andamento del gettito tributario relativo ai gruppi FCA e Gtech a partire dal trasferimento della loro sede fiscale all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il *question time* in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla delocalizzazione di alcuni importanti gruppi italiani che negli ultimi anni hanno trasferito la propria sede in Paesi caratterizzati da una tassazione privilegiata.

L'Onorevole richiama all'attenzione del Governo la questione concernente l'impatto fiscale di tali operazioni societarie e chiede di conoscere i risultati della vigilanza specifica che l'Agenzia delle entrate ha posto in essere nei confronti di questa categoria di grandi contribuenti, con particolare riferimento ai dati relativi all'andamento del gettito fiscale dei gruppi FCA e GTECH a partire dalla data di trasferimento della loro sede fiscale all'estero.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente che le operazioni societarie che hanno comportato il trasferimento all'estero dei soggetti citati sono oggetto di analisi da parte dell'Agenzia delle entrate. L'espletamento di eventuali controlli fiscali e ogni iniziativa in merito non possono, né potrebbero, essere oggetto di divulgazione in quanto coperte da obbligo di riservatezza.

In merito al trattamento tributario e sanzionatorio da adottare qualora fossero riscontrate irregolarità, l'Agenzia delle entrate evidenzia che troverà applicazione la disciplina prevista per le specifiche violazioni eventualmente contestate e accertate.

Per quanto attiene alla tassazione sulle attività di gioco svolte dal Gruppo Gtech, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli precisa che i servizi di gioco resi dalle società del Gruppo (in particolare quelli aventi ad oggetto la concessione per il servizio automatizzato del gioco del Lotto e la concessione per la gestione delle lotterie a estrazione istantanea) sono effettuati da soggetti giuridici, di diritto italiano con sede fiscale nel territorio dello Stato.

ALLEGATO 2

5-12021 Petrini: Tempi di attuazione della delega per la riforma del sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui alla legge n. 150 del 2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame si chiedono notizie sui tempi di attuazione della delega prevista dalla legge 13 luglio 2016, n. 150, avente ad oggetto la riforma del sistema dei confidi.

Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che l'istruttoria tecnica svolta per la predisposizione dei decreti attuativi ha riscontrato e messo a fuoco complesse e sostanziali criticità, correlate all'impostazione stessa ed a talune previsioni della delega, che involgono anche problematiche di derivazione europea. Tali criticità si sono tradotte, peraltro dopo lunghi ed indispensabili tempi di approfondimento, nell'impossibilità di definire, in ragione di quanto detto, uno schema di articolato.

Le criticità emerse, condivise peraltro da tutti gli uffici governativi cointeressati, sono di seguito esposte in dettaglio:

- 1) il rafforzamento del patrimonio dei confidi rappresenta un « aiuto al funzionamento » non compatibile con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. La specifica interlocuzione con la Commissione europea che ha condotto alla adozione del DM 3 gennaio 2017 (attuativo dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147/2013, per la concessione di un contributo ai confidi) ha, infatti, escluso, ogni possibilità di trasferimento di risorse pubbliche nel patrimonio dei confidi;
- 2) in base al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 150 del 2016, la delega deve essere attuata in modo tale da non comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ove fosse necessario reperire una copertura finanziaria, la

stessa non potrebbe essere individuata dal decreto delegato ma dovrebbe essere previamente stanziata da altro provvedimento legislativo. In assenza di uno specifico stanziamento, come noto, il decreto legislativo attuativo, sotto il profilo finanziario, dovrebbe recare solo norme non onerose o, al più, disciplinare l'utilizzo di risorse già stanziate per le finalità previste dalla legge delega;

- 3) è già in corso di realizzazione una complessa riforma del Fondo centrale di garanzia *ex* legge n. 662/1996, condotta in via amministrativa dai Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze che ha, tra l'altro, tenuto conto delle esigenze manifestate dal sistema dei confidi di riequilibrio della controgaranzia rispetto alla garanzia diretta rilasciata nei confronti delle banche;
- 4) sarebbe necessario intervenire sulla disciplina del TUB. Nondimeno, l'aggiornamento del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385/1993 è recente ed ha investito significativamente anche la disciplina dei confidi, con l'adozione delle relative norme regolamentari (DM n. 53/2015 e n. 228/2015);
- 5) occorrerebbe una disciplina dei prodotti e servizi innovativi, nonché degli adempimenti e dei costi per confidi e intermediari finanziari. La materia sembra attenere a profili di operatività di soggetti privati che male si prestano ad un intervento legislativo delegato all'Amministrazione dello Stato;
- 6) dovrebbe prevedersi la tutela del carattere accessorio della garanzia dei

confidi rispetto all'operazione di finanziamento. Il principio di delega in proposito appare di difficile declinazione in norma di legge;

- 7) vi sarebbe l'esigenza dell'individuazione di metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso le Camere di commercio (criterio sub « 1 »). Anche in questo caso, la finalità delegata appare poco chiara, coinvolgendo soggetti che non dipendono dal MEF e di difficile trasposizione in norma di legge;
- 8) si è rilevato, infine, che, considerati i richiamati vincoli di natura europea

e nazionale, l'adozione di una normativa delegata per i profili sub 1), 2) e 3), potrebbe tradursi in una maggiore delimitazione, rispetto alla disciplina attuale, dell'ambito di operatività dei confidi.

Tutto ciò premesso, attesa la particolare delicatezza della materia e le aspettative del mondo delle imprese, il Governo si impegna a valutare l'elaborazione di proposte di modifica del quadro normativo, finalizzate a tener conto e superare le criticità rilevate ed, altresì, a prendere in considerazione i contributi emersi dagli approfondimenti compiuti.

ALLEGATO 3

5-12022 Pesco: Trasferimento del personale di Equitalia all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione in deroga al principio del pubblico concorso.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Interroganti, richiamando talune pronunce della Corte Costituzionale, chiedono di conoscere le ragioni che avrebbero legittimato la deroga al principio del concorso pubblico nel caso, previsto dal decretolegge n. 193 del 2016, di passaggio del personale del gruppo Equitalia S.p.A. al nuovo ente pubblico Agenzia delle entrate – Riscossione.

Gli Interroganti fanno riferimento all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 193/ del 2016 - che, come noto, ha disposto, a far data dal 1º luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia S.p.A. e l'istituzione dell'ente pubblico economico « Agenzia delle entrate-Riscossione » - e, in particolare, al comma 9 che, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie ad assicurarne lo svolgimento senza soluzione di continuità, ha disposto, previa ricognizione delle competenze possedute ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente, il trasferimento del personale delle società del Gruppo Equitalia al nuovo ente, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento e con applicazione dell'articolo 2112 del codice civile (comma 9).

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Entrate si riferisce quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2016 n. 225, l'A-genzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico, sottoposto « alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private ».

Il comma 9 del suindicato articolo 1 ha previsto che « tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità », a decorrere dal 1° luglio 2017 il personale delle società del Gruppo Equitalia, senza soluzione di continuità, è trasferito all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente pubblico economico.

L'ente pubblico economico non rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni, elencate tassativamente dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche » e pertanto non è assoggettato alla disciplina del citato T.U del pubblico impiego e non è tenuto a svolgere un concorso pubblico per il reclutamento del proprio personale.

L'Ente, infatti, instaura con i propri dipendenti un rapporto di lavoro di diritto privato disciplinato dalle norme del codice civile e dalla contrattazione collettiva di riferimento (Cass. Civ. n. 26166/2016).

Al riguardo, è stato altresì chiarito dalla giurisprudenza che i dipendenti degli enti pubblici economici non possono invocare l'applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego in quanto gli enti pubblici economici non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica (CdS n. 641/2012; Cass. Civ. 9288/2011, n. 29901/2015).

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che non vi è alcuna « deroga al principio del concorso pubblico » poiché Agenzia delle entrate-Riscossione, al pari di tutti gli altri enti pubblici economici nazionali (ad es. Agenzia del demanio, SIAE, ecc.), non è tenuta all'espletamento di un pubblico concorso per il reclutamento del personale ma seleziona i propri dipendenti nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Pertanto, nel caso in esame si è di fronte al passaggio di personale dalle società del gruppo Equitalia sciolte, al neocostituito ente pubblico economico, tutti assoggettati a una disciplina dei rapporti di lavoro di natura privatistica e segnatamente dalle norme del codice civile e della contrattazione collettiva di lavoro.

Chiarita la natura giuridica dell'ente pubblico economico e la disciplina applicabile ai relativi rapporti di lavoro, si deve evidenziare che le sentenze della Corte Costituzionale richiamate dagli Interroganti riguardano una diversa fattispecie giuridica, relativa al passaggio di personale da società e altri soggetti di natura privatistica ad amministrazioni pubbliche stricto sensu, ricomprese nel novero tassativo di cui al suindicato articolo 1, comma 2, decreto-legge n. 30 marzo 2001, n. 165.

La differenza con la vicenda che ha riguardato il personale di Agenzia delle entrate – Riscossione risiede nel fatto che nelle pronunce citate dagli interroganti il passaggio del personale sarebbe avvenuto da soggetti con contratti di lavoro privatistico ad amministrazioni pubbliche assoggettate alle norme del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165/2001.

È opportuno, infine, ricordare che con l'ordinanza n. 3213/2017 il Consiglio di Stato ha disposto che il TAR fissi l'udienza pubblica per la trattazione del merito con priorità e non ha sospeso i provvedimenti impugnati dalla ricorrente menzionata nell'interrogazione in oggetto.

ALLEGATO 4

5-12123 Sottanelli: Problematiche relative al termine di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla dichiarazione integrativa a favore, introdotta dal decreto-legge 193/2016 e chiede se « ai fini della risoluzione del corposo contenzioso attualmente in essere, le dichiarazioni integrative a favore del contribuente, da questi presentate all'Amministrazione Finanziaria prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 193/2016, siano da considerare valide a tutti gli effetti ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con l'entrata in vigore, il 3 dicembre 2016, dell'articolo 5 del decreto-legge 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, le persone fisiche hanno la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa « a favore » entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione integrativa a « sfavore ».

Per entrambe le ipotesi è stabilito che la dichiarazione « integrativa », da presentare secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, sia prodotta « non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni », cioè non oltre il termine concesso all'Ufficio per le attività di accertamento.

In particolare, la disposizione modifica il comma 8 dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, stabilendo che, salva l'applicazione delle

sanzioni e ferma restando l'applicazione del ravvedimento operoso (articolo 13, decreto legislativo n. 472/1997), le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, « compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito ».

Analogamente, lo stesso articolo 5 è intervenuto anche sull'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, che disciplina la dichiarazione IVA con l'aggiunta dei commi 6-bis e 6-ter per cui le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni a debito o a favore del contribuente entro e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72.

Tanto premesso come evidenziato dallo stesso Onorevole interrogante, si fa presente che in vigenza delle precedenti disposizioni di legge si è generato un rilevante contenzioso concernente la validità delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente presentate oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

L'Agenzia delle entrare riferisce che attualmente dal sistema informativo del contenzioso risultano pendenti sulla questione circa 430 controversie per un valore complessivo di circa 54 milioni di euro.

Il suddetto contenzioso deriva da atti di liquidazione e controllo delle dichiarazioni (emessi ai sensi degli articoli 36-bis o 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), ovvero in relazione ad istanze di rimborso delle maggiori imposte versate, nel quale i contribuenti eccepiscono la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, anche se presentata oltre i termini previsti dal citato articolo 2, comma 8-bis.

Gli uffici hanno sostenuto in giudizio, sulla base della prassi emanata in materia (cfr. in ultimo risoluzione del 2 dicembre 2008, n. 459), la validità della dichiarazione integrativa a favore, solo ove presentata entro il suddetto termine; trascorso detto termine, nel caso in cui dall'errore commesso sia derivato il versamento di una maggiore imposta, è possibile recuperare l'eventuale imposta versata in eccesso attraverso un'istanza di rimborso presentata ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel termine di quarantotto mesi normativamente ivi previsti.

Secondo l'orientamento della Corte di cassazione (cfr. da ultimo Cassazione SS.UU. n. 13378/2016 e Cassazione n. 16286/2017), il termine di cui all'articolo 2, comma 8-bis, sarebbe correlato al diritto di portare in compensazione il credito eventualmente risultante dalla dichiarazione precedente e per il quale il contribuente ha chiesto il rimborso.

Conseguentemente, il termine annuale non interferisce con la possibilità di emendare la dichiarazione che può essere esercitato anche oltre i suddetti termini.

In particolare la Cassazione ha anche affermato che « Il contribuente, indipen-

dentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'articolo 2 dpr 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria ».

Con riferimento all'efficacia temporale delle nuove disposizioni, entrate in vigore il 24 ottobre 2016, l'Agenzia delle entrate evidenzia che le dichiarazioni integrative a favore, presentate prima del 24 ottobre 2016, debbano essere valutate sulla base della normativa vigente alla data di presentazione, in applicazione al principio generale dell'irretroattività della legge, di cui all'articolo 11 delle preleggi al codice civile (eccezion fatta per le norme di interpretazione autentica o nei casi in cui la retroattività sia disposta esplicitamente dallo stesso legislatore nel testo normativo).

Tuttavia, l'Agenzia ritiene opportuno segnalare che, in merito all'applicabilità retroattiva della nuova disciplina della dichiarazione integrativa, ossia con riferimento alle dichiarazioni i cui termini di accertamento sono ancora aperti alla data della sua entrata in vigore, la giurisprudenza di merito ha assunto posizioni contrastanti (in senso contrario alla retroattività, sentenza CTR Liguria n. 14/1/2017 dell'11/1/2017; in senso favorevole, CTP di Lodi n. 5/1/2017 del 16/1/2017).

Sulla questione non risultano, invece, allo stato pronunce di legittimità.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'edilizia scolastica in Italia (Seguito dell'esame del documento conclusivo e conclusione Approvazione del documento conclusivo)	131
ALLEGATO (Documento conclusivo approvato)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132
ERRATA CORRIGE	132

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'edilizia scolastica in Italia.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e conclusione – Approvazione del documento conclusivo).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda che già da qualche giorno è stata inviata a tutti i componenti una nuova bozza di documento conclusivo, come si era concordato in Ufficio di presidenza.

Mara CAROCCI (PD) rileva che, come si evince dal documento, la situazione è ancora in evoluzione e che, pertanto, sarà opportuno continuare a monitorare lo stato dell'edilizia scolastica. A tale proposito, rimarca che la relazione annuale del MIUR. prevista dal decreto-legge n. 104 del 2013 sullo stato degli interventi, non è mai stata presentata. Osserva, inoltre, che dovrà essere verificato costantemente l'andamento delle disponibilità del Fondo unico per l'edilizia scolastica del MIUR, tenuto conto che risultano ancora attive ulteriori linee di finanziamento che fanno capo ad altri Ministeri. Dovrà inoltre essere meglio approfondito il rapporto tra la Struttura di Missione e l'Osservatorio, che sembrerebbero avere compiti molto simili. Analogamente, dovrà essere dettagliato il rapporto tra l'Anagrafe dell'edilizia scolastica e il sistema di georeferenziazione web-GIS.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) trova che il testo più recente del documento conclusivo rifletta finalmente con maggiore fedeltà il lavoro della Commissione e non più solo le considerazioni della maggioranza. La parte più interessante è costituita senz'altro dalla sintesi dei contenuti delle audizioni. Ritiene che, forse, avrebbero meritato maggiori approfondimenti sia l'aspetto di ciò che resta ancora da fare, sia il quadro finanziario. Si associa alla collega Carocci in merito all'op-

portunità di monitorare l'andamento delle risorse in capo al Fondo unico, nel quale andrebbero fatti rientrare gli stanziamenti previsti nel bilancio di altri Ministeri. Si compiace che nel documento siano confluite alcune osservazioni del Movimento 5 Stelle che avrebbero potuto essere più ampie qualora ci fosse stato più tempo.

Gianna MALISANI (PD), anche lei associandosi alle considerazioni della deputata Carocci, ritiene che potevano essere maggiormente enfatizzati i campi d'intervento del lavoro ancora da fare e le carenze dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Sottolineati i nessi – cui pure si accenna nel documento oggi all'attenzione della Commissione – tra esso e le proposte di legge Carocci e Pellegrino in materia di responsabilità dei dirigenti scolastici, crede occorra aggiornare i riferimenti al fascicolo di fabbricato e ai collaudi e alle ispezioni.

Marisa NICCHI (MDP) giudica positivo il lavoro ricognitivo effettuato su una questione tanto delicata, che rappresenta una preoccupazione costante per lavoratori e famiglie. Teme però che nella parte finale del documento si smarrisca il senso della complessità della situazione e si indulga a considerazioni troppo propagandistiche e sintetiche, specie alla luce di quello che proprio nei giorni scorsi hanno affermato i dirigenti scolastici ascoltati sulle proposte di legge Pellegrino 3830 e Carocci 3963.

Manuela GHIZZONI (PD) non comprende i rilievi critici delle colleghe. Il documento alla cui stesura si è dedicata è la fotografia di un percorso e si rifiuta di credere che la sua lettura possa costituire pretesto per attaccare il Governo.

(Commenti del deputato Brescia).

Manuela GHIZZONI (PD) pensa che a nessuno sfugga il progresso costituito dall'aver accentrato in unico fondo presso il MIUR le risorse destinate agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione scolastica. Il documento dà atto con onestà che non tutto è risolto e non è vero che non restituisca l'idea di complessità della materia. Non ha difficoltà a preannunziare che nelle more della conclusione della seduta apporterà al testo i modesti ritocchi che vengono (peraltro solo oggi) suggeriti.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.15.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che alla bozza di documento conclusivo sono state apportare talune lievi modifiche, che danno conto degli interventi della seduta odierna. Se non vi sono obiezioni, il documento s'intende senz'altro adottato (vedi allegato).

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari* del 27 luglio 2017, n. 862, alla pagina 42, colonna di sinistra, 19^a riga, e fino alla pagina 46, colonna di sinistra, 18^a riga, l'intervento della deputata Ghizzoni sia sostituito dal seguente:

« Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, fa presente che il decreto-legge n. 91 del 2017 è stato approvato ieri dal Senato e che, con riferimento alle competenze di questa Commissione, si è notevolmente arricchito di norme nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento: sono state incluse disposizioni che riguardano territori diversi dal Mezzogiorno, così come norme dell'ambito della cultura, originariamente non contemplato. In particolare, le disposizioni di nostro interesse, presenti nel testo iniziale riguardavano il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzo-

giorno e la disciplina del costo *standard* per studente universitario, quest'ultima peraltro relativa a tutte le università statali.

Per quanto riguarda il primo argomento, l'articolo 11, co. 1-4, prevede un'iniziativa parallela al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, introdotto a livello sperimentale dalla legge di stabilità 2016 per il triennio 2016-2018 e alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. In particolare, tale disposizione stabilisce che - con decreto interministeriale - devono essere individuate le aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata e che, successivamente, il MIUR indice una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. Alla procedura selettiva - che è finanziata con risorse del PON - possono partecipare le reti d'istituzioni scolastiche presenti nelle aree di esclusione sociale, che abbiano attivato, per la realizzazione degli interventi, partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali sportive o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato. Il Senato ha precisato che il MIUR monitora l'efficacia e la validità dei progetti e valuta ex-post la qualità dei risultati conseguiti.

Con riferimento a tali disposizioni, segnala che, non essendo intervenuto il decreto interministeriale entro i previsti 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sembrerebbe opportuno aggiornare il termine.

L'articolo 12, commi da 1 a 7, ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario, sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del FFO. La norma è destinata ad

avere significativo impatto, anche prospetticamente, sul sistema universitario ed è stata formulata per rispondere alla sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2017 che ha dichiarato, sulla base di un ricorso avanzato dall'Università di Macerata, costituzionalmente illegittime alcune disposizioni del decreto legislativo n. 49 del 2012 (artt. 8 e 10, co. 1 limitatamente, per quest'ultimo, alle parole « al costo standard per studente »), in attuazione delle quali la disciplina in tema di costo standard per studente era stata successivamente definita con decreti ministeriali.

Nel merito, la legge n. 240 del 2010 ha delegato il Governo a stabilire le modalità con le quali una parte del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali debba essere ripartita tra gli atenei in base « al costo standard unitario di formazione per studente in corso». Si tratta di una modifica importante alle norme precedenti, tra le quali cita la prima in assoluto – l'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, lo stesso che istituì il FFO - che parlava di « standard dei costi di produzione per studente ». Nota, in particolare, la modifica tra il 1993 e il 2010 rappresentata dall'introduzione del sintagma « studenti in corso » invece che « studenti ». In particolare, la Corte ha evidenziato che il decreto legislativo non si è limitato ad affidare ad atti amministrativi l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali negli atti con forza di legge. « Esso ha invece lasciato indeterminati aspetti essenziali della nuova disciplina, dislocando di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti, e declassando la relativa disciplina a livello di fonti sub-legislative ». La Corte ha, peraltro, concluso che «Tale declaratoria di illegittimità costituzionale, determinata esclusivamente da vizi dell'esercizio del poter legislativo delegato, non impedisce ulteriori interventi in merito del Parlamento e del Governo, sui quali comunque incombe la responsabilità di assicurare, con modalità conformi alla Costituzione, la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, indispensabili per l'effettività dei principi e dei diritti consacrati negli artt. 33 e 34 Cost. ».

In altre parole, la censura della Corte ha riguardato soprattutto alcuni aspetti procedurali, collegati all'ormai usuale « decretazione a cascata », con la quale si concentrano nell'atto finale, un semplice decreto ministeriale, scelte generali di natura strategica che dovrebbero essere riservate a normative gerarchicamente sovraordinate e sottoposte al controllo del Parlamento.

A tale proposito, che il tema del costo standard interessasse al Parlamento è testimoniato dalla mozione 1-01312 a sua prima firma approvata il 29 giugno 2016, che impegnava il Governo, tra l'altro, a « valutare la possibilità di aggiornare il modello di calcolo del costo standard dello studente, in particolare per quanto riguarda: l'addendo perequativo, per tener meglio conto, come prescrive la legge n. 240 del 2010; dei « differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali » in cui operano le università; il numero di studenti (regolari, in ritardo e part-time) da ponderare con maggiore gradualità; le dimensioni ottimali dei corsi di studio articolandole rispetto alle classi di corsi di laurea, ai contesti territoriali e alle tipologie di studenti ». Si tratta, in gran parte, dei temi affrontati dalle nuove norme del decreto-legge in esame, che provvede ad illustrare.

In considerazione del fatto che le ripartizioni del FFO degli anni 2014, 2015 e 2016 sono state già effettuate e che urge disporre quella del 2017, per non lasciare le università statali senza il finanziamento ordinario e per sbloccare le risorse destinate all'attuazione dell'esonero dalla contribuzione per gli studenti a basso reddito (disciplina disposta dall'articolo 1, co. 252-267, della L. 232/2016), il comma 4 dispone che siano salve le assegnazioni già disposte per gli anni precedenti, mentre il comma 5 prevede che per l'anno 2017 siano utilizzati gli stessi importi del costo standard e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO 2016. Lo stesso comma, inoltre, come richiesto dalla Consulta, stabilisce che la quota di FFO da ripartire in base al costo standard per studente sia fissata (con il decreto ministeriale che ripartisce lo stesso FFO), entro l'intervallo compreso fra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto, comunque, degli interventi con vincolo di destinazione.

Con riferimento alla disciplina applicabile dal 2018 (commi da 1 a 3), si individuano i criteri e le voci di costo sulla base dei quali con decreto ministeriale, acquisiti i pareri di CRUI e ANVUR, è determinato (ed eventualmente aggiornato) il modello di calcolo del costo standard per studente. I criteri attengono ai costi di personale docente, docenti a contratto, personale tecnico-amministrativo, nonché ai costi di funzionamento e gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

Riprendendo in parte il contenuto della mozione sopra citata, il parere della Commissione Cultura del Senato ha molto approfondito l'analisi ed esteso le critiche all'algoritmo adottato finora per determinare il costo standard e il relativo «fabbisogno » standard di ateneo. La parola « fabbisogno » è stata qui utilizzata con significato diverso da quello normalmente utilizzato per la finanza pubblica, dandogli il senso di costo totale standard « riconosciuto» a ciascun ateneo sulla base della sua offerta didattica e del numero dei suoi studenti. Dal parere sono stati formulati, e poi approvati, alcuni emendamenti che hanno modificato il testo iniziale del decreto, come ora illustrerò limitandomi a quelli più significativi, pervenendo così al testo ora al nostro esame.

Per quanto concerne il criterio del costo del personale docente (comma 2, lettera a), certamente il più significativo dal punto di vista quantitativo e con riflessi anche sugli altri costi, si considerano: la dotazione *standard* di docenza prevista per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio; come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di prima fascia; come numero *standard* di riferimento degli

studenti – da utilizzare per la determinazione della dotazione standard di docenza – « il valore compreso nell'intervallo fra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto per l'accreditamento » per le classi delle aree medicosanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale.

Si tratta, di fatto, del criterio adottato anche negli anni precedenti, però innovato – positivamente – dall'introduzione dell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento entro cui individuare il valore di riferimento degli studenti, mentre fino ad ora la numerosità di riferimento è sempre stata quella massima. Questa novità consente – rispetto al passato – di poter tenere conto dei costi fissi della docenza necessari all'accreditamento.

Il costo standard della docenza eguale per tutti i docenti e per la grande maggioranza dei corsi di studio - è uno degli aspetti cruciali dell'algoritmo del costo standard perché va diviso per il numero reale di studenti iscritti. Se esso è eguale alla numerosità standard, allora il « fabbisogno standard » di costo di docenza è eguale al costo standard effettivo. Se però il numero di studenti è inferiore o superiore al numero standard, allora il fabbisogno standard di costo di docenza è diminuito o aumentato in proporzione, nonostante che, ovviamente, il costo di un professore non dipenda da quanti studenti ha in aula (come già fu rilevato nella mozione sopra citata). Riducendo la numerosità standard con la disposizione prevista dal comma 2, si ottiene l'effetto che il costo effettivo della docenza può essere raggiunto con classi più piccole, diminuendo l'effetto penalizzante per le università delle aree interne e insulari del Paese, ma si ottiene anche in parallelo l'effetto che, senza dover assumere docenti, le altre università si trovano ad avere un «rimborso» dei costi per la docenza maggiore dei costi effettivi.

La riduzione della numerosità *standard* degli studenti tende inoltre a risolvere un altro problema. Essendo le numerosità *standard* diverse per le diverse aree disciplinari (maggiori per le aree umanistico-

sociali, minori per le aree scientificotecnologiche) si ottiene che, a parità di docenti, il costo *standard* della docenza per studenti delle materie umanistiche è più basso di quello per studenti delle materie scientifiche. Riducendo le numerosità *standard* si può contrastare questo effetto, causa non ultima dell'introduzione del numero chiuso in molti atenei e di un'inaccettabile penalizzazione delle discipline umanistico-sociali dovuta a puri fattori algoritmici.

Il Senato ha poi introdotto il nuovo comma 2-bis, che definisce un nuovo criterio di calcolo della dotazione standard di docenza, al fine di rendere ancora più cogente il principio di tenere conto dei costi fissi della docenza. Ne consegue che a decorrere dal 2018, per ogni classe di corso di studio (incluse nelle tre aree medico-sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale), l'attribuzione della dotazione standard di docenza, in aderenza alla realtà, resta invariata tra una numerosità minima e una numerosità massima da stabilire.

Il criterio del costo della docenza a contratto (comma 2, lettera *b*) è riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva, stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard dei docenti (non a contratto), ossia al valore medio di 120 ore per i professori e di 60 ore per i ricercatori.

Con riferimento al criterio del costo del personale tecnico-amministrativo (comma 2, lettera c), si attribuisce, anzitutto, una dotazione standard pari ad una unità di personale per ogni docente (non a contratto). In aggiunta, si attribuisce un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo.

Relativamente al criterio dei costi di funzionamento e di gestione (comma 2, lettera *d*) delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari, si specifica che il costo è stimato sulla base degli oneri medi rilevati

dai bilanci degli atenei, tenendo conto anche dei costi fissi della sede universitaria, non dipendenti dalla numerosità degli iscritti.

Nella determinazione del costo standard sono previsti meccanismi perequativi. In particolare, al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui l'università si trova ad operare, al costo standard di ateneo è aggiunto (comma 3) un importo di natura perequativa parametrato rispetto al costo standard medio nazionale fino ad un massimo del 10 per cento, in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale - di norma, a livello regionale dove ha sede l'ateneo. Un ulteriore importo di natura pereguativa (comma 6), sempre fino ad un massimo del 10 per cento, tiene conto della diversa accessibilità ad ogni università in relazione alla rete dei trasporti e dei collegamenti.

Il decreto ministeriale con il quale si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente – che ha validità triennale determina (comma 7) anche la percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, da ripartire tra gli atenei in base a tale criterio. A tal fine, a seguito di una importante modifica introdotta al Senato - e che richiama la mozione precedentemente citata - è stato previsto il riferimento, oltre che agli studenti in corso, anche agli studenti iscritti al primo anno fuori corso. Si tratta dell'estensione all'algoritmo del costo standard di quanto già il Parlamento ha espresso con chiara volontà nella legge di stabilità del 2017, cioè che, per quanto riguarda le esenzioni contributive, gli studenti del primo anno fuori corso debbano essere considerati alla stessa stregua di quelli in corso.

La percentuale stabilita con il decreto non può essere inferiore « a quella del comma 5 » – che, però, indica un *range* fra il 19 e il 22 per cento – ed è incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, fino ad un massimo del 70 per cento, in modo da sostituire gradualmente le modalità precedenti di assegnazione del Fondo. Al riguardo segnalo che occorrerebbe chiarire se si intenda fare riferimento al valore minimo o a quello massimo fissato dal comma 5, ovvero al valore che sarà effettivamente definito per il 2017.

Si registra positivamente che il testo in esame sulla disciplina del costo *standard* degli studenti universitari – anche grazie alle modifiche significative e positive apportate in Senato – va nella direzione già indicata nella mozione approvata nel giugno 2016, in tema sia della numerosità degli studenti, sia della perequazione territoriale, sia dell'inclusione, sia pure parziale, degli studenti fuori corso.

Interventi in altri ambiti sono stati inseriti, come anticipato, durante l'esame al Senato. In particolare, sempre con riferimento all'ambito educativo, l'articolo 11, co. 4-bis e 4-ter, assegna un contributo di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 agli istituti atipici per sordi, nelle more del relativo riordino, previsto dal decreto « milleproroghe » di fine 2016. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo La Buona scuola. Al riguardo segnala, anzitutto, che il testo non indica le modalità di ripartizione del contributo fra i diversi soggetti. Inoltre, allo stato, l'Istituto per sordi Padre Annibale di Palermo risulterebbe aver chiuso le proprie attività. Parrebbe, dunque, necessario un chiarimento, anche con riguardo allo specifico riferimento di interventi educativi per i bambini sordi nelle regioni del Mezzo-

L'articolo 11-bis reca disposizioni finalizzate ad agevolare lo svolgimento del nuovo anno scolastico nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. In particolare, estende all'a.s. 2017/2018 la facoltà di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe e di istituire ulteriori posti di personale docente e ATA, come già consentito per l'a.s. 2016/2017. Nello stesso ambito interviene l'articolo 15-octies, comma 1, che, con una disposizione di interpretazione autentica, prevede che tra le necessità aggiuntive che hanno consentito ai dirigenti degli USR di istituire con loro decreti ulteriori posti di personale docente fino al 30 giugno 2017 (termine dell'attività didattica dell'a.s. 2016/2017) – e che ora consentono, a seguito dell'articolo 11-bis, la stessa possibilità fino al 30 giugno 2018 – e ulteriori posti di personale ATA, sono ricomprese sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni, sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire una nuova sede di servizio a docenti e personale ATA.

L'articolo 15-octies co.2. riguarda. invece, i servizi nelle scuole e, in particolare, proroga, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip a seguito dell'indagine dell'Antitrust, il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura. In particolare, la proroga è dal 31 agosto 2017 alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro stipulato dal MIUR ai fini dell'acquisizione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, dei servizi sopra indicati, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.

L'articolo 11-ter reca disposizioni la cui finalità principale è quella di prevedere che le risorse – revocate oppure già disponibili a seguito di definanziamenti – relative a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsti da disposizioni legislative (non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti) sono destinate a interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti e non, come prevede la norma vigente, agli interventi della programmazione nazionale.

Infine, l'articolo 12-bis individua quali fondi non rientrano fra i fondi statali di incentivazione ai quali può concorrere l'Università degli studi di Trento. Si tratta di quota base, quota premiale e intervento perequativo del FFO, fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema

universitario e fondo per le borse di studio universitarie *post lauream* (peraltro confluiti, dal 2014, nel FFO), fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche (che, peraltro, negli ultimi anni è privo di stanziamenti).

Altre disposizioni introdotte dal Senato attengono all'ambito culturale.

In particolare, l'articolo 12, co. 8-bis, autorizza la concessione alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia di un contributo straordinario di euro 4 milioni per il 2017 e di un contributo ordinario di euro 250 mila annui a decorrere dal 2018, finalizzato al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento della (già) Accademia Nazionale di Santa Cecilia istituiti dall'articolo 1 del R.D. 1076/1939 e agli insegnamenti individuati dall'articolo 2 del medesimo R.D. Al riguardo, segnalo, che il R.D. 1076/1939 è stato abrogato dal d.lgs. 212/2010 e che gli insegnamenti non erano individuati dall'articolo 2, bensì dall'articolo 4 dello stesso. Peraltro, lo stesso R.D. non fa riferimento espressamente ai corsi di perfezionamento di musica da camera, che invece si svolgono presso la Fondazione. Alla copertura del relativo onere si provvede a valere sul Fondo «La Buona Scuola » e sul FUS.

L'articolo 16-novies autorizza la spesa di euro 350.000 per l'anno 2017 per consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anniversario dalla sua morte, utilizzando risorse del Fondo per le esigenze indifferibili. Non sono, però, indicate le modalità attuative, con particolare riferimento alle procedure per l'erogazione del contributo.

Ulteriori disposizioni di nostro relativo interesse sono recate dall'articolo 7, comma 1-bis, relativo alla realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera, Capitale europea della cultura 2019, dall'articolo 16-ter, che reca un'autorizzazione di spesa per realizzare un sistema automatico di detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle Città metropolitane, con particolare rife-

rimento, oltre che alla stessa Matera, a Palermo capitale della cultura italiana 2018 e nell'articolo 3-bis, che contiene disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster Tecnologici Nazionali - che, ricordo, si occupano di ricerca industriale | parere all'esito del dibattito. ».

- la redazione da parte loro, la valutazione e l'approvazione del Piano di azione triennale, nonché l'assegnazione di risorse agli stessi.

Si riserva di formulare una proposta di

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica in Italia.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO

1. Premessa.

L'indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica in Italia, deliberata dalla VII Commissione della Camera dei deputati il 4 luglio 2013, alla luce delle preoccupanti notizie e informazioni che giungevano sempre più frequentemente sulla situazione in cui versavano gli edifici scolastici nel Paese, si è tenuta dal luglio 2013 al mese di giugno 2016, con lo svolgimento di una serie di audizioni che hanno coinvolto sia soggetti istituzionali a livello governativo, sia rappresentanti di enti territoriali e altri autorevoli soggetti, sia pubblici sia privati, che hanno apportato il loro contributo.

Il termine per la conclusione dei lavori era stato fissato inizialmente per il 30 settembre 2013, poi prorogato al 31 dicembre dello stesso anno, al fine di approfondire il maggior numero di aspetti che attengono al tema oggetto dell'indagine.

Successivamente, un largo schieramento di gruppi parlamentari ha convenuto sulla necessità di rinnovare la procedura conoscitiva, per far sì che il documento conclusivo tenesse conto delle numerose e continue novità *medio tempore* intervenute. Conseguentemente, la Commissione è stata autorizzata a svolgere un ulteriore ciclo di audizioni e a concludere l'indagine entro il 30 giugno 2016.

Lo scopo di questo documento – a differenza di quanto accade comunemente per le indagini conoscitive delle Commissioni parlamentari permanenti – non è e non può essere quello di offrire un quadro esaustivo, neanche provvisorio, del fenomeno studiato, perché in costante evoluzione normativa e gestionale, ma solo quello di dare un saggio di una realtà in continuo e – per certi aspetti – vorticoso divenire.

La complessità dell'edilizia scolastica in Italia deriva da molti fattori.

Il primo di essi è la nozione stessa di edilizia scolastica, espressione dietro la quale si cela una molteplicità di profili, dalla sicurezza dei solai e degli elementi non strutturali, alla rimozione delle barriere architettoniche, alle misure antisismiche e antincendio, alle innovazioni tecnologiche ed energetiche e ad altri aspetti legati in particolare all'agibilità delle strutture, nonché allo studio e realizzazione di ambienti che possano favorire i livelli di apprendimento e di socializzazione.

Il secondo è che il patrimonio edilizio scolastico italiano appare particolarmente vecchio, anche se ci sono edifici di più recente costruzione (metà delle scuole sono state realizzate prima degli anni Settanta del secolo scorso), il che determina una realtà d'intervento eterogenea¹.

Il terzo è che fino al 2012 non c'era un unico Fondo statale dedicato all'edilizia scolastica, che si occupasse di tutta la spesa pubblica destinata agli stabilimenti scolastici, e neanche una governance unitaria dei processi di finanziamento. Com'è noto, la competenza di intervenire sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole spetta agli enti locali proprietari (comuni e province in base al grado di istruzione) e lo Stato è intervenuto nel tempo per garantire contributi aggiuntivi.

Il quarto motivo di complessità riguarda i finanziamenti che precedentemente alla legislatura attuale sono stati episodici e disgiunti da obiettivi di *policy* (specie a seguito dell'episodio di San Giuliano di Puglia dell'autunno 2002, dell'incidente costato la vita al giovane Vito Scafidi nel 2008 e dei sismi dell'Aquila nel 2009 e dell'Emilia nel 2012); nel corso della corrente legislatura, tanto provvedimenti di spesa quanto interventi di *governance* e gestionali sono stati approvati dal Parlamento in modo ripetuto e in parte disorganico: a fronte della soddisfazione con cui deve essere salutato il ridestato interesse dell'indirizzo politico per l'edilizia scolastica, occorre prendere atto di un'abbondante produzione di norme da portare a sistema, specie per quel che riguarda i rapporti tra amministrazione centrale ed enti locali, soprattutto rispetto alle procedure cui uniformarsi e i referenti da individuare.

Del resto, quando si parla di edilizia scolastica si parla di lavori pubblici. E quando si entra nel dominio dei lavori pubblici si parla di appalti. E questi hanno tempi di indizione e di svolgimento necessariamente spalmati su frazioni temporali più o meno lunghe².

¹ Secondo il *Rapporto ecosistema scuola* pubblicato da LEGAMBIENTE nel 2016, il 65 per cento degli edifici scolastici è stato costruito prima del 1974, anno dell'entrata in vigore della prima normativa antisismica; il 40 per cento si trova in aree a rischio sismico; il 31 per cento è attualmente sottoposto a verifiche di vulnerabilità sismica; meno 13 per cento è stato costruito secondo criteri antisismici. Inoltre, secondo il *Rapporto* le condizioni degli edifici scolastici delle regioni meridionali sono di gran lunga peggiori di quelli collocati nel centro-nord.

² L'appalto pubblico di lavori può prendere avvio se v'è un progetto già elaborato. Se questo manca, occorre redigerlo; e se l'ente locale non ha le capacità di farlo autonomamente, anche la progettazione deve essere affidata all'esterno con procedure competitive. Com'è noto, un progetto si dice esecutivo quando esprime tutti i dettagli di realizzazione dell'opera; mentre si dice "cantierabile" quando è munito di tutte le autorizzazioni (ambientali, dei vigili del fuoco, delle soprintendenze) ed è quindi pronto per essere consegnato all'appaltatore dei lavori veri e propri (v. su questi aspetti *infra*, paragrafo 3, n. 2). A

Il quinto motivo di complessità del fenomeno è costituito da eventi calamitosi non preventivabili. In particolare gli eventi sismici dell'estate e dell'autunno 2016, le cui conseguenze anche sulle scuole hanno occupato il Parlamento e la produzione legislativa di spesa, contribuendo a porre ulteriori ragioni di riflessione e approfondimento, rispetto all'elaborazione tecnica e normativa già avviata a seguito dei terremoti dell'Aquila del 2009 e in Emilia nel 2012.

In definitiva, questi motivi hanno reso l'indagine conoscitiva, nel suo complesso, sincopata e intersecata con l'attività parlamentare che contemporaneamente al suo svolgimento mutava il quadro di riferimento. Né la Commissione permanente dispone dei poteri d'inchiesta ex art. 82 della Costituzione, sicché è stato ritenuto per certi aspetti non necessario deliberare sopralluoghi nelle diverse parti d'Italia.

I. PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO-DICEMBRE 2013

2. Scopi iniziali.

L'indagine conoscitiva avviata nel 2013 aveva come obiettivo:

- 1. verificare lo stato di attuazione e i tempi di completamento <u>dell'Anagrafe</u> <u>dell'edilizia scolastica</u> prevista dalla legge n. 23 del 1996; valutarne l'efficacia, con particolare riferimento al rischio ambientale (ad esempio all'eventuale presenza di amianto negli istituti scolastici);
- 2. valutare le competenze a livello locale e centrale in merito ai <u>processi decisionali</u> <u>di programmazione e gestione dell'edilizia scolastica</u>, al fine anche di predisporre una bozza di Piano decennale per l'edilizia scolastica, concertato tra Stato ed enti locali, anche prevedendo la destinazione dell'8 per mille per la parte di competenza statale e l'affidamento degli interventi di piccola manutenzione direttamente agli istituti scolastici;
- 3. suggerire apposite <u>procedure semplificate e straordinarie</u> che consentano di attivare in tempi rapidi il Piano per l'edilizia scolastica;

tutto questo si aggiunga che i lavori tendenzialmente (a meno che non interessino solo le facciate esterne) si svolgono durante la sospensione delle attività didattiche e sotto il controllo degli enti proprietari degli immobili, che sono comuni e province, in base al grado di istruzione.

- 4. proporre un meccanismo amministrativo e finanziario che faciliti i comuni e le province ad adoperare nelle scuole sistemi energetici da fonti rinnovabili;
- 5. individuare <u>misure normative adeguate e procedure speciali</u> atte ad affrontare l'emergenza;
- 6. definire misure che consentano di adeguare le strutture scolastiche alle nuove esigenze didattiche, nell'ottica di configurare la scuola come *civic center* in grado di valorizzare istanze sociali, formative e culturali ed individuare dei protocolli *standard* per la definizione dei capitolati delle gare d'appalto per gli edifici scolastici, al fine di garantire una effettiva attenzione alla <u>qualità ambientale e alla sicurezza delle strutture e della trasparenza</u>;
- 7. verificare gli interventi scolastici realizzati nei territorio colpiti dal <u>sisma dell'aprile 2009</u> (L'Aquila e Regione Abruzzo) e del <u>maggio 2012</u> (province di Bologna, Mantova, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Rovigo) al fine di valutarne l'efficacia e la possibilità di utilizzarli come buone prassi a livello nazionale;
- 8. verificare lo <u>stato di realizzazione</u> e valutare gli esiti raggiunti e l'efficacia di intervento:
 - a) dei <u>primi</u> "due <u>programmi stralcio</u>" del <u>Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici</u> (avviato dalla legge finanziaria 2003), con particolare riferimento alla scarsa capacità di avvio dei lavori, al fine di completare i programmi e di fornire indicazione sui tempi necessari;
 - b) dello <u>stato di realizzazione del piano triennale (2007-2009)</u> di 250 milioni approvato dal Governo Prodi con la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), che grazie alle compartecipazioni regionali, provinciali e comunali ha messo in campo 900 milioni di euro;
 - c) dello <u>stanziamento annuo di 20 milioni di euro</u> messo a disposizione annualmente dalla <u>legge finanziaria 2008</u> per la messa in sicurezza delle scuole (articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
 - d) del "<u>terzo programma stralcio</u>" e fornirne una previsione sui tempi di attuazione, dato che il CIPE aveva già accantonato le relative risorse (delibera 18 dicembre 2008, n. 114) e tenuto anche conto della risoluzione n. 8-00099 approvata dalle Commissioni cultura e bilancio il 25 novembre 2010, in

attuazione della legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191), che individua interventi per 115 milioni di euro;

- e) delle altre iniziative in atto in materia di edilizia scolastica a valere sulle risorse assegnate dal citato <u>articolo 7-bis</u> del decreto-legge n. 137 del 2008 e su tutti gli <u>altri canali di finanziamento</u> previsti;
- f) del <u>piano stralcio di 358,4 milioni</u>, quota parte dei mille milioni di euro provenienti dalle <u>risorse FAS</u>, deliberato dal CIPE nel maggio 2010 (deliberazione n. 32/2010), del quale dovranno essere conosciute il numero delle convenzioni stipulate in ogni regione, e l'entità degli stanziamenti effettivamente disponibili ed erogati per l'anno 2010 e per gli anni successivi;
- g) della <u>programmazione degli ulteriori 460 milioni di euro</u>, quota parte dei suddetti 1000 milioni;
- h) dei <u>220 milioni di euro</u> stanziati con l'Avviso congiunto MIUR MATTM (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) del 15 giugno 2010 per l'edilizia scolastica nelle quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza, nell'ambito della <u>Programmazione 2007-2013 del Fondo europeo di sviluppo regionale;</u>
- i) degli <u>interventi in seguito allo stanziamento di 226,4 milioni assegnati all'Abruzzo</u> per la ricostruzione a seguito dell'evento sismico dell'aprile 2009 assegnati con delibera del CIPE n. 18/2013 dell'8 marzo 2013, concernente "Regione Abruzzo" Ricostruzione *post*-sisma dell'aprile 2009 Riprogrammazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 47/2009 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma (art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2009 alla V Commissione Bilancio, alla VII Commissione cultura e alla VIII Commissione ambiente.

Per l'acquisizione di informazioni utili sui temi evidenziati, la Commissione ha quindi previsto l'audizione di diversi soggetti istituzionali, a cominciare dai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali e delle regioni. Son state poi ascoltate associazioni esperte del settore, tra i quali "Cittadinanzattiva", Legambiente, e Associazione nazionale costruttori edili (ANCE). Infine si è avuta l'audizione di esperti del settore

e, in particolare, di architetti esperti di edilizia scolastica, bioedilizia e efficientamento energetico³.

9 luglio 2013: Dott. Luigi Fiorentino - Capo di gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Dott.ssa Anna Maria Leuzzi - Dirigente della direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica del MIUR; Dott. Mario Di Costanzo - Dirigente della direzione generale per il personale scolastico del MIUR; Dott.ssa Sabrina Bono - Vice capo di gabinetto vicario del MIUR;

17 luglio 2013: Dott.ssa Maria Pia Pallavicini - Direttore generale della direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ing. Angelo Colucci - Funzionario della direzione generale dell'Edilizia Statale e II.SS. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Dott.ssa Oletta Tedaldi - Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

18 settembre 2013: Dott.ssa Adriana Bizzarri - Coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva Onlus; Dott.ssa Vanessa Pallucchi - Presidente di Legambiente scuola e formazione; Ing. Paolo Buzzetti - Presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE);

7 novembre 2013: Arch. Chiara Cecilia Cuccaro - Dirigente dell'unità operativa "Edilizia scolastica" del Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana del Comune di Roma; Dott. Giorgio De Giovanni - Direttore generale di Assovetro;

13 novembre 2013: Dott.ssa Cristina Giachi - Assessore all'educazione, fondi europei, università, ricerca, politiche giovanili, pari opportunità del comune di Firenze, rappresentante dell'ANCI e dell'UNCEM; Dott. Leonardo Muraro - Presidente della provincia di Treviso e presidente del consiglio direttivo dell'UPI; Dott.ssa Valentina Aprea - Assessore all'istruzione, formazione e lavoro della regione Lombardia e coordinatore vicario della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

20 novembre 2013: Ing. Manuela Manenti - Responsabile unico della struttura tecnica per la ricostruzione in Emilia-Romagna; Pietro Di Stefano - Assessore del comune di L'Aquila alla ricostruzione, urbanistica e pianificazione territoriale, con deleghe in materia di politiche urbanistiche ed edilizia; Ing. Giovanni Lelli - Commissario dell'ENEA;

<u>3 dicembre 2013:</u> Gian Luca Galletti - Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca; Erasmo D'Angelis - sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti;

12 dicembre 2013: Arch. Mariadonata Bancher - rappresentante dell'Agenzia CasaClima di Bolzano, ente pubblico della Provincia autonoma Bolzano; Dott. Matteo Mazzolini - Direttore dell'APE, l'Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia;

19 dicembre 2013: Dott. Raffaele Guariniello - Sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Torino.

Al fine di raggiungere un quadro più completo e attuale della situazione, la VII Commissione ha svolto un ulteriore ciclo di audizioni, nel corso del quale sono intervenuti i seguenti soggetti:

27 aprile 2016: Arch. Laura Galimberti - Coordinatore della Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

<u>4 maggio 2016</u>: Dott. Alessandro Carettoni - Dirigente della III Divisione della Direzione Clima ed Energia del Ministero dell'Ambiente;

14 giugno 2016: Ing. Fabrizio Curcio - Capo del Dipartimento della Protezione civile;

³ La prima fase dell'indagine conoscitiva si è sostanziata in nove audizioni, svolte dal 9 luglio al 19 dicembre 2013. Queste le audizioni svolte:

3. Profili critici emersi durante le audizioni nel 2013.

<u>Durante il primo ciclo di audizioni della prima fase dell'indagine</u> sono stati rilevati diversi aspetti critici che hanno caratterizzato gli interventi sull'edilizia scolastica nel ventennio precedente. I più significativi riguardano:

- 1) vetustà di una gran parte del patrimonio edilizio scolastico. Metà delle scuole sono state costruite prima della metà degli anni Settanta, quindi prima che entrasse in vigore una legislazione apposita antisismica, in particolare la legge n. 64 del 1974 (Paolo Buzzetti, 18 settembre 2013, similmente dottoressa Pallucchi e ingegner Lelli, 20 novembre 2013). La vetustà del patrimonio edilizio scolastico richiede un forte impegno finanziario in termini di fornitura e di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di adeguamento a norma e di messa in sicurezza (sottosegretario Galletti, 3 dicembre 2013);
- 2) <u>l'arco temporale eccessivamente lungo</u> che intercorre tra il momento dello stanziamento delle risorse e quello di realizzazione degli interventi (dottor Fiorentino, 9 luglio 2013), spesso legata alla mancanza di progetti preliminari o esecutivi già pronti. Pertanto, una volta assegnate le risorse, concedere agli enti locali il tempo - previsto dalla normativa su lavori pubblici - per l'approvazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, giungere alla pubblicazione dei bandi di gara. Questo processo è piuttosto lungo e, peraltro, è regolamentato dalla legge: un terzo del tempo è impiegato generalmente per l'iter burocratico, un terzo per la progettazione degli interventi e un terzo per la realizzazione materiale dell'opera (dottoressa Leuzzi, 9 luglio 2013, similmente, ingegner Colucci, 17 luglio 2013). Anche la molteplicità di attori e la pluralità di linee di finanziamento hanno contribuito a determinare una sostanziale inefficacia della spesa (sottosegretario Galletti, 3 dicembre 2013). E' stata inoltre evidenziata l'estrema lunghezza delle procedure autorizzative, considerato che possono trascorrere anche anni dall'individuazione del finanziamento alla disponibilità dei fondi per progettazioni e appalti (sottosegretario D'Angelis, 3 dicembre 2013);

<u>28 giugno 2016</u>: Dott.sa Simona Montesarchio - Direttrice Generale della Direzione edilizia scolastica, fondi strutturali e innovazione digitale del MIUR; Dott.ssa Sabrina Bono – (al tempo) Capo del Dipartimento per programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR.

- 3) mancanza di una programmazione temporale degli interventi da parte delle regioni, o almeno di alcune di esse (dottoressa Leuzzi, 9 luglio 2013). E' emersa la necessità di attivare, nell'ambito di una programmazione concordata con i livelli di governo e con il supporto tecnico di tutti gli attori competenti, nell'ambito delle risorse strutturali, interventi riconducibili a tre tipologie differenziate: la messa in sicurezza, interventi di adeguamento tecnico, e la costruzione di nuove scuole. Non sempre i piccoli comuni sono attrezzati dal punto di vista tecnico o hanno gli uffici tecnici necessari per elaborare progetti. In tal caso, potrebbe essere necessario coinvolgere le strutture tecniche collocate negli uffici periferici delle amministrazioni centrali;
- 4) difficoltà di utilizzazione dei finanziamenti. Da taluno è stato osservato che le difficoltà del flusso finanziario sono dovute all'incompleto finanziamento, come nel caso dei piani stralcio, oppure nel passaggio dei fondi per partite di giro nei bilanci regionali, o ancora a causa della complessità dello strumento finanziario utilizzato, come il fondo immobiliare. Peraltro, a volte esiste una sproporzione notevole tra i finanziamenti disponibili e i bisogni dei comuni. Il finanziamento fa sorgere una pluralità di richieste alle regioni, delle quali soltanto una parte può essere finanziata, perché i fondi si esauriscono. Accade, quindi, che l'intervento diventa di difficile realizzazione perché le risorse, dopo la ripartizione a livello regionale, diventano troppo esigue. Un ulteriore elemento critico è legato alla mancanza di progetti esecutivi dei comuni: in pratica la scelta finisce sempre per ricadere su interventi che pur non avendo carattere di priorità si trovano in condizione di esecutività, come richiesto dal finanziamento. Spesso, quindi, si tratta della complessità dello strumento che si richiede, come nell'esempio del fondo immobiliare. L'esigenza non sembra essere più quella di ricevere finanziamenti, quanto quella di uno snellimento delle procedure per la loro utilizzazione (dottoressa Giachi, 13 novembre 2013). È stata, inoltre, rilevata la scarsa diffusione delle informazioni concernenti la messa a bando delle risorse, nonché la tempistica circa la loro erogazione. Spesso gli enti locali non riescono a partecipare ai bandi di gara semplicemente perché non ne sono a conoscenza. I bandi e le procedure dovrebbero essere resi facilmente accessibili.
- 5) <u>frammentarietà delle competenze dei diversi soggetti che detengono le risorse ed episodicità delle linee di finanziamento</u>. Sono stati citati, in proposito, gli *ex* fondi FAS ora Fondo sviluppo e coesione (dottoressa Pallavicini e

dottoressa Tedaldi 17 luglio 2013). È stato sottolineato inoltre l'inadeguato ammontare delle risorse stanziate per i livelli di rischio esistenti (sottosegretario D'Angelis, 3 dicembre 2013) nonché il minor quantitativo di risorse per le province che hanno la gestione degli edifici delle scuole secondarie superiori, di regola più grandi, in considerazione dell'entità della relativa popolazione scolastica (dottor Muraro, 13 novembre 2013);

- 6) persistente inclusione nei vincoli finanziari europei dei costi delle opere di costruzione e manutenzione per l'edilizia scolastica, (dottoressa Leuzzi e dottor Di Costanzo, 9 luglio 2013; architetto Cuccaro, 7 novembre 2013; dottoressa Giachi, 13 novembre 2013; dottor Muraro, 13 novembre 2013; ingegner Lelli, 20 novembre 2013). Sono state in particolare rilevate concrete difficoltà nell'uso delle risorse, causate dai limiti del patto di stabilità nel settore dell'edilizia scolastica, che presenta un carattere strategico ma non ordinario: il patto di stabilità infatti impedisce l'erogazione dei finanziamenti già trasferiti sia come erogazione diretta in conto capitale, sia come apertura di mutuo a carico dello Stato (sottosegretario D'Angelis, 3 dicembre 2013);
- 7) <u>insufficienza di controlli da parte degli organismi preposti</u> (Adriana Bizzarri, 18 settembre 2013; dottor Guariniello 19 dicembre 2013, il quale si è riferito anche alle denunzie alla magistratura, la quale però non può solitamente dedicarvi i necessari approfondimenti investigativi, per scarsezza di magistrati addetti a questa materia. In particolare, i tecnici dei comuni e delle province non sempre hanno le necessarie competenze nei diversi aspetti dell'edilizia scolastica che comprende anche il vetro, il problema dell'amianto e della lana di vetro, l'insonorizzazione, la climatizzazione e il riscaldamento degli edifici che dovrebbero essere a basso consumo (dottor Mazzolini, 12 dicembre 2013, ingegner Lelli, 20 novembre 2013, dottor De Giovanni, 7 novembre 2013);
- 8) mancata conoscenza della normativa sulla sicurezza e scarsa applicazione delle stesse (Adriana Bizzarri, 18 settembre 2013). Il tragico evento del liceo scientifico Darwin di Rivoli, in provincia di Torino, ha evidenziato un'ulteriore fonte di rischio connessa alla vulnerabilità degli elementi di tipo non strutturale (dottoressa Pallavicini, 17 luglio 2013), come il controsoffitto ivi crollato che ha ucciso lo studente Vito Scafidi; nelle scuole non viene adeguatamente valorizzato e potenziato il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (dottor Guariniello, 19 dicembre 2013);

- 9) <u>assenza di una definizione legislativa di chi sia il datore di lavoro nelle scuole</u> e quindi di chi possa far chiudere una scuola per motivi di sicurezza, considerato che il datore di lavoro deve assicurare la salvaguardia anche di terzi come gli alunni, e contemporaneamente garantire il servizio (dottor Guariniello, 19 dicembre 2013);
- 10) inadeguata attuazione dell'anagrafe nazionale scolastica (articolo 7 della legge n. 23 del 1996) che esiste in varie regioni, ma non è stata ancora realizzata a livello nazionale (dottoressa Leuzzi, e dottor Di Costanzo 9 luglio 2013, dottoressa Aprea, 13 novembre). L'assenza dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica determina un deficit di conoscenza e di centralizzazione dei dati (sottosegretario D'Angelis, 3 dicembre 2013), poiché il progetto prevedeva due livelli di utilizzo delle banche dati: quello centrale, per permettere all'amministrazione di svolgere al meglio il suo ruolo di indirizzo, pianificazione e controllo; l'altro, invece, relativo ai poli regionali per assicurare la programmazione e gestione del patrimonio edilizio. Negli anni, però, spesso gli enti locali e le regioni non hanno riversato i dati nel sistema. Occorreva prevedere risorse a livello regionale finalizzate a reclutare e formare personale da impiegare per tale progetto, specialmente a sostegno dei piccoli comuni e delle province con maggiori problemi di ordine amministrativo. Doveva essere creata una nuova funzione amministrativa gestita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato. Poco di tutto questo è stato realizzato, anche per la mancanza di risorse finanziarie adeguate;
- 11) necessità di una programmazione degli investimenti per la costruzione e la riqualificazione degli edifici scolastici. Non sono programmati interventi abbastanza frequenti di manutenzione straordinaria e di adeguamento strutturale o antisismico, o per rendere gli edifici accessibili alle persone diversamente abili;
- 12) presenza nelle strutture di materiali dannosi per la salute degli studenti, quali l'amianto, la lana di vetro e il gas radon. Occorre una visione globale da parte delle amministrazioni pubbliche sulle modalità di gestione del patrimonio immobiliare ad uso scolastico e sulla qualità dell'aria interna agli edifici scolastici e relativi sistemi di ventilazione, naturali o meccanici, che, se trascurati, possono diventare fattore di inquinamento (architetto Bancher, 12 dicembre 2013). Andrebbero programmati, a tale riguardo, gli interventi di

efficientamento possibili, senza doverli subordinare all'erogazione di incentivi, come ad esempio nel caso del conto energia termico (Matteo Mazzolini, 12 dicembre 2013).

4. Proposte di intervento emerse a seguito delle audizioni del 2013.

Le persone intervenute nelle audizioni hanno anche offerto proposte di intervento che vengono riassunte di seguito.

4.1. Patto di stabilità

E' stato proposto l'allentamento del patto di stabilità interno per regioni ed enti locali. In particolare, è stato suggerito di valutare la possibilità di escludere almeno gli interventi strategici più urgenti, non rinviabili, dal patto di stabilità e di considerare la possibilità, per gli interventi sotto la soglia di valore di almeno un milione di euro, di conferire la facoltà agli enti locali di avviare direttamente le procedure di affidamento dei lavori, mettendoli a gara senza attendere ulteriori procedure di firma di convenzioni tra Stato, regioni ed enti locali (sottosegretario D'Angelis, 3 dicembre 2013).

4.2. Otto per mille

E' stata quindi suggerita la destinazione dell'8 per mille per la parte di competenza statale agli interventi a sostegno dell'edilizia scolastica (proposto da vari soggetti auditi, tra i quali il sottosegretario D'Angelis, nell'audizione del 3 dicembre 2013).

4.3 Fondo unico

Fondamentale è apparsa la necessità di ricondurre la pluralità di iniziative ad una cornice unitaria, avviando e concludendo rapidamente con le regioni e con le autonomie locali, in sede di Conferenza unificata, una programmazione che costituisca per i prossimi anni il punto di riferimento per qualsiasi iniziativa di edilizia scolastica (dottor Fiorentino, audizione del 9 luglio 2013, similmente dottoressa Aprea, 13 novembre 2013); ridisegnare una nuova governance in materia di interventi di edilizia scolastica, mediante una cooperazione interistituzionale, oltre che tra i vari soggetti a livello centrale, regionale e locale, anche con l'INAIL e le istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la BEI e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa che, a vario titolo, concorrono con i ministeri agli obiettivi di edilizia scolastica. Anche con riferimento alle risorse, è stata sottolineata

l'istituzione, a decorrere dal 2013, del Fondo unico per l'edilizia scolastica⁴ al quale si prevede confluiranno tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi in tale settore (sottosegretario Galletti, 3 dicembre 2013).

4.4 Cabina di regia

I problemi di coordinamento interministeriale e interistituzionale potrebbero essere superati mediante la costituzione di una cabina di regia, vale a dire un centro competente e responsabile, in grado di gestire le questioni in maniera anche tecnica, abbattendo i tempi lunghi e i passaggi burocratici e soprattutto fissando termini procedurali certi (sottosegretario D'Angelis, 3 dicembre 2013). In realtà si tratterebbe di ripristinare quanto già disposto dalla legge n. 23 del 1996 circa l'istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'edilizia scolastica.

4.5 Destinatari dei finanziamenti

Il Ministero dell'istruzione si è mostrato dell'avviso che Comuni e province, in quanto proprietari, debbano essere i destinatari delle risorse e i titolari degli interventi. Per gli interventi di minore entità e, in particolare, per quelli a valere sulle risorse PON, entro gli 80.000 euro, le scuole e i dirigenti scolastici potrebbero essere destinatari delle risorse e titolari degli interventi, quali funzionari delegati degli enti proprietari (dottor Fiorentino, audizione del 9 luglio 2013). Facoltà degli enti locali di avviare direttamente le procedure di affidamento dei lavori, mettendoli a gara senza attendere ulteriori procedure di firma di convenzioni tra Stato, regioni ed enti locali (sottosegretario D'Angelis, 3 dicembre 2013).

4.6 Revocabilità dei finanziamenti

⁴ L'articolo 11 del decreto-legge n. 179 del 2012 (commi da 4-bis a 4-sexies) dispone che per consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti . Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano domanda alle regioni territorialmente competenti. Ciascuna regione e provincia autonoma approva e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute. Per le suddette finalità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica

E' inoltre emersa l'opportunità di prevedere la revocabilità dei finanziamenti erogati in maniera diretta agli enti locali in caso di mancato affidamento dei lavori entro termini perentori da stabilire. Nel caso di revoca delle risorse, le stesse potrebbero essere assegnate o riassegnate a progetti definitivi di messa in sicurezza nell'ambito della medesima regione, come nei casi previsti all'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013, fissando un termine oltre il quale si assegnano risorse ai soli progetti cantierabili. Nomina di un commissario in caso di inadempienza da parte degli enti locali dopo aver posto dei limiti temporali per l'attuazione dei programmi di intervento, potendo in tal modo assegnare i fondi destinati alla ricostruzione delle scuole non solo nei casi di eventi emergenziali (sottosegretario D'Angelis, 3 dicembre 2013).

4.7 Civic center

Si è convenuto sulla necessità di procedere a interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico, ma anche alla costruzione di nuove scuole secondo criteri innovativi, per dare l'opportunità di un coinvolgimento attivo di tutti gli utenti della scuola nelle pratiche di gestione sostenibile degli edifici, come la raccolta differenziata, il risparmio idrico, la gestione dell'illuminazione, le iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza. Occorre consentire alla scuola di diventare, attraverso edifici esemplari, un centro di riferimento per tutta la comunità, in grado di formare i cittadini a contribuire attivamente allo sviluppo e alla sostenibilità ambientale. Inoltre, andrebbe avviata una politica di maggior utilizzo degli edifici scolastici mediante accorpamenti ovvero apertura ad altri utilizzi; favorita l'inclusione delle questioni energetiche in tutti i progetti di adeguamento degli edifici scolastici, cercando in tali contesti di inserire misure di efficientamento energetico (dottor Mazzolini, 12 dicembre 2013).

4.8 Anagrafe dell'edilizia scolastica

E' stata quindi riconosciuta l'urgenza di rendere effettiva l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, articolata per regioni, quale strumento conoscitivo fondamentale per la programmazione degli interventi, diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico (sottosegretario Galletti, 3 dicembre 2013). E' stata inoltre avanzata la proposta di utilizzare i provveditorati alle opere pubbliche come struttura di monitoraggio per l'Anagrafe, anche nell'ottica di impiego di fondi di provenienza comunitaria (sottosegretario D'Angelis, 3 dicembre 2013). 4.9 Cambio destinazione d'uso

Sarebbe opportuno cambiare la destinazione d'uso di edifici storici adibiti a sedi scolastiche, vista la difficoltà di assicurare per essi la necessaria sicurezza, in particolare con riferimento al rischio sismico, senza contare che questi presentano maggiori difficoltà di efficientamento energetico (ingegner Lelli, 20 novembre 2013).

4.10. Datore di lavoro

E' stata auspicata l'individuazione normativa: *a*) di chi sia il datore di lavoro nelle scuole, con le conseguenti assunzioni di responsabilità nei confronti del personale scolastico, degli alunni e di chi si trovi legittimamente all'interno delle scuole; *b*) di chi abbia il potere di disporre la chiusura di un intero edificio scolastico, tenendo conto che il servizio scolastico è un servizio pubblico da assicurare agli studenti (dottor Guariniello, 19 dicembre 2013).

Come si constaterà nel paragrafo seguente, una buona parte di questi suggerimenti è stata accolta dal legislatore.

II. PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNI 2013-2015

5. Disposizioni normative intervenute successivamente alla conclusione della prima parte dell'indagine.

Pendente la procedura conoscitiva della Commissione, il legislatore è intervenuto a più riprese. Si dà qui un quadro sintetico delle disposizioni approvate.

5.1 Decreto -legge n. 69 del 2013

Il comma 8 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013, per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, dispone che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) - nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - destina fino a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici. Il comma 8-bis, al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, autorizza la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Il comma 8-ter, al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni

scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, autorizza la spesa di 150 milioni di euro. Il comma 8-quater autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime, ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Le risorse sono dedicate al cofinanziamento, in misura non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo di ciascuna opera attivata, di interventi relativi ad immobili di proprietà dei competenti Enti locali adibiti a sede di istituzioni scolastiche statali e sono finalizzate, in particolare, alla bonifica dell'amianto o ad adeguare la sicurezza o l'idoneità igienico-sanitaria o al superamento delle barriere architettoniche per il conseguimento del certificato di agibilità o al completamento della messa a norma in materia di sicurezza, con interventi urgenti ed indifferibili. In ottemperanza a questo provvedimento, con successiva delibera n. 22 del 30 giugno 2014, il CIPE ha assegnato 400 milioni di euro per l'anno 2015 (a valere sul FSC 2007-2013) a favore del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali sugli edifici scolastici indicati nelle graduatorie riportate in allegato alla Delibera.

5.2 Decreto-legge n. 104 del 2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca".

L'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Syiluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016. Le modalità di attuazione della disposizione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (successivamente emanato, in data 23 gennaio 2015), in conformità ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi, nonché con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti (peraltro, questa relazione non mai stata redatta né trasmessa alla Camera). I relativi pagamenti effettuati dalle Regioni, anche attraverso la delegazione di pagamento, finanziati con l'attivazione dei mutui, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito. Per le medesime finalità e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori

direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016.

5.3 Legge n. 147 del 2013 "Legge di stabilità".

La legge di stabilità 2014 - legge n. 147 del 2013 - all'articolo 1, comma 206, ha inserito la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica tra le finalità cui lo Stato può destinare una parte della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Inoltre, ha previsto la disponibilità di un miliardo di euro per le spese d'investimento – comprese quelle destinate all'edilizia scolastica - escluse dal patto di stabilità.

5.4 Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 88 del 2014 e successivo Decreto n. 762 del 2015

Dopo un iniziale insediamento, **l'Osservatorio per l'edilizia scolastica** di cui all'articolo 6 della legge n. 23 del 1996, non era stato più convocato per quasi vent'anni. Con il <u>DM n. 88 del 2014</u> è stata modificata la sua composizione e prevista una "cabina di regia" con sede al Miur, cui partecipano rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dell'Anci, dell'Upi e delle singole Regioni nonché associazioni di settore. Il successivo <u>DM n. 762 del 2015</u> ha attribuito all'Osservatorio, oltre ai compiti individuati con il DM n. 88/2014, anche quelli di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, nonché di diffusione della cultura della sicurezza. Lo stesso decreto ha stabilito, inoltre, che l'Osservatorio, nonché la relativa struttura tecnica, siano rispettivamente integrati nella loro composizione da un rappresentante della Struttura di Missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM 27 maggio 2014, pur se restano proprio da precisare i termini del rapporto funzionale tra l'Osservatorio e la stessa Struttura di missione.

5.5 Decreto-legge n. 66 del 2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".

<u>L'articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile</u> prevede, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun anno, <u>l'esclusione per gli anni 2014 e 2015 dal patto di stabilità interno</u> delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia

scolastica, e l'assegnazione da parte del CIPE di risorse fino ad un importo massimo di 300 milioni di euro per la prosecuzione del programma di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014. Il comma 2 prevede che le risorse sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020. Le risorse sono assegnate dal CIPE previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della precedente programmazione 2007-2013 del Fondo per lo sviluppo e coesione e delle risorse assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il comma 2 prevede, inoltre, che, in esito alla predetta verifica, il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi. La norma prevede, inoltre, che nella delibera di assegnazione del CIPE sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, nonché di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori, ai sensi del d.lgs. n. 229 del 2011.

5.6. DPCM 27 maggio 2014

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la Struttura di Missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. Gli obiettivi principali della Struttura di missione sono:

- l'impulso ed il coordinamento degli uffici competenti dei vari Ministeri deputati alla gestione degli interventi per l'edilizia scolastica e l'impulso all'implementazione dell'anagrafe dell'edili zia scolastica;
- l'individuazione e la ricognizione delle fonti di finanziamento, degli interventi in materia di edilizia scolastica e il loro monitoraggio costante;

- il supporto tecnico e amministrativo agli Enti locali, l'individuazione di problematiche emerse durante i lavori e una rapida proposta di soluzione, di concerto con gli Enti locali ed il MIUR;
- l'individuazione di procedure speciali per garantire la rapidità degli interventi, l'elaborazione delle relative proposte normative.

5.7 Legge n. 107 del 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La legge c.d. "La buona scuola" (n. 107 del 2015), all'articolo 1, commi 153-158, interviene disciplinando la realizzazione di edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio. Per la realizzazione di queste scuole innovative è utilizzata quota parte delle risorse INAIL – fino a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017 – di cui all'art. 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 (decreto "del fare"). Il decreto che ha dato il via all'operazione Scuole Innovative è stato pubblicato il 14 ottobre 2015 in Gazzetta ufficiale. Esso ripartisce le risorse e definisce i criteri per la costruzione di scuole innovative. Si tratta di un bando di idee per la progettazione di circa oltre 50 edifici nel quale i progettisti si potranno sviluppando nuove proposte architettoniche all'avanguardia confrontare incentivando l'attivazione di un processo partecipato. All'interno del decreto sono elencati i criteri che le Regioni dovranno tenere in considerazione nella raccolta delle manifestazioni di interesse dei propri enti locali.

I commi da 159 a 176 della legge n. 107 recano disposizioni attinenti la composizione e le competenze dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica - al quale, in particolare, sono affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi, nonché di diffusione della cultura della sicurezza – e prevedono un piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica 2015-2017 (reso disponibile sul sito del MIUR il 4 giugno 2015), al quale sono destinate risorse già stanziate e non utilizzate, ovvero economie realizzate. Recano, inoltre, fra l'altro: misure per l'accelerazione di procedure; una riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica; disposizioni in materia di utilizzo della quota

dell'otto per mille relativa all'edilizia scolastica e in materia di stipula di mutui (in particolare, per quest'ultimo profilo, è disposto l'aumento [da 40] a 50 milioni di euro, dal 2016, dell'importo dei contributi pluriennali previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 ed è estesa alle Istituzioni AFAM la possibilità di essere autorizzate direttamente alla stipula dei mutui). Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 177, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

5.8 Avvio dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica

Dopo 26 anni dalla sua istituzione, il 7 agosto 2015, sono stati pubblicati i dati al momento già caricati nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al suo esordio, quindi, l'Anagrafe è apparsa statica, poiché l'afflusso automatico e diretto delle informazioni immesse dalle Regioni all'interno del sistema centrale era precluso, mentre i dati stessi risultavano ancora parziali e non aggiornati. Per ovviare a questa evidenza, come si vedrà poco oltre, si è dato vita ad un nuovo progetto di Anagrafe. Alla data di attivazione risultavano censiti 42.292 edifici scolastici, di cui 33.825 attivi e 8.450 non attivi, non adibiti cioè ad attività connesse, mentre 17 risultano non attivi per calamità naturali.

5.9 Legge n. 208 del 2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)".

La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), articolo 1, comma 713, dispone l'esclusione, per l'anno 2016, dal saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. Il comma 754 assegna un contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016. L'importo del contributo è stabilito in 495 milioni per il 2016, 470 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Con riferimento all'edilizia scolastica, le competenze delle Province riguardano gli edifici da destinare a sede di istituti di istruzione secondaria superiore.

III. PERIODO DI RIFERIMENTO: PRIMAVERA 2016

6. La seconda fase dell'indagine conoscitiva: le audizioni del 2016

Durante il secondo ciclo di audizioni, svolte nella tarda primavera del 2016, sono stati affrontati nuovi ambiti di indagine.

6.1. Governance

Nel corso del secondo ciclo di audizioni è stato messo in luce l'aspetto della governance dell'edilizia scolastica (Arch. Laura Galimberti, 27 aprile 2016): gli edifici sono di proprietà e - per legge - in gestione agli enti locali, quindi a comuni e province, mentre le regioni hanno un compito programmatorio. Inoltre, la maggior parte dei finanziamenti giunge dallo Stato, ma da differenti ministeri e dipartimenti, ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della Protezione civile, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'istruzione. Per ordinare la materia, le competenze sono state interamente trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il Fondo unico per l'edilizia scolastica, già dal 2012, la cui operatività è iniziata dal 2014, quando ha potuto attivarsi la linea di finanziamento delle "Scuole sicure" di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 (articolo 18, comma 8-ter), che ha posto le basi per provvedimenti attuativi che hanno visto accentrare le attribuzioni nel MIUR. E' inoltre emerso che sussistono ancora precedenti linee di finanziamento, quali quelle del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Anche il già citato Osservatorio dell'edilizia scolastica presso il MIUR costituisce ora un punto di riferimento per una governance riordinata.

6.2 Scuole e Protezione Civile

Sul fronte della <u>prevenzione</u>, è stato audito l'Ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della Protezione civile che ha offerto dettagli in merito all'utilizzo del "Fondo per interventi straordinari" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito dall'art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003, con una dotazione di 200 milioni di euro. Il Fondo ha finanziato, attraverso le Regioni, circa 2.200 verifiche sismiche sugli edifici scolastici, effettuate in accordo con le vigenti norme tecniche. Ulteriori verifiche sismiche sugli edifici scolastici sono state realizzate dalle Regioni e dai Comuni con fondi propri. Successivamente, la legge finanziaria del 2008, legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ha incrementato il Fondo per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per l'adeguamento strutturale e antisismico delle scuole e per la costruzione di nuovi edifici scolastici. L'incremento finanziario ha consentito di procedere anche all'adeguamento strutturale antisismico e alla costruzione di nuovi edifici scolastici.

6.3 Fondo Kioto ed edilizia scolastica

Il Fondo rotativo di Kyoto, gestito dal Ministero dell'ambiente, è uno strumento mirato a finanziare interventi per la riduzione delle emissioni, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi concordati in sede internazionale e in sede europea per la riduzione dell'immissione di gas a effetto serra, l'incremento delle energie rinnovabili e l'incremento dell'efficienza energetica. Il Fondo serve per la concessione di prestiti a tasso agevolato, quindi non concede risorse a fondo perduto, ma tutto quello che esso eroga ritornerà allo stesso, a valle della realizzazione degli interventi. la dotazione complessiva del fondo è di circa 600 milioni di euro, le cui destinazioni vengono scelte dal Ministero dell'ambiente, attraverso un sistema di programmazione e bandi. Il soggetto che concorre con il Ministero dell'ambiente alla gestione pratica di questo fondo è la Cassa depositi e prestiti. Il fondo è nato nel 2007 e, nel corso del tempo, è stato utilizzato per il finanziamento di diverse tipologie di interventi, in particolare, misure mirate alla riduzione delle emissioni. Il primo ciclo di programmazione del Fondo aveva finanziato piccoli interventi sulle energie da fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica, al quale potevano partecipare soggetti pubblici, privati (anche privati cittadini) e imprese. Un secondo ciclo di programmazione, invece, era stato mirato in particolare alle imprese che, per accedere al finanziamento, dovevano assumere giovani a tempo indeterminato. Il terzo ciclo, partito tra il 2014 e il 2015, ha finanziato interventi di efficienza energetica negli immobili pubblici destinati all'istruzione di ogni ordine e grado, dagli asili nido alle università. Il dott. Carettoni (audizione del 4 maggio 2016) ha precisato che ad accedere a questo terzo ciclo del Fondo sono solo i soggetti pubblici, con l'esclusione, quindi, delle scuole private. Ha poi sottolineato che il per il capitolo scuole del Fondo rotativo di Kyoto è stata prevista una riserva di 350 milioni di euro e che per accedervi devono essere rispettati specifici criteri tecnici e determinati parametri in termini di efficienza energetica. A tale riguardo, aggiunge che è stato già aperto e chiuso un primo bando di efficienza delle scuole - tra giugno e settembre 2015 - e che sono pervenute domande per circa 100 milioni di euro.

6.4. Misure finanziarie

Un quadro delle <u>risorse finanziarie impiegate</u> è stato fornito con l'audizione delle dirigenti del MIUR Bono e Montesarchio del 28 giugno 2016. La concentrazione in un Fondo unico per l'edilizia e in un'unica programmazione nazionale triennale degli interventi ha consentito di contare su regole comuni sull'aggiudicazione dei lavori, sulle economie di gare e sulla gestione delle varianti: regole uguali su tutto il territorio nazionale, senza possibilità di differenziazione né tra una regione e l'altra, né tra i vari livelli di programmazione. Sul Fondo unico per l'edilizia risultano presenti alcuni residui della procedura dei 150 milioni di euro di «Scuole sicure» (che saranno reinvestiti su ulteriori interventi in graduatoria), le risorse per l'adeguamento sismico degli edifici, ovvero vecchi fondi della Protezione civile ivi confluiti, le risorse per le indagini diagnostiche, quelle per l'alluvione in Sardegna e i contributi pluriennali per i mutui BEI 2015-2016, oltre a quanto la legge di stabilità per il 2016 ha posto a carico del Fondo unico a partire dal 2017, ovvero circa 1,7 miliardi.

Parlando della <u>programmazione triennale 2015-2017</u>, ha evidenziato che nel primo anno erano presenti 6.197 richieste di intervento da parte degli enti locali, per una programmazione complessiva, ovvero per una richiesta di finanziamento di 3,6 miliardi. Con i <u>mutui BEI</u>, tenendo fermo il piano 2015 di 905 milioni, e il nuovo Piano 2016 di circa 230 milioni, si arriva a 1,1 miliardi di copertura degli interventi. Ciò senza considerare le economie derivanti dalle procedure di gara che in questo momento non sono previste, ma rispetto alle quali ci si aspetta un incremento di almeno 200 milioni in termini di ulteriori economie da reinvestire sullo scorrimento delle graduatorie. Quanto ai <u>fondi strutturali</u> di competenza del ministero (422 milioni sul 2014-2020), ha fatto presente che non ne è stata ancora avviata la programmazione. Al riguardo ha comunicato che si sta studiando la possibilità di integrare le risorse nazionali con quelle dei fondi strutturali per eseguire interventi il

più possibile coerenti tra loro. Riguardo al progetto «Scuole innovative», ha fatto presente che è partito da poco il relativo bando e che si tratta di un finanziamento di 350 milioni da investire per la costruzione delle scuole del futuro per le quali sono state individuate 52 aree. Quanto agli interventi per la certificazione di agibilità, ha fatto notare che sul fondo del MIUR ci sono risorse solo per 10 milioni, mentre rispetto ai fondi immobiliari, per il momento ha iniziato il comune di Bologna, con un intervento da 5 milioni. La dott.ssa Montesarchio è quindi passata alle misure previste dall'articolo 1, commi 161-162 della legge sulla «Buona scuola» da realizzarsi recuperando economie da vecchie procedure di edilizia non più utilizzate. Da un monitoraggio effettuato dal MIUR, risulterebbero recuperabili risorse per 100 milioni. Al riguardo, ha fatto presente che sono in atto tutte le procedure per la revoca di finanziamenti, ove non vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti. Complessivamente, pertanto, sull'edilizia ci sono risorse per circa 6,3 miliardi, derivanti dalla somma delle diverse voci, oltre a 1,7 miliardi previsti dalla legge di stabilità. Non sono compresi i 350 milioni del Fondo Kyoto, perché non vengono gestiti dal MIUR, né le risorse dei POR regionali.

Sempre dall'audizione dei rappresentanti del MIUR, è emerso che risultano ancora in bilancio le economie derivanti dai programmi stralcio del Ministero delle infrastrutture, non gestite dal MIUR, stimate in circa 70 milioni di euro. Ulteriori sviluppi si registrano in merito al Piano nazionale per la scuola digitale con il quale si stanno finanziando laboratori, biblioteche, laboratori professionalizzanti, ambienti digitali, infrastrutturazione della rete *WLAN*, con il *Wi-Fi* nelle scuole, che contribuiscono al miglioramento degli ambienti di apprendimento. La dottoressa Montesarchio ha segnalato, quindi, che partirà a brevissimo un concorso per tutte le scuole che hanno concluso la fase del programma «Scuole sicure», per ottenere il finanziamento dell'acquisto di arredi innovativi per 20 scuole. Ha poi ricordato la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, che cade il 22 novembre e l'iniziativa, prevista per il 27-28 settembre 2016, della giornata internazionale per la sicurezza nelle scuole con la partecipazione e il coinvolgimento dell'OCSE.

Come sottolineato dalla dott.ssa Sabrina Bono, nel corso della stessa audizione, le nuove modalità di finanziamento dei lavori per stati di avanzamento e direttamente agli enti locali, senza un passaggio per i bilanci delle Regioni, hanno consentito la realizzazione di un numero di interventi superiore rispetto a quanto fatto in periodi precedenti e in modo più celere. I due strumenti che hanno dimostrato di funzionare meglio sono stati «Scuole sicure» e i mutui BEI. Tuttavia, i mutui BEI continuano ad

avere una certa complessità ad essere utilizzati dalle regioni, mentre il meccanismo e la procedura di «Scuole sicure» garantiscono sicuramente maggiore efficientamento e movimentazione di risorse e di realizzazione degli interventi. Quanto al programma «Scuole belle, la dott.ssa Bono ha sottolineato che esso non riguarda l'edilizia scolastica, ma i servizi di decoro e di manutenzione, da effettuare sulla base di gare Consip e che i singoli interventi e i relativi finanziamenti vengono costantemente monitorati dal MIUR.

Le risorse complessivamente stanziate per effetto delle diverse disposizioni normative ammontano, secondo quanto riferito dal MIUR, a circa 7 miliardi di euro.

IV. PERIODO DI RIFERIMENTO: AUTUNNO 2016 – ESTATE 2017

7. Disposizioni normative e provvedimenti amministrativi intervenuti successivamente alla conclusione della seconda parte dell'indagine.

7.1. Legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

La legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), all'articolo 1, comma 485, assegna agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di 700 milioni annui, di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica. Gli spazi in questione sono assegnati nell'ambito dei patti nazionali, previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012. Tali patti costituiscono uno strumento di flessibilità di livello nazionale introdotto con il comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), aggiuntivo rispetto a quelli già previsti a livello regionale. Le disposizioni della legge di bilancio disciplinano inoltre la procedura di concessione degli spazi finanziari. Tali misure hanno poi trovato applicazione con l'emanazione dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2017 e del 26 aprile 2017. Il comma 140, inoltre, ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2032, ed è destinato a finanziamenti in diversi settori di spesa, tra i quali quello relativo all'edilizia scolastica. L'operatività del Fondo viene disciplinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione ai programmi presentati dalle

amministrazioni centrali dello Stato. Con tali decreti devono essere individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi. In data 29 giugno 2017, la VII Commissione ha concluso l'esame, per le parti di propria competenza, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Atto del Governo n. 421) emanato ai sensi del comma 140. Per l'edilizia scolastica sono previsti interventi per 48,2 milioni di euro nel 2017, 103,7 nel 2018, 133,7 nel 2019 e 55,9 dal 2020 al 2032, per un totale di 341 milioni di euro in 16 anni. Sempre a proposito di edilizia scolastica ma con specifico riferimento alla prevenzione del rischio sismico, vengono destinati ulteriori 972,7 milioni di euro in 16 anni, partendo da 242,7 nel 2017.

7.2 Nuova Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica

Il nuovo progetto di Anagrafe dell'edilizia è stato approvato nella Conferenza Unificata del 10 novembre 2016 e prevede la creazione del fascicolo elettronico dell'edificio e l'interoperabilità delle banche dati esistenti di monitoraggio dei lavori. Prevede inoltre nuovi dati e anche un sistema di accompagnamento e di supporto agli enti locali. L'intero progetto sarà finanziato dal MIUR con le risorse a valere sul PON 2014-2020.

7.3 Decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017

Il decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, emanato a seguito degli ultimi eventi sismici che hanno colpito l'Italia nella tra la fine del 2016 e l'inizio del 2016, reca misure sia in favore delle popolazioni delle regioni Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche, sia per i territori colpiti dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 in Abruzzo e del mese di maggio 2012 nelle regioni Emilia, Lombardia e Veneto. In particolare, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, prevede la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell'a.s. 2017/2018. Per l'affidamento degli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani si ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. L'articolo 20-bis destina alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici scolastici situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità (zone sismiche 1 e 2), nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge n. 107 del 2015, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Almeno il 20 per cento di tali risorse deve essere destinato alle quattro regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Si tratta delle risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge 107 in relazione ai finanziamenti disposti da varie disposizioni che hanno autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui con oneri a carico dello Stato per interventi di edilizia scolastica, destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici, individuati nell'ambito della programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica (predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto legge n. 104 del 2013- legge n. 128 del 2013 e adottata, per il triennio 2015-2017, con D.M. 322 del 29 maggio 2015), ovvero necessari a seguito di indagini diagnostiche o sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Inoltre, si dispone che, a decorrere dal 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della (nuova) programmazione triennale nazionale, ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici ed eventualmente della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico, anche a valere sulle medesime risorse non utilizzate e accertate. Infine, si stabilisce che, entro il 30 giugno 2018, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.

7.4 Decreto-legge n. 50 del 20 febbraio 2017

Il decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 reca ulteriori misure in favore dell'edilizia scolastica. L'articolo 17 opera il riparto in favore di ciascun ente di area vasta, per gli anni a partire dal 2017, del finanziamento (introdotto dall'articolo 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015) delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica spettanti ai medesimi enti. Nel complesso, alle Province e alle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario spetta un contributo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Tale contributo, ai sensi del comma 754, è così attribuito: alle Province, 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021; alle Città metropolitane, 250 milioni di euro annui. L'articolo 25 attribuisce quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF. In particolare, alle province e alle città metropolitane, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento degli interventi in

materia di edilizia scolastica, è assegnata una quota dell'importo di 64 milioni nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020, per complessivi 306 milioni di euro. In aggiunta a tali risorse, è stata poi autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il 2017 in favore delle province per gli interventi di edilizia scolastica. Il comma 2-ter dell'articolo 25 interviene sulla disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2017 della concessione degli spazi finanziari agli enti locali per l'effettuazione di investimenti per interventi sull'edilizia scolastica, aggiungendo ulteriori criteri di priorità per l'assegnazione degli spazi medesimi, ampliando il novero dei comuni che possono essere ricompresi in talune delle priorità medesime e semplificando alcune fasi procedurali della disciplina di concessione. Infine, <u>l'articolo 41</u>, comma 1, prevede lo stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il comma 2 prevede l'istituzione di un Fondo da ripartire, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, la cui dotazione risulta pari a 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019. Il comma 3 prevede che le risorse del predetto Fondo siano destinate al finanziamento di una serie di interventi tra i quali sono previste le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e alla conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico.

Inoltre, l'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017, ha previsto ulteriori investimenti per l'edilizia scolastica. In particolare, ha stanziato per i sedici anni - che vanno dal 2017 al 2032 - 973 milioni di euro per il rischio sismico e 341 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici, cominciando con uno stanziamento per l'anno in corso, rispettivamente, di 243 milioni e 48 milioni di euro.

8. Considerazioni finali

Val la pena, anzitutto riassumere le iniziative legislative e amministrative che, assunte a partire dal 2013, hanno contribuito a dare riscontro a gran parte delle molte proposte emerse durante il primo ciclo di audizioni.

- i. Patto di stabilità: sono state adottate misure successive per concedere agli Enti territoriali spazi finanziari internamente al cosiddetto "patto di stabilità" da finalizzare ad interventi di edilizia scolastica;
- ii. 8 per mille: istituzione dell'8 per mille, per la parte di competenza statale, da destinare all'edilizia scolastica;
- iii. Fondo unico per l'edilizia scolastica: è stato attivato operativamente nel 2013, sotto la diretta gestione del MIUR: In esso confluiscono tutte le linee di finanziamento destinate a questa specifica finalità (con alcune eccezioni, quali il Fondo Kyoto e i finanziamenti della Protezione Civile). La sua istituzione ha anche consentito la realizzazione della programmazione triennale degli interventi;
- iv. Cabina di regia: Dopo vent'anni di attesa, la piena e regolare operatività dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica ha permesso di realizzare, nei fatti, la "Cabina di regia" ritenuta, da tempo, necessaria alla buona programmazione degli interventi;
- v. Revocabilità dei finanziamenti: il monitoraggio costante dello svolgimento degli interventi, reso possibile anche grazie all'istituzione del Fondo unico, permette di riassegnare ed utilizzare i residui di bilancio e le somme già ripartite ma non utilizzate dai destinatari (circa 1,5 miliardi di euro);
- vi. Civic center: attraverso l'attivazione del programma Scuole Innovative e l'individuazione di misure per adeguare le strutture scolastiche alle nuove esigenze didattiche, ha preso avvio un processo di trasformazione delle scuole in Civic center, in grado di valorizzare istanze sociali, formative e culturali e trovano nella realizzazione di Scuole Aperte una ulteriore declinazione;
- vii. Anagrafe dell'edilizia: resa pubblica l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, prevista dalla legge n. 23 del 1996, ed implementata sia nella struttura sia nelle informazioni del data base al fine di giungere ad un fascicolo elettronico di ogni singolo edificio;

Infine, sono state individuate misure normative e procedure speciali atte ad affrontare situazioni di emergenza, come i terremoti del 2009 e 2012: il recupero e la

nuova realizzazione delle scuole in questi territori è stata utile per affrontare anche l'emergenza determinata dal sisma del 2016 che ha colpito il Centro-Italia.

Come si è potuto constatare, l'evoluzione normativa che si è snodata contemporaneamente all'indagine conoscitiva contiene diverse misure, la principale delle quali è l'accentramento del Fondo per l'edilizia scolastica nel MIUR, disposto – come già accennato - dall'articolo 11, comma 4-sexies del decreto legge n. 179 del 2012 ("Ulteriori misure urenti per la crescita del Paese"), ma attuato successivamente. In questo modo il Ministero dell'istruzione riesce a concentrare la visuale sugli interventi e a mettere a disposizione degli enti locali il *budget* previsto per legge, con appositi bandi.

Comuni e province, da questa legislatura in poi, rispondono ai bandi dello Stato (e, per esso, del MIUR) sulla base di progetti cantierabili. Il MIUR, d'intesa con il MEF, eroga la spesa e verifica lo stato avanzamento lavori. Le risultanze del completamento delle opere sono immesse dal personale degli enti locali nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, in modo da consentire l'aggiornamento del quadro (giova ribadire che l'Anagrafe *on-line* è stata riattivata dal 6 agosto 2015). Evidentemente, i progetti cantierabili non consistono solo in opere di manutenzione straordinaria ma anche nella costruzione di nuovi edifici.

La convergenza delle risorse statali in un unico Fondo gestito dal MIUR – poi – non esclude che le Regioni possano concorrere al finanziamento di opere nello stesso settore, per esempio, domandando finanziamenti alla Cassa depositi e prestiti o contraendo mutui con la Banca europea degli investimenti o con la Banca degli investimenti del Consiglio d'Europa, come stabilito nell'articolo 10 del decreto c.d. Carrozza (n. 104 del 2013) e come diffusamente illustrato in precedenza.

Successivamente, una parte importante della legge n. 107 del 2015 ha affrontato il tema dell'edilizia scolastica. In particolare, la legge prevede un bando (300 i milioni a disposizione) per la costruzione di 60 scuole almeno in una regione, altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico. Scuole "green", caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento digitali. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica, istituito presso il MIUR, è affidato il coordinamento delle strategie e delle risorse per gli interventi e la promozione della cultura della sicurezza. È previsto un investimento di ulteriori 200 milioni per i mutui agevolati per la costruzione e la ristrutturazione delle scuole. Vengono recuperate risorse precedentemente non spese, da investire sulla sicurezza degli edifici. Vengono

inoltre stanziati 40 milioni di euro per finanziare circa 6.000 indagini diagnostiche sui controsoffitti degli istituti. Viene istituita la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

Oggi, la situazione ha assunto una fisionomia più omogenea: la maggior parte delle linee di finanziamento fa riferimento al Ministero dell'istruzione, pur permanendo precedenti linee di finanziamento residuali, per esempio quelle Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dalla legge n. 289 del 2002 e dalle delibere attuative del CIPE n. 102 del 2004, n. 143 del 2006, n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012, che hanno finanziato le scuole per quanto riguarda gli elementi non strutturali.

La seguente tabella rende evidenza della situazione e illustra per ogni misura gli stanziamenti, i cantieri finanziati, quelli aperti e quelli conclusi:

GIA' DISPONIBILI PER GLI ENTI LOCALI

FINANZIAMENTI	NORMATIVA	RISORSE AVVIATE DAL 2014 (in min)	numero interventi finanziati	cantieri aperti	cantieri conclusi
#sbloccopatto 2014-15 COMUNI	DL 66/2014 DPCM 24/12/2014		801	801	762
#sbloccopatto 2014-15 PROVINCE E CITTA' METR.	L 190/2014 DPCM 17/07/2015	314	284	284	269
#sbloccascuole 2016	L. 208/2015 DPCM 27/04/2016	480	1.670	1.208	730
#sbloccascuole 2017	L 232/2016	402	1.346		
#scuolesicure	DL 69/2013	150		2.300	1.903
	CIPE 30/06/2014	400	2.709		
#MutuiBEI	DL 104/2013 art. 10 DM 23/01/2015	739	1.215 367	1.066	721
	DM 07/12/2016	166			
	L. 107/2015 (Buona scuola) rifinanziam DL 104 art.10	238	200		

Fondo Protezione Civile	DPCM 15/9/2015	46	86	86	17
	DM 943 23/12/2015	40	50	50	
FondoKyoto	DL 91/2014	350	288	55	5
PATTI PER LO SVILUPPO risorse x edilizia scuole	FSC 2014-20 CIPE 26/2016 CIPE 56/2016	423	n.d.		
#scuoleinnovative	L. 107/2015	350	51		
PON e POR	PON e POR 2007-2013	604	1.385	1.385	1.252
Interventi per l'agibilità	DL 276 del 2013	20			
Alluvione Sardegna	l. 190/2014	5			
Commissario Errani	Ordinanza 14/2017	100			
finanziamenti già d	istribuiti TOTALE	€ 4.727	10.452	7.235	5.659

I 4 miliardi e 727 milioni di euro appena illustrati peraltro sono una quota parte delle risorse che provvedimenti normativi sinora entrati in vigore destinano in via generale al settore. Più avanti si offrirà il dettaglio delle ulteriori risorse.

8.1) Ulteriori considerazioni sul futuro prossimo.

a) La responsabilità nella conduzione degli edifici.

Da quanto riferito, dal dottor Raffaele Guariniello, nell'audizione del 19 dicembre 2013, e da quanto si evince più di recente dalle pronunce della Corte di cassazione (sentenza n. 12223 dei 2016 – in esito all'udienza del 3 febbraio 2015), la responsabilità per la vigilanza sulle fonti del pericolo e, quindi, sulla compiuta valutazione dei rischi graverebbe su tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. Com'è noto, tuttavia, nel caso degli edifici scolastici, la cesura tra proprietà della sede del rapporto di lavoro e titolarità del rapporto di lavoro medesimo è netta. Infatti, gli edifici scolastici pubblici sono di proprietà degli enti territoriali, in questi casi, chiamare in causa per la

valutazione dei rischi, a pari titolo, i dirigenti e i tecnici degli enti proprietari delle mura e i dirigenti scolastici e, con essi, i responsabili della sicurezza sul posto di lavoro, appare del tutto incongruo. Infatti, le capacità e le possibilità tecniche nonché la mobilità che interessa i dirigenti scolastici e i docenti sono tali per cui ben difficilmente costoro possono essere in possesso di competenze, conoscenze e informazioni relative all'immobile nel quale si svolge l'attività scolastica. Inoltre, il personale scolastico non ha poteri decisionali sulla manutenzione del bene immobile, i quali invece restano assegnati agli enti proprietari. Per questo, le pronunzie della Cassazione (come, per esempio, quella sul crollo nella scuola Darwin di Torino) non appaiono persuasive laddove, pur distinguendo le diverse cosiddette posizioni di garanzia finiscono per attribuire indifferentemente compiti di vigilanza e di valutazione dei rischi sia ai dirigenti e ai tecnici provinciali e comunali, sia ai dirigenti scolastici. Si rende pertanto necessaria un'operazione che sia, al contempo, di verità e di manutenzione legislativa. Come datori di lavoro e come responsabili per la sicurezza, dirigenti e docenti scolastici possono e devono essere chiamati in causa per i rischi derivanti dall'attività scolastica e, cioè, dall'insieme di condotte che si svolgono entro il perimetro della loro responsabilità gestionale e amministrativa. Quanto, invece, alla valutazione dei rischi strutturali e a quelli derivanti dagli interventi di terzi sull'immobile, dev'essere chiarito che il massimo da esigere da tali soggetti è la segnalazione tempestiva di eventuali situazioni di pericolo di cui possano venire a conoscenza.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che le Commissioni riunite cultura e lavoro, in data 5 luglio 2017, hanno avviato l'esame delle proposte di legge C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci in materia di sicurezza degli edifici scolastici. Su tale argomento, è auspicabile un maggiore raccordo e una semplificazione delle normative su sicurezza antincendio ed edilizia scolastica; e si attende l'emanazione dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, che devono prevedere i necessari adattamenti della disciplina generale sulla dirigenza pubblica all'ambito scolastico.

b) Il fascicolo del fabbricato.

L'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica potrebbe avere nel fascicolo del Fabbricato uno sviluppo proficuo, in particolare ove venisse redatto per ciascun fabbricato di competenza dell'autonomia scolastica e sviluppato con il sistema di georeferenziazione web-GIS. Esso potrebbe, se aggiornato con cadenza annuale e

tenuto a cura del proprietario, essere messo a disposizione del Dirigente Scolastico. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, ambientale, con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche e agli elementi non strutturali.

c) Ulteriori semplificazioni gestionali

Poiché la proprietà e responsabilità è, comunque, degli enti locali, è stata creata una piattaforma informativa che consente di instaurare un dialogo diretto tra gli enti locali ed il Ministero erogante (call, FAQ, mailing list). Le scuole superiori di competenza provinciale richiedono una attenzione particolare. L'erogazione di risorse dovrebbe essere oggetto di immediato aggiornamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ove devono confluire costantemente le analisi e i monitoraggi sulle scuole sviluppati dai diversi ministeri. Infine, andrebbe aggiornata la normativa tecnica sull'edilizia scolastica, con particolare attenzione agli elementi non strutturali che sempre di più incidono sulla manutenzione dell'edificio.

d) Continuità di finanziamento: edilizia scolastica da emergenza a infrastruttura strategica.

Al Piano Nazionale di messa in sicurezza e all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica va accompagnato un Piano Economico e Finanziario per aiutare i Comuni, le Province e le Città Metropolitane, proprietari e responsabili degli edifici, a garantire che gli edifici che costituiscono punti di erogazione del servizio scolastico siano a norma, dotati di un libretto del fabbricato che ne documenti la storia e la manutenzione, abbiano *standard* qualitativi che ne consentano il cablaggio, il riscaldamento e l'illuminazione con tecnologie a risparmio energetico e siano dotati di servizi per la mensa e l'attività sportiva. Occorre un vero e proprio Piano di Sostituzione, che "rottami" gli edifici la cui messa a norma non sia conveniente.

Alla luce delle considerazioni svolte è necessario proseguire nell'attività di controllo e monitoraggio, già messa in atto dal Ministero dell'istruzione attraverso un sistema informativo particolarmente efficace nel controllo della spesa – collegato anche con la BDU e la BDAP. Tuttavia, è necessario potenziare l'attività del

Ministero di coordinamento e di controllo anche sul territorio per garantire migliori *standard* di qualità degli interventi.

8.2 Conclusioni

La Commissione ha – in definitiva - constatato che negli ultimi anni sono state destinate all'edilizia scolastica cospicue risorse.

Ai 4 miliardi e 802 milioni di euro considerati nella precedente tabella (v. paragrafo 8) occorre aggiungere la somma di 4 miliardi 736 milioni in ragione di ulteriori stanziamenti che si evidenziano nella tabella che segue:


finanziamenti in programmazione TOTALE		€ 4.846
Fondo infrastrutture	dpcm distribuzione comma 140	1300
PROGRAMMA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	L 160/2016 - risorse comma 140 Legge bilancio	306
SCUOLE INNOVATIVE PER I POLI DELL'INFAZIA	DL 65 del 13/04/2017	150
PON e POR	PON 2014-2020	492
DON - DOD	PON 2014-2020	388
Economie MIUR - per verifiche vulnerabilità	L 45/2017	100
#sbloccascuole 2018-19	L 232/2016	600
Fondo scuole antisismiche 2016-2017	L. n. 107 del 2015	40
Economie Min. Infrastrutture e trasporti	L. n. 107 del 2015	70
#MutuiBEI	Legge di bilancio 209/2015 - tab E	1.400

Il totale delle risorse destinate ammonta pertanto a 9 miliardi e 573 milioni di euro, secondo la tabella che si riporta:

Somme stanziate dal 2014 al 2017 i cui programmi di spesa sono già avviati (milioni di euro)	4.727
Ulteriori somme stanziate a partire dal 2016 (milioni di euro)	4.846
Totale	9.573

I provvedimenti, il cui contenuto è stato illustrato, hanno dunque contribuito a descrivere una pluralità di interventi tanto ampia quanto insistita nei diversi tornanti della produzione legislativa. E deve essere tenuto conto che di recente per le scuole nelle zone terremotate sono stati stanziati ulteriori 330 milioni.

Nella tabella che segue, fornita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si dà conto dell'andamento diacronico degli stanziamenti:



Si tratta di un indubbio passo avanti. Emerge l'opportunità di rafforzare una programmazione strutturata sul piano sia finanziario sia degli interventi materiali. In buona sostanza, si potrebbe migliorare la situazione con uno stanziamento ordinario di risorse, nell'ambito di un'unica programmazione nazionale, dotata di scopi concretamente identificati al di là della nominalistica etichettatura delle leggi (ad esempio, "scuole belle", "scuole sicure", "scuole innovative"), articolata per obiettivi quantificati e declinata in scadenze periodiche intermedie, all'approssimarsi delle quali il conseguimento di quegli obiettivi possa essere verificata (per esempio, con relazioni su collaudi, ispezioni e altro). In questo quadro si inserisce la cronica debolezza delle piccole e medie amministrazioni locali nel produrre e nel gestire progetti esecutivi: senza le effettive capacità professionali negli enti locali proprietari degli edifici, il concretizzarsi degli interventi e il conseguimento degli obiettivi diventano più problematici.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

SEDE	CONSUL	TIVA

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (Alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.	
Audizione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione)	178

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Nuovo testo C. 3265 Romanini.

(Alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maria Chiara GADDA (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, la proposta di legge che reca disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (C. 3265), come risultante dall'approvazione delle proposte emendative. Come indicato all'articolo 1, l'obiettivo della presente proposta di legge è quello di garan-

tire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e delle tradizioni, che costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale. L'articolo 2, al comma 1, reca la definizione di pane, quale prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali, acqua e lievito, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune. Come specificato al successivo comma 2 il termine può essere integrato, a condizioni che si rispettino le specifiche indicate, con le seguenti denominazioni pane fresco, pane di pasta madre e pane con pasta madre. L'articolo inoltre specifica in quali casi sia vietato utilizzare in commercio la denominazione di pane fresco, detta le prescrizioni in materia di etichettatura del pane parzialmente cotto o surgelato e stabilisce le sanzioni per la eventuale violazione degli obblighi fissati dall'articolo in questione. I successivi commi 8-bis e 9, dettano le necessarie prescrizioni per i casi in cui nella produzione del pane siano impiegati anche altri ingredienti. L'articolo 3 contiene la definizione di prodotto intermedio di panificazione. Si tratta dell'impasto da pane crudo, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane.

L'articolo 3-bis stabilisce invece che il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi lo stato o il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo. Mentre l'articolo 4 specifica i lieviti utilizzabili nella panificazione, il successivo articolo 5 contiene le prescrizioni relative all'utilizzo di paste acide. L'articolo 6 contiene la definizione di panificio e le norme sulle modalità di vendita. In particolare il panificio viene definito come l'impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale. L'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), così come disciplinata dal decreto legislativo n. 22 del 2016. La norma in esame riconosce al titolare del panificio la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie (comma 3). Per la vendita, il pane fresco deve essere posto in scaffali distinti e separati rispetto: al pane ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione (comma 4); al pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o no (comma 5). L'articolo 7 contiene la denominazione di forno di qualità riservata esclusivamente al panificio che produce e commercializza pane fresco, mentre l'articolo 8 disciplina la figura del responsabile dell'attività produttiva, che - come indicato al comma 1 - è il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA. A tale figura viene affidato il compito di assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito (comma 2). La figura del responsabile - che gode di completa autonomia relativamente alla gestione, all'organizzazione e all'attuazione della produzione - deve essere individuata per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione presso il quale è installato un laboratorio di panificazione (commi 3 e 6). In tema di formazione, se non in possesso di specifici requisiti, il responsabile è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o della provincia autonoma competente per territorio (commi 4 e 5).

In tema di mutuo riconoscimento l'articolo 9 prevede che, fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.

L'articolo 10 definisce i vari tipi di pane fresco tradizionale di qualità come: i pani tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi della normativa vigente in materia di valorizzazione del patrimonio gastronomico e individuazione dei prodotti tradizionali; i pani riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita. Il comma 2 prevede il riconoscimento da parte delle regioni dei disciplinari di produzione dei pani tradizionali tipici locali, mentre il comma 3 definisce specifici

programmi finanziari volti a promuovere la produzione e la commercializzazione del pane fresco e del pane fresco tradizionale di qualità, da definire annualmente nel capitolo di spesa di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'articolo 11 attribuisce la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni alle aziende sanitarie locali ed ai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Fa poi notare che la Commissione XIII ha aggiunto due ulteriori articoli dopo l'articolo 11, che - in considerazione delle misure introdotte dal provvedimento in esame dettano disposizioni in merito rispettivamente all'adeguamento della normativa regionale e alla modifica del regolamento sulla revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane. L'articolo 12 reca le necessarie abrogazioni e modifiche normative. L'articolo 13 infine dispone l'entrata in vigore a decorrere dal secondo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea delle norme di carattere tecnico recate dal provvedimento, così come previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535. Del perfezionamento della procedura di notifica è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Ciò premesso, valutate le limitate parti di competenza della VIII Commissione, propone di esprimere parere favorevole, sottolineando come l'intervento legislativo vada nella direzione di valorizzare le caratteristiche irripetibili e il patrimonio di tradizioni e competenze del nostro territorio, in linea con diversi provvedimenti promossi dalla Commissione, a cominciare da quello sui piccoli comuni.

Ermete REALACCI, presidente, nel concordare con le considerazioni svolte dalla relatrice, segnala inoltre che la promozione di una filiera che valorizzi il grano nazionale può contribuire, oltre che all'equilibrio del paesaggio tradizionale, anche ad un utilizzo più sostenibile della risorsa idrica, trattandosi di una coltura fra le meno idrovore. Propone, se non vi sono obiezioni, di votare sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice già nella seduta odierna, senza attendere la seduta già programmata per domani.

La Commissione concorda.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 agosto 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.

Audizione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maurizio MARTINA, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, i deputati Enrico BORGHI (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S) e Filiberto ZARATTI (MDP), il presidente Ermete RE-ALACCI, nonché i deputati Chiara BRAGA (PD), Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), Tino IANNUZZI (PD), Stella BIANCHI (PD), Umberto MARRONI (PD), Mirko BUSTO (M5S) e Raffaella MARIANI (PD).

Maurizio MARTINA, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, fornisce ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia il ministro Martina e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	180
Proposte di nomina del dottor Stefano Commini, del generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli e del professor Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomine n. 112, 113 e 114 (Esame congiunto,	
ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	180
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposte di nomina del dottor Stefano Commini, del generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli e del professor Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Nomine n. 112, 113 e 114.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina in oggetto.

Mario TULLO (PD), relatore, ricorda preliminarmente che l'Agenzia Nazionale Sicurezza del Volo (ANSV), istituita con il decreto legislativo n. 66 del 1999, in attuazione della direttiva comunitaria 94/56/CE, è un'istituzione pubblica, caratterizzata da ampia autonomia, posta in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile.

All'ANSV sono attribuite funzioni concernenti lo svolgimento di inchieste tecniche relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, con emanazione, se necessario, di opportune raccomandazioni di sicurezza; la predisposizione di studi e indagini al fine di favorire il miglioramento della sicurezza del volo.

Non rientrano pertanto fra le attribuzioni dell'Agenzia compiti di regolazione, controllo e gestione del sistema aviazione civile.

Il Regolamento di riordino dell'ANSV (decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189), finalizzato ad una razionalizzazione degli organi e delle spese

dell'ente, ha ridotto da quattro a tre il numero dei componenti del collegio. Gli organi dell'ANSV risultano pertanto: il presidente, carica attualmente ricoperta dal professor Bruno Franchi, sulla cui proposta di nomina la Commissione si è espressa favorevolmente lo scorso 5 ottobre 2016; il collegio, composto di tre membri; il collegio dei revisori dei conti, anch'esso composto di tre membri.

L'articolo 2 definisce le procedure di nomina degli organi: il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'interno e uno del Ministro della giustizia.

Il presidente ed i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Quanto ai profili soggettivi, l'articolo 2 del regolamento citato precisa che « Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacità tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta ».

L'articolo 3 del citato regolamento n. 189 attribuisce al collegio il compito di: fissare le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento delle attività di inchiesta e degli altri compiti istituzionali dell'Agenzia; predisporre il rapporto informativo annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri e disporne la diffusione ai soggetti interessati; conferire incarichi di studio, di indagine e di consulenza tecnica e giuridica; approvare i bilanci dell'Agenzia; deliberare le relazioni ed i rapporti predisposti dagli investigatori

Michele Pompsun altro chiede il seguito dell'esa L'a seduta ter UFFICIO DI PI

sulle inchieste svolte; deliberare i regolamenti concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Agenzia.

Illustrando brevemente i curriculum dei candidati allegati alle proposte di nomina trasmesse dal Governo, si limita ad evidenziare che il dottor Stefano Comini, designato su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha una solida competenza nel settore informatico e delle innovazioni tecnologiche, anche applicato al settore aeroportuale e della sicurezza del volo; il generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli, designato dal Ministero dell'Interno, nel 2016 ha assunto l'incarico di capo di stato maggiore dell'Aeronautica: il dottor Lorenzo Schiano di Pepe, designato su proposta del Ministro della Giustizia, è professore di prima fascia di diritto dell'Unione europea presso l'Università di Genova, ed ha alle spalle una notevole carriera accademica.

Michele Pompeo META, presidente, prima di aprire la discussione generale, preso atto che non vi sono le condizioni per procedere alla conclusione dell'esame nella seduta odierna, propone di rinviarne il seguito dell'esame, riservandosi di inserire tale punto all'ordine del giorno – sia pure dopo la scadenza formale dei termini – in una delle prime sedute della Commissione dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari.

La Commissione concorda.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione). (COM(2016) 863).

Decreete di direttire del Devlemente comone e del Considio noletire e norma comoni non

Proposta di direttiva dei Pariamento europeo e dei Consigno relativa a norme comuni per	
il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai	
relativi allegati (Annexes 1 to 5) (COM(2016) 864) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo	
127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione dei documenti finali)	182
ALLEGATO 1 (Documento finale approvato)	184
ALLEGATO 2 (Documento finale approvato)	189
ALLEGATO 3 (Documento finale approvato)	193
ALLEGATO 4 (Documento finale approvato)	195

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica.

(COM(2016) 861).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

(COM(2016) 862).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione). (COM(2016) 863).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5).

(COM(2016) 864).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione dei documenti finali).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2017.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore, comunica di non aver ricevuto da parte dei colleghi alcuna proposta di modifica o integrazione sui documenti finali elaborati sugli atti in esame. Ritiene di proporre alcune integrazioni ai documenti finali relativi alle COM(2016) 861, 862 e 864 volte a rafforzare e meglio precisarne il contenuto.

Con riferimento al documento finale relativo alla COM(2016) 861, propone di inserire alla lettera b) delle osservazioni, dopo le parole: « offrire un segnale di prezzo (incentivo a non sbilanciare) corretto » le seguenti: «, in modo da valorizzare le parti dei sistemi centralizzati per il dispacciamento (central dispatch) che risultino più efficienti. ». Propone altresì di inserire la seguente ulteriore osservazione: « g) in generale, occorre che venga chiarita l'attribuzione di responsabilità tra ROC, Stati membri e gestori di rete nazionali, evitando la dispersione dei poteri decisionali e la burocratizzazione di attività che richiedono tempi di reazione molto rapidi, a tutela della sicurezza del sistema elettrico: ».

Con riferimento al documento finale relativo alla COM(2016) 862, al nono punto delle premesse propone di sostituire le parole « puntuale e dettagliata » con la seguente « precisa »; propone altresì di inserire la seguente ulteriore osservazione: «c) occorre poi corresponsabilizzare i TSOs e valorizzarne le competenze, specie in presenza di situazioni di crisi, consentendo loro di effettuare valutazioni autonome su come gestire le stesse crisi e di attuare misure non di mercato qualora si ponga l'esigenza di reagire tempestivamente, anticipando il più possibile le risposte in presenza di condizioni che prevedibilmente possano deteriorarsi; »; propone quindi di aggiungere alla lettera f), in fine, le seguenti parole: « conseguentemente, occorre mantenere in capo agli Stati membri la possibilità di effettuare propri *assessment* di adeguatezza; ».

Con riferimento alla COM(2016) 864, propone di aggiungere le seguenti ulteriori osservazioni: « k) più in generale, occorre chiarire ruoli e responsabilità dei TSOs e dei DSOs evitando sovrapposizioni e prevedere un forte coordinamento tra gli stessi per la pianificazione dello sviluppo della rete, per affrontare le congestioni locali sulle reti di media e bassa tensione e per il necessario controllo della tensione sulla rete; appare opportuno, inoltre, che il rapporto tra TSOs e DSOs venga disciplinato a livello europeo sulla base di principi generali, evitando una normativa troppo dettagliata; *l*) occorre valutare l'opportunità di pervenire ad una soluzione più equilibrata per quanto concerne il divieto posto a carico dei TSOs di possedere anche indirettamente asset in grado di offrire servizi ausiliari alla rete, come peraltro previsto dalla vigente disciplina nazionale; ». Alla lettera m) delle osservazioni propone infine di sostituire le parole « condivisibile una » con le seguenti: « meglio valutata la ».

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva, con distinte votazioni, il documento finale, come riformulato, riferito alla COM(2016) 861, il documento finale, come riformulato, riferito alla COM(2016) 862, il documento finale riferito alla COM(2016) 863 e il documento finale, come riformulato, riferito alla COM(2016) 864.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La X Commissione,

esaminate congiuntamente, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016)862); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2016) 863); la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 864);

premesso che:

le quattro proposte intervengono sulla disciplina relativa al mercato dell'energia di cui alle norme contenute nel cosiddetto « terzo pacchetto Energia » adottato nel 2009;

tali norme, pur avendo assicurato progressi concreti per i consumatori, quali una maggiore liquidità dei mercati e l'aumento degli scambi transfrontalieri, necessitano di essere adeguate ai cambiamenti intervenuti nel settore, a partire dal crescente utilizzo delle fonti rinnovabili e dal maggior sviluppo delle nuove tecnologie digitali;

in particolare, il ruolo sempre maggiore svolto nel mix energetico dalle energie rinnovabili, che per loro natura sono più variabili, meno prevedibili e decentrate rispetto alle fonti tradizionali, comporta la necessità di adeguare le regole di gestione del mercato e delle reti a mercati dell'energia elettrica più flessibili e integrati a breve termine;

le misure proposte prevedono, nel loro insieme, interventi in materia di nuovo assetto dei sistemi elettrici al fine di garantire, con l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema di rete, il passaggio da un sistema basato su grandi impianti di produzione a un sistema in cui operano numerosi piccoli impianti di generazione decentrati e connessi direttamente alla rete di distribuzione e la partecipazione attiva dei consumatori/auto-produttori (sia civili che industriali), nonché di aggregatori di consumatori;

le proposte in esame, nelle intenzioni della Commissione europea, dovrebbero contribuire a garantire la libera circolazione dell'energia elettrica in base alle necessità effettive, tramite segnali di prezzo non falsati, e la progressiva decarbonizzazione del sistema energetico;

nonostante i progressi realizzati dal « terzo pacchetto Energia », permangono ancora alcune criticità nei mercati dell'energia elettrica. In particolare, nel mercato all'ingrosso, sussistono ostacoli agli scambi transfrontalieri, mentre le capacità degli interconnettori non sono utilizzate fino in fondo. Per quanto riguarda, invece, i mercati al dettaglio, i prezzi dell'energia elettrica continuano a essere molto diversi tra gli Stati membri e sono aumentati

costantemente per gli utenti domestici a causa dei notevoli incrementi dei corrispettivi per l'uso della rete, tasse e imposte. Inoltre, le spese relative ai cambi di fornitore continuano a rappresentare un ostacolo significativo per i consumatori;

alcune regole dei mercati nazionali (ad esempio i massimali di costo e le norme che attribuiscono priorità al dispacciamento di taluni impianti) e gli interventi statali (prezzi regolamentati) distorcono la formazione dei prezzi e limitano lo sviluppo di un'effettiva concorrenza. Pertanto, al fine di orientare gli investimenti nei settori in cui sono maggiormente necessari, occorre migliorare i segnali di prezzo, in modo da consentire un'adeguata remunerazione delle risorse flessibili (tra cui la gestione attiva della domanda e lo stoccaggio) e un più efficace dispacciamento degli impianti di generazione esistenti. Segnali di prezzo in tempo reale e più trasparenti sono necessari anche per stimolare la partecipazione dei consumatori, sia individualmente che in maniera aggregata;

uno dei punti chiave delle proposte in esame è rappresentato dal rafforzamento del mercato interno dell'energia tramite la partecipazione attiva dei consumatori. In particolare, la Commissione europea intende promuovere l'autoconsumo di energie rinnovabili. Negli ultimi anni, infatti, grazie allo sviluppo tecnologico e all'innovazione guidata dalle politiche europee e nazionali, si è assistito alla realizzazione di efficaci tecnologie legate alle energie rinnovabili. Attualmente, tuttavia, l'autoproduzione di energia elettrica continua ad essere ostacolata proprio da una mancanza di norme comuni per i cosiddetti prosumers;

inoltre, l'autoconsumo può contribuire a ridurre le perdite della rete in quanto l'energia elettrica prodotta e consumata localmente può concorrere a mobilitare gli investimenti privati per finanziare la transizione energetica;

il modello emergente di autoconsumo apre inoltre nuove opportunità alle

piccole e medie imprese, che si confrontano con prezzi elevati dell'energia. Secondo le stime della Commissione, i consumatori commerciali (PMI, uffici, magazzini) possono ottenere elevate percentuali di autoconsumo (tra il 50 per cento e l'80 per cento dell'energia totale necessaria);

vi è dunque un importante potenziale per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che va promosso attraverso strumenti finanziari che rendano ampiamente accessibile l'autoproduzione di energia anche ai consumatori più vulnerabili;

allo stato attuale, inoltre, mancano quadri giuridici atti a consentire lo svolgimento delle attività delle comunità energetiche locali, che possono rappresentare un modo efficiente per gestire l'energia a livello di comunità, consumando direttamente l'energia elettrica prodotta o destinandola al (tele)riscaldamento-raffreddamento, con o senza connessione ai sistemi di distribuzione;

l'aumento della produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili presenta alcuni profili problematici. La diffusione delle produzioni in piccola scala richiede, infatti, interventi sulle reti elettriche, adeguando le infrastrutture esistenti. Si tratta, per un verso, di passare da reti « unidirezionali » a reti nelle quali anche gli utenti immettono energia e, per un altro verso, di garantire la compatibilità tecnologica tra i nuovi *prosumers* e la rete di distribuzione;

si registrano ancora in molti Paesi complesse ed onerose procedure amministrative e autorizzative che rappresentano un ostacolo significativo per la diffusione di progetti di autoconsumo su piccola scala;

la riduzione dei costi si ottiene anche grazie all'accesso diretto alle informazioni sui consumi in tempo reale e non soltanto in occasione della fatturazione. È stato verificato, infatti, che – sulla base dei propri dati sul consumo – gli utenti modificano i comportamenti e riducono il consumo di energia.

Con specifico riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

ferme restando le considerazioni svolte in premessa con riferimento alle proposte del pacchetto sul mercato dell'energia elettrica;

premesso ulteriormente che:

nel contesto di riforma dell'assetto del mercato elettrico, la proposta di regolamento sul mercato europeo dell'elettricità è quella che più delle altre affronta aspetti prettamente tecnico-regolatori che in molti casi sono stati già disciplinati a livello europeo o sono in corso di discussione nell'ambito dei cosiddetti codice di rete, che prevedono l'adozione di norme tecniche con regolamenti della Commissione, previa consultazione di esperti nazionali;

la proposta di regolamento presenta numerose intersezioni con le altre proposte del pacchetto sul mercato elettrico, in particolare con riguardo ai temi della cooperazione regionale, delle attività di distribuzione, della flessibilità, dei consumatori attivi e delle comunità energetiche locali;

l'articolo 13 della proposta stabilisce che ogni zona di offerta dovrebbe essere equivalente a una zona di prezzo di sbilanciamento. Inoltre prevede che i gestori dei sistemi di trasmissione che partecipano al riesame delle zone di offerta presentino alla Commissione una proposta sull'eventualità di mantenere o modificarne la configurazione e che, in base a tale proposta, la Commissione adotti la decisione di mantenere o modificare la configurazione delle zone di offerta;

l'articolo 16 prevede che le tariffe di distribuzione rispecchino i costi di utilizzo della rete di distribuzione da parte degli utenti del sistema, che comprendono i clienti attivi, e possano essere differenziate sulla base dei profili di consumo o di generazione di tali utenti. Nei casi in cui gli Stati membri hanno introdotto sistemi di misurazione intelligenti, le autorità di regolamentazione possono introdurre tariffe di rete orarie, che riflettano l'utilizzo della rete, in modo trasparente e prevedibile per il consumatore;

l'articolo 18 della proposta si fonda sul presupposto che i problemi di inadeguatezza dei sistemi elettrici dipendono prevalentemente da distorsioni indotte da interventi amministrativi di contenimento del livello dei prezzi e propone conseguentemente di condizionare l'avvio di meccanismi di lungo termine, quali i mercati per la remunerazione della capacità (CRM), alla verifica di una serie di pre-condizioni. In particolare, una volta individuata una criticità a livello nazionale in termini di adeguatezza, gli Stati membri possono introdurre CRM solo dopo aver eliminato ogni distorsione regolatoria che inibisca un'adeguata crescita dei prezzi, sviluppato gli stoccaggi e le interconnessioni, incentivato la partecipazione della domanda e promosso l'efficienza energetica;

l'articolo 20 della proposta stabilisce che nell'applicare i meccanismi di regolazione della capacità, gli Stati membri prevedono un parametro di affidabilità che indica il livello desiderato di sicurezza dell'approvvigionamento in modo trasparente, stabilito dall'autorità nazionale di regolamentazione sulla base della metodologia e dei parametri definiti a livello europeo;

l'articolo 32 della proposta prevede che i gestori dei sistemi di trasmissione istituiscano centri operativi regionali nel territorio di uno degli Stati membri della regione in cui svolgeranno i loro compiti. I centri operativi regionali integrano il ruolo dei gestori dei sistemi di trasmissione svolgendo funzioni di rilevanza regionale;

l'articolo 53 della proposta prevede che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione cooperino al fine di conseguire un accesso coordinato a risorse quali generazione distribuita, stoccaggio dell'energia e gestione della domanda in grado di sostenere esigenze particolari sia del sistema di distribuzione sia del sistema di trasmissione:

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) in linea generale, occorre valutare se sia fondato e incontrovertibile il presupposto della proposta di regolamento secondo il quale i segnali di prezzo di breve termine avrebbero la capacità di guidare scelte di investimento efficienti. Tale valutazione è necessaria a maggior ragione dal momento che il disegno dei mercati europei (cosiddetto target model) è caratterizzato da una elevata standardizzazione dei prodotti scambiati, sia geografica che temporale; questa standardizzazione limita fortemente la possibilità di inviare al mercato corretti segnali circa il valore dell'energia nelle diverse località in ciascun istante. Al riguardo, si tratta di verificare se non risulti più coerente con la vita economica degli investimenti l'attivazione di strumenti di mercato trasparenti, quali i mercati della capacità pluriennale, sul modello di quello applicato in Italia. Si tratta in altri termini di individuare le soluzioni più opportune che abbiano carattere strutturale e non contingente per la remunerazione della capacità di produzione e delle fonti di flessibilità:

b) occorre evitare che la normativa proposta si sovrapponga e crei confusione rispetto a regole già introdotte con i Codici di rete europei, per altro oggetto di recente adozione. Si tratta, in particolare, di valutare se la regola generale prevista all'articolo 13 della proposta, che stabilisce che ogni zona di offerta sia equivalente a una

zona di prezzo di sbilanciamento, ben si applicherebbe a tutti i sistemi elettrici europei, inclusi quelli caratterizzati da vincoli di rete locali che causano frequentemente la differenziazione del valore dell'energia elettrica tra località incluse nella stessa area di mercato. Per i sistemi elettrici con questa caratteristica, quale è quello italiano, la definizione di zone di prezzo di sbilanciamento non coincidenti con le zone di offerta (molto ampie) ma più ristrette può essere necessaria ad offrire un segnale di prezzo (incentivo a non sbilanciare) corretto, in modo da valorizzare le parti dei sistemi centralizzati per il dispacciamento (central dispatch) che risultino più efficienti. In mancanza di tale segnale di prezzo la gestione dei vincoli di rete locale diventerebbe inutilmente costosa, a danno dei consumatori di energia elettrica:

c) con riferimento inoltre alla previsione di cui all'articolo 13, che attribuisce alla Commissione europea la decisione di mantenere o modificare la configurazione delle zone di offerta, occorre valutare se non sia più opportuno mantenere la responsabilità della decisione anche in capo alle autorità nazionali:

d) per quanto concerne le tariffe di distribuzione, di cui all'articolo 16, occorre valutare attentamente se la soluzione prospettata sia la più idonea, alla luce del fatto che in alcuni Paesi, tra cui l'Italia, vige un principio di tariffa di rete unica nazionale che, se da un lato indebolisce l'efficacia del segnale di prezzo, dall'altro, consente di redistribuire i maggiori costi dovuti a colli di bottiglia e congestioni strutturali e applicare un costo del servizio al cliente finale più omogeneo su tutto il territorio nazionale. Anche in questo caso, quindi, si ritiene opportuno operare scelte che tengano conto delle specificità nazionali, specie quando producano risultati positivi;

e) in merito all'articolo 20, che stabilisce che il livello desiderato di sicurezza, il cosiddetto *reliability standard*, sia definito dall'autorità di regolazione nazionale, si ritiene più opportuno che tale decisione sia affidata al decisore politico. Infatti, la norma proposta impedirebbe agli Stati membri di attivare misure volte a raggiungere un livello di sicurezza più elevato, nonostante i costi di gestione di un'eventuale crisi (inclusi gli eventuali distacchi e ripercussioni sul sistema produttivo) siano non omogenei a livello europeo e, comunque, integralmente a carico del sistema nazionale:

f) per quanto riguarda l'introduzione dei centri operativi regionali, i ROCs (Regional Operation Centres), occorre valutare se la soluzione prospettata non comporti un arretramento rispetto a sistemi già in vigore in alcuni Paesi, tra cui l'Italia, nei quali i TSOs (Transmission System Operators) assumono una diretta responsabilità nei confronti dello Stato per lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate. Un legame di tale natura non esisterebbe, invece, tra lo Stato ed il ROC. Tra l'altro, la previsione appare disallineata rispetto a quanto previsto nei sopra richiamati codici di rete europei di recente adozione (System Operation Guidelines) laddove è stabilito che i Regional Security Coordinators (con funzioni simili ai ROCs), non adottano decisioni vincolanti, ma soltanto proposte e raccomandazioni. Occorre, pertanto, valutare se non sia più opportuno, sempre in un'ottica di convergenza progressiva verso sistemi meno frammentati, prevedere che tali centri si configurino piuttosto come piattaforme di cooperazione fra gestori dotate di soli poteri di indirizzo – e non decisori vincolanti – sugli organismi nazionali;

g) in generale, occorre che venga chiarita l'attribuzione di responsabilità tra ROC, Stati membri e gestori di rete nazionali, evitando la dispersione dei poteri decisionali e la burocratizzazione di attività che richiedono tempi di reazione molto rapidi, a tutela della sicurezza del sistema elettrico;

h) la proposta all'articolo 53, appare suscettibile di creare contrapposizioni tra TSOs e DSOs (Distribution System Operators) nell'accesso alle medesime risorse con possibili effetti non efficienti sul piano della sicurezza del sistema elettrico. Sarebbe opportuno, quindi, che il quadro normativo europeo lasciasse agli Stati membri la possibilità di definire un modello di cooperazione tra DSOs e TSOs che ben si adatti alle caratteristiche specifiche del proprio sistema elettrico, anche con riferimento all'attribuzione univoca delle responsabilità della sicurezza.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La X Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016)862);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

ferme restando le considerazioni svolte in premessa con riferimento alle proposte del pacchetto sul mercato dell'energia elettrica;

premesso ulteriormente che:

la sicurezza e la continuità nella disponibilità di energia elettrica a costi ragionevoli è un elemento imprescindibile per il buon funzionamento delle società moderne. Pertanto, occorre creare le condizioni per evitare o perlomeno minimizzare i rischi che possano mettere a repentaglio tale sicurezza e continuità;

a tale scopo, anche per diminuire la dipendenza da fornitori esteri, il parco di generazione elettrico europeo sta evolvendo: da un sistema basato sulle fonti fossili a un sistema indirizzato maggiormente l'utilizzo di fonti rinnovabili e di tecnologie a basse emissioni di carbonio;

è indispensabile costruire un sistema europeo dell'energia elettrica, che consenta di prevenire i rischi derivanti da una frammentazione dei mercati nazionali. Il buon funzionamento del sistema presuppone che esista una disponibilità di fonti senza discontinuità, ma anche di reti di distribuzione e trasmissione interconnesse e sufficientemente flessibili in grado di rispondere ad eventuali shock;

la sicurezza dell'approvvigionamento necessita, pertanto, di una rete interconnessa, sincronizzata e caratterizzata da mercati ben funzionanti, che adotti soluzioni transfrontaliere che permettano agli Stati membri di beneficiare di eventuali eccedenze di produzione in altri Stati;

l'obiettivo prioritario della proposta di regolamento è garantire che tutti gli Stati membri adottino adeguati strumenti di prevenzione e gestione di situazioni di crisi nella disponibilità di energia elettrica, dovute a condizioni climatiche estreme, discontinuità nelle forniture e da eventuali attacchi dolosi, compresi quelli di tipo informatico;

a tal fine, la proposta di regolamento prevede norme sulla cooperazione tra gli Stati membri improntate ai principi di solidarietà, introducendo una dimensione regionale nella valutazione e nella gestione delle crisi;

a giudizio della Commissione europea, la proposta si è resa necessaria in quanto attualmente gli Stati membri adottano approcci molto divergenti che tendono a considerare esclusivamente il contesto nazionale, senza tener conto di quanto accade negli Stati confinanti; la normativa vigente (direttiva 2005/89/CE) si limita a definire obiettivi generali di sicurezza dell'approvvigionamento, lasciando agli Stati membri la determinazione dei modi e degli strumenti con cui perseguirli. Tale direttiva si è rivelata operativamente poco efficace;

la proposta di regolamento abroga la direttiva prevedendo una disciplina più puntuale e dettagliata per quanto riguarda l'articolazione delle diverse fasi di prevenzione e gestione delle crisi. Peraltro, pur facendosi ricorso allo strumento del regolamento, si può osservare che, mentre la relativa disciplina è molto precisa per quanto concerne i profili procedurali e metodologici, alcune altri parti, quali quelle concernenti i livelli delle prestazioni e l'individuazione dei clienti protetti, non vengono definite dettagliatamente, ma vengono rimesse ad una fase successiva;

la proposta di regolamento ha un impianto parzialmente corrispondente a quello dell'omologa proposta di regolamento (COM(2016) 52), presentata il 16 febbraio 2016, volta a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in relazione alla quale è emerso che in prospettiva la suddivisione in regioni dovrà considerarsi superata e il principio di solidarietà dovrà trovare attuazione a livello continentale e non esclusivamente in specifici ambiti regionali;

la proposta in esame, peraltro, rispetto a quella relativa al settore del gas risulta meno dettagliata, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle regioni e delle categorie di utenti protetti, per le quali si rinvia ad atti successivi;

in particolare, l'articolo 2 definisce la « regione » come un gruppo di Stati membri che condividono lo stesso centro operativo regionale, per la cui istituzione (da parte dell'ACER su proposta dell'ENTSO-E) si rinvia ad un'altra proposta di regolamento facente parte del pacchetto « Energia pulita »;

analogamente, per quanto riguarda le categorie di clienti protetti, a differenza della citata proposta concernente il gas, la proposta in esame non individua direttamente le categorie (famiglie, servizi essenziali e impianti di teleriscaldamento) ai quali deve essere prioritariamente garantita la disponibilità del gas – ove necessario anche interrompendo l'approvvigionamento ai clienti non protetti – ma per la loro individuazione rinvia ai piani di preparazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 11, lettera *h*);

le prospettive stagionali dell'adeguatezza sono elaborate dall'ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) che può delegare i compiti ai centri operativi regionali, mentre le valutazioni dell'adeguatezza a orizzonte da settimanale a infragiornaliero per le rispettive regioni sono effettuate dai centri operativi regionali (articoli 8-9);

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) la proposta ha il pregio di portare i temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi ad una dimensione sovranazionale, armonizzando e razionalizzando le esperienze degli operatori di rete che finora hanno regolato, prevalentemente attraverso accordi bilaterali e multilaterali, sia la gestione ordinaria che quella delle emergenze. Tuttavia, resta da valutare se il criterio proposto, che fa riferimento alla dimensione regionale, sia il più efficace e tenga adeguatamente conto delle esigenze di continuità del servizio di ciascuno Stato membro e delle diverse specificità nazionali;

b) inoltre, appare opportuno definire con la necessaria chiarezza i confini delle responsabilità tra centri, Stati membri e gestori di rete nazionali, in modo da evitare di complicare il processo decisionale in un ambito che richiede tempi di reazione molto rapidi, con il rischio di indebolire, anziché rafforzare, la sicurezza del sistema elettrico. In particolare non appare chiara la capacità operativa dei centri di controllo regionale rispetto all'attività dei TSOs, che pertanto andrebbe definita con maggiore precisione ai fini di una migliore identificazione delle responsabilità nelle scelte operative e nelle eventuali compensazioni;

- c) occorre poi corresponsabilizzare i TSOs e valorizzarne le competenze, specie in presenza di situazioni di crisi, consentendo loro di effettuare valutazioni autonome su come gestire le stesse crisi e di attuare misure non di mercato qualora si ponga l'esigenza di reagire tempestivamente, anticipando il più possibile le risposte in presenza di condizioni che prevedibilmente possano deteriorarsi;
- d) in generale, occorre garantire un equilibrato ed efficace riparto dei poteri tra livello sovranazionale e livello nazionale, riservando in capo agli Stati membri un adeguato margine di discrezionalità affinché possano predisporre le strategie più idonee ad assicurare gli approvvigionamenti elettrici sul proprio territorio. A tal fine, si segnala, altresì, l'opportunità di valutare l'istituzione, da parte degli Stati membri, eventualmente per il tramite dei regolatori nazionali, di un'adeguata struttura di supervisione sull'attività dei centri regionali di controllo;
- e) riguardo alla composizione delle regioni, le stesse dovrebbero essere definite in base ad esigenze di pianificazione operative a breve termine, consentendo agli Stati membri soluzioni più adeguate alle loro esigenze; inoltre, sarebbe opportuno che le regioni fossero in linea con il perimetro geografico dei Regional Security Coordinators (RSCs), istituiti dai gestori dei sistemi di trasmissione (TSOs, Transmission System Operators) con il

compito di assisterli nel mantenimento della sicurezza operativa del sistema elettrico (ad es. Terna fa parte dell'RSC Coreso, di cui fanno parte anche i gestori di Francia, Germania, Belgio, Regno Unito e Portogallo);

- f) per quanto riguarda le valutazioni di adeguatezza con orizzonte inferiore ad un anno, che attualmente vengono condotte a livello di ciascuno Stato membro, pienamente responsabile per la sicurezza degli approvvigionamenti, occorre evitare il rischio che la condivisione della metodologia europea si traduca in un impedimento per i singoli Stati ad effettuare le valutazioni specifiche sull'adeguatezza del sistema necessarie in ragione delle caratteristiche del sistema elettrico nazionale e di specifici rischi (situazioni meteo eccezionali, terremoti, attentati terroristici); conseguentemente, occorre mantenere in capo agli Stati membri la possibilità di effettuare propri assessment di adeguatezza;
- g) per quanto riguarda la predisposizione dei piani di gestione dei rischi, si evidenzia che tra le misure coordinate e concordate sul piano regionale fra le autorità competenti possono figurare anche misure di grande impatto come il load shedding, ossia l'alleggerimento del sistema elettrico mediante l'interruzione dell'erogazione di energia in alcune zone. Occorre al riguardo considerare attentamente se la soluzione prospettata in caso di mancato accordo fra le autorità competenti, per cui interverrebbe in ultima istanza ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) su valutazione della Commissione, non sacrifichi eccessivamente le competenze degli Stati membri i quali sarebbero privati di una funzione che dovrebbe restare, almeno in parte, nella loro responsabilità;
- *h)* in ogni caso, va scongiurato il rischio che dalle modifiche prospettate, in particolare per quanto concerne la previ-

sione di un più stretto coordinamento a livello europeo sul piano delle procedure di risposta a eventuali crisi, discenda un aumento dei costi attraverso la determinazione delle tariffe, a carico di imprese e cittadini; *i)* è indispensabile garantire che il negoziato sulle diverse proposte che compongono il pacchetto presentato dalla Commissione proceda parallelamente e contestualmente, onde evitare un rischio di asimmetrie e vuoti regolatori.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2016) 863).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La X Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2016)863);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

ferme restando le considerazioni svolte in premessa con riferimento alle proposte del pacchetto sul mercato dell'energia elettrica;

premesso ulteriormente che:

la proposta si propone di adattare le norme concernenti l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER, Agency for the Cooperation of Energy Regulators) all'« orientamento comune » sulle agenzie decentrate dell'UE concordato tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea (orientamento comune), tuttavia ritenendo giustificato al momento continuare a discostarsi in misura limitata dall'orientamento comune;

la presente iniziativa attribuisce all'ACER ulteriori compiti in considerazione del progressivo aumento degli scambi transfrontalieri di energia e di una gestione dei sistemi di rete basata non soltanto su un approccio nazionale, ma anche regionale ed europeo; la proposta (articolo 5) prevede che l'ACER partecipi con maggiore responsabilità all'elaborazione dei codici di rete per l'energia elettrica e decida i termini, i metodi e gli algoritmi per la loro attuazione e gli orientamenti nel settore dell'energia elettrica. Viene anche accresciuto il ruolo dei DSOs (Distribution System Operators) nello sviluppo delle proposte di codici di rete:

è introdotto un processo decisionale a livello regionale, attribuendo all'A-CER responsabilità in merito al monitoraggio e all'analisi delle prestazioni dei centri operativi regionali (articolo 8) e delle funzioni esercitate dai **TSOs** (Transmission System Operators) (articolo 9) e all'approvazione delle proposte di metodologia e calcolo relative alla valutazione dell'adeguatezza della generazione, nonché delle proposte per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità (articolo 10);

all'ACER viene attribuito il potere vigilare sulle prestazioni dei mercati, in particolare sugli « ostacoli alla flessibilità » frapposti dagli Stati membri, tra cui gli interventi sui prezzi (articolo 16);

la proposta interviene sulle regole di *governance* interna di Acer, modificando il ruolo degli organi che la compongono e i processi di formazione delle decisioni (articoli 18 e ss.);

tra i compiti attribuiti all'ACER dal complesso del pacchetto sul mercato elettrico figurano anche: l'introduzione e l'attuazione di norme per l'uso delle rendite di congestione a fini di investimento nelle reti; l'introduzione di norme per la riassegnazione delle suddette rendite e per le eventuali controversie tra attori; il monitoraggio del mercato infragiornaliero per eliminare le distorsioni e creare una negoziazione più liquida; la risoluzione delle controversie presentate dalle autorità nazionali di regolamentazione mediante la commissione dei ricorsi, alla quale vengono rafforzati i poteri; istituire, a livello di Unione europea, un ente dei gestori dei sistemi di distribuzione (EU DSOs) e assicurarne il funzionamento e la cooperazione con i TSOs; approvare e modificare le metodologie per identificare gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale, con analisi e modifiche regolari della metodologia;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) occorre valutare se la tendenza ad attribuire maggiori poteri di intervento ad ACER e ad ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) per quanto concerne la definizione di criteri e metodologie non rischi di ridimensionare eccessivamente gli spazi di manovra degli Stati membri e delle autorità nazionali di regolazione. Ciò appare particolarmente rilevante nel caso della determinazione dei meccanismi di

capacità per assicurare l'adeguatezza del sistema elettrico, che sono in corso di definizione nell'ordinamento nazionale, laddove si conferisce all'ACER il potere di approvare e modificare, ove necessario, le relative proposte di metodologia e calcolo. Si tratta, in particolare, di valutare se non sia più opportuno mantenere il ruolo degli Stati membri – quali soggetti responsabili della continuità e della sicurezza del servizio elettrico - nell'elaborazione delle analisi di adeguatezza su cui basare la decisione di introdurre eventuali meccanismi di capacità a livello nazionale. Allo stesso modo, occorrerebbe valutare l'opportunità di un livello nazionale nella determinazione dei calcoli relativi alla partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità ed alla capacità massima disponibile per la partecipazione della capacità di generazione estera, tenendo conto degli specifici meccanismi di capacità già operanti. Una considerazione analoga è opportuno svolgere anche con riferimento alla disposizione che attribuisce all'ACER compiti, attualmente in capo alle autorità nazionali di regolazione, di revisione ed approvazione di termini e metodologie predisposte dai TSOs sulla base dei codici di rete:

b) le modifiche alle regole di governance interna di ACER sembrerebbero ridurre l'autonomia del comitato esecutivo dell'Agenzia e del direttore nella gestione delle risorse, oltre che un indebolimento del ruolo del comitato dei regolatori. In particolare, richiedono un'attenta valutazione le proposte di modifica della regola di voto del comitato dei regolatori, dalla maggioranza qualificata dei due terzi a quella semplice.

ALLEGATO 4

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 864).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La X Commissione,

esaminata la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 864);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

ferme restando le considerazioni svolte in premessa alla proposta di documento finale relativo alla COM(2016)861 con riferimento a tutte le proposte del pacchetto sul mercato dell'energia elettrica;

premesso ulteriormente che:

la proposta di direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016)864) modifica la direttiva vigente, 2009/72/CE, attraverso una serie di misure volte, in primo luogo, a promuovere la partecipazione attiva al mercato dei consumatori e dei piccoli auto-produttori;

in particolare, la proposta di direttiva prevede, all'articolo 5, il superamento definitivo della regolazione dei prezzi dell'elettricità nel corso del quinquennio successivo alla sua adozione. Pertanto, tutti i fornitori potranno fissare liberamente il prezzo dell'elettricità e l'intervento degli Stati membri sui prezzi finali dell'energia elettrica potrà limitarsi soltanto ai clienti vulnerabili e a coloro che sono in condizioni di disagio economico;

l'articolo 10 prevede che gli Stati membri assicurano che i clienti ricevano informazioni adeguate sulle alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Le alternative possono riferirsi a fonti di sostegno per evitare la disconnessione, a piani di pagamento alternativi, a consulenza per la gestione dell'indebitamento o a una moratoria della disconnessione e non dovrebbero comportare costi supplementari per i clienti;

al fine di stimolare la concorrenza nel mercato al dettaglio, la proposta promuove l'apertura del mercato a nuovi soggetti e la diffusione di nuove formule contrattuali. Ciascun consumatore finale, su propria richiesta, potrà accedere ad un contratto di fornitura a prezzi dinamici (articolo 11), che riflette i prezzi dell'energia nel mercato spot o nel mercato del giorno prima, ad intervalli non superiori alla frequenza delle contrattazioni giornaliere nella borsa elettrica. Inoltre, i consumatori potranno scegliere di stipulare un contratto con un aggregatore, senza il consenso del proprio fornitore;

la proposta (articolo 17) prevede, inoltre, che i consumatori che intendono offrire servizi di *demand-response*, anche attraverso soggetti aggregatori, possano partecipare senza discriminazioni ai mercati organizzati alla stregua dei produttori. Inoltre, definisce la comunità energetica come un soggetto giuridico che può svolgere attività di generazione, di gestione della rete di distribuzione locale o di

fornitura (anche in forma di aggregatore), per la quale gli Stati membri dovranno adottare un quadro regolatorio specifico, che le consenta di svolgere attività nel settore energetico e avere accesso a tutti i mercati organizzati in maniera non discriminatoria;

l'articolo 18 prevede che gli Stati membri assicurano che le bollette soddisfino i requisiti minimi per la fatturazione e le informazioni di fatturazione di cui ad apposito allegato;

la proposta (articolo 19 e seguenti) impegna gli Stati membri ad agire prontamente per l'istallazione dei contatori intelligenti rispondenti a standard europei definiti dalla proposta stessa; nel caso in cui una valutazione costi-benefici non giustifichi un piano di installazione di smartmeters su tutto il territorio, viene comunque riconosciuta al singolo consumatore la facoltà di richiedere e ottenere l'installazione individuale a condizioni eque e ragionevoli;

in tema di distribuzione, la proposta (articoli 31 e seguenti) conferisce al distributore un ruolo più attivo rispetto all'assetto vigente del mercato. In particolare, il gestore della rete di distribuzione assume un ruolo chiave rispetto ai temi dell'integrazione delle risorse di flessibilità, acquisizione di servizi ausiliari non legati alla frequenza e servizi legati alla gestione delle congestioni, dello scambio e della gestione delle informazioni, in un'otdi coordinamento con i TSOs (Transmission System Operators), e delle esigenze infrastrutturali, anche mediante la predisposizione dei piani di sviluppo della rete di distribuzione:

per quanto riguarda le reti di distribuzione, al fine di facilitare la soluzione delle congestioni, la proposta (articolo 32) prevede che gli Stati membri sono chiamati a definire una disciplina per l'acquisto, da parte dei gestori della rete, dei servizi utili a migliorarne l'efficienza, che includa la definizione di prodotti standardizzati;

viene confermato e rafforzato il principio della neutralità della rete e dell'unbundling (articolo 54) in relazione all'esercizio di impianti di stoccaggio elettrico da parte dei gestori delle reti di distribuzione e di trasmissione e, per questi ultimi, è previsto il divieto di possedere o controllare indirettamente mezzi che forniscono servizi ausiliari. Una deroga a tali divieti può essere concessa previa valutazione di necessità da parte del regolatore nazionale, se, in esito a una procedura di appalto aperta, risulti che non vi siano soggetti terzi interessati, qualora tali impianti siano necessari all'adempimento degli obblighi del gestore,

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) appare apprezzabile l'approccio olistico proposto dalla Commissione europea nella predisposizione del pacchetto; a tal fine, gli obiettivi e le finalità delle diverse proposte richiederanno uno sforzo di coerenza e di coordinamento tra le diverse disposizioni, evitando l'eccesso di dettaglio quando non risulti indispensabile;

b) l'eccesso di regolazione, anche per profili puntuali e di dettaglio, potrebbe comportare un rischio di soluzioni non necessariamente ottimali o efficienti in ogni contesto, per cui il trade-off tra armonizzazione delle regole a livello europeo e ottimizzazione delle scelte sulla base delle caratteristiche specifiche dovrebbe essere risolto in favore di scelte unitarie a livello europeo solo nei casi in cui possano effettivamente aiutare lo sviluppo di un mercato più ampio, integrato e competitivo; in caso contrario, si rischierebbe di penalizzare i consumatori e indurre effetti negativi soprattutto in sistemi più avanzati, come ad esempio quello italiano, che hanno già raggiunto soluzioni innovative nella regolazione della distribuzione, con particolare riferimento all'installazione degli smart meter anche di seconda generazione (2G). Anche per quanto riguarda il superamento della regolazione dei prezzi dell'elettricità e la tutela dei consumatori vulnerabili, sono attualmente all'esame del Parlamento italiano misure volte al superamento del regime del mercato vincolato a partire dal 1º luglio 2019, in anticipo quindi rispetto ai tempi proposti dalla direttiva, e ad una revisione del meccanismo di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute;

- c) per altro verso, occorre evitare anche il rischio di un irrigidimento del quadro regolatorio su soluzioni poco flessibili, in ragione dell'incertezza circa l'evoluzione dei mercati e tecnologica e la persistenza di ampie differenze tra i diversi Paesi membri;
- d) in materia di fatturazione (articolo 18), è auspicabile l'adozione di una disciplina che si ispiri all'obiettivo di migliorare il mercato retail e la protezione dei consumatori attraverso criteri minimi, evitando di imporre regimi che possano comportare un arretramento e risultare meno garantisti per gli stessi consumatori di quelli attualmente vigenti in alcuni Paesi membri, tra cui l'Italia:
- e) lo stesso rischio dell'eccesso di dettaglio si ravvisa, con riferimento all'articolo 10, in materia di alternative alla disconnessione, considerato che in Italia si è già provveduto a introdurre alcuni strumenti, come la rateizzazione dei pagamenti, per cui l'adeguamento alla proposta di direttiva comporterebbe oneri amministrativi a fronte dei quali non sono chiari i benefici per l'utenza finale;
- f) quanto alla previsione di contratto a prezzo dinamico, occorre valutare se non sia preferibile, piuttosto che ipotizzare fattispecie contrattuali puntuali, rimettere anche alle dinamiche concorrenziali in un mercato libero ed aperto come è quello della fornitura l'emergere di pratiche commerciali innovative, se necessario rimuovendo gli ostacoli eventualmente presenti;
- g) per quanto riguarda la facoltà riconosciuta al singolo consumatore di ruoli e responsabilità dei TSOs e dei DSOs

- richiedere e ottenere l'installazione individuale di uno smart meter a condizioni eque e ragionevoli, la proposta di direttiva dovrebbe tener conto delle implicazioni in termini di modifiche all'assetto regolatorio che si renderebbero necessarie per consentire l'utilizzo della funzionalità dei sistemi di misurazione intelligente da parte dei clienti finali che ne siano stati dotati;
- h) per quanto concerne l'accesso ai dati sulle forniture, si rende opportuna una maggiore chiarezza (ad esempio, sulla definizione di dati di misurazione e dati di consumo) e una semplificazione operativa:
- i) in merito alle funzioni assegnate alle comunità energetiche locali nel caso in cui si occupino della gestione della rete di distribuzione (articolo 16), si evidenzia il rischio che in tal modo possa essere messo in discussione il principio dell'unitarietà delle reti di distribuzione a scapito dell'efficienza delle reti stesse; conseguentemente, dovrebbe essere esclusa la gestione delle reti di distribuzione da parte delle comunità energetiche locali qualora possa risultare pregiudicata la gestione unitaria dei sistemi di distribuzione;
- j) la proposta di direttiva apporta numerose novità alla disciplina della distribuzione, attribuendo al gestore della rete di distribuzione numerose nuove funzioni che si giustificano con un disegno del mercato che punta ad accrescere la partecipazione attiva dal basso. In particolare, l'articolo 32 della proposta prevede che gli Stati Membri promuovano un framework regolatorio con una coesistenza di differenti tipologie di mercati/procedure per l'approvvigionamento di risorse di flessibilità, di cui sarebbero responsabili sia i TSOs che i DSOs (Distribution System Operators). Occorre valutare se tale assetto possa comportare il rischio di una gestione diseconomica delle risorse a danno della sicurezza del sistema elettrico nel suo complesso;
- k) più in generale, occorre chiarire

evitando sovrapposizioni e prevedere un forte coordinamento tra gli stessi per la pianificazione dello sviluppo della rete, per affrontare le congestioni locali sulle reti di media e bassa tensione e per il necessario controllo della tensione sulla rete; appare opportuno, inoltre, che il rapporto tra TSOs e DSOs venga disciplinato a livello europeo sulla base di principi generali, evitando una normativa troppo dettagliata;

l) occorre valutare l'opportunità di pervenire ad una soluzione più equilibrata per quanto concerne il divieto posto a carico dei TSOs di possedere anche indirettamente asset in grado di offrire servizi ausiliari alla rete, come peraltro previsto dalla vigente disciplina nazionale;

m) in particolare, per quanto riguarda lo stoccaggio dell'energia elettrica a disposizione dei TSOs, come suggeriscono le sperimentazioni in corso in Italia, si evidenzia l'opportunità di differenziare le diverse applicazioni in funzione del servizio/prodotto sottostante. In tale prospettiva, potrebbe essere meglio valutata la limitazione per i TSOs a possedere stoccaggi limitatamente alle applicazioni energy-driven, fermo restando il diritto dei TSOs a utilizzare, a condizioni regolate, gli impianti di proprietà degli operatori di mercato per esigenze di rete.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.	
Audizione del Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	199
SEDE REFERENTE:	
Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)	200
RISOLUZIONI:	
7-01093 Boccuzzi: Esenzione dalla restituzione delle somme percepite a titolo di benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto da lavoratori dipendenti di S.V.O.A. Spa e SOMI impianti Srl, con particolare riferimento a quelli che hanno contratto patologie asbesto-correlate (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00252)	200
ALLEGATO (Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla commissione)	203
7-01316 Airaudo: Iniziative volte a definire un quadro di tutele e diritti per i lavoratori della cosiddetta gig economy (Discussione e rinvio)	201
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CISAL e CUB sulla proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori » e sulla proposta di legge C. 4388 Laforgia « Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni	
concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo »	202

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 agosto 2017.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Audizione del Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1º marzo 2017.

Cesare DAMIANO, presidente, rilevato che si è concluso oggi il ciclo di audizioni informali sulle proposte di legge, nel quale si è registrato l'intervento di tutte le Istituzioni e le parti sociali competenti sui temi affrontati dai provvedimenti, chiede alla relatrice, deputata Titti Di Salvo, quali siano le sue proposte in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame dei medesimi provvedimenti.

Titti DI SALVO (PD), relatrice, preso atto che la Commissione, grazie all'ampio ciclo di audizioni svolto, ha acquisito i dati e le informazioni necessarie ad avere un quadro ampio e approfondito sui temi affrontati dalle proposte di legge, propone che, ai fini della prosecuzione dell'istruttoria legislativa sulle medesime proposte, la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto, anche al fine di verificare la possibilità di elaborare un testo unificato delle proposte in esame.

Cesare DAMIANO, presidente, propone di nominare, secondo quanto prospettato dalla relatrice, un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in esame.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il chiedendo di intervenire, pone in vota-

seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 agosto 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.30.

7-01093 Boccuzzi: Esenzione dalla restituzione delle somme percepite a titolo di benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto da lavoratori dipendenti di S.V.O.A. Spa e SOMI impianti Srl, con particolare riferimento a quelli che hanno contratto patologie asbesto-correlate.

(Seguito della discussione e conclusione -Approvazione della risoluzione n. 8-00252).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2017.

Cesare DAMIANO, presidente, ricordato preliminarmente che, nella seduta dello scorso 15 giugno, la deputata Ciprini, a nome dei deputati del MoVimento 5 Stelle che compongono la Commissione, ha dichiarato di sottoscrivere la risoluzione in discussione, avverte che il testo dell'atto di indirizzo è stato riformulato a seguito di un'interlocuzione informale tra i presentatori e il Governo (vedi allegato).

Dà quindi la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del suo parere sulla risoluzione.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere favorevole sulla nuova formulazione risoluzione, che recepisce le osservazioni espresse informalmente dal Governo ai presentatori dell'atto di indirizzo.

Cesare DAMIANO, presidente, nessuno

zione la nuova formulazione della risoluzione n. 7-01093 (vedi allegato).

La Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione Boccuzzi n. 7-01093, che assume il numero 8-00252 (*vedi allegato*).

7-01316 Airaudo: Iniziative volte a definire un quadro di tutele e diritti per i lavoratori della cosiddetta gig economy.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Cesare DAMIANO, presidente, nel segnalare preliminarmente che il presentatore della risoluzione ha prospettato l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali sulle materie oggetto dell'atto di indirizzo, fa presente che nella seduta odierna avrà luogo l'illustrazione della risoluzione, nonché l'eventuale svolgimento di interventi di carattere generale, mentre il parere del Governo sarà acquisito in una successiva seduta.

Dà quindi la parola al deputato Airaudo per l'illustrazione dell'atto di indirizzo di cui è firmatario.

Giorgio AIRAUDO (SI-SEL-POS) sottolinea preliminarmente che lo scopo della sua risoluzione è quello di riportare l'attenzione della Commissione e del Governo su una questione già affrontata, anche se attraverso incontri di carattere informale. Si riferisce, in particolare, alla vicenda dei lavoratori di Foodora, i cui rappresentanti sono stati incontrati lo scorso inverno dal presidente e da alcuni componenti della XI Commissione. Nel frattempo, il problema dello sfruttamento soprattutto dei giovani in attività frettolosamente definite come «lavoretti», basate sulla massima disponibilità oraria, retribuzione irrisoria e uso dei propri mezzi, si è allargato ai lavoratori di Deliveroo, portando alla ribalta una zona grigia in cui i confini tra rapporto di lavoro dipendente e rapporto

di collaborazione non sono definiti, consentendo alle aziende di sfruttare tale ambiguità a loro vantaggio.

Rileva che, approfittando di tale assenza di regole, stanno diffondendosi in Italia nuove tipologie di attività basate sull'uso delle più moderne tecnologie. Si riferisce, ad esempio, ai cosiddetti « occhi », giovani mandati dalle aziende a fotografare con i propri *smartphone* la disposizione delle merci sugli scaffali dei supermercati. Allo sfruttamento orario e retributivo dei lavoratori corrisponde la negazione o la forte limitazione dei loro diritti di rappresentanza sindacale nonché delle più elementari tutele assicurate alla generalità dei lavoratori.

La sua risoluzione, pertanto, chiede al Governo l'impegno di estendere a tali nuove forme di lavoro la disciplina del lavoro dipendente, dal momento che esse presentano caratteristiche tipiche di tale rapporto di lavoro e, al contrario, non presentano alcuna delle particolarità che caratterizzano il lavoro cosiddetto condiviso. Solo in tale modo, a suo avviso, si potranno circoscrivere in maniera netta e chiara i cosiddetti « lavoretti », appannaggio di giovani che intendono guadagnare qualche soldo nei ritagli di tempo, distinguendoli dalle attività lavorative dipendenti vere e proprie, alle quali devono essere assicurate tutte le tutele e le garanzie previste dall'ordinamento. Pertanto, allo scopo di acquisire le informazioni e i dati necessari alla Commissione per la conoscenza di una realtà che, per quanto detto, sfugge a ogni classificazione, propone che si proceda preliminarmente ad audire i soggetti coinvolti, in primo luogo i lavoratori e l'amministratore delegato di Deliveroo.

Irene TINAGLI (PD), condividendo l'importanza del tema posto dalla risoluzione del collega Airaudo, sottolinea che lei stessa è attualmente impegnata, in collaborazione con alcuni docenti e ricercatori universitari, nell'approfondimento delle questioni poste dalla disciplina dei lavori della cosiddetta gig economy, che presenta diversi aspetti con-

troversi. Infatti, poiché le attività in questione assumono caratteri estremamente flessibili, l'estensione della disciplina del lavoro dipendente porrebbe alcuni problemi applicativi, il primo dei quali riguarda l'identificazione del datore di lavoro. Nel caso di attività analoghe a quelle svolte dalla società Foodora, infatti, questo potrebbe essere identificato nel ristoratore che si avvale dei servizi per recapitare il pasto oppure nella piattaforma telematica medesima, che individua i fattorini. Nel primo caso, non sempre i ristoratori troverebbero conveniente essere considerati datori di lavoro e, nel secondo caso, non sempre si tratterebbe di enti di diritto italiano, ponendosi, in tal modo, anche problemi di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Un'altra questione riguarda l'effettiva volontà di tutti i lavoratori coinvolti di essere considerati lavoratori dipendenti, con il corollario di diritti, ma anche di doveri, che da ciò consegue. Data l'estrema indeterminatezza che caratterizza il tema, pertanto, giudica la risoluzione un ottimo strumento per avviare gli approfondimenti necessari e preannuncia la presentazione di una risoluzione a sua firma, che si augura sia condivisa dai deputati del gruppo del Partito democratico. Infine, si dichiara d'accordo con il collega Airaudo sull'opportunità di svolgere uno specifico ciclo di audizioni e auspica che, tra i soggetti che la Commissione potrà ascoltare, vi siano anche i rappresentanti delle istituzioni europee.

Davide TRIPIEDI (M5S), condividendo pienamente le argomentazioni del collega Airaudo e, in parte, anche quelle della collega Tinagli, preannuncia la presentazione da parte del gruppo del MoVimento 5 Stelle di una propria risoluzione, che intende contribuire al tentativo di riportare sotto controllo la situazione messa in luce dai colleghi.

Cesare DAMIANO, presidente, invitati i colleghi a indicare al più presto i soggetti che reputano opportuno ascoltare in audizione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 agosto 2017.

Audizioni di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CISAL e CUB sulla proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori » e sulla proposta di legge C. 4388 Laforgia « Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.10.

ALLEGATO

7-01093 Boccuzzi: Esenzione dalla restituzione delle somme percepite a titolo di benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto da lavoratori dipendenti di S.V.O.A. Spa e SOMI impianti Srl, con particolare riferimento a quelli che hanno contratto patologie asbesto-correlate.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

premesso che:

alcuni lavoratori (circa venti) hanno svolto attività in esposizione professionale a polveri e fibre di amianto oltre la soglia delle 100ff/litro e per più di dieci anni quali dipendenti di S.V.O.A. Spa (Società Vastese Olii Alimentari, oggi Fox Petroli) e SOMI impianti Srl, con il diritto alla rivalutazione della posizione contributiva con il coefficiente 1,5 *ex* articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992;

l'INPS ha negato la sussistenza di tale diritto;

il tribunale di Vasto, con sentenza n. 148/08, in primo grado, ha accolto la domanda dei lavoratori e ha pertanto condannato l'INPS a rivalutarne la posizione contributiva;

la suddetta sentenza è stata, in seguito, confermata anche dalla Corte di appello di L'Aquila con sentenza n. 774/2009, sulla base dell'accertamento giudiziale dell'esposizione ad amianto ultradecennale oltre la soglia delle 100ff/litro nella media delle otto ore lavorative per ogni anno e per oltre 10 anni (articoli 24 e 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991):

nell'anno 2012, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 14492/12, ha invece accolto il ricorso dell'INPS, dichiarando infondate le domande dei ricorrenti, rovesciando, in tal modo le sentenze di merito, che erano state favorevoli;

nelle more, l'INPS aveva emesso dei provvedimenti amministrativi di accoglimento delle domande amministrative di tali lavoratori, rivalutando le singole posizioni contributive con il coefficiente 1,5, anche con il riconoscimento della prestazione pensionistica;

dopo la sentenza della Corte di Cassazione, l'INPS ha invece revocato i suoi provvedimenti amministrativi e chiesto l'emissione di decreti ingiuntivi nei confronti di taluni lavoratori;

tra i lavoratori del sito S.V.O.A. Spa e SOMI Srl, alcuni hanno già contratto patologia asbesto correlata, mentre altri sono già deceduti;

inoltre, visto che alcuni lavoratori hanno ricevuto la diagnosi di patologia asbesto correlata, dose dipendente, ciò dovrebbe smentire l'assunto di Inps dell'assenza di esposizione lavorativa a polveri e fibre di amianto, rendendoli comunque titolari del diritto alla rivalutazione contributiva.

impegna il Governo

a verificare se, sulla base della legislazione vigente, sia possibile esentare dalla restituzione di quanto percepito, a titolo di benefici pensionistici previsti per i lavoratori esposti all'amianto, i soggetti per i quali sia stata riconosciuta, seppure solo nei gradi di merito del processo, l'esposizione all'amianto, e dei quali sia comprovato il nesso tra il decesso o la patologia e l'esposizione all'amianto, valutando, in caso contrario, la possibilità di adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, in materia.

(8-00252) « Boccuzzi, Damiano, Di Salvo, Gnecchi, Baruffi, Zappulla, Giorgio Piccolo, Simoni, Paris, Gribaudo, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni	
per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni	
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato	
dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi,	
C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307	
Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino	
(Seguito dell'esame e rinvio)	205
ALLEGATO (Proposte emendative approvate)	207
Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C.	207
4441 Vargiu e C. 4483 Rondini (Seguito dell'esame e rinvio)	206
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	206
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni	206
Daroin, C. 1033 Formisano, C. 1710 1011 C C. 1012 Giorgia Mcioni	200

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.15.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334
Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi,
C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C.

2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2017.

Mario MARAZZITI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 20 luglio scorso è iniziata la votazione dei 13 subemendamenti presentati alla nuova formulazione dell'emendamento 1.105 del Relatore e che è stato approvato, da ultimo, il subemendamento Colonnese 0.1.105 (Nuova formulazione).5.

Pertanto, nella seduta odierna, la votazione riprenderà dal subemendamento Grillo 0.1.105 (Nuova formulazione).6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Grillo 0.1.105 (Nuova formulazione).6, Silvia Giordano 0.1.105 (Nuova formulazione).7, Grillo 0.1.105 (Nuova formulazione).8 e Baroni 0.1.105 (Nuova formulazione).9, approva il subemendamento Miotto 0.1.105 (Nuova formulazione).12 (vedi allegato), respinge i subemendamenti Mantero 0.1.105 (Nuova formulazione).10 e Grillo 0.1.105 (Nuova formulazione).11 ed approva il subemendamento Miotto 0.1.105 (Nuova formulazione).13 (vedi allegato).

Approva altresì l'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore, come risultante dai subemendamenti approvati (vedi allegato).

Mario MARAZZITI, presidente, avverte che, essendo stato approvato l'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore, come modificato dai subemendamenti approvati, s'intendono preclusi gli emendamenti Miotto 1.42, Binetti 1.19 e Murer 1.7, precedentemente accantonati in quanto vertenti sul tema dei comitati etici.

Avverte, poi, che la Commissione ha concluso l'esame di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, concernente il tema della sperimentazione clinica.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che sul testo unificato delle proposte di legge C. 104 Binetti e abbinate, risultante

dagli emendamenti approvati, trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, oltre al parere favorevole, con osservazioni, della I Commissione, e al parere favorevole della II e della VIII Commissione - già comunicati nella precedente seduta sono pervenuti i seguenti pareri: parere favorevole, con osservazione, della VI Commissione (Finanze); parere favorevole, con condizione e osservazione, della VII Commissione (Cultura); nulla osta della IX Commissione (Trasporti); parere favorevole, con osservazioni, della XI Commissione (Lavoro); parere favorevole della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea); parere favorevole, con osservazione, della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Fa presente che la V Commissione (Bilancio), che in data 11 luglio 2017 ha richiesto sul provvedimento in esame la trasmissione di una relazione tecnica al Governo entro il termine di quattordici giorni, è convocata oggi sul punto.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 2 agosto 2017.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 15.15.

ALLEGATO

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

All'emendamento 1.105(Nuova formulazione) del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'AIFA per i profili di propria competenza con le seguenti: Ministro della salute, sentita l'AIFA per i profili di propria competenza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

0. 1. 105 (Nuova formulazione). 12. Miotto.

All'emendamento 1.105 (Nuova formulazione) del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: tra quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 105 (Nuova formulazione). **13.** Miotto.

Al comma 2, lettera g), numero 2), sostituire la parola: locali con la seguente: territoriali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: Art. 1-bis (Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali) - 1. È istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici (di seguito denominato « Centro di coordinamento»), con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano demandate ai comitati etici territoriali, come individuati dal comma 7. Il Centro di coordinamento collabora altresì con AIFA nell'elaborazione di specifiche linee guida concernenti gli aspetti scientifici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano, di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento (UE) n. 536/ 2014.

2. Il Centro di coordinamento interviene, su richiesta dei singoli comitati etici territoriali, con funzioni di supporto e di consulenza, anche in materia di valutazione delle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano per gli aspetti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 536/2014. Al Centro di coordinamento sono sottoposte anche le

procedure di valutazione degli studi clinici che richiedano una revisione a seguito di segnalazione di eventi avversi. Il Centro di coordinamento monitora le attività svolte dai comitati etici territoriali e segnala i casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal Regolamento (UE) n. 536/2014 ai relativi coordinatori dei comitati etici territoriali. Nei casi di ripetuta inerzia o, comunque, nei casi di ripetuto mancato rispetto dei termini prescritti dal predetto Regolamento (UE), propone la soppressione del comitato etico territoriale inadempiente al Ministro della salute, che provvede con proprio decreto, con la procedura di cui al comma 7.

- 3. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo il Centro di coordinamento fornisce direttive di carattere generale, per l'uniformità procedurale e il rispetto della tempistica per la valutazione degli aspetti di cui al comma 8 da parte dei comitati etici territoriali.
- 4. Il Centro di coordinamento è composto da un minimo di quindici componenti, di cui due rappresentanti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e almeno due rappresentanti indicati dalle associazioni di pazienti più rappresentative a livello nazionale. Il presidente del Comitato nazionale di bioetica è invitato permanente. I componenti del Centro di coordinamento sono nominati con decreto del Ministro della salute e, tranne coloro che rappresentano le associazioni di pazienti, devono essere in possesso di una documentata conoscenza ed esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici, in conformità alle competenze individuate dal decreto del Ministro della salute dell'8 febbraio 2013, recante « Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici », pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013. I componenti del Centro di coordinamento non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, devono essere indipendenti dal promotore, dal sito di sperimentazione clinica e dagli sperimentatori coinvolti, nonché dai finanziatori della speri-

mentazione clinica. Con autocertificazione periodica annuale, sono tenuti a confermare di essere esenti da qualsiasi indebito condizionamento e non devono avere interessi finanziari o personali potenzialmente in grado di inficiare l'imparzialità della sperimentazione.

- 5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'AIFA per i profili di propria competenza, è individuata una tariffa unica a carico del promotore della sperimentazione, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale alla presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione o di modifica sostanziale di una sperimentazione clinica, e sono stabilite le modalità di versamento della stessa. Il predetto decreto definisce, altresì, l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Centro di coordinamento e dei comitati etici territoriali.
- 6. Al fine di garantire l'omogeneità degli aspetti amministrativi, economici e assicurativi di cui all'articolo 76 del Regolamento (UE) n. 536/2014, il Centro di coordinamento individua il contenuto minimo del contratto stipulato con il centro clinico coinvolto nella sperimentazione.
- 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i comitati etici territoriali fino a un numero massimo di quaranta tra quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'individuazione di tali comitati etici territoriali si dovrà tenere conto dei seguenti criteri: a) la presenza di almeno un comitato etico per ciascuna regione; b) l'avvenuta riorganizzazione dei comitati etici, come prevista dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

novembre 2012, n. 189, nei termini previsti dalla citata normativa; *c)* il numero di sperimentazioni valutate in qualità di centro coordinatore nel corso dell'anno 2016. La nomina dei componenti di ciascun comitato etico è di competenza regionale. È in ogni caso assicurata l'indipendenza di ciascun comitato, nonché l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati.

- 8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono altresì individuati i comitati etici a valenza nazionale nel numero massimo di tre, di cui uno dedicato alla sperimentazione in ambito pediatrico. I comitati etici individuati ai sensi del presente comma svolgono le medesime funzioni dei comitati etici territoriali.
- 9. I comitati etici territoriali, come individuati ai sensi del comma 7, sono competenti per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV per gli aspetti compresi nella parte II di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 536/2014. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 5 e 7, i comitati etici territoriali esistenti continuano ad espletare i compiti agli stessi demandati dalle norme vigenti.
- 10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro della salute sono apportate modifiche correttive e integrative ai seguenti decreti: *a)* decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante « Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013; b) decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, recante « Modalità di

esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di sanità all'Agenzia italiana del farmaco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 9 giugno 2015.

- 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 5 e 7, sono abrogati il decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1999, recante « Composizione e determinazione delle funzioni del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche dei medicinali, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno, n. 229 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2000, nonché gli articoli 6, 7, 8 e 9, commi 9 e 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante « Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico».
- 12. Sono confermate, per quanto non disciplinato e non modificato dai decreti di cui ai commi 5 e 7, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante « Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali ».
- 13. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA, viene regolamentata la fase transitoria fino alla completa attuazione del Regolamento (UE) n. 536/2014 in relazione alle attività di valutazione e alle modalità di interazione tra il Centro di coordinamento, i comitati etici territoriali e l'AIFA.
- **1. 105.** (Nuova formulazione). Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	211
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon, C. 4419 Venittelli e C. 4421 Rampelli (Seguito dell'esame e conclusione – abbinamento della proposta di legge C. 4421 Rampelli)	211
ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)	218
ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate)	222
Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. C. 3653 Mongiello (Seguito dell'esame e rinvio)	213
ALLEGATO 3 (Proposte emendative)	224
COMITATO RISTRETTO:	
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. Testo unificato C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio	213
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. Testo unificato C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	213
ALLEGATO 4 (Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base) .	225
SEDE CONULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	214
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	215
ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	234
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE) tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 4475 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere	
favorevole)	215
ALLEGATO 6 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	235
RISOLUZIONI:	
7-01255 Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01259 Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01274 Zaccagnini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro (Seguito della discussione congiunta e conclusione – approvazione delle risoluzioni n. 8-00251 e n. 8-00252)	215

ALLEGATO 7 (Proposta di risoluzione unitaria presentata dal deputato Romanini)	236
ALLEGATO 8 (Risoluzione unitaria approvata dalla Commissione)	239
ALLEGATO 9 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	243
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217
AVVERTENZA	217

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon, C. 4419 Venittelli e C. 4421 Rampelli.

(Seguito dell'esame e conclusione – abbinamento della proposta di legge C. 4421 Rampelli).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2017.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 maggio scorso la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emendamenti approvati per il parere. Al riguardo, hanno espresso parere favorevole le Commissioni Cultura, Ambiente, Attività produttive e Politiche dell'Unione

europea; ha espresso parere favorevole con osservazione la Commissione Trasporti; ha espresso parere favorevole con condizione la Commissione Affari costituzionali; ha espresso parere favorevole con condizioni la Commissione Bilancio; ha espresso parere con condizione e osservazione la Commissione Lavoro; infine, hanno espresso parere favorevole con condizioni e osservazione le Commissioni Giustizia e Questioni regionali. Avverte quindi che il relatore ha presentato alcuni emendamenti volti a recepire i predetti pareri (vedi allegato 1).

Avverte infine che, essendo stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 4421 Rampelli, che verte sulla medesima materia, la stessa si intende perciò formalmente abbinata alle proposte di legge C. 338 e C.339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli così che possa figurare all'ordine del giorno della Commissione.

Luciano AGOSTINI (PD), relatore, illustra le proposte emendative presentate (vedi allegato 1) volte a recepire i rilievi formulati dalle Commissioni in sede consultiva. Tra di esse, evidenzia in particolare l'emendamento 3.50 (vedi allegato 1) che, al fine di tener conto dei rilievi formulati sia dalla V Commissione Bilancio sia dalla IX Commissione Trasporti, dispone la soppressione dell'articolo 12 contestualmente modificando l'articolo 3 al fine di istituire il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica ed individuando un'adeguata copertura finanziaria al provvedimento all'esame al nuovo articolo 17-bis. Infine, l'emendamento recupera le disposizioni contenute al comma 2 dell'articolo 12 inserendole tra i principi e i criteri di delega di cui al comma 2 dell'articolo 13. Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE si esprime in senso favorevole su tutte le proposte emendative presentate dal relatore.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) osserva come i rilievi espressi dalle Commissioni in sede consultiva e, conseguentemente, le proposte emendative del relatore, vadano nel senso indicato da più parti nel corso del dibattito in sede referente. Reputa tuttavia che l'emendamento 3. 50 del Relatore debba essere integrato con un'ulteriore intervento sull'attuale formulazione dell'articolo 13, comma 2, che, alla lettera b), reca, tra i principi e i criteri di delega, l' »adeguamento delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, alla normativa europea in materia di attrezzi e limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva».

Tale previsione – che deve a suo avviso essere soppressa – sta destando grandi preoccupazioni nel mondo della pesca sportiva che, ricorda, vanta un numero considerevole di appassionati e garantisce un notevole indotto, in quanto la normativa nazionale concernente la strumentazione utilizzabile nella pesca sportiva appare già in linea con quanto stabilito a livello europeo.

Invita pertanto il relatore ad una riflessione ulteriore su questo specifico aspetto.

Luca SANI, *presidente*, ricorda al deputato Pastorino che l'attuale fase dell'iter di esame in sede referente consente alla Commissione di recepire i rilievi espressi dalle Commissioni in sede consultiva e che nessuna Commissione si è pronunciata con riferimento allo specifico profilo degli strumenti della pesca sportiva.

Anche egli è consapevole della delicatezza del tema, che potrà essere affrontato con la presentazione di emendamenti in Assemblea.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ci tiene a precisare che non vi è, da parte del Gruppo che rappresenta e come d'altronde si evince chiaramente dal testo che è oggi all'esame, alcuna intenzione di porre in contrasto le due categorie dei pescatori professionali e sportivi. Il testo, infatti, mediante un complesso di misure che beneficeranno tutti i pescatori, reca interventi in favore di un comparto che versa in uno stato di profonda crisi, che dura da tempo e che ha fatto registrare una riduzione delle catture, un calo dei redditi e la riduzione dei posti di lavoro nel comparto.

Il lavoro svolto dalla Commissione al riguardo è notevole ed auspica pertanto la massima condivisione del testo.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3. 50, 5. 50, 8. 50, 11. 50, 13. 50, 14. 50, 15. 50, 17. 50, 17. 51, 17. 52, 17. 53 del Relatore (*vedi allegato 1*).

Luca SANI, presidente, avverte che il relatore ha proposto alla Commissione delle correzioni di forma riferite al testo risultante dall'esame delle proposte emendative, che sono esclusivamente volte ad assicurare una migliore redazione tecnica del testo, senza incidere sugli aspetti sostanziali dello stesso (vedi allegato 2), precisando che tale proposta di correzioni di forma sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

Pone quindi in votazione, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, la proposta di correzioni di forma (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma (vedi allegato 2).

Luca SANI, *presidente*, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore Luciano Agostini a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore Luciano Agostini di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luca SANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.

C. 3653 Mongiello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1º marzo 2017.

Luca SANI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 1º marzo scorso la Commissione ha adottato il testo della proposta di legge come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, fissando il termine per la presentazione di proposte emendative alle ore 12 di lunedì 7 marzo. Tale termine è poi stato nuovamente fissato per le ore 16 di lunedì 20 marzo.

Avverte quindi che sono stati presentati quattro emendamenti (*vedi allegato 3*), in relazione a nessuno dei quali sono da ravvisare profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1. 4 Zaccagnini, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1. 3, esprime parere favorevole sull'emendamento 1. 3 Taricco purché sia riformulato (*vedi allegato 3*) e parere contrario sull'emendamento 1. 1 Guidesi.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE si esprime in senso conforme al relatore su tutte le proposte emendative presentate.

Colomba MONGIELLO (PD) condivide i contenuti dell'emendamento 1. 3 del Relatore e preannuncia il suo voto favorevole.

Mino TARICCO (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 1. 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 1. 4 Zaccagnini, approva l'emendamento 1. 3 del Relatore, approva l'emendamento 1. 3 Taricco (nuova formulazione) (vedi allegato 3) e respinge l'emendamento 1. 1 Guidesi.

Luca SANI, presidente e relatore, essendosi così concluso l'esame delle proposte emendative presentate, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 2 agosto 2017.

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Testo unificato C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio.

Il Comitato ristretto si è svolto dalle 14.40 alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.45.

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Testo unificato C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2017.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 26 luglio scorso la Commissione aveva deliberato la nomina di un Comitato ristretto, che ha poc'anzi concluso i suoi lavori predisponendo un nuovo testo unificato, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (vedi allegato 4).

Chiara GAGNARLI (M5S) esprime rammarico rispetto ai contenuti del nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto su proposta del relatore che reputa carente sotto molti punti di vista. In particolare, esso conferma l'impianto dell'originario testo e non ritiene abbia colto le sollecitazioni emerse durante le numerose audizioni svolte dalla Commissione, nel corso delle quali il testo è stato unanimemente criticato. In particolare, lamenta l'assenza nel testo di disposizioni che riguardino la ricerca e di qualsiasi intervento volto all'armonizzazione delle sanzioni che si prevede sempre siano stabilite a livello regionale. Le mancanze del testo, peraltro, non si giustificano neanche in ragione dei tempi per la sua elaborazione, posto che il ciclo di audizioni svolto dalla Commissione è terminato più di un mese fa.

Massimiliano BERNINI (M5S) nell'associarsi a tutte le considerazioni della deputata Gagnarli, lamenta un'ulteriore mancanza nel testo e, cioè, l'assenza di una qualsiasi disposizione in materia di certificato nazionale delle piante micorrizzate, da più parti sollecitata nel corso delle audizioni.

Visto il tenore del testo, sarebbe a suo avviso necessario svolgere su di esso un nuovo ciclo di audizioni. Consapevole tuttavia dell'impraticabilità della richiesta, propone che, quanto meno, gli esperti siano invitati ad inviare alla Commissione una memoria scritta.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, osserva come da parte di quest'ultimo sia stato posto in essere ogni sforzo per andare incontro alle esigenze del territorio. Qualora vi fossero ancora questioni aperte, in sede emendativa saranno trovate tutte le soluzioni necessarie a chiuderle. Con riferimento alla proposta del deputato Bernini di richiedere agli esperti di inviare alla Commissione memorie scritte, precisa che il testo sarà pubblicato sul sito internet della Camera e che, quindi, questi potranno agevolmente prenderne visione ed inviarle.

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 4*).

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio 2017.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 luglio scorso il relatore, onorevole Romanini, ha sottoposto alla Commissione una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*) e che è stato inoltre inviato via mail a tutti i deputati il testo dell'Accordo onde consentire a ciascuno i debiti approfondimenti.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato 5*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE) tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

C. 4475 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 luglio 2017.

Massimo FIORIO (PD), relatore, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione sottolineando l'importanza dell'Accordo in esame che tratta temi di grande importanza quali quello dell'inquinamento del mare.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.55.

7-01255 Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

7-01259 Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

7-01274 Zaccagnini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – approvazione delle risoluzioni n. 8-00251 e n. 8-00252).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2017.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda poi che nella seduta del 5 luglio scorso l'onorevole Romanini ha il-lustrato i contenuti di una proposta di risoluzione unitaria, alla quale hanno ade-

rito i presentatori delle risoluzioni 7-01259 Mongiello e 7-01270 Gallinella (*vedi allegato 7*), ed ha inoltre dato conto del fatto che, stante la diversità delle questioni trattate dalla risoluzione presentata dall'onorevole Zaccagnini, non era stato possibile elaborare un testo che ricomprendesse i contenuti anche di quest'ultima risoluzione.

Filippo GALLINELLA (M5S), nell'apprezzare il lavoro svolto dal collega Romanini, vista l'importanza della filiera e del comparto del pomodoro, nonché l'urgenza di portare all'attenzione delle autorità europee competenti la necessità che sia garantita una informazione completa e la massima trasparenza nei confronti dei consumatori nell'etichettatura delle passate di pomodoro e, più in generale, dei prodotti a base di pomodoro, anche al fine di affrontare in modo organico il tema dell'etichettatura dei vari prodotti per i quali la difesa della qualità e della distintività del prodotto nazionale appare improcrastinabile, propone di precisare, nel primo impegno della proposta di risoluzione unitaria, che le iniziative in sede europea siano assunte dal Governo celermente. Ciò anche al fine di evitare che tali impegni, come già accaduto in passato, restino disattesi.

Giuseppe ROMANINI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del deputato Gallinella ed auspica che la risoluzione in titolo venga approvata quanto prima dalla Commissione.

Colomba MONGIELLO (PD) esprime apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto dal deputato Romanini al quale rende il merito di aver dato ampio spazio, nella proposta di risoluzione unitaria che ha predisposto, a tutte le peculiari questioni che riguardano la produzione del pomodoro nel centro-sud, dedicandogli uno specifico impegno.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE ritiene che la proposta di risoluzione predisposta dal deputato Romanini rappresenti una forte iniziativa in favore del pomodoro da industria e si ponga in linea di continuità con iniziative di analogo tenore già assunte dal governo italiano.

Dopo aver espresso apprezzamento per lo specifico impegno concernente la produzione del pomodoro da industria nel centro sud, esprime parere favorevole sulle premesse e sui primi tre impegni della proposta di risoluzione unitaria predisposta dal deputato Romanini. Esprime poi parere favorevole sul quarto impegno della medesima risoluzione purché sia riformulato nei termini seguenti: « ad intraprendere le occorrenti iniziative per fare fronte alle crescenti problematiche che attraversano il sistema della produzione e della trasformazione del pomodoro da industria del Centro-Sud Italia ed, in tale ambito, a favorire la costituzione ed il riconoscimento, effettuato a livello nazionale oppure per 'circoscrizione economica', di un'organizzazione interprofessionale per il relativo settore Centro-meridionale».

Passando poi alla risoluzione 7-01274 Zaccagnini, esprime parere favorevole sulle premesse, sul primo, sul secondo impegno e sul terzo impegno, limitatamente alle lettere da *a)* ad *e)*, esprimendo invece parere contrario sulla lettera *f)*.

Esprime poi parere favorevole sul quarto impegno e contrario sul quinto.

Giuseppe ROMANINI (PD) accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo al quarto impegno della proposta di risoluzione unitaria che ha predisposto (*vedi allegato 8*).

Filippo GALLINELLA (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di risoluzione unitaria predisposta dal deputato Romanini, evidenzia la rilevanza del comparto e la necessità che la Commissione adotti specifiche iniziative a tutela della passata di pomodoro. Nel ribadire l'importanza di tutta la filiera ed anche dei canali di distribuzione, auspica interventi celeri del Governo al fine di attuare gli impegni contenuti nella risoluzione. Giuseppe ROMANINI (PD) esprime apprezzamento per la larga condivisione registratasi sul testo che ha predisposto e sottolinea l'importanza, per la filiera, dell'atto di indirizzo in via di approvazione da parte della Commissione.

La Commissione approva la proposta di risoluzione unitaria predisposta dal deputato Romanini come riformulata, che assume il numero 8-00251 (vedi allegato 8).

Luigi LACQUANITI (MDP), dopo aver sottoscritto la risoluzione 7-01274 Zaccagnini, chiede che la tale risoluzione sia votata per parti separate, procedendo distintamente alla votazione delle parti sulle quali il parere del Governo è contrario.

Con distinte votazioni, la Commissione approva le premesse, il primo, il secondo, il terzo impegno, limitatamente alle lettere da *a*) ad *e*), e il quarto impegno della risoluzione 7-01274 Zaccagnini e respinge la lettera *f*) del terzo impegno ed il quinto impegno.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, a seguito delle votazioni effettuate, la riso-

luzione 7-01274 Zaccagnini risulta approvata in un nuovo testo, che assume il numero 8-00252 (*vedi allegato 9*).

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. (Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon, C. 4419 Venittelli e C. 4421 Rampelli).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2018 è istituito il « Fondo per lo sviluppo della filiera ittica », di seguito denominato « Fondo », destinato a finanziare le iniziative a carattere sperimentale di cui comma 2, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 2, alinea, dopo le parole: a finanziare, aggiungere le seguenti: nell'anno 2018:

al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 5 con le seguenti: di cui all'articolo 5, comma 1;

al comma 2, lettera c-bis), sopprimere le parole da: attraverso l'istituzione fino a: (ISMEA);

al comma 3, sopprimere le parole: , e, successivamente, con cadenza biennale;

sopprimere l'articolo 12;

all'articolo 13:

al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei; al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi ed il quantitativo del pesce pescato;

dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis

(Copertura finanziaria)

- 1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 50. Il Relatore.

ART. 5.

All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: dagli enti promossi dalle organizzazioni sindacali con le seguenti: dalle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, sostituire le parole: , delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca *con le seguenti*: e delle imprese di acquacoltura.

5. 50. Il Relatore.

ART. 8.

(Attività di pesca-turismo e ittiturismo)

Sostituirlo con il seguente:

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dà attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 9609/01/2012, n. 4), recanti, rispettivamente, la definizione dell'attività di « pesca-turismo » e di « ittiturismo », sulla base dei seguenti criteri:
- *a)* prevedere che le attività di pescaturismo cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del presente decreto legislativo, ricomprendano le seguenti iniziative:
- I. l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente

con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi consentiti per l'esercizio della piccola pesca;

- II. lo svolgimento dell'attività di pesca occasionale mediante l'impiego degli attrezzi di cui all'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, e successive modificazioni;
- III. lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;
- IV. lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura;
- b) prevedere che le iniziative di pesca-turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione della capitaneria di porto concessa in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli;
- c) stabilire che, per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne, le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo debbano essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;
- d) prevedere che le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo debbano ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto, consentendo altresì lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in una articolata offerta turistica;

e) autorizzare l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età;

f) prevedere che gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti « sistemi di traino » possano esercitare l'attività di pesca-turismo con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi di pesca compresi nel sistema di pesca previsti dalla vigente normativa europea. Prevedere altresì che i predetti sistemi a traino debbano essere sbarcati o riposti a bordo prima dell'inizio dell'attività senza determinare intralcio o pericolo per i turisti imbarcati;

g) stabilire che l'autorizzazione all'attività di pesca turismo rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo ufficio di iscrizione dell'unità di pesca abbia validità triennale corrispondente alle date di rilascio e di scadenza del certificato delle annotazioni di sicurezza rilasciato dall'ente tecnico;

h) prevedere che i sistemi di comunicazione a bordo debbano comprendere un telefono satellitare, un apparato di controllo e satellitare e un apparato VHF.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.655, è abrogato. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le conseguenti modifiche alla relativa regolamentazione attuativa, al fine di adeguarla a quanto disposto dalla presente legge.

8. 50. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dai rappresentanti sino alla fine del comma.

11. 50. Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo..

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3-bis. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. 50. Il Relatore.

ART. 14.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: e siano comprese sino alla fine della medesima lettera.

14. 50. Il Relatore.

ART. 15.

Al comma 1, capoverso 20-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

15. 50. Il Relatore.

ART. 17.

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: sino ad un terzo con le seguenti: di un terzo.

Conseguentemente, al medesimo articolo, medesimo comma:

alla lettera c), capoverso comma 5-bis, sostituire le parole: sino ad un terzo con le seguenti: di un terzo;

alla lettera f), sostituire le parole: sino ad un terzo con le seguenti: di un terzo.

17. 50. Il Relatore.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine della lettera, con le seguenti: al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.

17. 51. Il Relatore.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Al comma 10, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius) ».

17. 52. Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

17. 53. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. »

17. 54. Il Relatore.

Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon, C. 4419 Venittelli e C. 4421 Rampelli).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente: Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 2, alinea, sostituire le parole: I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con le seguenti: Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato;

al comma 3:

sostituire il primo periodo con il seguente: Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello strativa in materia di rilascio e rinnovo di

schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere:

al secondo periodo, sostituire le parole: di ciascun con la seguente: del;

al quinto periodo, sostituire le parole: i decreti possono comunque essere adottati con le seguenti: il decreto può comunque essere adottato;

al comma 4:

sostituire il primo periodo con il seguente: Lo schema del decreto legislativo adottato in attuazione della delega contenuta nel presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Al secondo periodo, sostituire le parole: uno o più decreti determinino con le seguenti: decreto determini e le parole: i medesimi decreti legislativi sono emanati con le seguenti: il medesimo decreto legislativo è emanato.

ART. 2.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all'articolo comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la

f-bis) semplificare l'azione ammini-

autorizzazioni e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle capitanerie di porto.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: fatte salve le specifiche competenze attribuite con le seguenti: nel rispetto delle specifiche competenze riservate.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché con le seguenti: fermo restando quanto stabilito al comma 1, sono tenuti.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: attraverso.

ART. 13.

Sostituire il comma 1 con il seguente: Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva e il suo adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: i pescatori sportivi nelle con le seguenti: la pesca sportiva tra le.

ART. 14.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: accesso paritario aggiungere le seguenti: alle concessioni e alle licenze di pesca ».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: che è reso fino alla fine comma, con le seguenti: ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente: Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

TITOLO

Al titolo, aggiungere, infine le seguenti parole: , deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità (C. 3653 Mongiello).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 4. Zaccagnini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- 1. I comuni nei quali ricadono i luoghi di produzione del patrimonio eno-gastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità.
- 1. 3. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: degli operatori dei settori agricoli aggiungere le seguenti: e della filiera agroalimentare.

1. 2. Taricco.

Al comma 2, dopo le parole: degli operatori dei settori agricoli aggiungere le seguenti: e della filiera agroalimentare.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere infine le seguenti parole: con finalità agroalimentari.

1. 2. (nuova formulazione) Taricco.

(Approvato)

Al comma 3 dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: previa acquisizione del parere, a norma dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ».

1. 1. Guidesi, Fedriga.

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio)

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RI-STRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità).

- 1. La presente legge reca disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo.
- 2. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere la tutela e la valorizzazione dei tartufi e dell'ambiente naturale in cui si riproducono, nonché la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori.
- 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.
- 4. Al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale, le regioni possono incentivare le attività delle aziende agricole forestali volte al miglioramento ambientale.

ART. 2.

(Definizioni).

- 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono:
- a) per raccolta controllata: l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge;
- *b)* per tartufaia naturale: qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;
- c) per tartufaie controllate: le tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene;
- d) per tartufaie coltivate: le piantagioni in cui la produzione di tartufi è conseguente alla diretta coltivazione di piante inoculate e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorizzata;
- e) per tartufi coltivati: i corpi fruttiferi ricavati dalle tartufaie coltivate.

ART. 3.

(Misure generali di tutela).

- 1. Sono considerate protette tutte le specie di tartufi.
- 2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata.

ART. 4.

(Generi e specie di tartufi).

- 1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
- 1) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco;
- 2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- 3) *Tuber brumale var. moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato;
- 4) *Tuber aestivum Vitt.*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- 5) *Tuber uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato (2);
- 6) *Tuber brumale Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- 7) *Tuber Borchii Vitt*. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo:
- 8) *Tuber macrosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero liscio;
- 9) *Tuber mesentericum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero ordinario.
- 2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.
- 3. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle

caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino, dei laboratori dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante rilascio di certificazione scritta.

ART. 5.

(Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate).

- 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorizzazione.
- 2. Il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1 consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata, ai sensi dell'articolo 6.
- 3. L'attestazione di cui al comma 1 ha una validità commisurata al buono stato vegetativo delle specie arboree micorizzate messe a dimora e alle relative cure colturali, comunque non superiore a cinque anni, salva la facoltà di rinnovo.
- 4. L'ottenimento dell'attestazione di cui al comma 1 consente l'assimilazione dell'attività di conduzione della tartufaia controllata o coltivata all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.
- 5. Le Regioni, nel rilascio delle autorizzazioni, tengono conto della necessità di

riservare adeguati spazi alla raccolta libera, evitando, per quanto possibile, contiguità tra i terreni sui quali insistono le tartufaie controllate e coltivate.

ART. 6.

(Proprietà sui tartufi e delimitazione delle tartufaie controllate e coltivate).

- 1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
- 2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: « Raccolta di tartufi riservata ».
- 3. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

ART. 7.

(Consorzi volontari).

- 1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.
- 2. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.
- 3. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie.
- 4. Qualora le aziende consorziate interessino il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per

quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio.

5. Le Regioni possono delegare i Consorzi a svolgere le funzioni relative alla raccolta dei dati e ai controlli sulla tracciabilità di cui all'articolo 10.

CAPO II

RACCOLTA DEI TARTUFI

ART. 8.

(Disciplina della raccolta dei tartufi).

- 1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
- 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e istituiscono un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa.
- 3. Nelle tartufaie controllate o coltivate delimitate dalle tabelle previste dall'articolo 6, il diritto di ricerca e raccolta è riservato al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci delle associazioni che conducono la tartufaia ed ai loro familiari.
- 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate, provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile destinare alla raccolta riservata.
- 5. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato (in numero massimo di due per raccoglitore) e lo scavo, con l'apposito attrezzo, il vanghetto o la vanghella, deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

- 6. È in ogni caso vietata:
- *a)* la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
 - b) la raccolta dei tartufi immaturi;
- *c)* la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
- d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in attuazione del comma 2.

ART. 9.

(Abilitazione a praticare la raccolta).

- 1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano il rilascio, a seguito dell'esame di cui al comma 1, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.
- 3. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.
- 4. Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale. Si intende autorizzato il raccoglitore abilitato che abbia pagato l'imposta stabilita dalla regione ove si intende praticare la raccolta. Qualora il raccoglitore intenda praticare la raccolta in più regioni, pagherà tante imposte per quante sono le regioni in cui intende recarsi.
- 5. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

Art. 10.

(Disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto).

1. Il raccoglitore, al fine di consentire il controllo da parte delle autorità prepo-

- ste e il monitoraggio, annota su una scheda predisposta dalla Regione, da allegare al tesserino di cui all'articolo 5, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie raccolte.
- 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il raccoglitore invia alla regione competente la scheda di cui al comma 1 relativa all'anno precedente.
- 3. In caso di mancato adempimento della disposizione del comma 2, la regione provvede a comunicare al raccoglitore la riduzione dei giorni previsti per esercitare l'attività di raccolta.
- 4. Dopo due anni consecutivi di mancato invio delle ricevute da parte del raccoglitore, la regione provvede alla sospensione o al ritiro del tesserino per un anno.

ART. 11.

(Calendari di raccolta).

- 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano gli orari, i calendari e le modalità di raccolta e di vigilanza.
- 2. La raccolta è consentita di norma, salva diversa indicazione della Regione interessata relativamente al periodo di maturazione del prodotto, normalmente, nei terreni demaniali, nei periodi sottoindicati:
- 1) *Tuber magnatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;
- 3) *Tuber brumale var. moschatum*, dal 15 novembre al 15 marzo;
- 4) *Tuber aestivum*, dal 1º maggio al 30 novembre;
- 5) *Tuber uncinatum*, dal 1° ottobre al 31 gennaio;
- 6) *Tuber brumale*, dal 1º gennaio al 15 marzo;

- 7) *Tuber albidum* o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
- 8) *Tuber macrosporum*, dal 1° settembre al 31 dicembre;
- 9) *Tuber mesentericum*, dal 1° settembre al 31 gennaio.
- 3. I tartufi della specie *Tuber indicum*, Tuber himalayensis e Tuber sinoaestivum possono essere detenuti esclusivamente dalle industrie alimentari per la successiva trasformazione in prodotti a base di tartufo. È esclusa la vendita a consumatori finali di tartufi freschi di tali specie.
- 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 4.
- 5. È vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco italiano nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

CAPO III

LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZA-ZIONE DEI TARTUFI

ART. 12.

(Caratteristiche dei tartufi posti in vendita).

- 1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.
- 2. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.
- 3. I « pezzi » ed il « tritume » di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà. Sono considerate « pezzi » le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e « tritume » quelle di dimensione inferiore.
- 4. Ai tartufi posti in commercio ai fini dell'utilizzo nell'alimentazione umana si applicano le disposizioni concernenti l'igiene, la tracciabilità, la sicurezza alimen-

tare e l'attività di controllo ufficiale, di cui alle pertinenti normative dell'Unione europea e nazionali vigenti.

ART. 13.

(Lavorazione dei tartufi).

- 1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:
- 1) dalle aziende iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;
 - 2) dai consorzi di cui all'articolo 7;
- 3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

ART. 14.

(Tartufi conservati).

- 1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta a norma delle vigenti disposizioni europee e nazionali.
- 2. I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.
- 3. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale, con l'aggiunta facoltativa di vino, liquore o acquavite, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.
- 4. L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.
- 5. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

ART. 15.

(Confezionamento dei tartufi conservati).

- 1. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.
- 2. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:
- a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber mela-nosporum*, brumale, *moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;
- *b)* profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
- c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
- d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.
- 3. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2.

Art. 16.

(Etichettatura dei tartufi).

- 1. È obbligatorio indicare, nella denominazione dell'alimento e nell'elenco degli ingredienti, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2, e nell'allegato 1 della presente legge, nonché l'indicazione « pelati » quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.
- 2. Nell'etichetta di un prodotto che riporta le diciture « tartufato » o « a base di tartufo » o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, devono essere chiaramente specificati, con lo stesso carattere e con la

- medesima dimensione tipografica, la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino e la provenienza geografica, con facoltà di indicare, oltre al Paese di provenienza, anche la regione e la località di origine.
- 3. Nel prodotto qualificato come « tartufato » o « a base di tartufo » o nella cui etichetta è comunque richiamata la presenza di tartufo deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo. Tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita.
- 4. I prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo, ancorché utilizzati congiuntamente al tartufo, non possono evocare in alcun modo nell'etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il termine « tartufo », né attraverso diciture né attraverso immagini, e devono riportare in modo chiaramente visibile la dicitura « prodotto contenente aromi di sintesi ».
- 5. L'impiego di qualificazioni o di diciture diverse da quelle previste dal presente articolo è vietato.

ART. 16-bis.

(Disposizioni fiscali).

- 1. Ai fini fiscali, i soggetti che effettuano la raccolta di tartufi sono classificati in raccoglitori occasionali e raccoglitori professionali sulla base della quantità dei prodotti commercializzati.
- 2. Sono considerati raccoglitori occasionali coloro che effettuano cessioni di prodotti entro la soglia annua di 7.000 euro e sono assoggettati ad un regime fiscale forfettario consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF determinata in 100 euro annui. L'acquisto del prodotto dai raccoglitori occasionali deve essere documentato con un'autofattura dall'impresa acquirente.
- 3. Sono considerati raccoglitori professionali coloro che effettuano cessioni di prodotto per un ammontare superiore a

- 7.000 euro. Sono titolari di partita IVA e sono soggetti al regime fiscale con aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito, commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
- 4. I raccoglitori imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotto sono assoggettati ai regimi fiscali del settore agricolo.
- 5. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n.122 è abrogato.

Art. 17.

(Clausola di mutuo riconoscimento).

1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni della presente legge non si applicano ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

CAPO IV CONTROLLI E SANZIONI

ART. 18.

(Vigilanza e controlli).

- 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.
- 2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi,

- enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
- 3. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.
- 4. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle Aziende sanitarie locali.

Art. 19.

(Sanzioni).

- 1. Ogni violazione delle norme della presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.
- 2. La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:
- *a)* la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto:
- b) la lavorazione andante del terreno e la apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
- c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;
 - d) la raccolta di tartufi immaturi;
- *e)* la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;
- f) la raccolta di tartufi nelle zone riservate;

- *g)* la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
- h) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
- *i)* la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte;
- *l)* la vendita di prodotti a base di tartufo o contenenti aromi di sintesi al tartufo non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 16.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

ART. 20.

(Disposizioni finanziarie).

- 1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione.
- 2. La tassa di concessione di cui al comma 1 non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 7, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

ART. 21.

(Adeguamento normativa regionale).

1. Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.

ART. 22.

(Abrogazioni).

1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.

Allegato 1

Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili

1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna).

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole. Matura da ottobre a fine dicembre.

2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.

Emana un delicato profumo molto gradevole.

Matura da metà novembre a metà marzo.

3) *Tuber brumale* var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.

Emana un forte profumo e ha sapore piccante.

Matura da febbraio a marzo.

4) *Tuber aestivum Vitt.*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone.

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.

Emana debole profumo.

Matura da giugno a novembre.

5) *Tuber uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno.

Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa di colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.

Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a novembre

6) *Tuber brumale Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del *Tuber melanosporum* e meno scure.

Emana poco profumo.

Matura da gennaio a tutto marzo.

7) *Tuber Borchii Vitt.* o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo.

Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramose.

Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.

Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio.

Matura da metà gennaio a metà aprile.

8) *Tuber macrosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero liscio.

Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.

Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi peduncolati in numero di 1-3.

Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.

Matura da agosto ad ottobre.

9) *Tuber mesentericum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.

Emana un debole profumo.

Matura da settembre ai primi di maggio.

L'equivalenza richiamata con riferimento ai territori di provenienza può riguardare anche altre zone di coltivazione e di raccolta qualora venga accertato che il prodotto presenti le stesse caratteristiche organolettiche della specie di riferimento.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014 (C. 4470 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4470 del Governo, approvato dal Senato, recante: « Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014 »;

preso atto favorevolmente che gli Emendamenti all'Accordo in titolo sono volti, tra l'altro, ad introdurre un nuovo obiettivo del Fondo comune dei prodotti di base consistente nella promozione e nel sostegno dello sviluppo del settore dei prodotti di base in una prospettiva di sostenibilità sul piano sociale, economico e ambientale, e a conferire al Fondo il compito di diffondere conoscenze e informazioni su approcci innovativi nel campo dei prodotti di base,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE) tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 (C. 4475 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4475 del Governo, di ratifica dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003;

preso atto con favore che il testo dell'Accordo, come emendato, presenta tra gli elementi di novità l'allargamento della zona RAMOGE e l'estensione degli obiettivi dell'Accordo dalle sole attività di prevenzione e di lotta agli inquinamenti del mare al contrasto del degrado marino-costiero e alla tutela della biodiversità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Risoluzioni 7-01255 Romanini, 7-01259 Mongiello e 7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE UNITARIA PRESENTATA DAL DEPUTATO ROMANINI

La XIII Commissione,

premesso che:

nel settore dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro sono presenti, in Italia, oltre 8 mila imprenditori agricoli che coltivano circa 72.000 ettari e 120 industrie di trasformazione che occupano circa 10 mila persone, con un valore della produzione superiore a 6,4 miliardi di euro;

con oltre 5.180.000 tonnellate, nel 2016 l'Italia si è collocata, dopo la California, seconda tra i maggiori produttori mondiali di pomodoro destinato alla trasformazione, con oltre il 50 per cento della produzione in Europa;

passate, polpe e pelati rappresentano il 98,5 per cento del pomodoro che arriva sulle tavole dei consumatori italiani mentre il concentrato di pomodoro, per il quale esiste una residuale quota di importazione, è pari a poco più dell'1,5 per cento del mercato dei derivati del pomodoro:

su questa quota residuale si sono susseguite anche di recente comunicazioni stampa che insinuano nei consumatori il dubbio circa l'italianità dei prodotti derivati da pomodoro distribuiti in Italia, mentre è del tutto evidente che lavorare prodotto fresco proveniente da altri Paesi non sarebbe possibile per la distanza, oltre che antieconomico per l'impatto sui costi;

in Italia, in base alle norme vigenti, pomodori pelati, passata, pomodorini e polpa possono essere prodotti solo da pomodoro fresco che deve essere lavorato in azienda entro 24/36 ore dalla raccolta;

nel complesso, a fronte di consumi interni sostanzialmente stabili e ampiamente soddisfatti dalla produzione nazionale, negli ultimi cinque anni si è registrata una crescita costante dell'export e del saldo commerciale;

l'associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali (Anicav) ha rilevato che, con il 60 per cento della produzione destinata ai mercati esteri (in testa la Germania e a seguire Regno Unito, Francia, Usa e Giappone), e solo poco più, di 2 milioni di tonnellate riservate al mercato interno (40 per cento) il pomodoro è ambasciatore dell'eccellenza del made in Italy nel mondo;

a produzione del pomodoro da industria risulta fortemente concentrata in due zone del Paese: al Sud, nella provincia di Foggia, ed a Nord, nell'area padana (Piacenza, Ferrara, Parma, Mantova, Ravenna e Cremona);

a provincia di Foggia concentra un quarto della superficie nazionale a pomodoro da industria e circa un terzo della produzione nazionale. In quest'area si coltiva prevalentemente pomodoro a bacca allungata destinato per lo più alla produzione di pomodori pelati;

la filiera del pomodoro italiano è controllata, certificata e orientata alla sostenibilità ambientale. È, quindi, necessario valorizzarne i profili di qualità e genuinità che sono alla base delle produ-

zioni e che, per queste ragioni, meritano di essere caratterizzate specificatamente tanto nel mercato domestico quanto in quello internazionale;

il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare all'articolo 26, ha individuato negli alimenti non trasformati, nei prodotti a base di un unico ingrediente negli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento, i prodotti per i quali l'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza può diventare obbligatoria;

il 12 maggio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che invita la Commissione europea a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del Paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari monoingrediente o con un ingrediente prevalente, oltre a quelli a base di latte o carne, elaborando proposte legislative in questi settori;

la rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti lungo la catena alimentare è un elemento essenziale per garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela dei consumatori;

fin dal 2006 la legislazione italiana ha introdotto l'obbligo di indicare l'origine della materia prima per la passata di pomodoro e successivamente, con il collegato agricolo alla legge di stabilità 2014, sono state emanate ulteriori disposizioni circa la definizione dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, sui relativi requisiti e criteri di qualità per gli ingredienti utilizzabili, nonché sull'etichettatura e sul confezionamento;

appare quindi opportuno estendere l'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine della materia prima anche agli altri prodotti della filiera del pomodoro da industria anche completando il percorso normativo già iniziato con la legge 28 luglio 2016, n. 154 (cosiddetto Collegato

agricolo) che ha novellato le disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro da industria,

con specifico riguardo al Sud dell'I-talia:

negli ultimi anni il settore ha registrato numerose problematiche, soprattutto a causa della mancanza di programmazione della produzione e per l'assenza di effettivi coordinamenti tra settore agricolo e imprese di trasformazione;

forte il rischio della « fuga » degli operatori: i prezzi sono crollati negli ultimi anni e non di rado i produttori hanno dovuto minacciare di non seminare per le annate di riferimento;

a rischio è l'intera filiera che nel Sud Italia coinvolge decine di migliaia di agricoltori e quasi un centinaio di stabilimenti di trasformazione, per un giro d'affari annuo compreso tra 1,5 e 2 miliardi di euro;

il problema più consistente è rappresentato, in gran parte, dalla mancanza di programmazione della coltivazione e spesso i contratti con l'industria di trasformazione non si stabiliscono nei tempi corretti, ossia possibilmente entro il 31 gennaio, lasciando nell'incertezza ed in balia di gravi asimmetrie produttive il relativo comparto agricolo;

in tali condizioni la parte industriale gioca la sua forza riuscendo ad imporre prezzi spesso non remunerativi alla parte agricola. Quest'ultima è particolarmente debole, perché esposta alle manovre speculative che alcune industrie attuano, riducendo le quantità di prodotto ritirato;

il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, prevede, tra l'altro, la possibilità per gli Stati membri di riconoscere le organizzazioni interprofessionali, le quali possono svolgere un ruolo importante fa-

cilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato;

per essere riconosciute, le organizzazioni interprofessionali devono essere costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;

esse devono essere costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono. Inoltre, devono perseguire una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori. In particolare, esse possono adottare misure atte a prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato, nonché a contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato allo scopo redigendo contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato:

tale normativa è stata da ultimo recepita e ridisciplinata dallo Stato italiano ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91:

appare dunque auspicabile che, anche per il settore del pomodoro da industria del Centro-Sud Italia, fosse costituita e riconosciuta una pertinente organizzazione interprofessionale, capace di fare sintesi delle varie problematiche esistenti nei settori della relativa filiera, segnatamente nel comparto della produzione agri-

cola, e di sviluppare misure atte a risolverle e a fare crescere e rendere maggiormente competitive le produzioni agricole ed i relativi prodotti trasformati,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative al fine di garantire una informazione completa e la massima trasparenza nei confronti dei consumatori ed una più efficace difesa della qualità e distintività del prodotto nazionale che rappresenta il 55 per cento della produzione europea;

a farsi parte attiva perché sia esteso a livello comunitario l'obbligo di utilizzare esclusivamente pomodoro fresco per la produzione di passata, così come già avviene in Italia;

a convocare con la massima sollecitudine un tavolo di confronto con tutti i soggetti della filiera del pomodoro da industria, con l'obiettivo di adottare i provvedimenti necessari al fine di assumere iniziative volte ad estendere anche a questo settore produttivo l'obbligo di indicare in etichetta il Paese di produzione ovvero l'origine della materia prima già introdotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, al fine di salvaguardare e valorizzare un comparto importante dell'agroalimentare nazionale, posto che i prodotti che ne derivano esprimono una qualità molto superiore rispetto ad analoghi prodotti esteri e con il loro indotto offrono preziose ed indispensabili opportunità occupazionali;

ad intraprendere le occorrenti iniziative per fare fronte alle crescenti problematiche che attraversano il sistema della produzione e della trasformazione del pomodoro da industria del Centro-Sud Italia ed, in tale ambito, a favorire la costituzione ed il riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale per il relativo settore Centro-meridionale.

Risoluzioni 7-01255 Romanini, 7-01259 Mongiello e 7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

RISOLUZIONE UNITARIA APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

nel settore dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro sono presenti, in Italia, oltre 8 mila imprenditori agricoli che coltivano circa 72.000 ettari e 120 industrie di trasformazione che occupano circa 10 mila persone, con un valore della produzione superiore a 6,4 miliardi di euro:

con oltre 5.180.000 tonnellate, nel 2016 l'Italia si è collocata, dopo la California, seconda tra i maggiori produttori mondiali di pomodoro destinato alla trasformazione, con oltre il 50 per cento della produzione in Europa;

passate, polpe e pelati rappresentano il 98,5 per cento del pomodoro che arriva sulle tavole dei consumatori italiani mentre il concentrato di pomodoro, per il quale esiste una residuale quota di importazione, è pari a poco più dell'1,5 per cento del mercato dei derivati del pomodoro:

su questa quota residuale si sono susseguite anche di recente comunicazioni stampa che insinuano nei consumatori il dubbio circa l'italianità dei prodotti derivati da pomodoro distribuiti in Italia, mentre è del tutto evidente che lavorare prodotto fresco proveniente da altri Paesi non sarebbe possibile per la distanza, oltre che antieconomico per l'impatto sui costi;

in Italia, in base alle norme vigenti, pomodori pelati, passata, pomodorini e polpa possono essere prodotti solo da pomodoro fresco che deve essere lavorato in azienda entro 24/36 ore dalla raccolta;

nel complesso, a fronte di consumi interni sostanzialmente stabili e ampiamente soddisfatti dalla produzione nazionale, negli ultimi cinque anni si è registrata una crescita costante dell'export e del saldo commerciale;

l'associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali (Anicav) ha rilevato che, con il 60 per cento della produzione destinata ai mercati esteri (in testa la Germania e a seguire Regno Unito, Francia, Usa e Giappone), e solo poco più, di 2 milioni di tonnellate riservate al mercato interno (40 per cento) il pomodoro è ambasciatore dell'eccellenza del made in Italy nel mondo;

la produzione del pomodoro da industria risulta fortemente concentrata in due zone del Paese: al Sud, nella provincia di Foggia, ed a Nord, nell'area padana (Piacenza, Ferrara, Parma, Mantova, Ravenna e Cremona);

la provincia di Foggia concentra un quarto della superficie nazionale a pomodoro da industria e circa un terzo della produzione nazionale. In quest'area si coltiva prevalentemente pomodoro a bacca allungata destinato per lo più alla produzione di pomodori pelati; la filiera del pomodoro italiano è controllata, certificata e orientata alla sostenibilità ambientale. È, quindi, necessario valorizzarne i profili di qualità e genuinità che sono alla base delle produzioni e che, per queste ragioni, meritano di essere caratterizzate specificatamente tanto nel mercato domestico quanto in quello internazionale;

il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare all'articolo 26, ha individuato negli alimenti non trasformati, nei prodotti a base di un unico ingrediente negli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento, i prodotti per i quali l'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza può diventare obbligatoria;

il 12 maggio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che invita la Commissione europea a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del Paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari monoingrediente o con un ingrediente prevalente, oltre a quelli a base di latte o carne, elaborando proposte legislative in questi settori;

la rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti lungo la catena alimentare è un elemento essenziale per garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela dei consumatori;

fin dal 2006 la legislazione italiana ha introdotto l'obbligo di indicare l'origine della materia prima per la passata di pomodoro e successivamente, con il collegato agricolo alla legge di stabilità 2014, sono state emanate ulteriori disposizioni circa la definizione dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, sui relativi requisiti e criteri di qualità per gli ingredienti utilizzabili, nonché sull'etichettatura e sul confezionamento:

appare quindi opportuno estendere l'obbligo di indicazione in etichetta dell'o-

rigine della materia prima anche agli altri prodotti della filiera del pomodoro da industria anche completando il percorso normativo già iniziato con la legge 28 luglio 2016, n. 154 (cosiddetto Collegato agricolo) che ha novellato le disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro da industria,

con specifico riguardo al Sud dell'I-talia:

negli ultimi anni il settore ha registrato numerose problematiche, soprattutto a causa della mancanza di programmazione della produzione e per l'assenza di effettivi coordinamenti tra settore agricolo e imprese di trasformazione;

forte il rischio della «fuga» degli operatori: i prezzi sono crollati negli ultimi anni e non di rado i produttori hanno dovuto minacciare di non seminare per le annate di riferimento;

a rischio è l'intera filiera che nel Sud Italia coinvolge decine di migliaia di agricoltori e quasi un centinaio di stabilimenti di trasformazione, per un giro d'affari annuo compreso tra 1,5 e 2 miliardi di euro;

il problema più consistente è rappresentato, in gran parte, dalla mancanza di programmazione della coltivazione e spesso i contratti con l'industria di trasformazione non si stabiliscono nei tempi corretti, ossia possibilmente entro il 31 gennaio, lasciando nell'incertezza ed in balia di gravi asimmetrie produttive il relativo comparto agricolo;

in tali condizioni la parte industriale gioca la sua forza riuscendo ad imporre prezzi spesso non remunerativi alla parte agricola. Quest'ultima è particolarmente debole, perché esposta alle manovre speculative che alcune industrie attuano, riducendo le quantità di prodotto ritirato; il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, prevede, tra l'altro, la possibilità per gli Stati membri di riconoscere le organizzazioni interprofessionali, le quali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato;

per essere riconosciute, le organizzazioni interprofessionali devono essere costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;

esse devono essere costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono. Inoltre, devono perseguire una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori. In particolare, esse possono adottare misure atte a prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato, nonché a contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato allo scopo redigendo contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato:

tale normativa è stata da ultimo recepita e ridisciplinata dallo Stato italiano ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

appare dunque auspicabile che, anche per il settore del pomodoro da industria del Centro-Sud Italia, fosse costituita e riconosciuta una pertinente organizzazione interprofessionale, capace di fare sintesi delle varie problematiche esistenti nei settori della relativa filiera, segnatamente nel comparto della produzione agricola, e di sviluppare misure atte a risolverle e a fare crescere e rendere maggiormente competitive le produzioni agricole ed i relativi prodotti trasformati,

impegna il Governo:

ad assumere celermente iniziative al fine di garantire una informazione completa e la massima trasparenza nei confronti dei consumatori ed una più efficace difesa della qualità e distintività del prodotto nazionale che rappresenta il 55 per cento della produzione europea;

a farsi parte attiva perché sia esteso a livello comunitario l'obbligo di utilizzare esclusivamente pomodoro fresco per la produzione di passata, così come già avviene in Italia;

a convocare con la massima sollecitudine un tavolo di confronto con tutti i soggetti della filiera del pomodoro da industria, con l'obiettivo di adottare i provvedimenti necessari al fine di assumere iniziative volte ad estendere anche a questo settore produttivo l'obbligo di indicare in etichetta il Paese di produzione ovvero l'origine della materia prima già introdotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, al fine di salvaguardare e valorizzare un comparto importante dell'agroalimentare nazionale, posto che i prodotti che ne derivano esprimono una qualità molto superiore rispetto ad analoghi prodotti esteri e con il loro indotto offrono preziose ed indispensabili opportunità occupazionali;

ad intraprendere le occorrenti iniziative per fare fronte alle crescenti problematiche che attraversano il sistema della produzione e della trasformazione del pomodoro da industria del Centro-Sud Italia ed, in tale ambito, a favorire la costituzione ed il riconoscimento, effettuato a livello nazionale oppure per «circoscri-

zione economica», di un'organizzazione interprofessionale per il relativo settore Centro-meridionale.

(8-00251) « Romanini, Mongiello, Gallinella, Oliverio, L'Abbate, Luciano Agostini, Antezza, Baruffi, Benamati, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paola Boldrini, Carella, Carra, Casellato, Cecconi, Cera, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Gagnarli, Ginefra, Grassi, Iacono, Incerti, Iori, Lattuca, Lavagno, Lupo, Patrizia Maestri, Marchi, Montroni, Parentela, Pastorelli, Petrini, Giuditta Piazzoni, Pini, Pinna, Prina, Paolo Rossi, Rostellato, Giovanna Sanna, Taranto, Schirò. Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin ».

Risoluzione 7-01274 Zaccagnini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII, premesso che:

le importazioni di concentrato di pomodoro dalla Cina sono aumentate del 43 per cento raggiungendo circa 100 milioni di chili nel 2016, pari a circa il 20 per cento della produzione nazionale in pomodoro fresco equivalente;

la divulgazione dei dati dell'Istat relativi al commercio estero da Paesi extracomunitari a gennaio 2017 fa emergere un balzo *record* del 22,3 per cento delle importazioni, superiore a quello delle esportazioni (+19,7 per cento). C'è il rischio concreto che il concentrato di pomodoro cinese venga spacciato come *made in Italy* sui mercati nazionali ed esteri per la mancanza dell'obbligo di indicare in etichetta provenienza;

si sta assistendo ad un crescendo di navi che sbarcano fusti di oltre 200 chili di peso con concentrato di pomodoro, proveniente dalla Cina, da rilavorare e confezionare come italiano, poiché nei contenitori al dettaglio è obbligatorio indicare solo il luogo di confezionamento, ma non quello di coltivazione del pomodoro;

questo commercio va reso trasparente con l'obbligo ad indicare in etichetta l'origine degli alimenti che attualmente vale in Italia solo per la passata di pomodoro ma non per il concentrato o per i sughi pronti. A rischio c'è uno dei settori simbolo del *made in Italy* nel mondo a causa della concorrenza sleale del prodotto importato ma anche la sicurezza alimentare;

la Cina ha conquistato il primato nel numero di notifiche per prodotti alimentari irregolari perché contaminati dalla presenza di micotossine, additivi e coloranti al di fuori dalle norme di legge, da parte dell'Unione europea, secondo una elaborazione della Coldiretti sulla base della relazione sul sistema di allerta per gli alimenti relativa al 2015. Su un totale di 2967 allarmi per irregolarità segnalate in Europa, ben 386 (15 per cento) hanno riguardato proprio la Cina;

mentre l'Italia si appresta a diminuire la produzione nazionale perché viene ritenuta eccessiva dalle industrie di trasformazione, si assiste alla importazione dall'estero di una quantità di concentrato di pomodoro del 21 per cento che proviene per più della metà dalla Cina che ha iniziato la coltivazione di pomodoro per l'industria nel 1990 e oggi rappresenta il terzo bacino di produzione dopo gli Stati Uniti e l'Italia, secondo i dati 2016;

appare dunque necessario che l'etichetta riporti obbligatoriamente la provenienza della materia prima impiegata per la frutta e verdura trasformata come i derivati del pomodoro, come chiede peraltro l'84 per cento degli italiani secondo la consultazione pubblica on line sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari condotta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Ministero. Il consiglio della Coldiretti è comunque di preferire i prodotti, concentrato o sughi pronti, che volontariamente

indicano sulla confezione l'origine nazionale 100 per cento del pomodoro utilizzato;

il pomodoro è il condimento maggiormente acquistato dagli italiani. Nel settore del pomodoro da industria sono impegnati in Italia oltre 8 mila imprenditori agricoli che coltivano su circa 72.000 ettari, 120 industrie di trasformazione in cui trovano lavoro ben 10 mila persone, con un valore della produzione superiore ai 3,3 miliardi di euro. Un patrimonio che va salvaguardato garantendo il rispetto dei tempi di contrattazione per una consentire una adeguata pianificazione e una giusta remunerazione del prodotto agli agricoltori italiani,

impegna il Governo:

- 1) ad assumere iniziative per estendere l'etichettatura d'origine alla filiera del pomodoro, che ancora non lo comprende, così come descritto in premessa;
- 2) ad assumere iniziative volte a prevedere l'estensione della polizza « salva grano » alla filiera del pomodoro, « rete protettiva » per assicurare il reddito degli agricoltori, così come descritto in premessa;
- 3) ad assumere iniziative, con specifico riferimento alla filiera del pomodoro, per:
- *a)* promuovere a tutti i livelli, nazionale, comunitario e internazionale, politiche utili alla difesa del prodotto *made*

in Italy, al fine di contrastare con maggiore determinazione ed efficacia il fenomeno dell'italian sounding;

- b) rielaborare la normativa vigente in materia di contraffazione al fine di assicurare maggiore trasparenza e la sicurezza in tutti i passaggi della filiera;
- c) intervenire nelle opportune sedi europee affinché le denominazioni Dop e Igp continuino ad essere una priorità della Commissione europea anche nell'ambito di eventuali trattati internazionali come Ceta e TTIP:
- d) garantire un maggiore e continuativo coordinamento istituzionale, con particolare riferimento alle posizioni da assumere in sede europea, a tutela degli interessi italiani, assicurando la completezza e la trasparenza relativamente all'etichettatura dei prodotti;
- e) avviare un monitoraggio e una valutazione d'impatto sul reddito degli agricoltori e sull'effetto che l'abolizione dei dazi ha avuto sui produttori italiani messi in diretta concorrenza con i mercati asiatici che però riescono a produrre a costi molto inferiori;
- 4) a sostenere misure volte a promuovere la filiera del pomodoro prodotto con tecniche rispettose dell'ambiente e maggiormente sicure per la salute umana, promuovendo convenzioni vincolanti, secondo i protocolli di produzione, per i Paesi extra Unione europea ai quali viene aperto il mercato economico europeo.

(8-00252) « Zaccagnini, Lacquaniti ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. COM(2016)881 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006. COM(2016)882 final.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 8.35.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

COM(2016)881 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006.

COM(2016)882 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione.

COM(2016)883 final.

(Parere alla I Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, rammenta che la I Commissione dovrebbe approvare un documento conclusivo sugli atti in titolo nella giornata odierna e che la XIV Commissione dovrebbe quindi esprimersi già nella seduta corrente.

Ricorda inoltre che la relatrice ha già provveduto, nel pomeriggio di ieri, a trasmettere a tutti i componenti della Commissione la relazione e la proposta di parere, che la invita ad illustrare.

Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, evidenzia che gli atti in esame costituiscono un complesso intervento normativo attraverso il quale la Commissione europea intende riformare e aggiornare la disciplina vigente in materia di Sistema di informazione Schengen (SIS).

Il Sistema è una sorta di grande banca dati recante informazioni su persone e beni. Alla sua creazione si è pervenuti a seguito della abolizione dei controlli alle frontiere interne tra i Paesi che hanno aderito alla disciplina Schengen. L'eliminazione dei controlli, volta a facilitare la libertà di circolazione, è appunto compensata dalla creazione di una banca dati per individuare i cittadini di paesi terzi non autorizzati ad entrare nello spazio Schengen; di soggetti ricercati per l'arresto ai fini dell'estradizione; di persone – in particolare di minori - scomparse; di talune categorie di beni rubati o utilizzati per compiere reati.

Le informazioni inserite nella banca dati sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri oltre che dei competenti organismi delle istituzioni dell'Unione europea.

Peraltro, già in base alla normativa vigente gli Stati membri possono scambiare ulteriori e più dettagliate informazioni avvalendosi dei cosiddetti uffici Sirene (supplementary information request at the national entries). Nel nostro Paese l'ufficio Sirene è collocato presso il Ministero dell'interno.

A fine 2016, il SIS conteneva una mole assai consistente di dati (circa 70 milioni di registrazioni) ed era stato consultato 2,9 miliardi di volte.

Avvalendosi dei dati resi disponibili dal SIS è stato possibile procedere a ben 25 mila arresti; rifiutare l'ingresso o il soggiorno nello spazio Schengen a circa 80 mila persone e individuare più di 12 mila persone scomparse. Sono stati infine risolti più di 97 mila casi riguardanti furti di veicoli, falsi documenti di identità o di viaggio, furti di armi da fuoco e di altri beni.

Nonostante i positivi risultati conseguiti, il Sistema Schengen, a giudizio della Commissione europea, necessita di un aggiornamento in relazione all'emersione di due fenomeni la cui gestione risulta assai problematica per le istituzioni europee e per gli Stati membri.

Si tratta della gestione degli ingenti flussi migratori e della recrudescenza del fenomeno terroristico. Proprio le dimensioni sempre più preoccupanti di questi due fenomeni hanno indotto la Commissione europea a metter mano alla normativa vigente attraverso una riforma molto puntuale che si distribuisce appunto nelle tre proposte di regolamento all'ordine del giorno, di cui una (COM(2016) 881) interviene su materie attualmente non disciplinate vale a dire l'utilizzo del sistema di informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi che soggiornano regolarmente all'interno dell'Unione europea.

In estrema sintesi, il complesso delle disposizioni recate dalle proposte di regolamento in esame mira a obbligare gli Stati membri a segnalare nel SIS tutti i casi in cui sia stato adottato un divieto di ingresso nei confronti di cittadini terzi; armonizzare le procedure adottate attraverso l'istituzionalizzazione della consultazione come modalità ordinaria di collaborazione fra autorità di vari Paesi; semplificare e agevolare l'uso del sistema di informazione SIS da parte di tutti gli utenti abilitati.

Più in particolare, venendo al contenuto delle singole modifiche alla disciplina già in vigore ovvero delle sue integrazioni, merita evidenziare la trasformazione da facoltativo ad obbligatorio dell'inserimento delle informazioni all'interno del SIS relativamente ai cittadini di Paesi terzi che soggiornino irregolarmente all'interno dell'Unione europea; la previsione di una specifica procedura volta a coordinare le attività di diversi Stati membri che risultino contraddittorie quanto al trattamento di cittadini di Paesi terzi. In sostanza, nel caso in cui uno Stato membro intenda rilasciare un permesso di soggiorno nei confronti di un soggetto che già sia stato destinatario di una segnalazione finalizzata al respingimento da parte di altro Stato membro, si prevede l'obbligo di consultazione preliminare in modo da evitare orientamenti difformi. Peraltro, si stabilisce, in caso di persistenza di diversi orientamenti, il principio per cui prevale la decisione che autorizza il cittadino di un Paese terzo a soggiornare nello Stato membro; si tratta di una disposizione che merita adeguato approfondimento.

Un secondo gruppo di modifiche concerne l'ampliamento delle informazioni suscettibili di essere oggetto di segnalazioni ai fini del respingimento o del rifiuto del soggiorno. Tra le informazioni ulteriori che dovrebbero essere inserite nel sistema SIS merita segnalare l'eventuale coinvolgimento in attività di tipo terroristico; la specifica del reato di cui il soggetto interessato si sia reso colpevole; gli estremi dei documenti di identità, le fotografie e le immagini digitali e quelle palmari.

L'ampliamento dell'ambito dei dati e delle informazioni che devono essere trasmesse al SIS valorizza significativamente lo strumento e lo pone in condizioni di essere più efficace ai fini della prevenzione del contrasto di comportamenti illeciti.

Per quanto concerne, in particolare, le impronte digitali e palmari e le immagini facciali, occorre segnalare che con la proposta in esame viene resa obbligatoria la consultazione nel caso in cui l'identità della persona non possa essere accertata in altro modo.

Si introducono, poi, disposizioni puntuali per quanto concerne il diritto di accesso alla banca dati a favore delle autorità nazionali competenti e delle agenzie europee competenti per materia (EU-ROPOL, neocostituita Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera ed ETIAS – EU Travel Information and Authorisation System).

È comunque stabilito che i dati inseriti siano adeguatamente protetti. Viene a tale proposito anche modificato il periodo massimo di conservazione delle segnalazioni riguardanti respingimenti o rifiuti di soggiorno stabilito in cinque anni, salvo prolungamento per il quale è riconosciuta una certa discrezionalità agli Stati membri. In ogni caso, l'interessato ha diritto di accedere ai dati e di ottenerne la rettifica, se inesatti, ovvero la cancellazione, se archiviati illecitamente.

Per quanto concerne la proposta di regolamento COM(2016)881, vertente sulla delicata materia di rimpatri di cittadini di Paesi terzi che soggiornino irregolarmente o nei confronti dei quali le autorità nazionali competenti abbiano emesso una decisione di rimpatrio, si stabilisce l'obbligo di ciascuno Stato membro di designare un'autorità responsabile per lo scambio di informazioni supplementari.

È inoltre stabilito che il sistema SIS centrale debba notificare agli Stati membri tutte le informazioni che abbia a disposizione sulle segnalazioni riguardanti i rimpatri per i quali sia scaduto il termine per la partenza volontaria.

Per quanto concerne la cancellazione delle segnalazioni, la Commissione europea prospetta l'eventualità di un successivo ulteriore intervento normativo che dovrebbe regolare i casi in cui delle informazioni si possa tenere traccia anche dopo che siano state attuate le decisioni di rimpatrio, qualora il soggetto interessato rientri nel territorio dell'UE e ne venga constatato il soggiorno irregolare. È questa una eventualità tutt'altro che infrequente, come dimostrano le cronache degli ultimi mesi, per cui si potrebbe valutare l'eventualità di disciplinare tale fattispecie già nell'ambito del pacchetto di proposte in esame qualora in sede negoziale si registrasse un orientamento favorevole in tal senso.

Si introducono, quindi, rilevanti modifiche anche al regime di accesso ai dati e alle informazioni contenute nel sistema SIS riconoscendone il diritto alle autorità nazionali responsabili delle identificazioni di cittadini di Paesi terzi; alle autorità responsabili delle verifiche di frontiera; alle autorità responsabili dei rimpatri e ad Europol e alla Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera.

La terza proposta di regolamento (COM(2016)883), apporta significative modifiche alla normativa vigente per quanto concerne le segnalazioni su persone e cose ai fini della cooperazione di giustizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Nel dettaglio, la disciplina proposta ricalca in larga parte quella prevista dalle altre due proposte di regolamento relative, rispettivamente, alle verifiche di frontiera e ai rimpatri.

Merita, in particolare, segnalare le novità relative all'inserimento nel SIS di fotografie e immagini facciali, dati dattiloscopici e un profilo DNA quando si tratti di persone scomparse, da proteggere o di minori a rischio sottrazione.

Allo scopo di rafforzare lo scambio di informazioni e la collaborazione tra le autorità di polizia e quelle giudiziarie, si amplia il novero delle informazioni che possono essere inserite e conservate nel sistema SIS inserendo l'eventuale coinvolgimento in attività di terrorismo; copia dei documenti di identità e di viaggio; tutti i dati utili a identificare ignoti che si presume siano responsabili di reati; segnalazioni preventive qualora si configuri un alto rischio di sottrazione di minore da parte di un genitore; alcune categorie di oggetti attualmente non contemplati (documenti falsificati, veicoli elettrici, oltre a quelli già previsti a benzina o diesel; banconote falsificate e apparecchiature informatiche).

Si interviene poi sulle norme relative ai controlli, introducendo una nuova tipologia, il cosiddetto controllo di indagine, che consente di interrogare la persona in modo più approfondito.

Al riguardo, va segnalato che il Governo, nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, esprime perplessità sui cosiddetti controlli di indagine per il timore che gli stessi non risultino compatibili con il vigente ordinamento nazionale per cui la libertà personale può essere limitata solo previo provvedimento dell'autorità giudiziaria e non per iniziativa esclusiva dell'autorità di polizia.

In conclusione, evidenzia come si sia in presenza di un intervento molto articolato attraverso il quale la Commissione europea intende rispondere alle crescenti preoccupazioni dell'opinione pubblica nei confronti di fenomeni che rischiano di mettere a repentaglio la sicurezza collettiva e che suscitano forte allarme sociale.

Le modifiche prospettate, ampliando le tipologie di informazioni e di dati che alimentano il sistema SIS e favorendo una più diffusa circolazione delle stesse informazioni, sono dirette a potenziare l'efficacia del sistema stesso allo scopo di monitorare soggetti e situazioni potenzialmente a rischio e prevenire il compimento di gravi reati.

Si tratta di una materia di grande delicatezza nella quale non si devono trascurare i profili che attengono alla tutela della *privacy* e alla salvaguardia dei diritti fondamentali che costituiscono valori imprescindibili per l'UE. Le proposte della Commissione sembrano, in linea generale, ispirate all'obiettivo di trovare un soddisfacente punto di equilibrio tra le diverse istanze da contemperare, e appaiono conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Alla luce dei contenuti del provvedimento ritiene pertanto di potere, già nella seduta odierna, formulare una proposta di parere favorevole, che oltre a soffermarsi su alcuni aspetti qualificanti delle disposizioni in esame e a richiamare la base giuridica delle proposte ed il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, richiami gli altri Stati membri, alla luce della specifica situazione italiana, ad un adeguato impegno e coinvolgimento, oltre che al rispetto dei doveri di solidarietà nei confronti dei Paesi di primo ingresso, agli obblighi in materia di ricollocazione.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole, che illustra (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 8.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016)881 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016)882 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM(2016)883 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, le proposte di regolamento recanti l'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016)881 final), l'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera (COM(2016)882 final) e l'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (COM(2016)883 final);

condivise le finalità dell'intervento normativo in esame, volto a riformare e aggiornare la disciplina vigente in materia di Sistema di informazione Schengen (SIS) che, nonostante i positivi risultati conseguiti, necessita a giudizio della Commissione europea di un aggiornamento, anche in relazione alla gestione, sempre più complessa, degli ingenti flussi migratori e del fenomeno terroristico;

preso atto che la riforma complessiva del SIS proposta dalla Commissione europea da un lato risponde alla crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini europei e, dall'altro, non pregiudica i valori irrinunciabili dell'Unione europea relativi alla salvaguardia dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto;

vista la relazione del Governo sugli atti in titolo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

rilevato, con riferimento alla proposta di regolamento recante l'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016)881 fi-

nal), che questa introduce l'obbligo di registrazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) di tutte le decisioni di rimpatrio, al fine di facilitare il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti nell'Unione europea;

valutata positivamente l'introduzione e il trattamento nel SIS, sotto forma di segnalazioni, dei dati relativi ai cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio nonché lo scambio di informazioni supplementari su tali segnalazioni, affinché tali decisioni acquistino visibilità in tutta l'Unione europea e se ne possa rafforzare l'esecuzione;

visti inoltre i contenuti della proposta di regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera (COM(2016)882 final), che introduce l'obbligo per gli Stati membri, sino ad oggi mera facoltà, di inserire nel SIS i provvedimenti di divieto di ingresso, emanati nei confronti di cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare;

ricordato che la proposta provvede, inoltre, ad armonizzare le procedure di consultazione, in modo da evitare che chi abbia subito un divieto d'ingresso possa detenere un permesso di soggiorno in un altro Stato membro, e a disporre altre modifiche volte a migliorare l'uso del SIS;

richiamata al riguardo l'intenzione della Commissione europea di risolvere eventuali conflitti tra decisioni contraddittorie da parte di diversi Stati membri con la previsione di una procedura *ad hoc* (cosiddetta procedura di consultazione), attraverso la quale gli Stati interessati potranno pervenire a conclusioni condivise;

ritenuto opportuno, in proposito, svolgere una approfondita valutazione sulle disposizioni che prevedono la prevalenza, in caso di orientamenti discordanti tra diversi Stati membri, della decisione che autorizza il cittadino di un Paese terzo a soggiornare in uno Stato membro ri-

spetto alla segnalazione finalizzata al respingimento e al rifiuto di soggiorno della medesima persona;

visti infine i contenuti della proposta di regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (COM(2016)883 final) volta a rafforzare l'uso di tale strumento nella lotta contro il terrorismo, il fenomeno dei foreign fighters e la criminalità transfrontaliera:

osservato che le norme specifiche del regolamento sono finalizzate ad armonizzare meglio le procedure di uso del SIS, mediante l'estensione del loro campo di applicazione, con particolare riferimento alla previsione di nuove categorie di segnalazioni, di nuovi elementi di identificazione biometrica e la previsione di un uso più efficace delle informazioni già contenute nell'attuale SIS; tali misure riguardano in particolare i reati legati al terrorismo e i rischi di sottrazione di minori da parte di uno dei genitori;

ricordato che la proposta di regolamento interviene altresì, agli articoli 36 e 37, sulle norme relative ai controlli, introducendo il cosiddetto controllo di indagine, che consente di interrogare la persona in modo più approfondito;

ritenuta opportuna una sua più puntuale definizione, in termini di limitazione della libertà personale, che in Italia è consentita solo dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge;

valutato quindi che la base giuridica delle proposte sia correttamente individuata:

nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere *b*) e *d*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative all'istituzione di un sistema integrato di controllo e gestione delle frontiere esterne;

nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure nell'ambito della politica comune dell'immigrazione, intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. La citata lettera c) riguarda specificamente « l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare »;

nell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), nell'articolo 85, paragrafo 1, nell'articolo 87, paragrafo 2, lettera *a*), e nell'articolo 88, paragrafo 2, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti, rispettivamente, la cooperazione giudiziaria in materia penale, le competenze di Eurojust, la cooperazione di polizia e le competenze di Europol;

ritenuto che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto gli obiettivi prefissati - estendere l'utilizzo obbligatorio, in tutti gli Stati membri, del sistema informatico SIS, a supporto del monitoraggio e dell'esecuzione per le decisioni di rimpatrio; rafforzare il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri relative alle frontiere esterne, per un più efficace controllo delle presenze di cittadini di Paesi terzi sul territorio dell'Unione europea; rafforzare il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia penale tramite il SIS per una più efficace cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri - non possono essere conseguiti dagli Stati membri singolarmente;

ritenuto altresì rispettato il principio di proporzionalità, poiché le proposte si limitano a disporre le misure necessarie a conseguire le predette finalità, lasciando gli Stati membri liberi di adottare, caso per caso, in consultazione tra loro, le eventuali decisioni o misure da intraprendere nei confronti delle persone che non hanno provveduto a rientrare nel loro Paese d'origine;

richiamata infine l'opportunità di tenere conto della Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, « per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE », e della Comunicazione COM(2017)200, « per una politica dei rimpatri più efficace nell'Unione europea – Un piano d'azione rinnovato », al fine di valutare ulteriori margini di riduzione del crescente divario tra il numero di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti e il numero di quelli effettivamente rimpatriati;

segnalata infine, anche alla luce della specifica situazione italiana, la necessità di richiamare ad un adeguato impegno e coinvolgimento, oltre che al rispetto dei doveri di solidarietà nei confronti dei Paesi di primo ingresso, gli altri Stati membri dell'Unione europea, in conformità con gli obblighi in materia di ricollocazione;

rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione Affari costituzionali, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

263

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:
Produzioni biologiche. S. 2811, approvato in un testo unificato dalla Camera (Parere alla 9ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)
ALLEGATO 1 (Parere approvato)
Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro » Nuovo testo C. 3211 Gnecchi ed altri (Parere alla I Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)
ALLEGATO 2 (Parere approvato)
Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 Agostinelli (Parere alla II Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 3 (Parere approvato)
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546, Marchi ed altri (Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)
ALLEGATO 4 (Parere approvato)
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66, C. 3804 e C. 4085 (Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).
ALLEGATO 5 (Parere approvato)
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (Parere alla XIII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)
ALLEGATO 6 (Parere approvato)
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-A e abb. (Parere alla IX Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)
ALLEGATO 7 (Parere approvato)
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. S. 2874 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. S. 2875 Governo (Parere alla 5ª Commissione del Senato) (Esame congiunto e conclusione – Nulla osta)
ALLEGATO 8 (Parere approvato)
ALLEGATO 9 (Parere approvato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.05.

Produzioni biologiche.

S. 2811, approvato in un testo unificato dalla Camera.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per i profili di competenza, alla 9a Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, sul disegno di legge S. 2811, recante « Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico », approvato, in un testo unificato, dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'esame presso la Camera, in data 29 marzo 2017.

Rinviando per il resto alla relazione svolta in quella sede, segnala le modificazioni più rilevante apportate nel prosieguo dell'esame alla Camera.

Nel titolo del provvedimento è stato inserito il riferimento al settore dell'acquacoltura.

All'articolo 4, comma 3, la composizione del Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stata integrata con un rappresentante nominato dal Ministro della salute e con un ulteriore rappresentante dei distretti biologici, individuati dall'articolo 10 come sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola.

All'articolo 7, è stato previsto che l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici sia perseguita – oltre che attraverso la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica – anche attraverso la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico.

All'articolo 10, comma 1, è stata inserita una apposita lettera (lettera *c)*) al fine di qualificare i distretti biologici anche con riferimento alle attività economiche svolte nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale.

Sempre all'articolo 10, è stato inserito un apposito comma (comma 8) al fine di introdurre la possibilità per le Regioni di prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico per il riconoscimento dei distretti biologici.

All'articolo 13, comma 3, è stato previsto che le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni siano costituite in forma di società di capitali, società cooperative o società consortili ai sensi del codice civile.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro ».

Nuovo testo C. 3211 Gnecchi ed altri.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla I Commissione Affari costituzionali della Camera sul testo della proposta di legge C. 3211, di iniziativa della deputata Gnecchi, recante « Nuove norme per la concessione

della « Stella al merito del lavoro », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge modifica la disciplina per la concessione della decorazione « Stella al merito del lavoro », istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, e attualmente regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 143, con l'obiettivo principale di aggiornare il quadro normativo vigente al mutato contesto socio-economico e del mondo del lavoro.

L'articolo 1 determina le categorie dei beneficiari dell'onorificenza.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, i titoli ed i requisiti per la concessione della decorazione. L'articolo 4 interviene in ordine alla concessione dell'onorificenza ai lavoratori italiani all'estero.

L'articolo 5 riguarda le modalità di conferimento del beneficio, mentre l'articolo 6 disciplina la morfologia della decorazione.

L'articolo 7 riconosce la Federazione nazionale dei maestri del lavoro, costituita il 27 marzo 1954 ed eretta in Ente morale con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 1625, come associazione senza fini di lucro, dotata di autonomia finanziaria e statutaria, finalizzata a premiare i valori umani del lavoro, dell'ingegno e della realizzazione dell'individuo, promuovendo, in particolare, la cultura del lavoro fra le nuove generazioni e il trasferimento delle esperienze. Il comma 2 prevede un finanziamento dell'attività della Federazione pari a 250.000 euro annui in sede di legge di bilancio, a valere sulle risorse del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse stanziate annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché lo schema di convenzione tipo da stipulare

tra la Federazione e ogni Regione e Provincia autonoma per l'utilizzo delle risorse.

L'articolo 8 disciplina la procedura la concessione dell'onorificenza.

L'articolo 9 riguarda i divieti attualmente stabiliti dall'articolo 10 della legge n. 143 del 1992, di conferimento a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di altre distinzioni per meriti di lavoro da parte di enti, associazioni o privati.

L'articolo 11 introduce la possibilità di revoca della decorazione.

L'articolo 12 reca infine le abrogazioni. Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

Nuovo testo C. 4299 Agostinelli.

(Parere alla II Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla II Commissione Giustizia della Camera sul testo della proposta di legge C. 4299, di iniziativa della deputata Agostinelli, recante « Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge modifica l'articolo 403 del codice civile, che disciplina l'intervento dell'autorità pubblica volto ad allontanare con urgenza un minore da una situazione di pericolo per collocarlo in un ambiente protetto.

Rispetto alla normativa vigente, la proposta riconduce le ipotesi di intervento della pubblica autorità a due presupposti: lo stato di evidente abbandono del minore e l'esposizione del minore a grave pericolo per il suo benessere fisico e psichico.

La proposta inoltre: dispone il necessario ascolto del minore; prevede che il minore debba essere collocato in un ambiente adeguato alle esigenze del minore; inserisce il principio in base al quale, in caso di allontanamento del minore, deve essere data priorità al collocamento presso parenti entro il quarto grado, piuttosto che presso estranei o istituti. Essa specifica infine che l'autorità che adotta il provvedimento di allontanamento debba darne notizia al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni entro 24 ore; il pubblico ministero verifica la fondatezza dell'intervento e adotta i provvedimenti più opportuni, applicando le disposizioni sulle misure a tutela dei minori previste dal codice civile o dalla legge sulle ado-

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546, Marchi ed altri.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, sulla proposta di legge C.2546, recante « Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia », nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente

La proposta di legge, che si compone di 6 articoli, prevede la costituzione della « Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia », che ha tra i suoi scopi quelli di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli ex Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, nonché di coordinare la rete nazionale dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali sedi di ex Istituti psichiatrici.

In particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, dispone che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Emilia-Romagna, i Comuni di Modena e di Reggio Emilia, e gli altri Comuni delle province di Modena e Reggio Emilia che intendano aderire, nonché l'Azienda sanitaria locale di Reggio Emilia costituiscono la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia.

La Fondazione, al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli Istituti psichiatrici la cui attività è cessata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978 (cd. legge Basaglia), promuove la costituzione di una rete nazionale degli enti locali e delle aziende sanitarie locali sedi di analoghi Istituti psichiatrici, con adesione su base volontaria.

I fini che devono essere perseguiti dalla Fondazione sono ulteriormente esplicitati nell'articolo 3 che, anzitutto, fa salve le competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ferme restando le competenze del Ministero, la Fondazione persegue la finalità di conservare e valorizzare nella propria struttura, che assume la qualifica di Museo nazionale, il patrimonio storico e documentale degli istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e di terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e da quello iconografico relativo agli ex ricoverati. Ulteriore finalità della Fondazione è quella di promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e altre iniziative culturali dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e le nuove strutture sanitarie regionali che li hanno sostituiti. Infine, come già accennato, la Fondazione coordina la rete nazionale dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali sedi degli ex istituti psichiatrici.

Con riguardo alla natura della Fondazione, che ha sede in Reggio Emilia, l'articolo 2 stabilisce che essa ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale ed amministrativa. La stessa è disciplinata - oltre che dalla legge – dall'atto costitutivo e dallo statuto. Quest'ultimo - adottato, in base all'articolo 1, comma 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - definisce, ai sensi dell'articolo 4, gli organi della Fondazione e ne disciplina funzioni, composizione e modalità di nomina. In base al medesimo articolo 4, tra gli organi devono comunque essere compresi l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.

Relativamente al finanziamento, l'articolo 5 prevede che all'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 1 a 4, pari euro 500.000 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015. In base all'articolo 2, comma 2, inoltre, la Fondazione può ricevere donazioni e contributi di enti pubblici e privati.

L'articolo 6 dispone che l'anno 2018 è dedicato alla salute mentale, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario dalla data di entrata in vigore della già citata legge n. 180 del 1978. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione, indice e sostiene su tutto il territorio nazionale iniziative volte a diffondere la conoscenza della medesima legge e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per il 2018, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della salute.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Testo unificato C. 66, C. 3804 e C. 4085.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla VII Commissione Cultura della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 66, C. 3804 e C. 4085, recante « Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato ha la finalità di sostenere e valorizzare alcune manifestazioni del patrimonio culturale immateriale: rievocazioni e giochi storici.

In base all'articolo 1, la Repubblica riconosce la rievocazione storica quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione e di memoria, in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE, alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla Con-

venzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Le rievocazioni storiche costituiscono elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della cultura e dell'arte italiane nel mondo, oggetto dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale e fattore di integrazione e contrasto del disagio sociale.

Ai sensi dell'articolo 2, sono definiti manifestazioni di rievocazione storica gli eventi in abiti storici, le rievocazioni e i giochi storici, che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: a) ripropongono usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, di particolare valore storico e culturale; b) rievocano rilevanti avvenimenti storici, comprovati da fonti documentali; c) sono organizzati da associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio. Al riguardo, si prevede che devono essere rispettati criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e si specifica che i fini statutari devono essere perseguiti mediante la ricerca e la difesa della verità storica attraverso lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi, utensili e altri oggetti di testimonianza.

L'articolo 3 istituisce l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e l'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, alla cui tenuta provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che aggiorna annualmente i dati forniti dalle Regioni. L'Albo nazionale e l'Elenco sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro, previa intesa con la Conferenza unificata, emana un decreto con il quale sono definiti la tipologia delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, i requisiti per

l'iscrizione all'Albo, le modalità della stessa iscrizione, nonché le modalità di aggiornamento annuale dell'Albo.

L'articolo 4, ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia, affida al concorso di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni, Città metropolitane e Comunità montane il compito di sostenere e valorizzare le manifestazioni di rievocazione storica. Il sostegno dello Stato avviene mediante apposite sovvenzioni.

L'articolo 5 dispone che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo istituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica. In particolare, il Comitato – che ha sede presso il Ministero - ha i seguenti compiti: a) esprimere pareri vincolanti sul possesso dei requisiti delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, ai fini dell'inserimento nell'Albo o nell'Elenco, nonché sul rilascio del logo « Rievocazione storica italiana» alle manifestazioni inserite nell'Elenco; b) esprimere pareri sulle richieste di patrocinio al Ministero per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore; c) stabilire i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 6.

Il Comitato è composto da professori universitari di I o II fascia nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata: da un funzionario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del Comitato - di cui, tuttavia, non si precisa il numero complessivo - non percepiscono compensi né rimborsi spese, e restano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta. Il Comitato può avvalersi senza oneri a carico della finanza pubblica - della collaborazione di istituti universitari, siti museali o archeologici, centri di ricerca, nonché delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.

L'articolo 6 dispone che le sovvenzioni a carico dello Stato sono riconosciute a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica - istituito, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dall'articolo 1, comma 627, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) - in base a criteri da definire con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il Fondo, inoltre, viene stabilizzato con una dotazione pari ad 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020; alla copertura del relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il Fondo è destinato ad erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica, per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica.

Rileva che viene soppresso il secondo periodo del citato comma 627, secondo il quale l'accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle Regioni, ai Comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i Comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto dello stesso Ministro, che avrebbe dovuto essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con quattro condizioni (vedi allegato 5).

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Nuovo testo C. 3265 Romanini.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura della Camera sul testo della proposta di legge Romanini C. 3265, recante « Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge disciplina la produzione e vendita del pane con la finalità, espressa all'articolo 1, di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco.

L'articolo 2 reca le definizioni di « pane », « pane fresco », « pane di pasta madre » e « pane con pasta madre », interviene sui divieti di utilizzo delle denominazioni e disciplina le sanzioni.

L'articolo 3 contiene la definizione di prodotto intermedio di panificazione; l'articolo 3-bis disciplina il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentano la durabilità; l'articolo 4 definisce i lieviti utilizzabili nella panificazione, l'articolo 5 regolamenta l'utilizzazione delle paste acide.

L'articolo 6 contiene la definizione di panificio e norme sulle modalità di vendita. L'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'articolo 7 contiene la denominazione di forno di qualità.

L'articolo 8 disciplina la figura del responsabile dell'attività produttiva.

L'articolo 9 interviene in tema di mutuo riconoscimento.

L'articolo 10 definisce i vari tipi di pane tradizionale di alta qualità.

L'articolo 11 attribuisce la vigilanza sull'attuazione della legge alle ASL ed ai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative, per la violazione delle disposizioni della medesima legge. La norma rinvia la definizione di tali sanzioni alla competenza delle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 11-bis prevede che le Regioni adeguino le proprie legislazioni ai principi della legge entro dodici mesi (comma 1); per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano è prevista la clausola di salvaguardia (comma 2).

Il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche che si rendono necessarie al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n.502, recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e commercio del pane (articolo 11-ter).

L'articolo 12 reca le abrogazioni.

L'articolo 13, relativo all'entrata in vigore, dispone che le disposizioni della legge si applicano a decorrere dal secondo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 6).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423-A e abb.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere,

per i profili di competenza, alla IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera sul nuovo testo unifico della proposta di legge C. 423-A ed abb., recante: « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento, che consta di 30 articoli, modifica diverse disposizioni del codice della strada.

In particolare, l'articolo 01 inserisce nel codice della strada una nuova tipologia di strada: « viabilità forestale, sentiero, mulattiera e tratturo », modificando a tal fine l'articolo 2, commi 2 e 3, del codice. Tale tipologia di strada è destinata, per caratteristiche dimensionali e tecniche, all'esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto. All'articolo 3, comma 1, del codice della strada viene conseguentemente novellata la definizione di cui al n. 48 di sentiero o mulattiera o tratturo ed è introdotta la nuova definizione di « viabilità forestale », intendendo per essa « una rete viabile che si sviluppa, in tutto o in parte, nel bosco».

L'articolo 01, comma 2, prevede che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni procedono alla definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo della viabilità forestale nonché le categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di essa. Il comma 4 autorizza il Governo a modificare l'articolo 122 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, che disciplina i segnali d'obbligo generico, al fine di prevedere che la circolazione sulla viabilità forestale possa essere regolata, anche ai fini dell'articolo 194 del codice (ossia per l'irrogazione di sanzioni ai trasgressori delle disposizioni riguardanti tale forma di viabilità), da apposita segnaletica.

L'articolo 02 inserisce nel codice della strada la nozione di « utenti vulnerabili », vale a dire i conducenti di ciclomotori, motocicli nonché altri veicoli aperti a due o tre ruote, che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade dei veicoli chiusi a quattro o più ruote o dalla presenza di ostacoli fissi sulla strada.

L'articolo 03 prevede che il sindaco, con l'ordinanza con la quale riserva strade e corsie alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, possa ammettere l'accesso e la circolazione sulle medesime strade e sulle corsie riservate di biciclette, ove ricorrano idonee condizioni di sicurezza.

L'articolo 1 interviene in materia di autoveicoli stradali da competizione immatricolati.

L'articolo 1-bis precisa le funzioni, in tema di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, ai quali è consentito lo svolgimento di tali compiti limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento ed alle aree immediatamente limitrofe esclusivamente nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada. Allo stesso modo al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle cosiddette « fasce di rispetto » e prevede che con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possa essere definita la disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti.

L'articolo 2-bis modifica le sanzioni irrogate per le violazioni delle norme concernenti la pubblicità nelle strade e sui veicoli.

L'articolo 2-ter consente, ove l'ente proprietario lo ritenga coerente con le esigenze di sicurezza stradale, di predisporre a terra una linea di arresto avanzata per le biciclette, rispetto alla linea d'arresto dei veicoli, nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione, ovvero nel caso di rifacimento della segnaletica.

L'articolo 2-quater stabilisce che gli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti devono essere dotati, a cura dell'ente proprietario della strada, di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in prossimità di luoghi, quali ad esempio scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni. Si prevede che all'attuazione della citata disposizione si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, destinate ai sensi dell'articolo 142, comma 12-ter e dell'articolo 208, comma 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2-quinquies disciplina le modalità di verifica periodica e di taratura dei mezzi tecnici e di controllo e regolazione del traffico.

L'articolo 2-sexies introduce una specifica disciplina per le macchine agricole d'epoca.

L'articolo 3, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, eleva da 18 metri a 18,75 metri la lunghezza massima degli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti.

L'articolo 4 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente, prevedendo che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e non più solo gli autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto.

L'articolo 4-bis introduce una norma concernente l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico, mentre l'articolo 4-ter concerne i veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche.

L'articolo 5 interviene relativamente ai requisiti di immatricolazione delle macchine agricole.

L'articolo 5-bis è diretto ad aumentare i limiti d'età per l'obbligo di sottoporsi a visita medica per il rinnovo della patente per guidare veicoli pesanti.

L'articolo 6 modifica la disciplina in materia di esercitazioni di guida

L'articolo 7 interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE).

L'articolo 8, comma 1, introduce un nuovo specifico limite di velocità per gli autotreni. Il comma 2 prescrive una distanza minima di trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità. Il comma 2-bis introduce nuove forme di pubblicità per l'utilizzo delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità; in particolare si prevede che ciascun ente locale pubblichi sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto, la relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza oltre ad inviare la citata relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni in un formato dati di tipo aperto.

L'articolo 9 consente la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi.

L'articolo 10 consente la rimozione dei veicoli che sostino, senza averne titolo, negli stalli riservati al *car sharing*.

L'articolo 10-bis introduce l'obbligo di prevedere che i sistemi di ritenuta per bambini, negli autoveicoli, siano equipaggiati unitamente ad un dispositivo di allarme anti-abbandono.

L'articolo 11 rafforza le norme di contrasto all'uso improprio di *smartphone* e altri dispositivi elettronici.

L'articolo 12 interviene in materia di possesso dei documenti di circolazione.

L'articolo 13 interviene in materia di mobilità ciclistica, prevedendo che nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h i ciclisti possano circolare anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli, qualora tale facoltà sia prevista con ordinanza e segnalata con l'aggiunta ai segnali verticali di divieto o di obbligo generico del pannello integrativo di eccezione per i velocipedi. Si specifica inoltre che l'obbligo per i velocipedi di circolare sulle piste loro riservate vale unicamente quando tali piste siano esclusivamente riservate ai velocipedi e non quando esse siano riservate, oltre che ai velocipedi, anche ad altre tipologie di veicolo.

L'articolo 13-bis rimette ad un apposito decreto ministeriale il compito di determinare, in maniera omogenea, i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di accertamento e di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative del codice.

L'articolo 13-ter modifica le modalità di accertamento e comunicazione della violazione delle norme in materia di revisione e di assicurazione obbligatoria.

L'articolo 13-quater riduce l'interesse dovuto nel caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del codice della strada.

L'articolo 14 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e quattro osservazioni (vedi allegato 7).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. S. 2874 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

S. 2875 Governo.

(Parere alla 5ª Commissione del Senato).

(Esame congiunto e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sui disegni di legge di iniziativa governativa S. 2874, recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 », e S. 2875, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 ».

Quanto al disegno di legge di rendiconto, esso è articolato in missioni e programmi, e si suddivide in conto del bilancio e conto del patrimonio. Si tratta di uno strumento che consente al Parlamento di esercitare un controllo in ordine alla gestione finanziaria conclusa, rispetto a quanto precedentemente autorizzato con la legge di bilancio.

Gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 845.933,2 milioni di euro), alle spese (con impegni per 788.423,1 milioni di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un avanzo di 57.510.1 milioni di euro.

La situazione finanziaria del conto del Tesoro evidenzia, al 31 dicembre 2016, un disavanzo di 205.331,6 milioni di euro (articolo 4).

Quanto all'articolo 5, esso reca: l'approvazione dell'Allegato n. 1,, contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal « Fondo di riserva per le spese impreviste »; l'approvazione dell'Allegato n. 2, relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.

Riguardo alla gestione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2016, si registrano attività per circa 987 miliardi di euro e passività per un totale di circa 2.785 miliardi di euro (articolo 6).

Gli articoli da 7 e 8 espongono i dati relativi ai conti consuntivi degli Archivi notarili e del Fondo edifici di culto.

L'articolo 9 dispone, infine, l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Passando all'esame del disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2016, esso è il primo a essere predisposto conformemente alle modifiche apportate all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica dal decreto legislativo n. 90 del 2016 e dalla legge n. 163 del 2016.

Con dette modifiche sono stati messi a regime i margini di flessibilità concessi alle amministrazioni; è stato previsto il rispetto di un vincolo sul saldo del bilancio di cassa programmatico che si aggiunge a quello di competenza; viene introdotta una relazione tecnica che illustra la coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica; è stato previsto che la relazione tecnica riporti gli effetti delle principali variazioni proposte al bilancio dello Stato e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Il disegno di legge di assestamento costituisce lo strumento di aggiornamento in corso d'anno degli stanziamenti di bilancio determinati in applicazione dei criteri della competenza e della cassa e con esposizione riferita a missioni e programmi (che costituiscono le unità di voto nell'ambito dell'esame parlamentare). Esso si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente, poiché è in quest'ultimo provvedimento che viene certificata l'entità dei residui, che al momento dell'approvazione della legge di bilancio preventivo possono solo essere stimati.

Passando all'articolato, l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2017 (approvato con la legge n. 232 del 2016) indicate nelle annesse tabelle.

L'articolo 2 novella l'articolo 2, comma 3, della legge di bilancio per il 2017, relativo alla quantificazione dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, aumentandolo, per l'anno 2017, a 79,5 miliardi di euro rispetto ai 59,5 miliardi previsti dalla legge di bilancio.

Il comma 2 novella il comma 3 dell'articolo 3, della legge di bilancio per il 2017, riguardante l'importo massimo degli impegni assumibili dalla SACE Spa (Servizi assicurativi del commercio estero).

Il comma 3 novella il comma 5 dell'articolo 3, della legge di bilancio, recante la quantificazione degli importi dei fondi inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del MEF, per l'anno finanziario 2017.

L'articolo 3 corregge la denominazione del fondo iscritto nello stato di previsione del MEF per l'anno finanziario 2017 da « Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso » in « Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso » e prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, oltre a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del fondo, possa anche assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto gestore della tesoreria dello Stato.

In considerazione della limitata incidenza dei contenuti dei due disegni di legge sugli ambiti di competenza della Commissione, si propone conclusivamente di esprimere un parere di nulla osta su ciascuno dei due provvedimenti.

Propone conclusivamente di esprimere nulla osta su entrambi i disegni di legge. (vedi allegati 8 e 9).

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di parere sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 e sul disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

La seduta termina alle 8.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 agosto 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 8.20 alle 8.25.

Produzioni biologiche (S. 2811, approvato in un testo unificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2811, recante « Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico », approvato, in un testo unificato, dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 29 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

preso atto che l'articolo 1, comma 2, definisce la produzione biologica « attività di interesse nazionale con funzione sociale, in qualità di settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra » stabiliti a livello europeo;

rilevato che la disciplina incide su una pluralità di materie riconducibili:

alla competenza delle Regioni: « agricoltura », nonché « formazione professionale », (articolo 117, quarto comma, Cost.);

alla competenza esclusiva dello Stato: « rapporti dello Stato con l'Unione europea » (dal momento che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007), « tutela della concorrenza », « ordinamento civile » e

« tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » (articolo 117, secondo comma, lett. *a), e), l)* ed *s),* Cost.);

alla competenza concorrente tra Stato e Regioni: «tutela della salute» e «alimentazione» (articolo 117, terzo comma, Cost.);

considerato che, in tali casi, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, risulta necessaria « una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà » (*ex plurimis*, sentenze n. 7/2016, n. 6/2004 e n. 303/2003);

preso atto che il provvedimento individua nelle Regioni e Province autonome le autorità locali competenti (articolo 3, comma 1), mentre l'Autorità nazionale, indicata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è chiamata a svolgere attività di indirizzo e coordinamento a livello nazionale dell'attuazione della normativa europea (articolo 2);

evidenziato che l'articolo 4, comma 3, prevede che al Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica partecipino tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni;

sottolineato che è espressamente previsto il coinvolgimento delle Regioni dagli articoli 6, comma 3, 9, comma 1, 10, comma 3, 11, comma 5, e 13, comma 1, nei quali si richiede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali chiamati, rispettivamente, a: a) determinare la quota della dotazione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica da destinare al finanziamento dei programmi indicati nel Piano d'azione; b) definire i principi in base ai quali le Regioni e le Province autonome possono organizzare la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori nel settore della produzione biologica; c) disciplinare i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici; d) provvedere al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali del biologico; e) stabilire i criteri e i requisiti in base ai quali le Regioni e le Province autonome riconoscono le organizzazioni dei produttori del biologico e le loro associazioni;

rilevato che un analogo coinvolgimento delle Regioni dovrebbe essere previsto ai fini dell'adozione del Piano nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 5, per la sua diretta incidenza nella materia « agricoltura » di competenza regionale;

rilevato che l'articolo 16 prevede una clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 5, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del Piano nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che incide direttamente sulla materia « agricoltura » di competenza regionale.

Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro » (Nuovo testo C. 3211 Gnecchi ed altri).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge Gnecchi C. 3211, recante « Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro" », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che la proposta di legge risulta riconducibile nel suo complesso alla materia « ordinamento civile », di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.);

considerato che:

l'articolo 7 reca il riconoscimento della Federazione nazionale dei maestri del lavoro come associazione senza fini di lucro, dotata di autonomia finanziaria e statutaria, finalizzata a premiare i valori umani del lavoro, dell'ingegno e della realizzazione dell'individuo, promuovendo, in particolare, la cultura del lavoro fra le nuove generazioni e il trasferimento delle esperienze, e dispone un finanziamento dell'attività della Federazione pari a 250.000 euro annui; il comma 3 rinvia ad

un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse stanziate annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché lo schema di convenzione tipo da stipulare tra la Federazione e ogni Regione e Provincia autonoma per l'utilizzo delle risorse;

la disciplina dell'articolo 7, comma 3, incide sull'autonomia negoziale degli enti territoriali, rendendo necessario un coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di emanazione del decreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7, comma 3, sia previsto un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale ivi previsto, i cui contenuti sono suscettibili di incidere sull'autonomia negoziale degli enti territoriali

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori (Nuovo testo C. 4299 Agostinelli).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge Agostinelli C. 4299, recante « Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il contenuto della proposta è riconducibile alla materia « ordinamento civile », di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia (Nuovo testo C. 2546 Marchi ed altri).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo delle proposte di legge C. 2546 Marchi ed altri recante « Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che la disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia « tutela dei beni culturali », ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.), e alle materie « valorizzazione dei beni culturali » e « promozione e organizzazione di attività culturali », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.); l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione dispone inoltre che la legge statale disciplina forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni nella materia della tutela dei beni culturali;

ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni » (sentenze n. 307 del 2004 e n. 478 del 2002);

nel presupposto che dalla previsione dell'articolo 1 non possa derivare un obbligo della Regione e degli enti locali di partecipazione alla costituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia;

rilevato che l'articolo 1, comma 3, non prevede alcuna forma di coinvolgimento degli enti territoriali interessati nel procedimento di approvazione dello statuto della fondazione;

considerato infine che l'articolo 6 non prevede forme di collaborazione con le Regioni nelle iniziative di diffusione della conoscenza della legge e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 3, sia previsto un coinvolgimento degli enti territoriali interessati nel procedimento di approvazione dello statuto della fondazione;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 6, si valuti l'opportunità di prevedere forme di collaborazione con le Regioni nelle iniziative di carattere culturale ivi previste.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici (Testo unificato C. 66, C. 3804 e C. 4085).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 66, C. 3804 e C. 4085, recanti « Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che la disciplina recata dal testo unificato concerne la materia « promozione e organizzazione di attività culturali », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni » (sentenze n. 307 del 2004 e n. 478 del 2002);

sottolineato che, in considerazione dello stretto legame delle attività culturali di rievocazione storica disciplinate dal testo unificato con i territori, occorre prevedere, sulla base della giurisprudenza costituzionale, un adeguato coinvolgimento degli enti territoriali nella relativa disciplina;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), rimette ad un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la determinazione dei criteri per individuare la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio, senza prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali;

l'articolo 3, comma 3, prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro, previa intesa con la Conferenza unificata, emana un decreto con il quale sono definiti la tipologia delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica ed i requisiti e le modalità per l'iscrizione al relativo Albo, senza prevedere la disciplina dell'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, per la quale dovrebbe essere previsto un adeguato coinvolgimento degli enti territoriali:

l'articolo 5 istituisce il Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, composto da professori universitari nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, da un funzionario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da un funzionario del Ministero dell'economia delle finanze; il Comitato, che non contempla la presenza di rappresentanti degli enti territoriali, ha incisivi poteri relativi al sostegno delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica;

rilevato infine che:

l'articolo 6, che modifica la disciplina e rifinanzia il Fondo nazionale per la rievocazione storica istituito dalla legge di bilancio 2017, sopprime l'accesso alle risorse del Fondo da parte di Regioni e Comuni e rimette ad un decreto ministeriale la determinazione dei criteri per il riparto delle risorse del Fondo;

sulla base consolidata della giurisprudenza costituzionale, nell'attuale contesto di incompiuta attuazione dell'articolo
119 della Costituzione, i finanziamenti
statali in materie di competenza concorrente o regionale possono essere ammessi
solo assicurando il coinvolgimento degli
enti territoriali in ordine al riparto delle
risorse finanziarie, attraverso lo strumento
della « previa intesa » in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni o Conferenza unificata (cfr., ex multis, sentenze
211/2016, n. 147/2016, n. 168 del 2008),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sia introdotto un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale ivi previsto;
- 2) all'articolo 3, comma 3, il contenuto del decreto ivi previsto, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia integrato con la previsione della disciplina dell'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica:
- 3) all'articolo 5, sia prevista la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali nel Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica;
- 4) all'articolo 6, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto e sia reintrodotta la possibilità di destinare le risorse del Fondo a Regioni e Comuni.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (Nuovo testo C. 3265 Romanini).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante « Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il contenuto della proposta di legge è riconducibile nel suo complesso alle materie « alimentazione » e « tutela della salute », attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni;

considerato che la proposta intende delineare una disciplina di carattere generale per la produzione e vendita del pane, al fine di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e valorizzare il pane fresco, ai cui principi le Regioni adeguano la propria legislazione entro dodici mesi:

preso atto che diverse leggi regionali sono già intervenute nella medesima materia (tra le quali, L. Abruzzo n. 14/2016, L. Campania n. 2/2005, L. Sardegna n. 4/2016; L. Toscana n. 18/2011, L. Valle d'Aosta n. 7/1995, L. Veneto n. 36/2013);

evidenziato che in data 24 settembre 2015 la Conferenza Stato-Regioni ha espresso l'intesa sullo schema di decreto recante il regolamento di definizione delle denominazioni di « panificio », « pane fresco » e « pane a durabilità prolungata », adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, del decretolegge n. 223/2006, e che tale schema di decreto reca una disciplina in larga parte coincidente con quella prevista dalla proposta di legge in esame;

sottolineato che l'articolo 11-bis, comma 2, reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di intervenire con un atto di rango legislativo, laddove la materia potrebbe essere disciplinata con atto di natura regolamentare, quale quello previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 223/2006, assicurando un pieno coinvolgimento delle Regioni attraverso lo strumento dell'intesa.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 423-A e abb.).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 423-A ed abb., recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente:

richiamato il proprio parere espresso in data 1° ottobre 2014;

rilevato che il provvedimento interviene in materia di sicurezza stradale, che – sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 77/2013, n. 183/2012, n. 223/2010, n. 9/2009 e n. 428/2004) – spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibile all' « ordine pubblico e sicurezza », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione:

valutato positivamente l'inserimento di disposizioni volte a favorire la circolazione delle biciclette, in accoglimento di un'osservazione formulata nel precedente parere;

sottolineata l'opportunità, in considerazione dell'elevato numero di decessi di ciclisti nel nostro Paese (i morti in bicicletta nel 2015 sono stati 252, uno ogni 35 ore, fra cui molti giovani), di introdurre prescrizioni sulla distanza laterale necessaria affinché un veicolo a motore possa superare un ciclista; rilevato che il provvedimento introduce norme da cui derivano oneri a carico degli enti territoriali, quali quelle che prescrivono nuove segnaletiche obbligatorie, senza individuare forme di copertura di tali oneri;

rilevato altresì che:

l'articolo 01, comma 1, prevede una nuova tipologia di strada, denominata « Viabilità forestale, sentiero, mulattiera o tratturo » e definita come « strada che, per caratteristiche dimensionali e tecniche, è destinata all'esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi di cui all'articolo 47, comma 2, per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto »; il comma 2 prevede che « il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni procedono alla definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo, della viabilità forestale nonché le categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di essa »;

risulta in proposito necessario chiarire le rispettive competenze del Ministero e delle Regioni nella definizione di cui al comma 2, anche prevedendo forme di coordinamento;

appare altresì opportuno definire le modalità di individuazione dei percorsi rientranti nella viabilità forestale, rimettendo tale individuazione alle Regioni;

occorre infine un coordinamento tra l'articolo 01, comma 1, lettera *b*), che – modificando l'articolo 2, comma 3, del codice della strada – individua le tipologie di veicoli ammessi alla circolazione nelle vie forestali e l'articolo 01, comma 2, che rimette tale individuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle Regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 01, comma 2, si chiariscano le rispettive competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Regioni nella definizione delle norme sulla viabilità forestale, anche prevedendo forme di coordinamento;

e con le seguenti osservazioni:

a) considerata la rilevanza che il tema della mobilità ciclistica riveste per le

autonomie territoriali, si valuti l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni volte a promuovere l'uso delle biciclette ed a tutelare la sicurezza dei ciclisti;

- b) si valuti l'opportunità di reperire le risorse per consentire agli enti territoriali di far fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame, al fine di evitare che i relativi bilanci siano gravati da oneri aggiuntivi;
- c) all'articolo 01, si valuti l'opportunità di definire le modalità di individuazione dei percorsi rientranti nella viabilità forestale, rimettendo tale individuazione alle Regioni;
- d) al medesimo articolo 01, si valuti l'opportunità di coordinare il comma 1, lettera b), che modificando l'articolo 2, comma 3, del codice della strada individua le tipologie di veicoli ammessi alla circolazione nelle vie forestali, con il comma 2, che rimette tale individuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle Regioni.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (S. 2874 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le | nistrazione dello Stato per l'esercizio fiquestioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S.2874, che dispone l'approvazione del rendiconto generale dell'Ammi-

nanziario 2016,

esprime

NULLA OSTA.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (S. 2875 Governo).

PARERE APPROVATO

questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S.2875, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e

La Commissione parlamentare per le | dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017,

esprime

NULLA OSTA.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della ragioneria generale dello Stato sulle finanze delle Città	
metropolitane (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della	
Commissione, e conclusione)	276
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	276

AUDIZIONI

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del vicepresidente Daniele MARANTELLI.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione di rappresentanti della ragioneria generale dello Stato sulle finanze delle Città metropolitane.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Daniele MARANTELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Lorenzo ADDUCI, funzionario dell'Ufficio V dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore Antonio D'ALÌ (FI-PdL) e il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS).

Lorenzo ADDUCI, funzionario dell'Ufficio V dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, si riserva di trasmettere gli elementi di risposta ai quesiti posti.

Daniele MARANTELLI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.40.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del presidente del CONI, Giovanni Malagò (Svolgimento e conclusione) 277

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del presidente del CONI, Giovanni Malagò.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web*-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione di Giovanni Malagò, *presidente del CONI*, accompagnato dal capo di gabinetto, avv. Francesco Soro, e dal procuratore generale dello sport, gen. Enrico Cataldi.

L'audizione odierna rientra nel filone d'inchiesta dedicato al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso nel mondo dello sport. Giovanni MALAGÒ, presidente del CONI, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Marco DI LELLO (PD), Davide MATTIELLO (PD), Massimiliano MANFREDI (PD) e i senatori Giuseppe LUMIA (PD) e Stefano ESPOSITO (PD), cui risponde l'audito.

Interviene altresì per fornire ulteriori contributi Enrico CATALDI, *procuratore generale dello sport*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il presidente Malagò per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124	278
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)	278

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente STUCCHI.

La seduta comincia alle 11.15.

Audizioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007. n. 124.

Il Comitato procede all'audizione della società ITD SOLUTIONS, in rappresentanza della quale intervengono il dottor Carlo BRIGADA, presidente e amministratore delegato, il dottor Massimo BRUNI, responsabile Solution Development Network Infrastructures, e il dottor Sergio Antonio AJANI, responsabile Solution Development Cloud & System.

Svolgono osservazioni e formulano quesiti il presidente STUCCHI (LN-Aut), il senatore Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e i deputati GUERINI (PD) e VILLECCO CALIPARI (PD), ai quali rispondono i soggetti auditi.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara conclusa l'audizione.

Si procede quindi all'audizione della società YARIX, in rappresentanza della quale intervengono il dottor Mirko GATTO, chief executive officer, accompagnato dal dottor Alessandro BEULCKE, presidente della società ALLEA.

Svolgono osservazioni e formulano quesiti il presidente STUCCHI (LN-Aut), il senatore Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD), ai quali replicano i soggetti auditi.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente STUCCHI.

La seduta comincia alle 16.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Mario PARENTE, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-MDP) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 18.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

$S\ O\ M\ M\ A\ R\ I\ O$

Sulla pubblicità dei lavori	279
ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, dei bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015, e del bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014, dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) (Svolgimento e conclusione)	279
ALLEGATO (Relazione)	281
AVVERTENZA	280

Mercoledì 2 agosto 2017. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Lello DI GIOIA, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Mercoledì 2 agosto 2017.

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, dei bilanci preventivi 2011-2012-2013-20142015, e del bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014, dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF).

(Svolgimento e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei bilanci in titolo.

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENPAF, illustrando la proposta di considerazioni conclusive che costituisce parte integrante della relazione stessa.

Lello DI GIOIA, *presidente*, concorda con la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità la relazione, comprensiva delle considerazioni conclusive (*vedi allegato*), che assumerà il numero Doc. XVI-*bis*, n. 14.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Relazione sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, sui bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015, e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014, dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF).

(Relatore: on. Giuseppe Galati).

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha esaminato i bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, i bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF). Ulteriori elementi conoscitivi sono stati acquisiti nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'Ente svoltasi in data 19 luglio 2017.

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1.1 Funzioni e iscritti

In attuazione del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.509 l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF - di seguito Ente) si è trasformato, a decorrere dal 7 novembre 2000, in fondazione di diritto privato, rimanendo ferma l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dagli iscritti.

Nella sua attuale veste l'ENPAF - nella sua attività istituzionale di erogazione di trattamenti pensionistici e assistenziali agli appartenenti alla categoria professionale - gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nell'ambito del quadro giuridico e del regime dei controlli previsti dal predetto decreto legislativo. I trattamenti sono costituiti da: pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e ai superstiti (indirette e di reversibilità), indennità di maternità ex D.Lgs. n. 151/2001, prestazioni assistenziali a carattere continuativo (sussidio continuativo e assistenza speciale minorati) e straordinario (sussidio una tantum e borse di studio) in favore dei farmacisti e loro superstiti che si trovino in condizioni economiche disagiate.

In relazione alle previsioni della legge n. 214/2011 l'ENPAF ha provveduto a modificare i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (aumento dell'età pensionabile a 68 anni dal 1.1.2013 e successivo aggancio del requisito di età all'aumento della speranza di vita) e di anzianità (aumento dell'anzianità minima d'iscrizione effettiva a 42 anni e dall'1.1.2016 abolizione della pensione di anzianità).

Soggetti all'iscrizione obbligatoria all'ENPAF e, come tali, tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sono tutti i farmacisti in possesso dell'abilitazione professionale. Risultano, pertanto, iscritti all'Ente, oltre ai farmacisti titolari di farmacia, i farmacisti dipendenti di farmacie pubbliche e private e i laureati in farmacia abilitati, anche se svolgono attività non attinenti alla professione di farmacista.

Una caratteristica peculiare dell'ENPAF concerne la misura della contribuzione previdenziale che l'iscritto deve versare all'Ente, il cui importo è forfettario e non correlato al reddito prodotto. Con riferimento al 2015, la misura intera del contributo previdenziale obbligatorio è pari a 4.398 euro, ed è stata mantenuta invariata rispetto al precedente esercizio "in considerazione dell'esiguità del tasso di inflazione previsto".

Il Regolamento prevede che in luogo della contribuzione annuale intera, l'iscritto possa beneficiare di riduzioni del 33,33%, del 50% o dell'85%. Queste diverse e ridotte misure di contribuzione previdenziale sono riconosciute in relazione all'attività svolta in regime di lavoro dipendente e all'iscritto soggetto ad altra forma pensionistica obbligatoria. Le aliquote di riduzione sono altresì riconosciute all'iscritto che si trovi in uno stato di disoccupazione temporanea ed involontaria, il quale può accedere a misure di riduzione, per un periodo massimo di cinque anni, trascorso il quale - ove il soggetto permanga nello stato di disoccupazione - viene equiparato ad un non esercente l'attività professionale.

È poi previsto un contributo di solidarietà, fissato nella misura del 3% del contributo previdenziale intero. Il versamento del contributo di solidarietà non è utile ai fini pensionistici ed è accessibile solo a coloro che si sono iscritti per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2004, mentre per gli iscritti che optino per la contribuzione previdenziale ridotta nelle misure previste è prevista una riduzione proporzionale del trattamento pensionistico.

Si evidenzia che con deliberazione del Consiglio nazionale n. 3 del 26 novembre 2013, per gli iscritti in stato di disoccupazione temporanea e involontaria il contributo di solidarietà è stato ridotto dal 3 all'1 per cento del contributo intero a decorrere dall'anno di contribuzione 2014, in virtù del fatto che – come dichiarato nel corso dell'audizione del 19 luglio 2017 - "la fondazione, a fronte della crisi occupazionale, ha inteso ridurre al massimo l'entità della contribuzione di solidarietà da versare, che si accompagna a quella per l'assistenza e per la maternità".

Sempre nel corso della citata audizione è stato altresì indicato che nel bilancio 2015, sul totale di iscritti, pari a 89.960, i disoccupati con un contributo di solidarietà risultano pari a 3.973 (4,42 per cento del totale), e che le somme derivanti dal contributo di solidarietà, pari a 44 euro per iscritto, circa 175.000 euro in totale per l'anno 2015, non hanno destinazioni specifiche, ma entrano nella gestione ordinaria dell'Ente.

Per quanto riguarda il rapporto tra iscritti e pensioni erogate, negli anni considerati dal 2011 al 2015 il relativo *trend* appare positivo e tendenzialmente crescente, col mantenimento di un valore superiore alle due unità (segnatamente 2,68 nel 2014 e 2,73 nel 2015).

1.2 Gli organi

Sono organi della fondazione, il presidente, il consiglio di amministrazione (11 componenti compreso il presidente), il comitato esecutivo (costituito da 5 componenti del consiglio di amministrazione), il consiglio nazionale (composto dai presidenti degli ordini provinciali dei farmacisti), e il collegio dei sindaci (5 componenti effettivi e 5 supplenti), tutti di durata quadriennale.

Nel 2015 non è variata la misura delle indennità di carica mensili attribuite ai titolari degli organi dell'Ente, e ammontanti ad euro 3.656,25 per il presidente; 1.828,13 per il vice presidente; 82,63 per i consiglieri; 206,58 per il presidente del collegio dei sindaci; 154,94 per i sindaci effettivi e 41,32 per i supplenti. L'importo del gettone di presenza è rimasto immutato, anch'esso, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione nel marzo 2006, che l'ha fissato in euro 250 (125 per il presidente).

1.3 Il Personale

Al 31.12.2015 il numero dei dipendenti in servizio risulta essere di 83 unità, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di 6 unità, come riportato nella articolazione della tabella che segue e relativa agli esercizi 2014 e 2015:

Au Allina	Numero dipendenti*	
Qualifica	2014	2015
Dirigenti	2	3
Impiegati	63	68
Portieri	12	12
Totale	77	83

Nel bilancio consuntivo 2015 il costo del lavoro è così raffigurato rispetto al dato del 2014:

	2014	2015
Salari e stipendi	3.326.738	3.521.591
Oneri sociali	824.956	850.548
Trattamento di fine rapporto	198,814	296.634
Altri costi*	138,501	137.197
TOTALE	4.489.010	4.805.969

2. I DATI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

Con riferimento ai dati desumibili dai bilanci consuntivi, le risultanze del conto economico per il 2015 fanno registrare un avanzo d'esercizio pari a 139,3 milioni di euro, con una diminuzione rispetto all'avanzo dell'esercizio 2014 pari al 7,37 per cento e, in valori assoluti, a -10,27 milioni di euro, a causa fondamentalmente dell'incremento della voce di costo "Ammortamenti svalutazioni e altri accantonamenti", come risulta dalla tabella che segue - tratta dal documento di bilancio 2015 dell'Ente - e che riporta l'articolazione delle voci del Conto economico per gli esercizi 2015 e 2014 suddivise tra i Ricavi e i Costi della Produzione.

	COSTI	12 7 15 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
DESCRIZIONE	31.12.2015	31.12.2014
Prestazioni previd.li ed assistenziali	159.697.684,11	165.051.438,03
Organi amministrativi e di controllo	295.497,91	242.296,05
Compensi prof.li e lav. autonomo	863.279,38	802.175,48
Personale	4.855.427,87	4.549.705,14
Materiali sussidiari e di consumo	140.335,37	160.534,30
Utenze varie	1.852.329,39	1.676.108,56
Servizi vari	1.078.104,22	1.032.701,50
Spese pubblicazione periodico	1.376,00	29.120,00
Oneri tributari	17.649.305,83	16.351.380,29
Altri costi	226.884,82	213.394,07
Ammortamenti, sval. e altri accan.ti	10.139.820,54	2.430.388,81
Oneri straordinari	825.700,44	492.044,96
Rettifiche di valori	10.418.082,50	5.834.217,95
Totale costi	208.043.828,38	198.865.505,14
Avanzo d'esercizio	139.340,419,00	149.613.677,45
Totale a pareggio	347.384.247,38	348.479.182,59
	RICAVI	
DESCRIZIONE	31.12.2015	31,12,2014
Contributi	266.830.254,53	267.521.580,91
Canoni di locazione	13.880.420,42	14.151.134,94
Altri ricavi	2.670.757,44	2.720.037,07
Interessi e proventi finanziari	49.906.372,38	52.915.753,62
Proventi straordinari	13.030.680,95	9.452.796,33
Rettifiche di valori	1.065.761,66	1.717.879,72
Totale ricavi	347.384.247,38	348.479.182,59
Totale a pareggio	347.384.247,38	348.479.182,59

Si evidenzia che il valore complessivo della voce "Contributi" in termini disaggregati risulta articolato nelle seguenti componenti di cui a seguire si danno gli importi relativi all'anno 2015:

- il totale della contribuzione previdenziale soggettiva a carico degli iscritti pari a 170, 3 milioni di euro;
- la quota di contributo a carico dei titolari di farmacia commisurato allo 0,90 % della spesa farmaceutica per i medicinali forniti in regime di assistenza diretta (come previsto dall'art. 5 del decreto-legge n. 187 del 1977, conv. con mod. dalla legge n. 395 del 1977) e pari nel 2015 a circa 91,3 milioni di euro;
- le quote di contributo per l'erogazione delle indennità di maternità, pari a circa 2,4 milioni di euro;
- ulteriori voci relative a contributi per riscatti e ricongiunzioni da altri enti per un valore di circa 2,8 milioni di euro.

Commissione bicamerale

Nel 2013 il risultato di esercizio era stato di 133,0 milioni di euro di avanzo, con un decremento dello 0,7% rispetto al risultato del 2012 (133,9 milioni di euro), che a sua volta era risultato in aumento del 7% rispetto al risultato del 2011 (124,9 milioni di euro). Il decremento del risultato d'esercizio nel 2013 era dovuto alla diminuzione dei proventi straordinari, mentre l'aumento nel 2012 è da imputare a rettifiche di valore negative.

Con riferimento allo Stato patrimoniale, nel 2015 il patrimonio netto (costituito dalla riserva legale a garanzia delle pensioni future, alimentata dagli avanzi di gestione) si attesta su 2,086 miliardi di euro e risulta aumentato del 7,2 per cento rispetto all'esercizio precedente. Anche nell'esercizio in esame il valore del patrimonio netto è ampiamente superiore, con un indice di copertura pari a 13,3 annualità (12,2 nel 2014), al limite di cinque annualità delle pensioni correnti stabilito dal decreto interministeriale del 29 novembre 2007.

Nell'ambito delle voci di Attivo Patrimoniale, le Immobilizzazioni finanziarie costituiscono la voce più rilevante, risultando pari a circa 1,06 miliardi di euro nel 2015 e circa 1,01 miliardi di euro nel 2014.

Per ciò che concerne la composizione, 856,7 milioni sono costituite da titoli obbligazionari (titoli di Stato, di Autorità sovranazionali e di obbligazioni corporate) e 201,5 milioni da quote del fondo FIEPP "Fondo immobiliare enti di previdenza dei professionisti", gestito dalla SGR "Investire Immobiliare SpA" e di cui la fondazione risulta, allo stato, quotista unico. In particolare l'ENPAF detiene, a fine 2015, 403 quote (come nel 2014) del valore nominale di 500mila euro ciascuna, mentre il valore di mercato delle stesse risulta, sempre a fine 2015, di 515,9mila euro (512,1mila euro a fine 2014). Secondo quanto riportato nel Bilancio consuntivo 2015, la SGR che provvede alla gestione del Fondo immobiliare, relativamente all'esercizio 2015, ha deliberato la distribuzione di un dividendo, con riferimento al risultato del 1° semestre 2015, pari a 4,091 milioni di euro; con riferimento al secondo semestre 2015, al fine di mantenere la liquidità necessaria per procedere nel futuro ad ulteriori investimenti e nell'ambito di una ottimizzazione fiscale dell'impiego dei proventi, la SGR, con il consenso dell'ENPAF, non ha effettuato la distribuzione del dividendo, pari a 3,67 milioni di euro. Il tasso interno di rendimento del Fondo FIEPP alla data del 31 dicembre 2015, è pari al 2,68%. Secondo quanto espresso nel corso dell'audizione del 17 luglio 2017, non vi è da parte dell'Ente la volontà di procedere a conferimenti di immobili detenuti direttamente nel fondo FIEPP per il triennio 2017-2019.

Si evidenzia la consistenza delle disponibilità liquide dell'Ente, 493,9 milioni nel 2015, pur registrandosi una flessione rispetto al dato del 2014 che era pari a 535,4 milioni.

I crediti sono nel complesso pari a circa 64,2 milioni (circa 70,3 milioni nel 2014; 63,5 milioni nel 2013), di cui la voce più consistente è costituita da "crediti verso iscritti e terzi contribuenti" (56,7 milioni del 2015 contro i 57,8 milioni del 2014). Occorre, inoltre, segnalare che con deliberazione n. 7 del 28 gennaio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito la inesigibilità di crediti per contributi previdenziali soggettivi, assistenziali, di maternità e per somme aggiuntive, per un ammontare complessivo pari a 661.825,26 euro. Tale importo è stato portato a perdita con rilevazione del relativo costo. Si tratta di crediti contributivi e per somme aggiuntive accertati relativamente a posizioni di iscritti dichiarati falliti, per i quali si è ritenuto opportuno adottare la dichiarazione di inesigibilità, a prescindere dalla intervenuta prescrizione, "considerato la peculiarità della"

situazione che ha fatto ritenere fortemente compromessa la possibilità di incassare gli importi ancora spettanti".

Complessivamente, nel 2015 il valore del portafoglio titoli mobiliari (comprensivo sia dei titoli immobilizzati che di quelli non immobilizzati) risulta pari a 1,403 miliardi di euro e si incrementa, rispetto al 2014, di circa 185,4 milioni per effetto di un combinato incremento sia di quelli immobilizzati che di quelli iscritti nell'attivo circolante.

Tra le immobilizzazioni materiali la voce più consistente è quella dei "Terreni e Fabbricati", che presenta nel Bilancio 2015 un valore pari a circa 124,6 milioni di euro. In materia di patrimonio immobiliare si rileva- come evidenziato anche nel corso dell'audizione del 17 marzo 2015 – che l'Ente non effettua investimenti diretti tramite acquisizione dal 1986 e anche nell'ultimo piano triennale degli investimenti non è prevista alcuna procedura di acquisto diretto. Secondo gli elementi forniti nel corso dell'audizione del 19 luglio 2017, il patrimonio gestito in forma diretta si compone di 1.022 unità, suddivise in 805 unità con destinazione a uso abitativo, 106 a uso negozio, 75 uffici, 35 locali a uso magazzino e un ufficio a uso strumentale. Le unità immobiliari sfitte sono rappresentate da 24 appartamenti a uso abitativo. Il tasso di occupazione è pari al 97 per cento.

2.1 I proventi delle gestioni mobiliare e immobiliare.

Si riportano di seguito i rendimenti – tratti dal Bilancio 2015 - derivanti dalla gestione della componente immobiliare sia in termini complessivi che percentuali. Si rileva in particolare che:

- La gestione immobiliare ha determinato, con riferimento all'esercizio 2015, un totale proventi per canoni pari a euro 13.880.420, in leggera contrazione rispetto all'esercizio 2014, quando il totale era stato pari a euro 14.151.135;
- Il rendimento contabile lordo è 8,92%, mentre il rendimento contabile netto, che tiene conto dei costi diretti comprensivi, tra l'altro, della tassazione sugli immobili (IRES, IMU e TASI), nonché dei costi di gestione e detratto il recupero degli oneri accessori, risulta pari al 3,27% e pertanto in leggera riduzione rispetto all'esercizio precedente in cui il rendimento netto era risultato pari a 3,65%.

La tabella che segue, tratta dalla Relazione della Corte dei Conti sul Bilancio 2015 dell'Ente, riporta i proventi complessivi dei canoni di locazione e i dati relativi al rendimento medio, lordo e netto, della gestione immobiliare negli esercizi dal 2010 al 2015.

Tabella 9 – Rendimento immobili

(datî în milioni) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14,5 14.6 14.4 14,6 14,2 13,9 Rendimento lordo %* 7,43 9,15 9,37 9,45 9,19 8,92 Rendimento netto % 3,02 3,48 4,39 3,51 3,65 3,27

Con riferimento alla gestione della componente mobiliare, l'asset allocation del portafoglio mobiliare nel 2015, calcolato sui valori medi d'investimento, ha la seguente composizione: fondo immobiliare 11,06 per cento (12,04 nel 2014); azionario 3,68 per cento (2,96 nel 2014); fondi Oicr 3,83 per cento (2,03 nel 2014); pronti contro termine e time deposit

0,00 per cento (analogamente nel 2014); obbligazionario 53,37 per cento (49,72 nel 2014); liquidità 28,06 per cento (33,24 nel 2014).

Con riferimento al comparto obbligazionario che, come è desumibile dai dati sopra riportati, costituisce il principale investimento finanziario dell'Ente, è da rilevarsi, rispetto al capitale impiegato, una redditività del 2,84 per cento netto, di poco inferiore a quella dell'esercizio precedente (3,02 per cento). In particolare in termini assoluti il reddito netto del comparto obbligazionario - su un investimento medio pari nel 2015 a circa 972,1 milioni - è stato di 27,6 milioni, rispetto ai 25,2 milioni del 2014 (avendo a base un investimento di 832,1 milioni).

L'investimento azionario ammonta complessivamente, al termine dell'esercizio, a 76,24 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio precedente di oltre 18 milioni di euro. Si evidenzia come l'Ente presenti – come già sopra evidenziato - una contenuta esposizione della componente azionaria. Il rendimento contabile netto del segmento azionario è stato pari al 4,41%.

Il rendimento netto complessivo della gestione patrimoniale (comparto mobiliare e immobiliare) è stato, nel 2015, di 46,754 milioni, contro i 52,411 milioni del 2014, mentre nella tabella che segue, tratta dal Bilancio consuntivo 2015, si riepilogano i tassi di rendimento lordi e netti del patrimonio, distintamente per classe di investimento:

DESCRIZIONE	RENDIMENTI LORDI %	RENDIMENTI NETTI %
Attività liquida	1,87	1,39
Fondi OICR	2,41	0,37
Titoli obbligazionari	3,30	2,84
Azioni	6,83	4,41
F. immobiliare	2,03	1,50
Immobili	8,92	3,27

3. L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE

Per quanto riguarda le entrate provenienti dalla contribuzione previdenziale soggettiva, pari nel 2015 a 170,3 milioni di euro, si registra un contenuto incremento di circa 1,8 milioni di euro rispetto al dato registrato nel 2014 (168,6 milioni di euro), mentre nel 2013 il dato era risultato pari a 166,4 milioni di euro.

Quanto alla ripartizione delle diverse aliquote contributive, continua ad aumentare il numero degli iscritti che opta per il contributo di solidarietà, risultato complessivamente pari a 19.798 unità; l'incremento è stato di 2.101 unità rispetto al 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è entrata in vigore la modifica dell'art. 21 del Regolamento che ha riconosciuto, agli iscritti che si trovino in disoccupazione temporanea e involontaria e che optino per il versamento del contributo di solidarietà, la riduzione dello stesso, dal 3% all'1% del contributo intero. Il contributo di solidarietà è stato invece mantenuto al 3% per gli iscritti che svolgano attività professionale in regime di lavoro dipendente.

Per quanto riguarda le prestazioni previdenziali, principale voce di uscita del bilancio dell'ENPAF, ne prosegue la flessione; infatti, nel 2015 l'uscita per prestazioni previdenziali ha registrato una diminuzione di oltre 2,5 milioni di euro rispetto

all'esercizio precedente, passando da 159,6 milioni del 2014 a 156,9 milioni del 2015. Le cause di tali risultanze vanno ascritte alle modifiche regolamentari entrate in vigore dal 1° gennaio 2013 in materia di pensioni di vecchiaia e di pensioni di anzianità, rispettivamente con l'elevazione dell'età pensionabile e con l'aumento dell'anzianità contributiva.

In merito alla ripartizione degli oneri relativi alle prestazioni pensionistiche del 2015, il 58% si riferisce a pensioni di vecchiaia, il 22% a pensioni di anzianità, mentre le pensioni ai superstiti incidono percentualmente per il 19%, e quasi l'1% è il peso percentuale delle pensioni di invalidità.

4. PROSPETTIVE NEL MEDIO-LUNGO PERIODO INDICATE NEL BILANCIO ATTUARIALE

L'ultimo bilancio tecnico-attuariale approvato è stato redatto al 31.12.2014, tale documento considera l'evoluzione della gestione previdenziale fino al 2064, valutando un arco temporale di 50 anni.

Dall'esame del bilancio tecnico attuariale emergono costanti avanzi di esercizio dal 2015 al 2064, con un incremento del patrimonio che da 1,96 miliardi di euro raggiungerà i 10,29 miliardi di euro al termine del cinquantennio. Il rapporto tra il patrimonio a fine esercizio, rapportato alle prestazioni pensionistiche erogate nel corso dello stesso, è previsto in crescita costante da 12 volte nel 2015 fino a 23 volte al termine del cinquantennio.

Correlativamente all'incremento del patrimonio complessivo della Cassa il rapporto tra la riserva legale minima, pari a cinque volte le pensioni in essere nell'anno di riferimento, e il patrimonio dell'Ente decresce nel tempo in modo costante e significativo, passando dal 40% del 2015, al 21% del 2064 evidenziando.

5. Considerazioni conclusive

Sulla base delle evidenze contabili e gestionali sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate e parte essenziale del parere in merito ai documenti di bilancio in oggetto analizzati, si formulano le seguenti osservazioni:

- *a*) Il 2015 chiude con un avanzo di esercizio pari a 139,340 milioni, in flessione sul precedente esercizio per 10,273 milioni;
- b) Il risultato della gestione caratteristica mostra un andamento favorevole con un lieve decremento dei ricavi (0,3 per cento) ed una più significativa diminuzione dei costi (-3,3 per cento). Subisce infatti una flessione la spesa per prestazioni previdenziali e assistenziali per 5,403 milioni anche in virtù degli effetti prodotti dall'elevazione dell'età pensionabile attuata con la riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2013 mentre il gettito complessivo dei contributi diminuisce di 0,741 milioni;
- c) in conseguenza dei sopraesposti dati il saldo della gestione previdenziale e assistenziale fa registrare nel 2015 un risultato positivo pari a 107,133 milioni, con un aumento di 4,7 milioni sul 2014;
- d) il rapporto tra numero degli iscritti (al netto dei versanti solo il contributo di solidarietà) e quello dei trattamenti pensionistici erogati risulta tendenzialmente crescente e pari a 2,68 nel 2014 e 2,73 nel 2015;
- e) Il valore del patrimonio netto è pari, a fine 2015, a 2,086 miliardi di euro (1,947 miliardi nel 2014) e supera ampiamente, con un indice di copertura pari a 13,3

- annualità, il limite delle cinque annualità delle pensioni correnti, stabilito con il decreto interministeriale del 29 novembre 2007;
- f) nel 2015 la consistenza del portafoglio titoli mobiliari si attesta sulla cifra di 1,403 miliardi (con un incremento rispetto al 2014 di 185,4 milioni), mentre il valore del patrimonio immobiliare risulta pari a 124,6 milioni e sostanzialmente in linea con i valori dell'esercizio precedente, non effettuando da tempo l'Ente acquisizioni immobiliari in forma diretta;
- g) il rendimento medio degli immobili si attesta, nel 2015, su valori del 3,27 netto (3,65 nel 2014), mentre il comparto obbligazionario, che costituisce il principale investimento finanziario dell'Ente, fa registrare una redditività netta del 2,84 nel 2015 e del 3,02 nel 2014;
- h) le disponibilità liquide dell'Ente registrano tra il 2014 e il 2015 una diminuzione passando da 535,424 milioni a 493,949 milioni di euro, pur dovendosi evidenziare il permanere di una cifra piuttosto alta rispetto al valore complessivo del patrimonio;
- i) circa la formazione di crediti rispetto ai contributi dovuti, si evidenzia la consistenza degli stessi, che risultano significativi, essendo pari a 57,8 milioni nel 2014 e a 56,7 milioni nel 2015. Si sottolinea quindi l'esigenza che l'Ente ponga particolare attenzione a ogni utile iniziativa sul fronte dell'accertamento e quantificazione dei crediti e della lotta all'evasione contributiva;
- j) con riferimento alla gestione di cassa, il Collegio Sindacale, nel bilancio 2015, "raccomanda nuovamente all'Ente di continuare le azioni volte alla riscossione immediata dei crediti, con particolare attenzione verso quelli provenienti da esercizi passati, ovvero a ridurne la formazione, e comunque a verificarne l'esigibilità, nonché procedere al pagamento di quei debiti che possano dar luogo ad interessi di mora o altre somme aggiuntive". Si sottolinea quindi l'esigenza di verificare nei prossimi esercizi che l'Ente abbia posto in essere attenzione alla gestione della cassa;
- k) per quanto riguarda le stime del bilancio tecnico attuariale riferito al 31 dicembre 2014 per il periodo 2014-2063, si rileva che esse confermano, nel medio e nel lungo periodo, una situazione di stabilità economica dell'ENPAF.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Direttore dell'Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dottor Federico Soda (Svolgimento e conclusione)

290

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione di rappresentanti dell'Organizzazione « Save the Children » (Svolgimento e conclusione)

291

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BRANDOLIN.

La seduta comincia alle 8.35.

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Direttore dell'Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dottor Federico Soda.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio BRANDOLIN, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Il dottor Federico SODA, Direttore dell'Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo una richiesta di precisazione di Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, il dottor Federico SODA completa il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (PLA-PSI-MAIE), a più riprese, e Paolo ARRIGONI (LNA), la deputata Micaela CAMPANA (PD) e Giorgio BRANDOLIN, presidente, a più riprese.

Il dottor Federico SODA risponde a più riprese, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BRANDOLIN.

La seduta comincia alle 14.10.

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione di rappresentanti dell'Organizzazione « Save the Children ».

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio BRANDOLIN, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Valerio NERI, *Direttore generale di* « *Save the Children* », interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo alcune richieste di precisazione di Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, a più riprese, risponde Valerio NERI, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Micaela CAMPANA (PD), a più riprese, e Giorgio BRANDOLIN, presidente.

Il dottor Valerio NERI risponde a più riprese, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

SOMMARIO

Seguito dell'esame della proposta di relazione intermedia sull'attività svolta (9 settembre	
2014-30 giugno 2017). L'inchiesta tra dati e risultati (Relatore: Bratti) (Seguito dell'esame	
e rinvio)	292
Comunicazioni del Presidente	292
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	292

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Seguito dell'esame della proposta di relazione intermedia sull'attività svolta (9 settembre 2014-30 giugno 2017). L'inchiesta tra dati e risultati (Relatore: Bratti).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Alessandro BRATTI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta dello scorso 26 luglio, nelle vesti di relatore, ha presentato una proposta di relazione. Quindi, sulla base delle osservazioni pervenute, ha predisposto un nuovo testo, che sarà trasmesso a tutti i componenti e di cui illustra le novità.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani, 3 agosto 2017 alle ore 8.30. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.20.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che una delegazione della Commissione svolga una missione in Veneto dal 13 al 15 settembre 2017.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	293
Seguito dell'esame della proposta di relazione in materia del rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione (relatrice on. Cenni) (Esame e approvazione)	293
organizzata e contratrazione (relativee on. Cenni) (Esame e approvazione)	
ALLEGATO (Relazione sui rapporti tra criminalità organizzata e contraffazione)	295
Audizione del Presidente del Gruppo di lavoro Riso, presso Copa-Cogeca (Svolgimento e conclusione)	294
AVVERTENZA	294

Mercoledì 2 agosto 2017. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'esame della proposta di relazione in materia del rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione (relatrice on. Cenni).

(Esame e approvazione).

Mario CATANIA, *presidente*, l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della proposta di relazione di cui è relatrice la deputata Susanna Cenni. Avverte che è stata presentata e inviata a tutti i colleghi per posta elettronica uno schema di rela-

zione in materia di rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione rielaborato dopo la seduta della scorsa settimana. Chiede pertanto alla relatrice Cenni di illustrarne lo schema.

Susanna CENNI, relatrice, illustra il contenuto dello schema di relazione.

Intervengono MARIO CATANIA, presidente, che esprime il proprio apprezzamento sulla relazione il deputato Francesco CARIELLO (M5S), vicepresidente, che preannuncia il voto favorevole, la deputata Colomba MONGIELLO (PD) che preannuncia il voto favorevole del gruppo.

Mario CATANIA, *presidente*, pone in votazione la proposta di relazione.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione (*vedi allegato*).

Mario CATANIA, presidente, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo appro-

vato, che sarà pubblicato come Doc XXIIbis n. 13.

Audizione del Presidente del Gruppo di lavoro Riso, presso Copa-Cogeca.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giuseppe FERRARIS, presidente del Gruppo di lavoro Riso, presso Copa-Cogeca, e il professor Aldo FERRERO, professore di Agronomia presso l'Università degli Studi di Torino, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando una relazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, il deputato Marco DONATI (PD), la deputata Susanna CENNI (PD) e il deputato Oreste PASTORELLI (MISTO).

Giuseppe FERRARIS, presidente del Gruppo di lavoro Riso, presso Copa-Cogeca, il professor Aldo FERRERO, professore di Agronomia presso l'Università degli Studi di Torino, rispondono ai quesiti posti.

Mario CATANIA, presidente, nel ringraziare il presidente Ferraris e il dottor Ferrero, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

RELAZIONE SUI RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E CONTRAFFAZIONE

(Relatrice: on. Susanna Cenni).

1. INTRODUZIONE

In questi anni di attività della Commissione le audizioni, gli approfondimenti svolti, le indagini concluse, ci hanno consegnato un quadro di informazioni piuttosto chiare circa le tendenze del fenomeno contraffazione:

- una sua crescita esponenziale;
- un quadro normativo e politiche di contrasto disomogenee a livello internazionale;
- una flessibilità "straordinaria" nell'innovare e adattare le tecniche di contraffazione;
- un intreccio assai diffuso con il lavoro nero, i fenomeni di inquinamento ambientale, ecc.

Questi elementi sono stati, ed in alcuni casi purtroppo continuano ad essere, una sorta di *lumus* per un forte intreccio con varie forme di criminalità organizzata, come emerso da indagini svolte nel nostro Paese ed in contesti internazionali.

Numerose audizioni hanno informato la Commissione su queste relazioni con camorra, 'ndrangheta, cosa nostra e anche con dinamiche di finanziamento delle forme di terrorismo internazionale.

La Relazione, come deliberato dall'Ufficio di Presidenza, è frutto del lavoro di molti mesi e di un percorso che ha cercato di indagare, per quanto possibile, il fenomeno, di raccogliere dati, di interrogarsi sulle ragioni di questo rapporto.

L'Ufficio di Presidenza della Commissione ha deliberato quindi lo svolgimento dell'inchiesta in oggetto, in considerazione della gravità del fenomeno considerato l'enorme sviluppo in sede internazionale della contraffazione, sia per lo sviluppo dei commerci in sede mondiale e della globalizzazione dell'economia, sia per il sempre più penetrante intervento della criminalità organizzata in questo settore.

La delibera istituiva del 25 settembre 2013, infatti, attribuisce alla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo il compito (art, 1, comma 4, lettera i) di raccogliere dati sulle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani, allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno, anche con riferimento alle connessioni con la criminalità organizzata.

Già nel corso delle precedenti relazioni approvate dalla Commissione era emerso con chiarezza il ruolo crescente della criminalità organizzata nello sviluppo del fenomeno della contraffazione e come senza analizzare questo profilo l'analisi del fenomeno complessivo fosse incompleto.

Preoccupazione costante della Commissione nel corso della legislatura è stata quella di non limitare l'analisi ai dati evidenti del fenomeno, che spesso privilegiano i momenti terminali di una filiera costituiti dalla vendita al dettaglio e all'attività di contrasto delle forze dell'ordine e della magistratura che portano ai sequestri della merce contraffatta e ai successivi procedimenti penali, ma invece di risalire e comprendere l'intera filiera del

fenomeno.

Una serie di caratteristiche della contraffazione attuale – quali le caratteristiche di internazionalizzazione di tale *business*, dove la merce contraffatta, prodotta spesso nei Paesi asiatici, giunge in Europa ed in America attraverso un flusso ordinario e costante che comprova la disponibilità di reti ed infrastrutture per i traffici marittimi, terrestri ed aerei per la loro movimentazione, lo sviluppo del fenomeno anche tramite il commercio elettronico, la diffusione sul territorio dello smercio di tali beni - comprovano l'esistenza di un livello molto strutturato ed organizzato delle filiere di tale fenomeno che trovano nel ruolo della criminalità organizzata un supporto ed un protagonismo essenziale.

Di qui la necessità di approfondire il tema, di evidenziarne le caratteristiche, sottolineandone la pericolosità e valutare alcune proposte per intensificarne il contrasto.

L'indagine si è svolta con un numero ampio di audizioni, che hanno visto le istituzioni e le associazioni impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, e tramite alcune missioni sul territorio. ¹

Mentre in passato la contraffazione aveva una dimensione locale e sostanzialmente artigianale, oggi questo fenomeno è diventato una vera e propria "industria della contraffazione", con canali del tutto nuovi e collocati anche nella rete elettronica, realizzata in modo sistematico e su dimensione sovranazionale come emerso dalla "Relazione sul fenomeno della contraffazione sul web", da parte del relatore Baruffi e approvata dalla Commissione il 23 marzo 2017.

Vi è l'evidenza, dimostrata, di una crescente presenza delle organizzazioni criminali nel settore.

Nel corso di una visita della Commissione a Napoli il 3 e 4 maggio 2017 è stata sottolineata l'evoluzione del fenomeno della contraffazione negli ultimi decenni, passata da un ambito locale, che sfruttava una propensione, ad esempio nell'area del Napoletano, delle maestranze locali ai falsi di qualità e che operano in specifici settori (ad esempio nella pirateria digitale con i CD e DVD falsi) ad una dimensione internazionale nella quale le

¹ Sono stati auditi: il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, il 29 ottobre 2014; il Sostituto Procuratore della Repubblica di Siena, Aldo Natalini, il 16 febbraio 2015; il Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Giuseppe Peleggi, il 25 marzo 2015; il Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, Giancarlo Caselli, il 26 marzo 2015; il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, Tiziana Siciliano, il 9 aprile 2015; il Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo, il 16 aprile 2015; il Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, Aldo Natalini, il 7 maggio 2015; il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Firenze, Giuseppe Creazzo, l'11 maggio 2015; il Procuratore Capo f.f. della Repubblica presso il Tribunale di Prato, Antonio Sangermano, l'11 maggio 2015; il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno, Prefetto Fulvio Della Rocca, l'11 giugno 2015; il Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Agnello Rossi, il 17 giugno 2015; il Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Michele Prestipino Giarritta, il 17 giugno 2015, il Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Fausto Zuccarelli, il 22 giugno 2015; il Comandante Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Claudio Vincelli, il 29 luglio 2015; il Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Bari, Marcello Quercia, il 10 settembre 2015; il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, il 19 novembre 2015; il Comandante delle Unità Speciali della Giustizia, Andrea Orlando, il 19 novembre 2015; il Comandante delle Unità Speciali della Giustizia, Vecchione, il 3 febbraio 2016; il Capo del III Reparto - Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, Stefano Screpanti, il 3 febbraio 2016; il segretario generale di Indicam, Claudio Bergonzi, il 10 marzo 2016; il Comandante del Comando Carabinieri Tutela della Salute, Claudio Vincelli, il 17 marzo 2016; il Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Maria Vittoria De Simone, il 15 settembre 2016; rappresentanti di Europol, il 6 ottobre 2016; l'Interpol: Direttore III Divisione Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, Massimiliano Razzano, il 3 novembre 2016; il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, Diego Porta, il 6 febbraio 2017; il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Napoli, Ciro Esposito, il 6 febbraio 2017; il Presidente della Fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri, il 6 febbraio 2017; il Presidente dell'Osservatorio Placido Rizzotto - Flai Cgil, Roberto Iovino, il 6 febbraio 2017; il rappresentante dell'OECD, Stephane Jacobzone, Counsellor Reform of the Public Sector Public Governance and Territorial Development, il 27 marzo 2017; il Vice Comandante dei ROS dell'arma dei Carabinieri, Col. Roberto Pugnetti, il 27 marzo 2017, il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, il 6 giugno 2017. Sono state altresì effettuate le seguenti missioni: a Prato, il 24 novembre 2014; a Bari (SIAC), il 13 luglio 2016; a Caserta, l'11 e 12 ottobre 2016; a Foggia, il 3 e 4 aprile 2017; a Napoli, il 3 e 4 maggio 2017. I resoconti di tali missioni sono reperibili nella pagina della Commissione sul sito internet della Camera.

organizzazioni criminali di stampo mafioso gestiscono in modo imprenditoriale le attività.

Per tali organizzazioni risulta molto profittevole commercializzare merce contraffatta, sia prodotta in Italia, sia favorendo l'importazione di merce fornita da organizzazioni criminali straniere con le quali si stringono accordi di collaborazione, fermo restando che le organizzazioni criminali italiane impongono le proprie regole di controllo del territorio. ²

La Commissione ritiene che occorra non limitarsi a guardare il fenomeno a valle, considerando solo lo smercio della merce contraffatto in sede di negozi etnici o di ambulantato, ad esempio sulle spiagge d'estate, spesso espressivi di situazioni di marginalità sociale e di sfruttamento, ma che occorra invece risalire "a monte" la filiera della produzione, spesso a carattere sovranazionale, dei prodotti contraffatti posti in vendita.

Ci si deve rendere conto, in altri termini, che dietro lo smercio al dettaglio opera una filiera internazionale estremamente organizzata, spesso collegata alla criminalità organizzata.

In tal senso devono essere ricordate le dichiarazioni del Ministro della giustizia Andrea Orlando in audizione presso la Commissione il 19 novembre 2015, che, riferendosi alle relazioni della Direzione nazionale antimafia, ha evidenziato come "il fenomeno della contraffazione abbia assunto negli anni le caratteristiche di una vera e propria impresa criminale altamente organizzata, con un mercato di riferimento internazionale e una rete produttiva e distributiva transnazionale, che fino a tempo fa erano limitati ai soli beni di lusso collegati alla moda, ma che sempre di più hanno invaso ogni settore commerciale, compresi quelli relativi ai beni di uso comune, con ricadute frequenti e gravi anche sulla salute dei consumatori."

Il dato che la contraffazione sia oggetto di particolare attenzione, in sede internazionale, da parte delle associazioni organizzate di stampo criminale è confermato dallo studio elaborato nel 2013 dall'UNICRI, in cooperazione con il MISE e la Direzione Nazionale Antimafia e altre forze di polizia. Sulla base dell'analisi di 27 casi giudiziari sulla criminalità organizzata, è stato evidenziato che i clan di camorra, soprattutto, e 'ndrangheta si siano orientati in maniera sempre crescente al commercio e alla produzione di merci contraffatte.³

Un altro profilo che è emerso dalle audizioni è quello della strumentalità della contraffazione, in quanto fonte di grandi profitti per le organizzazioni criminali, intesa come fonte di finanziamento per gruppi criminali dediti al terrorismo.

Il quadro che è emerso da questa ampia ricognizione dei problemi e confronto con i soggetti più qualificati del settore, e che la presente relazione intende approfondire, è pertanto molto complesso.

2. LE DIMENSIONI DEL FENOMENO

2.1 Le dimensioni quantitative della contraffazione

Alcuni dati evidenziano la gravità del fenomeno.

Nello studio "Trade in Counterfeit and Pirated Goods" del 2016, a cura dell'OCSE e dell'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione europea (EUIPO), si stima che il 2,5 per cento degli scambi mondiali sia costituito da beni contraffatti, per un valore corrispondente a 338 miliardi di euro al tasso di cambio dell'epoca, che al tasso odierno equivale a 461,85 miliardi di dollari, una cifra pari al PIL dell'Austria o alla somma del PIL

-


² V. sulla pagina web della Commissione, nel sito internet della Camera. l'audizione del Questore di Napoli Antonio De Iesu, del 1 4 maggio 2017.


³ v. audizione del Segretario generale di INDICAM Bergonzi del 10 marzo 2016.

di Irlanda e Repubblica Ceca. Le importazioni di merce contraffatta in Europa riguardano il 5 per cento del totale. È importante sottolineare che il report certifica che l'Italia dopo gli Stati Uniti è il Paese più interessato dal fenomeno della contraffazione.


Le tabelle che seguono, presentate dall'OCSE nell'audizione in Commissione del 27 marzo 2017, mostrano la rilevanza della contraffazione nel panorama globale dei traffici illeciti di beni, per un importo totale di 461 miliardi di dollari nel 2016, prima voce mondiale all'interno dell'"Illicit Trade", molto superiore al traffico di stupefacenti. Il *trend* è in forte crescita, in quanto nel 2008 il volume globale si attestava a 200 miliardi di dollari, pari all'1.9% del totale del traffico commerciale.

La grafica evidenzia le direttrici di alimentazione a livello mondiale. La seconda tabella mostra che il 5 per cento di tutte le merci importate in Europa risulta contraffatta, per un volume totale pari a 85 miliardi di euro (116 miliardi di dollari).





Per quanto riguarda la provenienza geografica della merce contraffatta, l'OCSE ha fornito una rappresentazione riferita al 2013, riportata nella tabella che segue, riferita al numero di sequestri effettuati, con suddivisione anche per tipologia merceologica e Paesi più colpiti dalla contraffazione:



La tabella evidenzia la prevalenza assoluta della Cina come Paese di provenienza, e come tra i Paesi più colpiti dal fenomeno dopo gli Stati Uniti vi sia proprio l'Italia. Nell'analisi dell'OCSE ciò dipende dal fatto che l'industria italiana è molto forte in termini di marchi, in quanto il *made in Italy* costituisce una tendenza mondiale, ed è pertanto molto vulnerabile alla contraffazione.

Per l'Italia tra i Paesi maggiore provenienza delle merci contraffatte, dopo Cina ed Hong Kong, largamente al primo posto, vi è la Grecia: il porto del Pireo, controllato da società cinesi, date le lacune dell'azione di contrasto in Grecia, può diventare una grande porta d'accesso delle merci illegali in Europa; seguono Singapore, Thailandia, Turchia; Marocco, Germania, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Senegal.

Nel rapporto del CENSIS "La contraffazione: dimensioni, caratteristiche ed approfondimenti", del giugno 2016⁴, si stima che il fatturato della contraffazione in Italia nel 2015 ammonti a 6,9 miliardi di euro, con un incremento del 4,4% rispetto ai 6,5 miliardi di euro stimati per il 2012; la perdita di gettito fiscale conseguente a tale giro d'affari illecito è stimata in 5,7 miliardi di euro (1,7 miliardi di euro per la produzione diretta e 4 miliardi di euro per la perdita di gettito sulla produzione indotta in altri settori connessi), con un valore aggiunto sommerso di 6,7 miliardi di euro ed oltre 100.000 posti di lavoro in meno. Un'eventuale immissione sul mercato di un equivalente di merci legali al valore di quelle contraffatte sarebbe suscettibile di determinare un incremento della produzione interna pari a 18,6 miliardi di euro (lo 0,6% del totale), con aumento del valore aggiunto del Paese di 6,7 miliardi.

La contraffazione riguarda quasi tutti i settori merceologici.

Il settore maggiormente esposto è quello dell'abbigliamento, con un valore della produzione di 2,2 miliardi di euro, pari al 32,5% del totale. Seguono il comparto degli audiovisivi, con quasi 2 miliardi di euro (28,5% del totale), il materiale elettrico e i prodotti informatici con un 1 miliardo di euro, i prodotti alimentari anch'essi con 1 miliardo di euro. In termini di sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza nel periodo 2012/2016, su un totale di oltre un miliardo di pezzi, i macro-settori "beni di consumo" (439 milioni di unità) e "giocattoli" (251 milioni di unità) coprono il 63% del totale, seguiti dagli "articoli elettronici" (al 22% con il sequestro di oltre 245 milioni di pezzi) e dal settore "moda" (al 15% con oltre 164 milioni di pezzi).

La tendenza in atto è quella all'ampliamento della gamma di beni oggetto di contraffazione, con sempre maggiori pericoli per la salute del consumatore a causa dei materiali utilizzati: dal *pellet* per uso domestico di provenienza est-europea ai cuscinetti a sfera importati dalla Cina via internet; dai tappi in plastica e coprilattina con marchio di note bibite; dai capi di maglieria realizzati con "pelo di coniglio" in luogo del *cachemire* ai cosmetici e profumi contenenti alte percentuali di toluene e benzene ai termocaloriferi assemblati con fibre di amianto; dai rubinetti che rilasciano il piombo ai giocattoli contraffatti contenenti ftalati; dai gioielli contraffatti con un'alta concentrazione di nichel alle scarpe e alla pelletteria con anomale percentuali di cromo esavalente; dalle sigarette contraffatte con valori di catrame, piombo ed arsenico centinaia di volte superiori alla norma alle "*cheap white*", sigarette originali prodotte in Russia, Bielorussia, Emirati Arabi Uniti, Cina e Ucraina, ma non commercializzabili nell'UE in quanto non conformi ai parametri di produzione e commercializzazione previsti dalla normativa comunitaria.⁵

-

⁴ Dati cui hanno fatto riferimento sia il Comandante generale della Guardia di Finanza Toschi nell'audizione in Commissione del 28 settembre 2016 che il Ministro della Giustizia Orlando il 6 giugno 2017

⁵ Dati citati nell'audizione del Ministro di Giustizia Orlando il 6 giugno 2017.

Anche il CENSIS, come già visto per l'OCSE, evidenzia che il principale Paese di provenienza di merci contraffatte è la Cina, con il 66% del totale dei beni sequestrati alle frontiere europee nel 2013 (23,7 milioni di pezzi sul totale di 36 milioni), con la specializzazione di altri Paesi per tipologia merceologica (Egitto per gli alimentari, Turchia per profumi e cosmetici, Hong-Kong per elettronica). L'Italia è stata leader nel 2013 per numero di pezzi sequestrati (4,9 milioni) e al quarto posto per illeciti riscontrati in dogana (5.492 su un totale europeo di 86.854).6

2.2 La pericolosità della contraffazione

La contraffazione è un fenomeno estremamente dannoso per il sistema produttivo e per i consumatori italiani, La sua pericolosità è accentuata dal fatto che si tratta di un fenomeno in costante crescita, tanto più nell'ambito della globalizzazione dell'economia e dei commerci e, non da ultimo, della crescita dell'e-commerce, con quello che ciò comporta in tema di incremento dell'offerta di prodotti contraffatti.

I danni recati dalla contraffazione sono molteplici.

La violazione sistematica dei diritti di proprietà industriale (marchi, disegni, brevetti) e della proprietà intellettuale (diritto d'autore, compromesso dalla pirateria digitale e multimediale) genera non solo effetti nocivi sulla concorrenza e sul fatturato delle aziende, cui viene sottratto illecitamente una fetta del mercato, ma sulla stessa competitività delle imprese. L'Italia, la cui economia è tipicamente vocata alla manifattura, anche attraverso un prezioso tessuto di piccole medie imprese, è particolarmente colpita dal fenomeno.

La falsificazione dei marchi e dei prodotti e la pirateria digitale, oltre ad una grave distorsione complessiva dell'economia determina un danno a lesione particolarmente marcata proprio ai prodotti di qualità che costituiscono l'essenza del "made in Italy". Si tratta di prodotti ad alto valore aggiunto, che hanno i propri elementi qualificanti, rispetto alle produzioni di altri Paesi, nello stile e nel design, ad esempio dei prodotti dell'abbigliamento oppure nella qualità dei prodotti dell'agroalimentare. Le aziende colpite vedono infatti ridursi il proprio fatturato, laddove sono sempre più richiesti investimenti qualificati per sviluppare costantemente l'innovazione e adeguare le produzioni.

In secondo luogo devono essere considerati i danni alla salute del consumatore, in quanto molte delle produzioni contraffatte o false sono realizzate con materiali di scarsa qualità o addirittura nocivi per la salute, ad esempio nel settore agroalimentare ma anche, ad esempio, per l'impiego di coloranti o altri materiali nocivi per la salute nel campo della moda. Questo profilo risulta in crescita anche dalle statistiche: il numero di sequestri di prodotti contraffatti operati dalla Guardia di Finanza è in forte crescita per il profilo della pericolosità per la sicurezza dei cittadini. ⁷

In terzo luogo devono essere considerati gli effetti sul piano sociale della costituzione di vere e proprie "filiere", sia della produzione che dello smercio al dettaglio, di prodotti contraffatti: nel primo caso queste si caratterizzano per lo sfruttamento di lavoro in nero, in violazione di ogni normativa sulla sicurezza su lavoro, mentre nel secondo costituiscono una forma di reclutamento o del c.d. caporalato o di manovalanze già impiegate in attività di criminalità o microcriminalità, spesso anche con lo sfruttamento dell'immigrazione.

⁶ v. Report on EU customs enforcement of intellectual property rights, Commissione Europea, luglio 2014.

⁷ Il Ministro della giustizia Orlando, nell'audizione del 6 giugno 2017, ha riferito che tra il 2014 e il 2016 circa il 69% del totale dei prodotti illeciti individuati (595 milioni di unità) ha riguardato violazioni sulla conformità agli standard di sicurezza, con una crescita del 346% bel 2014 rispetto al 2013 e del 307% nel 2015 rispetto al 2014.

In quarto luogo va considerata la collateralità dei processi produttivi di merce contraffatta rispetto a gravi fenomeni di inquinamento ambientale, come confermato alla Commissione nella missione a Napoli dello scorso 3 e 4 maggio 2017. Nel corso di tali audizioni è stato sottolineato dal Sindaco di Napoli De Magistris come lo smaltimento delle lavorazioni della produzione della merce contraffatta inquini le falde acquifere e i fiumi, come avvenuto nelle zone tra Avellino e il Nolano. Nell'audizione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 4 maggio 2017 a Napoli è stato affrontato il tema dello sversamento di rifiuti industriali legati alle lavorazioni di merce contraffatta nella Terra dei fuochi nell'agro campano. La Procura di Napoli 8 ha scelto di coniugare il contrasto all'attività di contraffazione con il perseguimento dello smaltimento illegale di rifiuti: gli interventi dei Vigili del fuoco hanno dimostrato che gran parte dei roghi di rifiuti che caratterizzano tale zona è dovuta agli scarti di materiale utilizzato per l'attività calzaturiera, di pelletteria, conciaria, tessile, avendo le province di Napoli e Caserta il triste primato di circa il 43 per cento della produzione in regime di contraffazione in questi settori. Le periferie nord-orientali di Napoli sono interessati da almeno 700-900 roghi di rifiuti all'anno. Il protocollo investigativo elaborato dalla procura di Napoli, previa concertazione con le forze di polizia e i Vigili del fuoco, prevede che la segnalazione alla polizia giudiziaria e particolarmente alla Polizia Municipale, specificatamente impegnata sul fronte della tutela dell'ambiente e del contrasto alla contraffazione, fa sì che i Vigili del fuoco si impegnino in tali casi a cercare di risalire alle ditte che smaltiscono illecitamente gli scarti di lavorazione, cosa possibile nel caso di parziale o incompleta combustione degli scarti. Alla segnalazione seguono gli interventi di propria competenza della Polizia giudiziaria delegata dalla magistratura e della Guardia di Finanza, dell'ASL e dell'Ispettorato del lavoro, sotto il profilo degli accertamenti fiscali, dell'evasione contributiva e assicurativa, dell'elusione della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il legame tra contraffazione e reati ambientali, segnatamente per lo smaltimento illegale dei residui di lavorazione delle produzioni di merce contraffatta, è stato illustrato in Commissione anche nell'audizione, il 6 febbraio 2017 con il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Napoli, Ciro Esposito. ⁹

Infine, per quanto riguarda la dannosità della contraffazione nei confronti dello Stato, la produzione illecita di merci contraffatte causa un rilevante fenomeno di evasione fiscale e, dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica, un degrado della vivibilità delle aree urbane ed un incremento dei profitti delle organizzazioni criminali, cui si connettono spesso il riciclaggio e il reimpiego dei proventi illeciti.¹⁰

3. IL RUOLO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L'intervento della criminalità organizzata nel business della contraffazione va di pari

⁸ v. sulla pagina web della Commissione nel sito internet della Camera il resoconto dell'audizione del Procuratore f.f. della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nunzio Fragliasso.

⁹ Nel 2016 su 22 incendi particolari nei quali è intervenuta la Polizia locale di Napoli, sulla base di un protocollo con la Procura della Repubblica, per cercare di individuare la provenienza del bene, è risultato che spesso si trattava di beni che apparivano risulta di lavorazioni effettuate nella filiera della contraffazione.

passo alla crescita di tale fenomeno illecito. Occorre quindi soffermarsi preliminarmente sui fattori generali di crescita del fenomeno contraffattivo.

3.1 Fattori di crescita della contraffazione

Lo sviluppo del fenomeno contraffattivo è ascrivibile a molteplici fattori.

- a) E' evidente che la contraffazione si inquadra in un contesto che ha visto l'enorme sviluppo delle reti di commercio internazionale, anche in rapporto alla crescita esponenziale delle reti tecnologiche di comunicazione e di commercio elettronico; negli ultimi vent'anni si sono aperti interi nuovi mercati sia di produzione che per la vendita, ad esempio in conseguente dell'apertura all'economia di mercato dell'Europa dell'Est, della Cina e di molti altri Paesi dell'Asia.
- b) La quantità di merci in movimentazione rende difficile i controlli in sede doganale per individuare le merci illegali nei *container* veicolati nei porti, per l'esigenza di non ostacolare *tout court* le attività commerciali, in una sorta di contrapposizione ineliminabile tra l'efficacia dei controlli e le esigenze di crescita del traffico delle merci; questo è emerso anche nel corso di una missione a Bruxelles della Commissione che ha incontrato esponenti della Direzione competente della Commissione europea, che hanno ribadito la necessità di privilegiare le esigenze dello sviluppo dei traffici rispetto ad altre esigenze di carattere istituzionale. D'altro canto, per quanto riguarda lo sviluppo del commercio elettronico, si è determinata una crescita del trasporto di piccole spedizioni tramite corrieri o con spedizioni postali che arrivano negli aeroporti, rendendo difficili i controlli.
- c) Va considerato che i rischi della gestione di tali attività illecite sono limitati, non essendo considerato dalla normativa penalistica il contrasto alla contraffazione come una priorità, in termini sanzionatori, rispetto ad altri settori criminali. Quindi a profitti elevati derivanti da tale *business* corrispondono rischi tutto sommato contenuti.
- d) Il contrasto istituzionale alla contraffazione, in un contesto di elevata internazionalizzazione del fenomeno, soffre di forti disomogeneità tra le varie normative nazionali, come sottolineato anche dal Ministro della Giustizia Orlando in audizione, che le carenze degli strumenti di coordinamento internazionale, superando i limiti sempre più ristretti delle giurisdizioni nazionali, non consentono di superare. Da ciò discende la difficoltà del contrasto da parte della magistratura e delle forze dell'ordine ad operare per contrastare un fenomeno che si sviluppa in ambito internazionale.
- e) Rilevano gli alti profitti che derivano dallo smercio di prodotti contraffatti, che stimolano ad investire in tale settore, derivanti dall'uso di materie prime scadenti o nocive, dallo sfruttamento del lavoro nero, e dalla totale evasione fiscale per le produzioni illegali.¹¹
- f) Va considerato l'impulso ai traffici di merce contraffatta fornito dallo sviluppo del commercio elettronico, sia per merce dichiarata come contraffatta, sia per merce commercializzata come apparentemente originale.
- g) Infine, va considerata l'esistenza di una considerevole domanda di prodotti contraffatti, da parte di consumatori non consapevoli della dannosità del fenomeno,

¹¹ Lo studio dell'UNICRI "Contraffizione, una diffusione globale, una minaccia globale" riporta che la duplicazione illegale di un programma di computer, che costa 20 centesimi di euro, è venduto sino a 45 euro, con un guadagno molto superiore alla vendita, ad esempio, di un grammo di hashish per 12 euro, il cui costo di produzione è di 1,52 euro.

_

a fronte di un possibile vantaggio economico e sociale, legato al possesso di beni di presunto pregio altrimenti irraggiungibili. Il problema è più sensibile tra i giovani, nei quali il disvalore dell'acquisto fraudolento è meno percepito e su questo aspetto occorre mettere in campo iniziative di informazione, comunicazione e formazione, anche scolastica, per sensibilizzare i giovani e i consumatori in generale sulla nocività del fenomeno.

3.2 L'intervento della criminalità organizzata nel business della contraffazione

Nell'analisi della Guardia di Finanza si evidenzia che "è possibile affermare che, nell'ultimo decennio, si è assistito ad un aumento dell'interesse della criminalità organizzata, nazionale e straniera, nel traffico di prodotti contraffatti"¹², citando le conclusioni di uno studio del MISE dell'UNICRI del 2012, secondo il quale "...la quasi totalità del mercato dei prodotti contraffatti in Italia è gestita dai consorzi criminali..."¹³. La criminalità organizzata, grazie anche al suo potere finanziario, intimidatorio è corruttivo, gestisce tutte le fasi della filiera del falso, dalla produzione, alla spedizione, alla distribuzione, al dettaglio.

L'ingresso della criminalità organizzata ha determinato un salto di qualità del fenomeno della contraffazione, favorendone il passaggio da attività di livello artigianale a vera e propria impresa criminale di carattere globale, *business* transnazionale che ottimizzare i luoghi più adatti per la produzione, le migliori vie di transito e i giusti mercati di sbocco.

Anche nell'analisi dei Carabinieri emerge che "Il fenomeno della contraffazione ha assunto, nel tempo, le sembianze e le peculiarità di una impresa altamente organizzata, con un mercato di riferimento internazionale e con una rete produttiva e distributiva transnazionale." ¹⁴

Nell'audizione con Europol del 6 ottobre 2016 è stato confermato che in molti casi di contraffazione è stato accertato un legame con la criminalità organizzata, per la facilità di guadagnare con i reati contro la proprietà intellettuale, per il fatto che, in generale, le condanne sono più lievi rispetto a quelle per i reati connessi alla droga e per l'assenza di una consapevolezza da parte dell'opinione pubblica.

Secondo la relazione della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo del primo semestre 2016 il coinvolgimento di organizzazioni criminali transnazionali che operano nel settore della contraffazione è in costante e rapida crescita. Si tratta sia di organizzazioni straniere che italiane, con una forte tendenza alle sinergie tra di esse.

Nell'audizione con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo¹⁵ è stato sottolineato come le organizzazioni criminali, applicando alla contraffazione collaudate tecniche adoperate negli altri settori di attività criminali, abbiano realizzato una rete di vendita organizzata, secondo un vero e proprio modello di *marketing* aziendale volto a garantire la diffusione e il successo del commercio illegale, parallelo o sommerso. Oltre ad esigenze di flessibilità vi è anche l'intenzione di rendere difficoltosa la ricostruzione e la repressione dell'intera filiera produttiva e di commercializzazione illegale. Ciò si realizza sia attraverso la dispersione geografica delle fasi di fabbricazione dei prodotti, spesso ricorrendo ad operazioni di sub-fornitura, sia tramite la diversificazione degli itinerari e delle rotte, sfruttando varchi doganali di più agevole accesso.

¹² V. audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza Toschi il 28 settembre 2016.

¹³ DGLC-UIBM, UNICRI, "La contraffazione come attività gestita dalla criminalità organizzata transnazionale. Il caso italiano", MISE, 2012, p. 10.

¹⁴ V. audizione con il Vice Comandante del Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri Roberto Pugnetti del 27 marzo 2017.

¹⁵ V. stenografico dell'audizione il 15 settembre 2016 con il Sostituto Procuratore Nazionale della Direzione Nazionale Antimafia Maria Vittoria De Simone.

Diverse sono le forme di produzione di beni contraffatti: una prima modalità è quella della sovrapproduzione degli ordinativi all'interno delle stesse aziende ove si producono gli originali, ovvero in altri laboratori ad opera degli stessi operai che hanno lavorato o lavorano nell'impresa madre; una seconda modalità vede l'assemblaggio di componenti contraffatte, spesso diversificando la fase di realizzazione di un semilavorato in un Paese e assemblando con i marchi e il *packaging* in altro diverso Paese, al fine di trasportare merci all'ingrosso prive di riscontri formali di illegalità.

Le merci contraffatte provenienti dall'area europea giungono prevalentemente attraverso i confini terrestri, mentre quelle di provenienza asiatica arrivano soprattutto via mare, in container, o con spedizioni aeree. L'intensificarsi di sistemi di controllo doganale efficaci presso i porti ed aeroporti italiani ha indotto le organizzazioni criminali a mutare gli itinerari, introducendo le merci nell'Unione europea tramite paesi diversi da quelli di effettiva destinazione e a diversificare le tecniche di frode, ad esempio con la falsificazione della documentazione doganale, con triangolazioni commerciali con altri Paesi comunitari o l'utilizzazione di società fantasma o facendo sbarcare i beni contraffatti illeciti in porti commerciali di importanza secondaria o con ripetuti transiti in Paesi diversi, per celare la reale origine delle merci.

I canali di distribuzione sono anch'essi diversificati: i negozi al dettaglio, la vendita ambulante, i mercati o le fiere campionarie, il circuito del commercio elettronico su internet.

Nell'analisi della Direzione Nazionale Antimafia, che cita il rapporto pubblicato nel gennaio 2012 da "SOS Impresa" dell'Associazione Confesercenti, si evidenzia come in aree sotto il controllo di compagini mafiose sia stata imposta la vendita di merce contraffatta ad esercizi commerciali regolari, in sostituzione del pagamento del cd. "pizzo", ovvero siano state organizzate attività che vedono le organizzazioni criminali nel ruolo di grossisti in grado di offrire prodotti contraffatti insieme agli originali.

Particolarmente importante è stata l'analisi del fenomeno svolta in Commissione dal Ministro della Giustizia Orlando, nell'audizione del 6 giugno 2017.

Il Ministro ha riferito che "La scelta di talune associazioni criminali di tipo mafioso, soprattutto appartenenti ad alcune storiche famiglie criminali di camorra, di investire nel settore della contraffazione costituisce un dato accertato in numerosi processi celebrati sul territorio nazionale ed internazionale ed è sostanzialmente dovuta al basso rischio penale a cui vanno incontro gli associati, se comparato, ad esempio, a quello connesso con il traffico di stupefacenti, ed alla contemporanea, elevata redditività delle attività di contraffazione".

Le organizzazioni criminali "classiche" sono in grado di utilizzare per la contraffazione le proprie reti internazionali di influenza, realizzando vere e proprie strutture di *merchandising* anche all'estero.

I modelli utilizzati sono diversi.

Vi sono casi in cui le produzioni di merce contraffatta sono gestite in proprio dalle organizzazioni di tipo mafioso o camorristico, sia per la produzione che per la vendita.

In altri casi imprese dedite alla contraffazione non direttamente riconducibili alla criminalità mafiosa e camorristica concludono accordi con la queste organizzazioni, stipulando accordi di fornitura commerciale. Il Ministro ha riferito come in questa ipotesi non sia semplice distinguere tra attività legate alle organizzazioni di stampo mafioso attraverso un rapporto estorsivo e attività legate da un rapporto di cooperazione commerciale, per così dire, volontaria.

La diversità dei modelli criminali seguiti è stato sottolineato in audizione dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha riferito della compresenza di modelli di intervento diversi, nei quali accanto da interventi diretti di camorra, 'ndrangheta o Cosa nostra, risalendo alcune filiere della contraffazione non necessariamente si arriva dentro la struttura di queste organizzazioni di tipo mafioso, ma in strutture che hanno una composizione mista e diversificata: "l'interferenza, il condizionamento delle organizzazioni criminali di tipo complesso, soprattutto di quelle mafiose, sul fenomeno della contraffazione non ha un unico un segno distintivo. È un'incidenza, un condizionamento, un'interferenza che si realizza secondo modelli diversificati. Non c'è sempre lo stesso modello" 16

Lo studio effettuato nel 2013 dall'UNICRI, in cooperazione con il MISE, la DNA e altre forze di polizia, concernente 27 casi giudiziari sulla criminalità organizzata, ha evidenziato come i clan di camorra, soprattutto, e 'ndrangheta siano dediti in maniera sempre crescente al traffico, talvolta anche alla produzione, di merci contraffatte.

L'ingresso nel settore della contraffazione è stato effettuato dapprima da organizzazioni camorristiche dell'area napoletana, che ha utilizzato la "forza lavoro" già operante nel territorio, quali i cd. "magliari", gli ambulanti o i venditori "porta a porta" dei capi di abbigliamento contraffatti.

Nel tempo queste attività si sono strutturate come reti di fornitura su vasta scala, legandosi all'importazione di prodotti contraffatti dalla Cina, integrando la falsificazione dei prodotti privi di marchi con l'applicazione "a domicilio" degli stessi. Dal punto di vista finanziario lo smistamento dei proventi è avvenuto attraverso i circuiti dei *Money Transfer* e reti non appartenenti al circuito bancario, quali strutture abusive in grado di operare transazioni finanziarie, quali rivendite di tabacchi, ricevitorie del lotto, *phone center* e *Internet points*.¹⁷

In tal senso sarà importante verificare l'impatto del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che ha introdotto misure per il controllo dell'attività svolta dai *Money transfer*.

Anche la 'ndrangheta calabrese risulta assai attiva nella filiera della contraffazione del falso, come accertato in inchieste che hanno portato al sequestro di società e patrimoni considerevoli.

Nell'analisi dei ROS dei Carabinieri mentre la camorra si occupa anche della produzione in loco di merce contraffatta, attraverso opifici clandestini dell'hinterland napoletano avvalendosi anche di manodopera straniera, la 'ndrangheta, invece, opera secondo un approccio di spiccato pragmatismo imprenditoriale, proponendosi quale intermediario di servizi tra l'ambito della produzione e quello della vendita, ovvero come facilitatore per l'ingresso in Italia della merce contraffatta proveniente dall'estero; cosa nostra, invece, fatto salvo il settore agroalimentare, allo stato non dimostra uguale dinamismo nel settore, per la scarsa propensione a gestire relazioni con organizzazioni criminali asiatiche per la mancanza di una tradizione nella filiera del falso e per la lontananza della Sicilia dalle rotte di import-export. Altra caratteristica essenziale della presenza criminale è la compresenza di criminalità italiana e etnica, in rapida crescita, in un rapporto paritario e sinergico nella movimentazione dei grossi carichi di merce.

 16 V. Res. stenografico, dell'audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Michele Prestipino Giarritta, il 17 giugno 2015, pag. 15.

¹⁷ Nella relazione depositata dal Ministro della Giustizia Orlando nell'audizione del 6 giugno 2017 si riferisce (pag. 21) che "in alcune indagini è stato accertato che i proventi della vendita di prodotti meccanici contraffatti, importati dalla Cina e collocati in 26 paesi europei ed extraeuropei con un ricarico pari a quello dello stupefacente (una motosega importata a 50 euro veniva collocata in Germania anche a 450-500 euro), venivano restituiti via Money transfer a fittizi intestatari che li giravano ai favoreggiatori della latitanza di un noto capo clan".

Resta il tema di come nonostante l'ottimo lavoro di controllo svolto dai vari corpi competenti (Guardia di Finanza, Agenzie delle dogane, ecc.), di cui la Commissione ha potuto prendere atto anche durante la missione svolta a Napoli, le merci contraffatte riescano ad entrare nei porti, come segnalato in modo molto esplicito anche da parte dell'audizione del Vice Comandante dei ROS dell'Arma dei Carabinieri, col. Roberto Pugnetti.

È evidente che occorre anche in questo la messa a punto di ulteriori affinamenti degli strumenti a disposizione.

3.3 Fattori di sviluppo del ruolo della criminalità organizzata

L'inserimento della criminalità, sia nazionale che internazionale, nel mondo della contraffazione e la crescita di questa attività illecita è stata favorita da una serie di fattori.

Nell'audizione del Procuratore f.f. della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nunzio Fragliasso del 4 maggio 2017 è stato confermato il crescente interesse della criminalità organizzata per l'attività di contraffazione, per un triplice ordine di motivazioni: perché l'attività di contraffazione costituisce una forma di finanziamento per i clan; perché questa attività costituisce una modalità di riciclaggio del denaro che proviene da altre attività criminose; e perché attraverso tale attività si realizza un capillare controllo del territorio. Dalle recenti acquisizioni investigative in Campania, ad esempio, si riscontra che l'interesse della criminalità organizzata all'attività di contraffazione si è diversificato. Accanto ad un'attività a carattere estorsivo rispetto a ditte già operanti nel settore della contraffazione, imponendo l'acquisto per la rivendita di prodotti contraffatti o l'acquisto sul mercato nero di materie prime da utilizzare per la produzione e il confezionamento di prodotti con marchi contraffatti, se ne affianca un'altra, nella quale i clan criminali sono divenuti essi stessi imprenditori, attraverso imprese organiche agli stessi clan, che investono direttamente i capitali della "holding" criminale e che sono dirette da soggetti ai vertici delle stesse organizzazioni criminali. Del tutto superata, nell'analisi della Procura di Napoli, è la dimensione artigianale e locale della contraffazione, sostituita da un'attività di natura imprenditoriale, avente estensione nazionale e transnazionale.

Molteplici sono i fattori che spingono le organizzazioni criminali a intervenire nel business della contraffazione.

- a) Deve essere considerato innanzitutto l'interesse e la convenienza delle organizzazioni criminali nel riciclare denaro in grandi quantità, derivante dagli ingenti profitti delle attività criminali gestite da camorra e 'ndrangheta, in attività meno rischiose come la contraffazione: tale settore è quindi, allo stesso tempo, sia fonte di ricavo di ingenti proventi finanziari, sia occasione di riciclaggio di denaro, ad esempio per l'investimento nell'acquisizione di macchinari che costano centinaia di migliaia di euro;
- b) Va poi evidenziata la disponibilità da parte delle grandi organizzazioni criminali internazionali dell'accesso alle reti di movimentazioni delle merci, già utilizzate per altri traffici illegali (stupefacenti, armi, ecc.).
- c) Vi è poi il tema del controllo del territorio di cui dispongono le organizzazioni criminali, che si sostanzia nella disponibilità di manovalanza da adibire alla produzione e allo smercio, a volte inserita nel tessuto criminale, a volte legata alla presenza di sacche di povertà, sottosviluppo o sottoccupazione che accetta l'impiego per ragioni di natura economica. In alcune aree territoriali, ad esempio nel Napoletano, l'esistenza di attività produttive e commerciali di piccole dimensioni, la diffusione della vendita in forma ambulante, l'esistenza di un tradizione artigianale che ha fatto definire Napoli come la patria del falso d'autore e la difficoltà da parte dei cittadini di

trovare occupazioni lavorative stabili, hanno favorito il fenomeno. La presenza nel *business* della contraffazione assicura anche un controllo indiretto del territorio, funzione svolta capillarmente dai negozi e dalle bancarelle posizionate in determinate aree.¹⁸

- d) Altro elemento rilevante è costituito dalla presenza di comunità etnicamente coese, si pensi al caso delle comunità cinesi, ad esempio nel tessuto produttivo del tessile a Prato, oppure a Roma e Napoli, utilizzabili all'interno delle filiere produttive o di commercializzazione illecite. Altre comunità etniche, ad esempio i bengalesi nell'area di Palma Campania, ovvero i senegalesi nel Napoletano, sono utilizzate come manovalanza dalle organizzazioni criminali italiane, entrando nel settore agroalimentare nel fenomeno del caporalato ed infiltrandosi in tal modo nelle filiere legali della produzione agricola.
- e) L'esperienza mostra poi che le organizzazioni criminali si caratterizzano nel settore per un'elevata dinamicità gestionale, essendo in grado di spostare le produzioni illecite o le sedi di ingresso delle merci a seconda della convenienza in termini di carenza degli apparati normativi di contrasto o di rigidità dei controlli doganali.¹⁹ Va citata al proposito l'analisi dei c.d. "mercati notori" effettuata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che indica 301 watchlist di luoghi fisici o virtuali critici per il business USA fuori dai confini nazionali, in quanto non garantiscono efficace protezione ai diritti di proprietà industriale o intellettuale, per l'esistenza di normative non adeguate o livelli di enforcement non efficaci. Oltre a piattaforme di commercio on line critiche sotto questo profilo, il report individua il problema delle c.d. zone di libero scambio (Free Trade Zones), che ammontano a più di 3000 in 135 Paesi e che sono utilizzate principalmente proprio da contraffattori. ²⁰
- f) Deve essere poi considerata la convenienza per le organizzazioni criminali di diversificare le attività illecite rispetto ai settori tradizionali del crimine, in quanto la contraffazione costituisce un settore che fornisce elevati profitti e rischi limitati; l'Europol in uno studio del 2015 ha stimato che un euro investito in stupefacenti può generarne 2700 di profitto, a fronte di 40.000 generati da un investimento in alimenti contraffatti o beni di largo consumo e 50.000 investiti in farmaci contraffatti. I clan di stampo mafioso hanno l'interesse a infiltrare le filiere legali della produzione del commercio, sostituendo al tradizionale "pizzo" in denaro la fornitura di prodotti contraffatti, con profili di rischio dal punto di vista penale molto meno severi.
- g) Infine, per quanto riguarda i rischi penali dell'illecito contraffattivo rispetto ad altri reati nei quali è attiva la criminalità organizzata, va rilevato che la contraffazione non è percepita dall'opinione pubblica come fenomeno di grave pericolosità sociale; lo stesso contrasto da parte delle istituzioni, anche per l'apparato sanzionatorio penale insufficiente per la lievità delle sanzioni, nonostante il grande sforzo compiuto dalla magistratura e dalle forze dell'ordine, non è prioritario rispetto a settori criminali tradizionali (traffico di stupefacenti, traffico di armi, sfruttamento della prostituzione,

 $^{^{18}}$ V. audizione con il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Gianluigi D'Alfonso del 4 maggio 2017 a Napoli, nella pagina internet della Commissione sul sito internet della Camera.

Nell'audizione del 6 giugno 2017 il Ministro della giustizia Orlando ha affermato che "Tali carenze di disciplina inducono i protagonisti della contraffazione, ad esempio, ad organizzare l'assemblaggio all'estero come fattore di ulteriore di riduzione del rischio penale, in modo da operare – per così dire – una sorta di "forum shopping" e radicare la competenza per un eventuale procedimento penale in paesi con legislazioni più permissive."

²⁰ V. il Report annuale per il 2016 dell'ufficio USA dei Rappresentanti del Commercio (USTR-United States Trade Representatives), citato nell'audizione del Segretario generale di INDICAM Bergonzi nell'audizione del 10 marzo 2016.

tratta degli emigrati, estorsioni, ecc.) ed è stato e continua ad essere non proporzionato alla grave pericolosità sociale ed economica del fenomeno. La mancata consapevolezza dell'opinione pubblica circa la gravità del fenomeno della contraffazione richiede un intervento forte di comunicazione, informazione e sensibilizzazione su questo tema. Nell'audizione con l'OCSE²¹ si è sottolineata la convenienza per le organizzazioni criminali rappresentata dal basso rischio e dall'alto margine di profitto. A tenere basso il livello del rischio, a fronte dell'importanza crescente degli *Intellectual Property Right* nelle società moderne, contribuiscono la mancanza di cooperazione internazionale, anche attraverso lo scambio di dati tra le forze dell'ordine e il fatto che la lotta alla contraffazione nell'ordine di priorità non è in posizione apicale, con sanzioni spesso esigue.

Il fenomeno dinanzi al quale ci si deve rapportare con lucidità e consapevolezza da parte delle istituzioni è quindi quello di una contraffazione che opera su scala internazionale, con organizzazioni criminali asiatiche di grande forza e che curano rapporti di collaborazione con associazioni criminali nazionali di stampo mafioso e camorristico presenti in Italia.

Alcuni dati forniti dal Ministro della Giustizia Orlando nel corso dell'audizione del 6 giugno 2017 mostrano le dimensioni processuali del fenomeno.

Tra i procedimenti iscritti presso le Direzioni Distrettuali Antimafia, i procedimenti per delitti di associazione per delinquere (art. 416 c. p.) realizzati allo scopo di commettere i fatti di contraffazione previsti dagli articoli 473 e 474, sono 25 per un numero di 320 indagati, mentre per i delitti di contraffazione compiuti da associazioni di stampo mafioso (art. 416 bis c. p.) i procedimenti sono 31, per un numero di 453 indagati. L'attività nel settore della contraffazione coincide con le attività economico-criminali tipiche delle associazioni di stampo mafioso, camorristico o 'ndranghetistico, al fine di assicurare proventi ai propri affiliati e garantire la sopravvivenza alle strutture criminali.

Nonostante il grande sforzo delle istituzioni competenti, della Magistratura e delle Forze dell'ordine le difficoltà per un efficace opera di contrasto sono notevoli, proprio per le caratteristiche di transnazionalità del fenomeno e per lo sviluppo capillare della contraffazione sia sul territorio sia attraverso il commercio elettronico.

3.4 Rapporti tra attività contraffattive e terrorismo

Uno dei profili più delicati sui quali la Commissione intende porre l'attenzione delle Istituzioni e dell'opinione pubblica è quello dell'utilizzazione degli ingenti proventi derivanti dalla produzione e smercio di merce contraffatta per l'approvvigionamento delle organizzazioni terroristiche, in una sorta di autofinanziamento di tali attività.

In questo caso non si tratta di una diversificazione dei "rami di attività" delle attività illecite di associazioni criminali ma di una sorta di collateralismo volto unicamente a reperire finanziamenti a basso rischio da destinare alle attività terroristiche.

In tal senso si devono ricordare le affermazioni rese dal Comandante generale della Guardia di Finanza Toschi in audizione presso la Commissione il 28 settembre 2016.

In quella sede fu sottolineato che la contraffazione può rappresentare una possibile fonte di finanziamento di altre gravissime attività criminali organizzate, non escluso il terrorismo di matrice confessionale. Nel corso dell'operazione "Tuareg" del 2006 a Milano

²¹ V. audizione di Stephane Jacobzone, Counsellor Reform of the Public Sector Public Governance and Territorial Development, il 27 marzo 2017.

la Guardia di Finanza aveva accertato un possibile utilizzo dei traffici di merce contraffatta per finalità di finanziamento di azioni terroristiche.²²

Il rapporto del 2015 di *Europol* ed *EUIPO* ²³ riporta che alcuni manuali di addestramento utilizzati da *Al Qaeda* e rinvenuti nel 2002 raccomandavano la vendita di merci contraffatte per finanziare le cellule terroristiche.

Sui legami tra contraffazione e contrabbando con la criminalità organizzata e il terrorismo si ricordano altresì le affermazioni rese dall'OLAF in audizione a Bruxelles il 27 giugno 2016, circa l'esistenza di prove sulla sussistenza di tale fenomeno. ²⁴

In Francia, un dossier redatto nel marzo 2016 dall'Union des Fabricants, che ha condotto, unitamente a Interpol, Europol e forze di Polizia interne, contiene un'analisi delle connessioni finanziarie tra traffico di prodotti contraffatti e attività terroristiche. Esaminando le tipologie di finanziamento che le cellule di terroristi jihadisti responsabili degli attentati alla redazione del giornale Charlie Hebdo nel gennaio 2015 e al club Bataclan e allo Stade de France nel novembre 2015, lo studio rilevava che uno dei terroristi, noto alla Polizia francese per la vicinanza agli ambienti dell'estremismo islamico, fu escluso da un regime di sorveglianza speciale nel giugno 2014 perché ritenuto non più pericoloso e dedito soltanto a traffici di scarpe contraffatte acquistate via web, pagate attraverso agenzie di Money transfer e consegnate per via postale. Il report ritiene indubbio che l'attività illecita contraffattiva, ritenuta "minore", sia servita per reperire i finanziamenti delle attività prodromi che agli atti terroristici (approvvigionamento di documenti, stabilimento di contatti e reperimento di armi) e come tali legami siano frequenti rispetto a cellule terroristiche operanti in modo diffuso e parcellizzato sul territorio.

Il contrasto della contraffazione trova quindi un ulteriore rafforzamento anche nella chiave di combattere le attività di supporto al terrorismo internazionale.

4. LE INDAGINI PIÙ RILEVANTI IN TEMA DI CRIMINALITÀ E CONTRAFFAZIONE

Nella Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, relativa al primo semestre 2016" si traccia un quadro analitico della presenza delle organizzazioni criminali nella contraffazione.

Le organizzazioni più coinvolte risultano essere la camorra e la n'drangheta.

4.1 La camorra

Un'analisi accurata dei fenomeni criminali che interessano la contraffazione è contenuta nella relazione consegnata alla Commissione dal Comando provinciale della Guardia di Finanza nel corso della missione della Commissione a Napoli il 3 e 4 maggio 2017.

In Italia, le aree più rilevanti per la produzione di merci contraffatte sono concentrate in alcuni quartieri di Napoli (Sanità, Pendino-San Lorenzo, Gianturco e zona Porto) e della

²² L'indagine portava alla luce l'esistenza in Italia di una cellula terroristica di matrice islamica che tra i diversi canali di finanziamento del sodalizio utilizzava anche i proventi della commissione di reati di contraffazione e ricettazione.

²³ V. "2015 Situation report on counterfeiting in the European Union-joint project between Europol and the Office for the harmonization in the internal market", April 2015, pag. 45.

²⁴ Nell'audizione del Direttore Investigazioni dell'Ufficio europeo antifrode (OLAF), Ernesto Bianchi, è stato affermato: "Con riguardo alla criminalità organizzata, ci sono degli elementi per noi molto, molto seri di legami con altre organizzazioni. Parliamo sempre di terrorismo. Ci sono decine di container ogni mese che vengono destinati in Libia. Perché in Libia? Perché le organizzazioni criminali conoscono benissimo le nostre possibilità di avere dei punti di contatto e degli scambi di informazioni con la Libia: in relazione alla situazione politica è quasi impossibile avere delle informazioni. Noi non sappiamo che succede in questi container in Libia. In Libia ci sono grosse organizzazioni criminali anche terroristiche. Abbiamo dei sospetti."

provincia (Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Palma Campania, Casoria, Arzano, Melito, Mugnano, Afragola), oltre che a Milano e Prato.

Nella provincia di Napoli i clan camorristici più coesi hanno spostato i propri interessi verso settori amministrativi, economici e finanziari, acquisendo, attraverso l'impiego di capitali illeciti, "il controllo dell'intera filiera di alcuni comparti dell'industria della contraffazione: dall'import-export di merci fino alla vendita, potendo contare su una fitta rete di punti di distribuzione disseminati in Italia ed all'estero". ²⁵ Circa le dimensioni del fenomeno è stato rilevato che "facendo le dovute proporzioni, nella provincia di Napoli il fenomeno della contraffazione ha sostituito quello che era una volta il contrabbando di sigarette. Il posto sul territorio viene preso dalle bancarelle di merci contraffatte." ²⁶

Nell'audizione di Napoli del 4 maggio 2017 è emersa con chiarezza, nell'analisi del raggruppamento operativo speciale dell'Arma dei carabinieri, l'intreccio tra il fenomeno della contraffazione e la criminalità organizzata, che controllano alcuni mercati degli ambulanti (ad esempio il mercato rionale della Maddalena), addirittura con estorsioni ai danni dei commercianti stessi, al fine di controllare la filiera del falso.²⁷

La *camorra* è stata ritenuta dalla Guardia di Finanza²⁸ e dai Carabinieri ²⁹ l'organizzazione più dinamica ed attiva nel controllo e nella direzione di questo genere di attività illecite. Le organizzazioni camorristiche campane risultano aver diversificato le aree di azione criminale (la contraffazione di merci insieme al riciclaggio, ai traffici di armi e di stupefacenti) anche all'estero. I proventi di tale attività sono reinvestiti in settori ad alta redditività, quali la ristorazione, il turismo e le scommesse clandestine.

Nell'analisi della Guardia di Finanza, supportata dalle risultanze di ormai numerose indagini³⁰ è emerso che per la camorra la contraffazione è considerata "un vero e proprio ramo di affari spesso finanziato e, talvolta, direttamente gestito dai vertici dei clan e composto da soggetti che possono definirsi intranei alla struttura criminale camorristica, di cui rafforzano la componente economica, ma anche la struttura militare di controllo del territorio. In particolare, viene spesso realizzata una "holding economica criminale", organica al sodalizio criminoso, che agisce attraverso una fitta rete di strutture periferiche operanti nei più disparati mercati esteri. L'attività è gestita da soggetti in costante contatto con gli esponenti apicali delle famiglie camorristiche".

Si può quindi ritenere accertata la diretta partecipazione dei vertici dei clan nel controllo e nella direzione unitaria dell'attività, sempre più diffusa e capillare, della contraffazione, con un'ampia compenetrazione nelle organizzazioni camorristiche delle c.d. "strutture economiche". Queste si devono configurare non solo come contigue o legate da rapporti di affari con i clan, ma come vere e proprie strutture commerciali dell'impresa camorristica. Accanto alla tradizionale struttura illegale dei clan camorristici si realizzano sempre più delle strutture imprenditoriali parallele, formalmente legali, ma strettamente inserite nell'organizzazione criminale.

²⁵ V. Relazione della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo del primo semestre 2016, pag. 122

²⁶ V. audizione con il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Gianluigi D'Alfonso del 4 maggio 2017 a Napoli, nella pagina internet della Commissione sul sito internet della Camera.

²⁷ V. audizione con il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Gianluigi D'Alfonso del 4 maggio 2017 a Napoli, nella pagina internet della Commissione sul sito internet della Camera. A conferma dell'attività estorsiva operata dai clan sui venditori ambulanti è stato segnalato il fatto di cronaca avvenuto il 4 gennaio 2017 nella zona tra la Maddalena e la Duchesca, nel quale tre venditori extracomunitari di merce contraffatta e per errore una bambina di 10 anni sono stati gravemente feriti da colpi di arma da fuoco. Il Gruppo Pronto Impiego ha constatato nei giorni immediatamente successivi, verosimilmente come diretta conseguenza dell'intimidazione patita, una sensibile diminuzione della presenza di venditori ambulanti extracomunitari nella zona.

²⁸ V. Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza Toschi del 28 settembre 2016.

²⁹ V. audizione con il Vice Comandante del Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri Roberto Pugnetti del 27 marzo 2017.

³⁰ La citata relazione del Comando pronvinciale di Napoli della GdF cita le operazioni "Compagnie delle indie", "Filo di arianna", "Attacca bottone", "Felix", "Falsetto", "Umbria trademarket", "Gomorrah", "Song 'e Napul", Via della seta", "Ali babà" e "Gran Bazar".

Nell'incontro con i responsabili delle Forze dell'ordine nell'area campana il 4 maggio 2017 a Napoli³¹ ci si è soffermati sulla tendenza della camorra a gestire non solo la produzione diretta di beni contraffatti di alcuni settori merceologici ma anche l'attività di importazione da organizzazioni internazionali di "semilavorato", che viene poi completato sul territorio con l'apposizione dei marchi e la successiva commercializzazione. Recenti risultanze investigative confermato poi che la nuova modalità del commercio contraffatto è a tutti gli effetti la rete internet, che assicura velocità nelle transazioni e garantisce un'apparente garanzia di anonimato.³²

La tabella seguente concerne la presenza camorristica nella contraffazione dal 2013:

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI (fatti reato) 83 80 80 71 60 53 52 50 40 30 20 10 2°5em.2013 1"Sem, 2014 2"Sem.2014 1*Sem.2015 2"Sem.2015 2° Sem. 2013 - 2° Sem. 2014 dati consolidati - Fonte StatDel Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. 1° Sem. 2015 - 1° Sem. 2016 dati non consolidati - Fonte FastSDI-Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S.

Criminalità organizzata campana

Fonte: Relazione della DIA- primo semestre 2016

I rapporti della Guardia di Finanza³³ richiamate alcune delle più importanti operazioni riguardanti la camorra impegnata nella contraffazione:

• L'operazione "Via della Seta", del 2014 ha evidenziato la capacità del clan Mazzarella di imporre ai venditori del quartiere Mercato e del quartiere di Poggioreale-Vicaria la propria rete di approvvigionamento del materiale contraffatto, sulla base di una sorta di "clausola" di esclusività nella vendita degli articoli falsi trattati dall'organizzazione: i venditori, oltre a doversi approvvigionare dalla rete distributiva del clan, dovevano versare una "tariffa" settimanale; dalle indagini è emerso come il clan camorristico avesse creato una vera e propria holding in materia

³¹ V. nella pagina web della Commissione nel sito internet della Camera il resoconto dell'audizione con il Questore di Napoli Antonio De Iesu, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Ubaldo Del Monaco e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Gianluigi D'Alfonso.

³² Nel marzo 2017 il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, unitamente al Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche, ha disarticolato un gruppo criminale costituito da 17 componenti che avevano creato sul web negozi virtuali, per lo smercio di articoli di abbigliamento contraffatti e orologi di famosi brand abilmente falsificati. Sono stati sequestrati e oscurati 381 siti internet e 15 "profili Facebook" utilizzati la vendita dei prodotti contraffatti.

³³ V. audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza Toschi del 28 settembre 2016 e Rapporto per la Commissione d'inchiesta consegnato dal Comando provinciale di Napoli il 4 maggio 2017.

- di contraffazione, con collegamenti di livello internazionale; l'indagine ha portato alla denuncia di 76 soggetti (di cui 49 arrestati), al sequestro di 18 fra opifici industriali e depositi, 442 macchinari per la produzione industriale e circa 300.000 capi di abbigliamento contraffatti.
- Nel 2015 è stato accertato il coinvolgimento di clan importanti come il clan dei Misso per il rione Sanità, del clan Aprea e Mazzarella per San Giovanni a Teduccio in prossimità dell'area portuale, area dove hanno sede anche parecchi magazzini di proprietà cinese. In alcuni quartieri di Napoli, come nel mercato rionale della Maddalena, i clan Mazzarella e quello Sibillo-Giuliano si contendono la supremazia del territorio per la gestione delle estorsioni ai danni dei commercianti ambulanti, e per il controllo del mercato del falso. Nell'analisi dei Carabinieri le indagini del gennaio 2017, a seguito del ferimento di tre senegalesi tra i banchi del mercato nella zona della Maddalena, dopo un raid punitivo organizzato da esponenti del clan Mazzarella contro gli extracomunitari che non versavano le quote di tangente per poter vendere la merce contraffatta, hanno mostrato l'esistenza di accordi con i responsabili della comunità cinese, funzionali a uno sfruttamento del mercato della contraffazione in maniera pacifica e vantaggiosa per tutte le organizzazioni criminali.
- Nel settore della pirateria digitale nel novembre 2009 l'operazione "Nuovo cinema camorra" riguardava 40 affiliati al clan Mazzarella, per associazione mafiosa, contraffazione di supporti audiovisivi, estorsione ed altro, relativamente al controllo della produzione e distribuzione dei CD/DVD contraffatti provenienti dalla Cina.
- L'operazione "Gomorrah" ha portato alla luce una vera e propria joint venture tra clan camorristici campani e consorterie di origine straniera, responsabile di traffico di prodotti elettrici e meccanici contraffatti importati dalla Cina e smistati in vari Stati europei.
- L'operazione "Gran Bazar" del marzo 2016³⁴, condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, ha rivelato l'esistenza di un mercato del falso di grandi dimensioni: sono state imposte misure cautelari nei confronti di due distinte organizzazioni dedite alla contraffazione ed alla ricettazione di prodotti falsificati di importanti marchi nazionali e internazionali, eseguendo sequestri preventivi di beni mobili, immobili, società, cassette di sicurezza, polizze assicurative e conti correnti per circa 5 milioni di euro; una delle organizzazioni, ramificata anche in Turchia, importava capi contraffatti di alta qualità, che arrivavano con container provenienti da Germania e Gran Bretagna e rivenduti, con la complicità di titolari di Outlet, in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Puglia; l'altra organizzazione produceva nell'hinterland partenopeo, in un opificio industriale molto attrezzato, rotoli di pellame, serigrafati con loghi e marchi di note ditte, destinati ad opifici che li usavano per realizzare articoli di pelletteria, completandoli con parti ed accessori provenienti da imprese regolari; i numeri dell'operazione sono stati estremamente consistenti.³⁵

^{34 (}O.C.C.C. nr. 105/16 O.C.C., p.p. nr. 20613/13, G.I.P. del Trib. di Napoli, del 4 marzo 2016)


³⁵ Sequestro probatorio o preventivo di circa 1.900.000 prodotti contraffatti, di 8.229 metri lineari di tessuto/pellame (pari a circa 14.800 metri quadri), di 80 punzoni/cliché, di 7.000 articoli privi di marchi registrati, di 2.250 metri lineari di tessuto/pellame neutro, di 30 locali adibiti a depositi per lo stoccaggio di merce contraffatta ed opifici clandestini; 141 macchinari industriali, 83 banchi da lavoro, 5 automezzi e utensileria varia, per un valore complessivo di circa 8,2 milioni di euro; il 4 marzo 2016, per altro filone della stessa indagine il GIP emetteva: ordinanza di sequestro di 581.033 accessori, 36.935 capi di abbigliamento, 168 calzature, 45.891 articoli di pelletteria, 12.321 semilavorati, per un totale di 9 tonnellate di tessuti/pellami, oltre a 1.078.975 giocattoli, 28.398 accessori per telefonia, 91.668 accessori per abbigliamento, 8.980 articoli di cartoleria e 350 orologi; ordinanza con 24 misure cautelari in carcere e 38 provvedimenti di arresti domiciliari); decreto di sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p. e 12-sexies D.L. 306/92, di valori e beni intestati o comunque riconducibili, anche per interposta persona, ai medesimi soggetti indagati di 4 immobili, 10 automezzi, 16 motocicli, 2 autocarri, 30 rapporti bancari, 1 ditta individuale.

- L'operazione "Pulito Sicuro" del giugno 2016, eseguita dal Gruppo Pronto Impiego di Napoli, ha disarticolato un sodalizio criminale dedito alla commercializzazione di detersivi e prodotti per l'igiene personale contraffatti, con la scoperta di sette opifici clandestini a Napoli, la denuncia a piede libero di 11 italiani il sequestro di 605.318 prodotti contraffatti, 9.978 litri di detersivo e sapone contraffatto; 21.846 kg. di polvere di sapone contraffatto, 7 fabbricati, 28 macchinari, 1 furgone e 1.000 punzoni.
- L'indagine conclusa dal Gruppo di Fiumicino nel luglio 2016 ha portato al sequestro di 5 opifici e 6 depositi tra Napoli, Villaricca, Afragola e Casoria utilizzati da un'organizzazione criminale composta da 28 persone, specializzata nella produzione di scarpe contraffatte di note marche, e l'apposizione di sigilli a più di 100 macchinari industriali, 476 stampi e il sequestro di oltre 265.000 pezzi contraffatti, tra scarpe e semilavorati;
- l'indagine conclusa a Napoli nel 2016 che ha portato all'individuazione di 3 impianti produttivi illegali per la contraffazione di occhiali delle più note marche, ricavati all'interno di box auto, alla denuncia di 21 persone, al sequestro di quasi 78.000 articoli contraffatti, 2 automezzi, 8 telefoni cellulari, macchinari e materiale utilizzati nell'illecita attività.

4.2 La 'ndrangheta

Anche la 'ndrangheta calabrese è attiva nel settore della contraffazione, come evidenziato dalla seguente tabella tratta dalla citata relazione della DIA:

Criminalità organizzata calabrese



Fonte: Relazione della DIA- primo semestre 2016

L'interesse della 'ndrangheta per la contraffazione è stata accertata già dal 2009, nel corso di un'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio

Calabria³⁶, conclusasi con il processo, al termine del quale i soggetti arrestati sono stati tutti condannati, in rapporto alla gestione delle attività portuali a Gioia Tauro. Questa indagine ha rivelato la sussistenza di tre poli criminali tra di loro connessi ma indipendenti, operanti sulla base di un accordo: la 'ndrangheta gestiva le attività di controllo criminale del porto e lucra sulla movimentazioni delle merci, senza entrare direttamente nel *business* della contraffazione; un imprenditore operante come spedizioniere, non affiliato ma colluso in senso penalmente rilevante con la 'ndrangheta, si occupava di sdoganare le merci nel porto di Gioia Tauro; un'organizzazione molto agguerrita di cinesi importava merci contraffatte di vario genere, dai giocattoli fino a prodotti di abbigliamento, attraverso container per via marittima, spostati da Napoli a Gioia Tauro, in forza delle "protezioni" criminali fornite. Le merci contraffatte erano indirizzate, da una parte, a Roma e dall'altra alla Repubblica Ceca.

La Procura della Repubblica di Firenze³⁷ ha riferito in audizione di indagini legate all'infiltrazione nella provincia di Arezzo di esponenti della cosca Mancuso di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, con l'introduzione e la commercializzazione di capi di abbigliamento e calzature con marchi contraffatti, proveniente da laboratori clandestini turchi ed esportata in Germania e di qui in Italia. Sequestri di merce nell'ambito di queste indagini sono stati effettuati in Toscana, Lombardia, Veneto, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna.

La Guardia di Finanza ha riferito in Commissione dei risultati conseguiti nel giugno 2016 dal Gruppo di Reggio Calabria che, all'esito di una complessa attività investigativa, ha smantellato un'intera filiera di produzione e distribuzione di capi d'alta moda ed accessori falsificati, che si approvvigionava dei materiali da assemblare in Turchia, Cina e Romania. Sono stati sequestrati oltre 150.000 pezzi illegali, 4 laboratori clandestini e 25 macchinari industriali; dei 37 soggetti denunciati alla magistratura 16 sono stati tratti in arresto in stato di custodia cautelare per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione.

L'operazione "Bucefalo" condotta nella prima metà del 2015 dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, dal Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) e dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, sono venute in evidenza le ingerenze della cosca "Piromalli-Molè", imperante nella piana di Gioia Tauro. Sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare verso 11 soggetti e sequestrate di società e patrimoni per circa 210 milioni di euro, accertando l'esistenza di una fiorente attività di vendita di articoli di abbigliamento ed accessori recanti marchi contraffatti posta in essere da un noto imprenditore locale sodale alla cosca.

Nella citata audizione con i ROS dei Carabinieri si sottolinea il ruolo del porto di Gioia Tauro per l' ingresso e successivo instradamento della merce contraffatta. Si ricordano al riguardo alcune indagini:

• L'indagine "Rilancio" del 2009, in collaborazione con la Polizia della Repubblica Ceca, ha riguardato un cosca di matrice 'ndranghetista della cosca Alvaro di Sinopoli (RC), che reinvestiva i proventi delle attività delittuose in esercizi pubblici e immobili commerciali e residenziali a Roma e in un'organizzazione criminale transnazionale con cellule in Italia, ove si curava l'arrivo della merce nel porto di Gioia Tauro, attraverso una ditta di spedizioni, per la successiva commercializzazione nei Paesi dell'Unione Europea, nella Repubblica Ceca, ove si curava la falsificazione della documentazione

³⁶ V. audizione del 17 giugno 2015 del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Michele Prestipino Giarritta, che riferiva di indagini svolte a suo tempo come coordinatore della DNA di Reggio Calabria.

³⁷ V. audizione del Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze, Giuseppe Creazzo, l'11 maggio 2015.

di accompagnamento della merce e in Vietnam, che reperiva in Asia le merci contraffatte: vi sono stati 12 indagati soggetti a misure di custodia cautelare per associazione per delinquere per l'introduzione in Europa di ingenti quantitativi di merce contraffatta, aggravata dalla transnazionalità, ed il sequestro preventivo della società di import-export "M.C.S.-Mediterranean Container Service Shipping s.r.l.", attiva a Gioia Tauro ed interventi estesi alle province di Roma, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Biella e Latina e in Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Austria e Germania, con mandato d'arresto europeo.

• Nel 2009, nell'ambito dell'operazione "Maestro", erano eseguiti provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di 25 affiliati alle cosche Molè e Pesce della piana gioiese, indagati per associazione di tipo mafioso e associazione per delinquere per l'introduzione in Europa di ingenti quantitativi di merce contraffatta e altri reati doganali, con un decreto di sequestro preventivo di beni per 25 milioni di euro; la cosca controllava le operazioni di sdoganamento di merce proveniente dalla Cina nel porto a favore di esportatori di nazionalità cinese attivi sull'intero territorio nazionale, ed in particolare nelle città di Roma, Napoli, Salerno, Firenze, Palermo e Mantova.

4.3 La criminalità cinese

Altro filone di attività criminale da considerare nel settore è quello delle organizzazioni criminali straniere operanti in Italia

La criminalità cinese è molto attiva nelle aree urbane ad alta industrializzazione: Firenze e Prato, Milano e l'hinterland di Napoli, in particolare l'area vesuviana.

La citata relazione della DIA riferisce che tali strutture criminali, spesso complesse e a vocazione transnazionale, mantengono i propri vertici decisionali nei luoghi di origine, posizionando nei Paesi europei esclusivamente le "cellule terminali", impiegate nella ricezione e nello smistamento degli stupefacenti, delle merci contraffatte e delle vittime della tratta di esseri umani.

Nel rapporto della Fondazione Caponnetto sulle mafie cinesi³⁸, sono state identificate tre distinte tipologie criminali operanti in Italia: le Triadi, le Gang, la Nuova mafia economica. Circa la contraffazione, le zone del territorio nazionale più interessate sono la Campania (per abbigliamento, componentistica, beni di largo consumo), la Toscana, il Lazio e le Marche (pelletteria), il Nord Ovest e il Nord Est (componentistica ed orologeria).

Le organizzazioni criminali cinesi sono organizzate rigidamente su base etnica, hanno una connotazione transnazionale e si caratterizzano per un'organizzazione efficiente. Garantiscono costanti approvvigionamenti sia di articoli del settore del lusso (prodotti di abbigliamento, alta moda, tessile, pelletteria, calzature e borse; orologeria), che di prodotti di largo consumo (parti elettriche, audiovisivi, accenditori, giocattoli, carte da gioco, ceramiche e altri beni di consumo).

Tali organizzazioni criminali straniere si relazionano in modo non conflittuale e collaborativo con le associazioni di stampo mafioso e camorristico nazionali, con le quali hanno sviluppato vere e proprie sinergie delinquenziali, a partire storicamente dal traffico degli stupefacenti per giungere a vere e proprie "joint-venture" criminali per la distribuzione e vendita dei beni. Con tali accordi eludono i controlli doganali nazionali, alterano l'origine dei prodotti attraverso transiti in Paesi terzi, o sdoganano la merce in altri Paesi UE, con la successiva introduzione in regime di transito comunitario.

³⁸ V. audizione del 6 febbraio 2017 con il Presidente della Fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri.

Oltre ai rapporti di collaborazione con le organizzazioni di stampo mafioso nazionali le mafie cinesi hanno rapporti con organizzazioni africane cui affidano in taluni casi la distribuzione al dettaglio.

La DIA identifica tra i settori di attività di tali organizzazioni la contraffazione, oltre al contrabbando, all'immigrazione clandestina connessa allo sfruttamento sessuale e all'impiego di lavoro nero di connazionali, al traffico di stupefacenti e al riciclaggio dei capitali illeciti. Alcune di queste attività illecite sono connesse tra loro.

È stato ricordato in audizione che ad una organizzazione cinese condannata per delitti commessi in provincia di Prato è stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 416-bis, unico caso riferibile a organizzazioni criminali estere operanti in Italia. ³⁹

Nella filiera della contraffazione le organizzazioni cinesi operanti in Italia gestiscono sia la fase della produzione in laboratorio che il commercio di merci contraffatte importate dalla Cina.

Per quanto riguarda l'arrivo delle merci nella missione effettuata a Napoli presso le strutture della Guardia di Finanza il 3 e 4 maggio 2017 la Commissione ha approfondito il ruolo del porto di Napoli nella gestione dei traffici commerciali, anche di merce contraffatta. Il porto di Napoli ha rappresentato per un periodo di tempo lo scalo privilegiato dalle compagnie di navigazione cinesi per i traffici commerciali operati nel Mediterraneo, di cui costituiva il 30 per cento del totale. Il principale *terminal container* operante nel porto, la Co.Na.Te.Co S.p.a., è stata controllata, fino al settembre 2016, dal colosso mondiale cinese COSCO, quando le quote di proprietà di tale società cinese sono state cedute a Marinvest S.r.l., società del Gruppo MSC.

Negli ultimi anni si è registrata una deviazione di traffico dal porto di Napoli verso altri porti: la Guardia di Finanza ritiene che la stringente azione di contrasto delle autorità italiane abbia stimolato le organizzazioni cinesi a far transitare i container cinesi in Paesi comunitari meno attenti al fenomeno della contraffazione (ad es. Malta, Cipro, Spagna, Grecia ecc..), con l'obiettivo di far diventare comunitaria la merce entrata in tali porti. Dal 2016 le compagnie di navigazione cinese (per lo più della stessa COSCO) hanno spostato nel porto del Pireo in Grecia il terminal principale per lo sbarco e l'imbarco dei container. Dal porto del Pireo e dal porto di Ashdod in Israele vi sono collegamenti settimanali con il porto di Napoli.

Va segnato che le organizzazioni cinesi hanno dimostrato di sapersi adattare alle forme di contrasto portato dalle istituzioni competenti in sede di controlli doganali, scegliendo di far si che le merci non arrivassero più come prodotti finiti e contraffatti realizzati in Cina. Come evidenziato anche nella *Relazione sulla contraffazione nel settore tessile: il caso del distretto di Prato*, approvata dalla Commissione il 4 agosto 2015, negli ultimi anni si è accentuata l'importazione dai paesi asiatici di ingenti quantitativi di beni c.d. "neutri", ossia privi di marchi e come tali non definibili come contraffatti, a cui i marchi dei prodotti di cui costituiscono contraffazione sono aggiunti successivamente, in opifici clandestini operanti in Italia.⁴⁰

La commercializzazione delle produzioni contraffatte avviene attraverso due canali: tramite operatori commerciali legali, che, o per il basso costo della merce contraffatta o a loro insaputa, la vendono nel proprio negozio accanto a quella originale (nella zona

⁴⁰ v. sulla pagina della Commissione nel sito internet della Camera il resoconto dell'audizione con il Direttore Interregionale per Campania e Calabria dell'Agenzia delle Dogane Alberto Libeccio.

³⁹ V. audizione del 6 febbraio 2017 con il Presidente della Fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri.

limitrofa alla stazione di Napoli Centrale, ad esempio, sono molti i negozi cinesi che operano in tal modo); tramite extracomunitari nordafricani, spesso con l'ambulantato.

Nell'analisi della DIA le organizzazioni cinesi si caratterizzano per un'elevata "propensione imprenditoriale ed espansionistica", che le ha portate ad impegnarsi anche nel settore finanziario: "recenti acquisizioni info-investigative, infatti, confermano l'operatività della c.d. terza generazione, cui appartengono liberi professionisti ed imprenditori di origine cinese, nati in Italia e rivelatisi in grado di architettare sofisticate operazioni finanziarie".

Il profilo della diversificazione delle organizzazioni cinesi sui versanti economici e finanziari, è stato descritto altresì nelle audizioni con i rappresentanti delle forze dell'ordine a Napoli il 3 e 4 maggio 2017, facendo riferimento a società registrate costituite da cinesi che legittimano l'acquisto di immobili e che gestiscono la parte finanziaria delle attività. Per questo aspetto i clan cinesi sono assimilabili all'esperienza di cui vi è evidenza nel Nord Italia, dove la 'ndrangheta ha investito gli ingenti proventi delle attività criminali in attività legali, consolidando il ruolo delle attività finanziarie da essa controllate e che costituiscono ormai un'attività parallela rispetto a quelle criminali tradizionali. ⁴¹

Sempre sullo stesso tema la Fondazione Caponnetto, audita dalla Commissione il 6 febbraio 2017, ha sottolineato la mutazione in corso delle organizzazioni criminali cinesi. Queste non si limitano più ad operare all'interno delle proprie isole culturali (le c.d. Chinatown), ma hanno iniziato ad operare nel contesto italiano con attività commerciali formalmente in regola, ovvero attraverso l'utilizzo di associazioni culturali neocostituite oppure infiltrandosi in associazioni esistenti, i cui ricavi sono sottratti al fisco attraverso molteplici prestanome e con rimesse in Cina grazie ai *Money transfer* per importi calcolati in oltre 4 miliardi di euro all'anno in media.

I pagamenti delle partite di merci contraffatte sono effettuati infatti con continuative ed ingenti rimesse di denaro in Cina, ancora una volta mediante il sistema del *Money transfer*, che garantisce l'anonimato grazie alla parcellizzazione dei versamenti sotto la soglia massima dei trasferimenti. Statisticamente la Cina è il primo paese beneficiario di tali flussi finanziari, con circa il 20 per cento delle rimesse (5,5 miliardi nel 2013). Altro modo di trasferimento del denaro provento dei traffici illeciti in Cina, emerso da controlli doganali di cittadini cinesi in uscita dall'Italia (alle frontiera sia aerea che terrestre) consiste nella frequente individuazione di soggetti che provano varcare i confini in possesso di consistenti somme di denaro contante non dichiarate.

Una recente mappatura delle organizzazioni criminali cinesi operanti in Campania è stata fornita dal Comando provinciale della Guardia di Finanza nella missione della Commissione a Napoli il 3 e 4 maggio 2017.

Tra le inchieste riguardanti la criminalità cinese vanno ricordate:

• L'operazione "Alì Babà" nel luglio 2014, condotta dal Nucleo Polizia Tributaria di Napoli, che ha riguardato diverse organizzazioni criminali, autonomamente operanti, e tra loro collegate, dedite alla produzione e all'introduzione in Italia di merci - dalla Cina per quelle meno elaborate e dalla Turchia per i prodotti più di lusso - e alla successiva commercializzazione di rilevanti quantitativi di abbigliamento, calzature ed accessori recanti marchi e segni distintivi contraffatti di note griffes. La merce di origine asiatica era gestita da una famiglia cinese che curava la programmazione della produzione degli articoli da parte di vari fabbricanti in

⁴¹ V. nella pagina della Commissione sul sito internet della Camera il resoconto dell'incontro con il Questore di Napoli Antonio De Iesu, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Ubaldo Del Monaco e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Gianluigi D'Alfonso, il 4 maggio 2017 nella Prefettura di Napoli.

Cina e l'ingresso nell'UE in Polonia. Sono stati sequestrati 412.000 prodotti contraffatti, 4.235 metri lineari di tessuto/pellame (per 10.588 metri quadri), 6.596 articoli privi di marchi registrati, 1 punzone, 16 locali adibiti a depositi e opifici clandestini, 24 macchinari industriali, 16 banchi da lavoro e 4 automezzi, per un valore complessivo di 5 milioni di euro. Sono stati emessi ordinanze limitative della libertà personale per 36 indagati e un sequestro preventivo di 39 unità immobiliari (fabbricati e terreni), n. 22 automezzi, 11 conti correnti, ecc.

- La citata "Operazione Gomorrah" nel 2015 a Napoli sulla contraffazione di capi di abbigliamento e prodotti tecnologici cinesi distribuiti negli Stati Uniti (Procura di Napoli).
- Nel 2015 l'operazione "Volturno" a Firenze ha portato allo smantellamento di un'organizzazione dedita alla produzione e commercializzazione di accessori di abbigliamento contraffatti, operante in Toscana e con ramificazioni sull'intero territorio nazionale, di cui facevano parte 10 cittadini cinesi, 2 soggetti senegalesi ed un italiano, tutti oggetto di custodia cautelare: sono stati sottoposti a sequestro circa 30.000 accessori di abbigliamento contraffatti, un immobile adibito a laboratorio di pelletteria, 22 macchinari per la produzione di manufatti e 7 punzoni, nonché un appartamento, 7 autovetture e disponibilità bancarie per un valore complessivo di oltre 290.000 euro.
- L'operazione "Caveau" conclusa nel 2016 a Genova, ha consentito di ricostruire una filiera di produzione e commercializzazione di merce contraffatta destinata alla Liguria, composta da senegalesi, commercianti ed artigiani italiani e cittadini cinesi, che operava tra Liguria e Lombardia; sono stati sequestrati 1,5 milioni di prodotti contraffatti, 5 immobili ed attrezzature professionali, e denunciati 22 soggetti.
- Il 19 aprile 2016⁴² la Guardia di Finanza ha eseguito a Napoli 17 provvedimenti cautelari personali nei confronti di appartenenti a due organizzazioni criminali presenti ramificati sull'intero territorio nazionale e con proiezioni in Cina e in Turchia, dediti alla commissione di delitti in materia di contraffazione: in seno all'organizzazione un ruolo di primo piano era rivestito da due coniugi cinesi i quali, in veste di titolari di regolari attività commerciali, provvedevano ad importare dalla Cina merce del medesimo modello di quella originale, che veniva contraffatta successivamente con l'apposizione di marchi I capi di abbigliamento erano commercializzati come originali in *outlet* di Napoli e delle province di Caserta e Crotone.
- L'operazione "Song e' Napule" nell'aprile 2016, condotta dal Nucleo Polizia Tributaria di Napoli, ha avuto origine dal sequestro di borse ed accessori contraffatti di nota marca occultate all'interno di un deposito clandestino gestito dalla camorra, con le successive indagini che hanno ampliato il perimetro delle investigazioni a soggetti cinesi, titolari di ditte individuali e ad altri soggetti operanti sia nell' hinterland napoletano che in altre regioni italiane: sono stati sequestrati 320.000 capi di abbigliamento ed accessori contraffatti, 75.000 articoli ed accessori in corso di contraffazione, 13 macchinari, 74 punzoni utilizzati per la creazione di prodotti contraffatti, 7 locali utilizzati come opifici e depositi, per un valore complessivo di 700.000 euro; il G.I.P. presso il Tribunale Napoli ha emesso ordinanze di custodia cautelare, il sequestro preventivo di 94 rapporti bancari, 7 automezzi, 16 ditte

⁴² p.p. nr. 23713/15 RGNR NA

- individuali e quote societarie nonché numerosi beni mobili/mobili registrati e 62 immobili, per un valore stimato in oltre 5.000.000 di euro.
- Altre operazioni hanno riguardato la Toscana: il sequestro di un centro di produzione di borse e pellami contraffatti a Campi Bisenzio (Procura di Firenze), nel 2015, con la merce spedita in Russia e all'estero; il sequestro a operatori cinesi a Sesto Fiorentino di 60 rotoli di pelle, cuoio o stoffa, 1.232 ritagli di valutazione, 700 accessori metallici, 270 borse semilavorate, 121 borse finite e 52 etichette metalliche recanti noti marchi; a distanza di mesi sono stati sequestrati in Emilia-Romagna, ad Argelato, 16.000 portafogli, scarpe e borse recanti marchi contraffatti di una ditta e 23.765 borse di altro marchio.⁴³
- L'operazione "Commercity" per la contraffazione cinese indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha portato al sequestro, in un hub situato nel quartiere Portuense, di ingenti quantitativi di beni tra cui quote societarie, compendi aziendali, immobili, autovetture di lusso e disponibilità finanziarie nella disponibilità di 35 imprenditori cinesi, costituiti dalle quote di 14 società e relativi compendi aziendali, 25 unità immobiliari per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro e il sequestro di oltre 3 milioni di capi di abbigliamento ed oltre 1 milione e 300 mila pezzi di accessori; sulla base del confronto tra volumi d'affari dichiarati, anormalmente bassi e riscontro della documentazione contabile e di pedinamenti di TIR e container sui quali viaggiava la merce, è stata scoperta una grande filiera di capi di abbigliamento falsamente etichettati "made in Italy", ma in realtà prodotti in Cina ed introdotti in Italia grazie alla "intermediazione" di fornitori e confezionatori operanti nella "Chinatown" di Prato. Le verifiche fiscali hanno accertato la mancata dichiarazione di redditi per 44 milioni di euro ed una evasione dell'IVA per 7 milioni di euro.
- L'operazione "Lanterne Rosse" nel maggio 2006, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha portato all'arresto di 10 persone appartenenti ad un'organizzazione italo-cinese dedita all'importazione in Italia, attraverso i porti di Napoli e Civitavecchia, di merci contraffatte provenienti dalla regione cinese dello Zhejiang, nonché al trasferimento in Cina dei profitti illecitamente conseguiti. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati oggetti contraffatti di varia natura per un valore di circa 9,5 milioni di euro.
- Nell'aprile 2007 l'operazione "Gulliver", ha portato all'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di 42 indagati per associazione per delinquere finalizzata alla frode in commercio, truffa, contraffazione di marchi, corruzione ed altri reati, relativa ad accordi tra imprenditori cinesi e spedizionieri italiani, per l'introduzione illegale nel porto di Napoli di ingenti quantità di prodotti industriali fabbricati in Cina, recanti marchi falsificati o privi del prescritto marchio CE e derrate alimentari sprovviste di certificazioni sanitarie e merce di contrabbando.
- Nell'ottobre 2013 l'operazione "Compagnia delle Indie" ha portato all'esecuzione di 35 ordinanze di custodia cautelare in carcere per importazione, fabbricazione e commercializzazione di prodotti contraffatti, con quattro distinte organizzazioni criminali, con ramificazioni particolare nelle regioni Lazio, Lombardia, Marche e Toscana facenti capo rispettivamente a quattro organizzazioni camorristiche,

⁴³ v. audizione del Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze, Giuseppe Creazzo, l'11 maggio 2015.

indiane e cinesi, autonome ma operanti in coordinamento, che importavano in Italia e nell'UE capi di abbigliamento di alta gamma contraffatti provenienti dalla Cina.

4.4 La criminalità nel settore agroalimentare

La diffusione delle contraffazioni nel settore agro alimentare è in crescita, pur a fronte di uno scarso numero di processi penali relativi al fenomeno: nel 2016 sono stati 16 i processi giunti in fase dibattimentale per il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c. p.).⁴⁴

Nell'audizione con la Fondazione Caponnetto è stato riferito che sono gestite dalle organizzazioni criminali italiane e straniere non solo la contraffazione dei diritti di proprietà industriale, ma anche quella nel comparto alimentare⁴⁵

I legami tra contraffazione nel settore agroalimentare e criminalità organizzata nazionale per il controllo dell'intera filiera agroalimentare (produzione, arrivo della merce nei porti, confezionamento, commercializzazione nei mercati all'ingrosso e nella grande distribuzione) sono stati confermati dal Ministro della giustizia Orlando sia nell'audizione del 19 novembre 2015 che del 6 giugno 2017, sottolineando che ogni passaggio delle filiera illecita produce fatturati enormi.

Sia in quest'ultima audizione, come anche nell'audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza del 28 settembre 2016 è stato riferito in Commissione degli interessi di "Cosa Nostra", dei clan camorristici e delle 'ndrine calabresi, nel settore, attraverso l'accaparramento di terreni agricoli, l'acquisizione di aziende di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti, la gestione delle attività di trasporto, stoccaggio ed intermediazione commerciale, al fine di incrementare la presenza in questo ramo di affari illeciti.

Secondo il "Rapporto sui crimini agroalimentari" dell'EURISPES il *business* illecito ed organizzato nel settore agroalimentare avrebbe superato nel 2015 i 16 miliardi di euro, con un incremento di circa il 4% rispetto all'anno precedente.

L'UNICRI, in cooperazione con il MISE, in un report presentato ad Expo 2015, ha analizzato l'approccio al contrasto delle violazioni e delle contraffazioni in ambito agroalimentare nel Bacino del Mediterraneo⁴⁶, sottolineando come l'*enforcement* della lotta alla contraffazione sia fortemente disequilibrata, con una scarsa tutela dei diritti di IPR in Paesi crocevia dei traffici internazionali (ad esempio la Turchia), ove i reati connessi alle violazione dei diritti IP non sono perseguibili d'ufficio, con grave danno alla lotta alla contraffazione.

Nell'audizione in Commissione con l'Osservatorio Placido Rizzotto-Flai Cgil è emerso un quadro preciso della connessione tra «agromafie» e caporalato nella filiera agroalimentare e sulle modalità di penetrazione della criminalità nei vari comparti dell'agroalimentare. Secondo quest'analisi il fenomeno della contraffazione alimentare è legato sia all'attività delle organizzazioni mafiose tipiche, localizzate nel sud Italia, sia ad un'«imprenditoria criminale», a cavallo tra legalità e illegalità, spesso proveniente dall'estero, anche dall'Europa dell'Est.

Nell'analisi dell'Osservatorio e nelle relazioni della Direzione nazionale antimafia, i mercati ortofrutticoli italiani sono fortemente penetrati dalle organizzazioni mafiose tradizionali italiane, anche in rapporto con organizzazioni criminali straniere, come

45 V. audizione del 6 febbraio 2017 con il Presidente della Fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri.

⁴⁴ V audizione del Ministro della giustizia Orlando il 6 giugno 2017.

⁴⁶ Fanno parte dell' area EUMED: Algeria, Bulgaria, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Giordania, Italia, Libano, Malta, Marocco, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia e Spagna.

accertato nelle inchieste «Sud Pontino» e «Bilico», ad esempio rispetto al mercato di Fondi, ove le associazioni di stampo mafiose nella gestione di tali mercati operano secondo una logica di cartello e di limitazione della concorrenza.

Per quanto riguarda l'imprenditoria operante tra legalità e illegalità, una misura idonea a contrastare i fenomeni illeciti, sia per la tutela dei consumatori e la lotta alle frodi sia rispetto alla tutela dei diritti dei lavoratori, è quella contenuta nella legge 29 ottobre 2016, n. 199 sul caporalato, che prevede l'introduzione della rete del lavoro agricolo di qualità, che dovrebbe svolgere un ruolo di certificatore pubblico per una piena tracciabilità dei prodotti e per il rispetto dei diritti dei lavoratori. Nella citata audizione con l'Osservatorio Rizzotto è stato sottolineato, rilevando che allo stato solo circa 2.000 sono le aziende agricole che hanno aderito alla rete, e che pertanto serve uno sforzo del mondo imprenditoriale e di quello legato alla grande distribuzione.

I fenomeni di contraffazione, sofisticazione e alterazione dei prodotti con l'illegale reperimento delle materie prime, etichettatura mendace e falsa dichiarazione di congruità tra le certificazioni di qualità e la qualità dei prodotti, si accompagnano infatti, quasi sempre, ad un'illegalità diffusa nei rapporti di lavoro, nell'ambito di fenomeni già presenti quali il lavoro nero, lo sfruttamento e il caporalato. L'alterazione della competizione legale nel mercato agroalimentare, dovuta a questi fattori, riduce il margine di profitto per gli imprenditori e i lavoratori che operano nella legalità. Secondo il CENSIS la contraffazione nel settore agroalimentare nel 2010 assorbe da sola circa il 16% di tutto il fatturato della contraffazione in Italia, per un totale di circa 1 miliardo di euro, considerando solo il valore dei prodotti falsi acquistati dai consumatori italiani. ⁴⁷

Per quanto riguarda i settori dell'agroalimentare più esposti al fenomeno della contraffazione vi sono il comparto lattiero-caseario, quello vitivinicolo e quello oleario, tutti oggetto di una vera e propria aggressione da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso. Nel settore lattiero-caseario si ricordano le operazioni «Bufale sicure» e «Bufale sicure 2» nella provincia di Salerno e Caserta, gestite da organizzazioni camorristiche, con ramificazioni in tutta Italia: a Brescia, con il sequestro di circa 3,5 tonnellate di latte etichettato made in Italy, che, in realtà, proveniva dalla Germania; l'operazione «Stracchino» con il sequestro di 15 tonnellate di prodotto proveniente dalla Slovacchia ed etichettato made in Italy. Nel settore vitivinicolo si registra la presenza di Cosa nostra in Sicilia. Tra le operazioni di riferimento nel settore vitivinicolo si segnalano le operazioni «Amarone» e «Amarone bis» nelle province di Vicenza, Verona, Novara; operazioni a Chieti e Salerno, con il sequestro di vino Aglianico e Falanghina contraffatto, a Siena, nell'ambito della rete Opson, con ramificazioni fino in Danimarca. Nel settore oleario opera la Sacra corona unita in Puglia. Molte le operazioni di contrasto compiute (a Siena, Arezzo, Foggia, Bari, Palermo e Catania). Vi sono altri settori interessati da infiltrazioni criminali: la macellazione bovina ed equina, per la quale oltre alle attività condotte al Sud dalle organizzazioni mafiose, si sono svolte operazioni in aree del centronord (a Reggio Emilia, Brescia e Macerata) che hanno portato alla scoperta di centri di macellazione clandestina, con capi provenienti dall'est europeo, privi di tracciabilità o con l'utilizzo intensivo di farmaci e ormoni per gonfiare la resa dei vitelli destinati alla macellazione; il settore della panificazione e della pasta: processi di panificazione clandestina sono stati evidenziati dall'inchiesta «Doppio zero» in provincia di Napoli, che

Cancidarando la vandita di prodotti italiani contraffatti all'actore a il fanoncea dell'Italiani

⁴⁷ Considerando le vendite di prodotti italiani contraffatti all'estero e il fenomeno dell'Italian sounding, uno studio del MISE del 2010 stimava in circa 60 miliardi di euro i proventi dell'illecito, pari a circa un terzo del fatturato dei prodotti originali.v. audizione del Presidente dell'Osservatorio Placido Rizzotto-Flai Cgil, Roberto Iovino il 6 febbraio 2017.

producevano pane con materie prime scadenti, come farine scadute e legno tossico, per un valore di circa 50 milioni di euro, con lavoratori operanti in nero, mentre a Bari sono state condotte operazioni nel settore della pasta con l'utilizzo di farine etichettate come italiane ma in realtà provenienti da Paesi esteri; il settore della pesca, ove vi sono stati casi conclamati della pesca dei datteri di mare ad esclusivo appannaggio dei clan attivi nella provincia di Napoli, e del ruolo dei mercati ittici all'ingrosso, nei quali sono commercializzati oltre ai prodotti tracciati anche prodotti contraffatti o conservati male e dannosi alla salute dei cittadini.

Nell'analisi della Direzione Nazionale Antimafia, nella citata audizione, è stato ritenuto che la peculiarità della contraffazione nel settore agroalimentare, rispetto ad altri settori produttivi, consiste nella falsificazione dell'origine geografica del prodotto o alla denominazione di origine, non sempre realizzata attraverso la falsificazione di tali marchi collettivi, ma attraverso l'imitazione fraudolentemente evocativa delle caratteristiche dei prodotti italiani (c.d. *Italian Sounding*). Si tratta di un forma di concorrenza sleale, che non integra solo la contraffazione di marchi o di denominazioni d'origine, ma che consiste spesso nella produzione e commercializzazione di generi alimentari con nomi, immagini e simboli apposti sulla confezione che richiamano in modo ingannevole una presunta italianità dei prodotti.

Nell'analisi della DNA l'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore agroalimentare ha determinato il controllo di intere filiere agroalimentari - dalla produzione agricola, all'arrivo della merce nei porti, dai mercati all'ingrosso alla grande distribuzione, dal confezionamento alla commercializzazione - con un fatturato stimato in 12,5 miliardi di euro all'anno. Le agromafie operano in modo illecito ad ampio raggio, oltre che con l'intervento nelle filiere anche con l'illecita percezione di finanziamenti pubblici a sostegno del reddito erogate dagli Enti nazionali, e di "aiuti" all'agricoltura dell'Unione Europea nell'ambito della politica agricola comune e con il ricorso ai fenomeni dei "falsi braccianti agricoli" e del "caporalato", drenando ricchezze alle aziende che operano nella legalità e riducendone fortemente la competitività.

Il disegno di legge governativo per la riforma dell'apparato penale in materia di reati di contraffazione per il settore agroalimentare, elaborati dalla Commissione istituita presso il Ministero della giustizia e presieduta da Giancarlo Caselli, che prevedeva l'introduzione dei reati di disastro sanitario e di agro-pirateria, allo stato, non è stato ancora presentato dal Governo in Parlamento⁴⁸.

La Guardia di Finanza ha sequestrato nel periodo gennaio 2015-luglio 2016 circa 9.000 tonnellate di alimenti (l'82% cereali, l'11% paste alimentari e il 7% altri alimenti) e 313.481 ettolitri di liquidi (essenzialmente vino) oggetto di frode e contraffazione, per la maggior parte nel settore delle false indicazioni di origine e indicazione geografica.

5. I PROBLEMI DELL'AZIONE DI CONTRASTO IN SEDE NAZIONALE

Nell'analisi della Direzione Nazionale Antimafia resa in Commissione nella citata audizione è stato ritenuto che per "lungo tempo il limite dell'attività di contrasto è stata la frammentazione delle attività di indagine e, dunque, l' assenza di una visione d'insieme unitaria essenziale per ricostruire organicamente l'interesse delle organizzazioni criminali verso tali settori economici. In tale ottica, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e impulso svolte dalla

⁴⁸ A tale ipotesi di disegno di legge hanno fatto riferimento in Commissione il Ministro delle politiche agricole Martina il 29 ottobre 2014, il Ministro della Giustizia Orlando il 6 giugno 2017 e il Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, Giancarlo Caselli il 26 marzo 2015.

Direzione nazionale nel settore della contraffazione, è stata evidenziata la necessità di potenziare il coordinamento tra le forze dell'ordine cui sono demandati gli interventi anticontraffazione a fini di analisi ed elaborazione per individuare i punti di convergenza o gli elementi che valgono ad inserire una singola condotta in un contesto associativo. E' stato poi sollecitato un costante scambio informativo tra le Direzioni distrettuali antimafia e tra queste e le Procure ordinarie che procedono su singoli delitti di contraffazione che si inseriscono, spesso, in un contesto associativo più ampio che opera in ambito nazionale e/o internazionale."

Hanno dato risposta a tali preoccupazioni le innovazioni normative recate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, che: ha inserito il delitto di associazione per delinquere finalizzato alla commissione dei delitti di contraffazione (art. 473 e 474 c.p.) nell'elenco dei reati riservati alla competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, ai sensi dell'art. 51 comma 3-bis c.p.p.; ha rafforzato il rafforzamento degli strumenti di contrasto sotto il profilo patrimoniale, con la confisca obbligatoria delle cose servite o destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti (art. 174-bis c.p.), la confisca per equivalente dei beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al profitto qualora non sia possibile procedere al sequestro delle cose che costituiscono il prezzo o il profitto del reato e il sequestro e la confisca per sproporzione; ha inserito i delitti previsti dagli artt. 473, 474, 517-ter e 517-quater c.p. nell'elenco dei reati che determinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001. La legge n. 136/2010 ha inserito i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen. tra quelli per i quali sono consentite le operazioni sotto copertura e la legge n. 9 del 2013 ha esteso le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazioni (art. 266 lett. f-ter c.p.p.) anche ai reati di contraffazione. 49

Alcuni dati forniti in audizione il 6 giugno 2017 dal Ministro della giustizia Orlando forniscono le dimensioni dell'attività di contrasto.

Nel 2016 la fattispecie numericamente più significativa riferita ai giudizi per delitti legati alla contraffazione pendenti dinanzi ai Tribunali italiani, riguarda l'art. 474 c. p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi", con una cifra totale di 4380 processi iscritti; l'abusiva duplicazione di opere dell'ingegno (art. 171-ter l. 633/1941) cala da 1060 processi iscritti nel 2013 a 633 nel 2016, anche se dai dati diffusi dalla Guardia di Finanza emerge che l'aggressione al bene giuridico tutelato dal reato di "pirateria" si è modificato per ragioni tecnologiche dovute alla diffusione del web, in quanto la duplicazione delle opere dell'ingegno sul web è passata da 9 milioni di unità nel 2012 a 16 milioni nel 2013 e 90 milioni di unità nel 2015, con l'aumento anche dei siti internet illegali individuati e bloccati, passati da 45 siti nel 2012 a 620 nel 2016.

I dati relativi alle attività di contrasto realizzate dalla Guardia di Finanza mostrano trend più elevati: tra gennaio 2012 e dicembre 2016 la Guardia di Finanza ha complessivamente eseguito 58.417 interventi nei settori della contraffazione (37.403, pari al 64% del totale), della sicurezza prodotti, della pirateria audiovisiva e della tutela del *made* in Italy. In base alla cittadinanza dei soggetti denunciati i cittadini italiani diminuiscono dal 47% nel 2012 al 36% nel 2016, seguiti dai senegalesi, dai cinesi (12,8), da originari del Bangladesh (8,6%) e del Marocco (2,8%).

Il contrasto del fenomeno richiede l'attivazione, nell'impostazione della Guardia di Finanza⁵⁰, di tre linee d'azione principali: il controllo del territorio, il presidio delle

⁴⁹ Nella citata audizione è stata valutata con criticità l'esclusione dell'associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione relativa al settore agroalimentare (art. 517-quater c.p.) dalla competenza delle Direzioni Distrettuali antimafia.

ov. audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza Toschi il 28 settembre 2016

frontiere e l'attività investigativa; l'obiettivo è quello non solo di intercettare le partite di prodotti illegali, ma anche di contrastare alla radice le filiere del falso, nelle fasi di approvvigionamento, produttive e distributive, e le fonti di finanziamento e di guadagno delle organizzazioni criminali.

Nel periodo gennaio 2015-luglio 2016, le deleghe d'indagine complessivamente ricevute dalla Guardia di Finanza da parte della magistratura in tutti i settori d'interesse istituzionale sono state circa 136.000, di cui oltre 111.000 già oggetto di riscontro. Di queste 5.888 deleghe hanno riguardato reati di contraffazione, pirateria e tutela del made in Italy, di cui 4.983 (pari all'85% del totale) sono state concluse, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria di 1.629 soggetti. Uno strumento investigativo importante è rappresentato dai "piani operativi", campagne d'intervento, definite a livello centrale nelle loro linee generali ed affidate per l'esecuzione ai Reparti, concentrando le capacità d'intervento sul territorio. Dei 40 piani operativi sviluppati nel 2015 e 45 nel 2016, 3 sono stati riservati alla "Lotta alla contraffazione", alla "Tutela made in Italy e sicurezza prodotti" e alla "Tutela diritto d'autore". Un quarto piano riguarda la tutela dei "Distretti industriali", minacciate da condotte di contraffazione, di evasione, di impiego di manodopera in nero, di riciclaggio di proventi di origine illecita. Nell'ambito dei 17.898 interventi eseguiti tra gennaio 2015 e il luglio 2016, sono stati denunciati alla magistratura 15.246 persone, 170 delle quali tratte in arresto e sequestrati più di 485 milioni di pezzi illegali (+15% rispetto al biennio 2013-2014).

Nel dicembre 2015 il Comando generale della Guardia di Finanza ha emanato una direttiva per i Reparti, per realizzare in ogni Comando Provinciale un "Dispositivo permanente per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale organizzato", supportata dall'elaborazione di "Linee guida" contenenti istruzioni per la mappatura del fenomeno sul territorio, l'individuazione delle aree operative di più proficuo intervento e le modalità di sviluppo dei servizi di contrasto.

A fronte di un impegno che la Commissione ha potuto valutare come massimo da parte delle forze di polizia e della magistratura e che ha portato a risultati significativi, si deve rilevare che le caratteristiche transnazionali della contraffazione richiedono un rafforzamento della collaborazione informativa e operativa delle forze dell'ordine a livello internazionale.

5.1 Il coordinamento delle forze di polizia

A livello nazionale un profilo che occorre esaminare è quello del maggiore coordinamento e dell'implementazione di forme di specializzazione tra le forze di polizia impiegate nel settore, onde assicurare sempre più efficacia all'opera di contrasto alla contraffazione ed evitare duplicazioni o carenze di intervento.

La Guardia di Finanza ha una competenza specifica a carattere generale in materia di contraffazione; i Carabinieri hanno una specializzazione nelle frodi alimentari; la Polizia postale ha maturato una specializzazione nel copyright, particolarmente nel contrasto della pirateria musicale e cinematografica, con attenzione anche ad attacchi ad infrastrutture critiche, al crimine finanziario cibernetico, alla pedopornografia e al terrorismo.

Il principio della specializzazione delle forze polizia è già presente nell'ordinamento in forza di disposizioni di legge e di provvedimenti amministrativi.

Da ultimo, con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha dettato misure per la razionalizzazione delle funzioni di polizia e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, è stato ribadito il principio della costituzione di comparti di specialità delle Forze di polizia, rinviando per le relative modalità ad un decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 121 del 1981.

Tale principio rappresenta una soluzione operativa volta a temperare la situazione oggi esistente di un pluralità di forze di polizia aventi competenza generale, che informa largamente l'ordinamento della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a ciascuna delle quali sono attribuite i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia ed ai suoi appartenenti.

Il Decreto 28 aprile 2006 del Ministero dell'interno recante "Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia" fissa attualmente, in attesa di un nuovo decreto modificativo, previsto dall'art. 2, comma 1 del citato D.Lgs. n. 177/2016, le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, ritenendo "necessario riconsiderare l'assetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo di settore, al fine di attuare una coordinata pianificazione interforze che assicuri la massima efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto per le finalità generali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".51 Considerando l'evoluzione normativa, che ha creato problemi di sovrapposizione delle competenze di più Forze di polizia nei medesimi ambiti di attività e la circostanza che più fonti legislative hanno già recato elementi di specializzazione tra le forze di polizia 52, tale decreto precisa che "all'attribuzione di un comparto di specialità e alla individuazione di ambiti di intervento rimessi - per legge o ai sensi della presente direttiva - alla competenza esclusiva o prevalente di una Forza di polizia deve, pertanto, conseguire - come già stabilito nella direttiva del 1992 - che solo la Forza di polizia prescelta ha facoltà di create strutture deputate all'esercizio di quella funzione e che essa, inoltre, costituisce per le altre Forze di polizia il fondamentale polo di gravitazione informativa e di analisi."

Va rilevato che tra i settori oggetto di indicazioni nel decreto, che risale ormai a molti anni fa e che, come detto, dovrebbe essere oggetto di prossima rivisitazione, il tema della contraffazione non è rubricato unitariamente, come settore omogeneo di intervento, ma vi sono riferimenti ad essa in specifici settori.

La seguente tabella mostra con evidenza, per settori di attività, il complesso di competenze che riguardano attualmente la lotta alla contraffazione, che occorre considerare attentamente, considerando la frammentazione delle competenze, per valutare la possibilità di interventi di ulteriore razionalizzazione e specializzazione delle stesse:

SICUREZZA DELLE FRONTIERE

SICOREZZA DELLE PRONTIERE		
Attività	Competenza specialistica	Competenza concorrente
Attività di polizia di frontiera terrestre,	PS	GdF (nell'esercizio dei compiti di polizia
marittima ed aerea		economica e finanziaria)

TUTELA MEZZI DI PAGAMENTO*

Attività	Competenza specialistica	Competenza concorrente
Prevenzione, ricerca e repressione di violazioni in materia di valute e titoli; valori e mezzi di pagamento (nazionali ed esteri); movimentazioni finanziarie e di	GdF (art 2, lett.	PS-polizia postale (raccordandosi con GdF): quando uso distorto di strumento informatico o delle tecnologie di rete

⁵¹ Già la direttiva del Ministro dell'interno del 12 febbraio 1992, al fine di consolidare i comparti di specialità delle Forze di polizia a competenza generale, prevedeva che la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri dovessero "tener conto dell'esigenza di sviluppare le potenzialità operative dei rispettivi comparti di specializzazione, privilegiando anche la mirata qualificazione del personale destinato a prestare servizio nelle citate specialità".

⁵2 Il D.Lgs. n. 68 del 2001 ha attribuito nuove funzioni in materia economica e finanziaria alla Guardia di Finanza; la legge n. 36 del 2004 ha attribuito funzioni specifiche per la difesa del patrimonio agroforestale italiano e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema al Corpo forestale dello Stato; la conferma, in un quadro evolutivo, delle competenze specialistiche della Polizia di Stato e dell'Arma di carabinieri in specifici ambiti di cui al D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297 ed altre disposizioni di settore.

capitali.	rappresenta il	modo	esclusivo	О
Circuiti di pagamento (anche carte di	assolutamente	preva	lente	di
debito e di credito e pagamenti e	perpetrazione d	ei reati.		
movimenti di capitali effettuati on line.)				

RETI DI COMUNICAZIONE*

Attività	Competenza specialistica	Competenza concorrente
Integrità e funzionalità della rete informatiche, comprese: • protezione di infrastrutture critiche informatizzate; • prevenzione e contrasto di attacchi informatici a strutture strategiche; • sicurezza e regolarità servizi di TLC. Contrasto di pedopornografia on line.	PS-polizia postale (art. 7- bis D.L. n. 144/2005, conv. con mod., L. 155/2005; art. 19 L. 38/2006	-
Commercio elettronico	PS-polizia postale	GdF (Dir. MEF 8-06-2000): assumere opportune iniziative per individuare i <u>fenomeni evasivi</u> di obblighi tributari da parte di operatori nel com. elettronico

^{*}Comprese nella voce unitaria Sicurezza delle reti di comunicazione: la Forza di polizia competente ad intervenire è individuata avuto riguardo alla natura del fatto e dei reati, o delle violazioni amministrative ad esso ricollegabili, che si intendono prevenire o contrastare.

KNOW-HOW, BREVETTI, MARCHI E DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE

Attività		Competenza specialistica	Competenza concorrente
Relativamente al loro esercizio	e	GdF (art. 2, c.	-
sfruttamento economico		2, lett. 1) D.Lgs,	
		n. 68/2001	

DIRITTO D'AUTORE

Attività	Competenza specialistica	Competenza concorrente
Investigazione per la prevenzione ed il	GdF (art. 2, c.	PS-polizia postale (raccordandosi con
contrasto alle violazioni sul diritto	2, lett. l) D.Lgs,	GdF): quando uso distorto di strumento
d'autore	n. 68/2001	informatico o delle tecnologie di rete
	(anche verso	rappresenta modo esclusivo o
	AGCOM)	assolutamente prevalente di
		perpetrazione dei reati.

SANITÀ, IGIENE ED ALIMENTI

Attività	Competenza specialistica	Competenza concorrente
Prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari; frodi nel settore agroalimentare e sofisticazioni di alimenti e bevande	CC - Comando	Ex CFS (ora CC)- concorso in attività per il rispetto di norme su sicurezza alimentare del consumatore e biosicurezza; concorso in attività per il rispetto delle norme su sicurezza agroalimentare, con riferimento ai cicli produttivi in pieno campo. GdF- Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie, per prevenzione e contrasto frodi comunitarie, per prevenziare in materia di polizia economica e finanziaria, tra cui illeciti in materia doganale e contraffazione dei marchi o violazione delle regole di corretto funzionamento del mercato.

FALSO NUMMARIO

I ALSO I CHAMMAGE							
Attività		Competenza		Competenza	Competenza concorrente		
					specialistica		
Prevenzione	е	contrasto	del	falso	CC-Com.	PS-Polizia postale - tutela dei prodotti e	

nummario	antifalsificazio	dei processi produttivi nel settore
	ne monetaria e	postale e filatelico.
	GdF (D.Lgs.	
	68/2001 e	
	D.Lgs.	
	177/2016)	
	sicurezza in	
	materia di	
	circolazione	
	euro e altri	
	mezzi	
	pagamento.	

5.2 Le banche dati

Altro tema che merita attenzione è quello delle banche dati, che appare particolarmente bisognoso di una riconduzione ad unitarietà, dal momento che la situazione attuale è caratterizzata da una certa frammentarietà e da duplicazioni di strumenti. ⁵³

Dal 2008 esiste IPERICO, banca dati sulle attività di contrasto alla contraffazione (sequestri) gestita dal Ministero dello sviluppo economico con il supporto di esperti della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle dogane e del Servizio analisi Criminali del Ministero dell'interno. In tale banca dati sono replicati i dati in possesso della Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane, ma non quelli derivanti da operazioni condotte da Carabinieri e Polizia di Stato. Nel rapporto CENSIS-MISE 2014 i dati relativi ai sequestri sono riportati infatti distintamente, a seconda delle forze delle ordine procedenti.

Dal 2014 è stato avviato il Sistema Informativo Anti Contraffazione della Guardia di Finanza (SIAC), piattaforma informatica plurifunzionale a supporto della attività operative dei Reparti del Corpo e delle altre forze di polizia. Altre banche dati esistono presso l'Agenzia delle dogane, con riferimento alle attività connesse negli spazi doganali. La banca dati SIDNA della Direzione nazionale contiene informazioni di carattere giudiziario acquisite attraverso l'immissione diretta da parte delle singole Procure o attraverso le funzioni di collegamento investigativo svolte dai sostituti procuratori nazionali. Il coordinamento si deve estendere anche alle banche dati delle Camere di commercio e dell'anagrafe tributaria, al fine di consentire un efficace controllo sulle nuove imprese che specialmente in certi comparti, si pensi al distretto tessile di Prato interessato dal fenomeno delle imprese cinesi che si costituiscono e poi mutano denominazione o cessano rapidamente di esistere, ferma restando la continuazione delle attività nei medesimi capannoni industriali, attualmente presenta numerosi problemi.

Nella citata audizione con la Direzione Nazionale Antimafia è stato riferito che nella Conferenza di alto livello sulla lotta alla contraffazione di Alicante del 25-26 febbraio 2016, è stata condivisa da tutti gli *stakeholders* l'idea di non creare nuovi sistemi di raccolta dati ma di potenziare e utilizzare al meglio e quelli già esistenti.

Il problema si pone tra le diverse Forze di polizia ma anche nel rapporto tra queste e le Polizie Locali. Nell'audizione del 6 febbraio 2017 con il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale Diego Porta ha sottolineato come elemento critico il mancato accesso da parte delle Polizie Locali di tutta Italia alla banca dati delle forze di polizia, ai sensi della legge n. 65 del 1986. L'accesso è possibile solo relativamente ai veicoli

⁵³ Il tema della riconduzione ad unitarietà delle banche dati esistenti è contemplato anche nella proposta di legge n. 3645 (Cenni ed altri) relativa ad interventi per il contrasto della contraffazione.

rubati, ma non per effettuare un accertamento sull'identità delle persone relativamente ai carichi pendenti, per il quale devono rivolgersi alla Questura.

5.3 Il controllo in sede doganale

Altro tema rilevante è quella della mancanza di un politica unitaria europea in tema di controllo delle dogane.

La Commissione ha più volte modo di appurare come le linee di gestione dei controlli nelle varie dogane europee seguano orientamenti diversi: l'analisi di rischio delle dogane di Rotterdam o del Regno Unito, ad esempio, segue modelli e logiche più orientati a favorire l'espansione dei traffici commerciali rispetto all'esigenza di contrastare i fenomeni di illegalità quali la contraffazione, come invece effettuato dell'Agenzia doganale italiana.

La prima impostazione privilegia l'implementazione del volume complessivo dei flussi commerciali e la rapidità delle operazioni di sdoganamento, per l'obiettivo di accrescere i flussi finanziari derivanti dalle operazioni portuali, mentre in Italia vi è grande attenzione anche ad evitare l'ingresso di merci ad alto rischio per la non conformità alle prescrizioni dell'UE, pericolose per la salute e per i consumatori.

L'attività repressiva in Italia provoca praticamente una diminuzione delle importazioni e spinge gli spedizionieri a modificare le rotte di movimentazione delle merci, favorendo l'utilizzazione di altri porti.

Questa differenza non appare coerente con un impegno comune dell'Unione europea per contrastare le attività illecite collegata alla movimentazione delle merci, segnatamente della contraffazione, dal momento che dal 2014, la contraffazione delle merci e i possibili rischi per la salute e la sicurezza costituiscono formalmente una priorità per l'UE, e risponde invece ad una diversità di impostazione nella quale le esigenze commerciali e finanziarie sono di fatto ritenute prevalenti rispetto alle finalità istituzionali.

6. I PROBLEMI DELL'AZIONE DI CONTRASTO IN SEDE INTERNAZIONALE

Poiché i traffici di merce contraffatta hanno le caratteristiche di una marcata transnazionalità, tanto più se realizzate da organizzazioni criminali, occorrono risposte istituzionali adeguate, idonee a superare i limiti delle diverse giurisdizioni di ambito nazionale. Sono ben note, al proposito, le difficoltà e l'onerosità di svolgimento delle procedure di rogatoria tra Stati per indagini sovranazionali. Anche lo stesso sviluppo della contraffazione via internet comporta problemi di identificazione degli interlocutori responsabili a livello di provider, per la tendenza alla "smaterializzazione" delle attività digitali e alla parcellizzazione delle competenze tra strutture operanti in Paesi diversi.⁵⁴

Allo sviluppo della transnazionalità concorrono una serie di fattori, sottolineati dalla Guardia di Finanza in audizione:⁵⁵

- la tendenza alla localizzazione dei poli di produzione dei beni illeciti all'interno dell'Unione Europea, per contenere il rischio di individuazione degli illeciti in dogana e i costi di trasporto;
- lo sfruttamento delle Zone di Libero Scambio per il transito delle merci illegali;
- il crescente ricorso ai centri di smistamento postale per la spedizione di piccole partite

⁵⁴ v. nella pagina web della Commissione sul sito internet della Camera il resoconto dell'audizione del Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Napoli Fausto Zuccarelli il 4 maggio 2017 a Napoli, che riporta un caso di indagini relativo a contraffazione via web con la difficoltà di identificare il soggetto responsabile tra Facebook Stati Uniti e Facebook Irlanda per la notifica di un provvedimento di sequestro preventivo, per un rinvio di competenze tra le diverse strutture operativi del social forum.

55 Cfr. audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza Toschi del 28 settembre 2016

di prodotti illeciti per lo più reperiti ed acquistati tramite internet.

Dal 2014, la contraffazione delle merci e i possibili rischi per la salute e la sicurezza è diventata una priorità per l'UE.

Il limite delle giurisdizioni nazionali costituisce un problema rispetto all'efficacia delle risposte da fornire ad attacchi aventi dimensioni sovranazionali.

Il canale privilegiato oggi attivabile è quello della partecipazione alle iniziative di coordinamento internazionale, sotto l'egida dell'Unione europea e degli organismi sovranazionali di Polizia.

In linea generale, dalle audizioni, è emerso peraltro che uno dei problemi da risolvere è dato dal fatto che tali strutture di coordinamento presentano i limiti strutturali di agenzie che svolgono un ruolo di analisi o costituiscono punti organizzativi di collegamento e per lo scambio di informazioni tra le varie polizie nazionali. Quello che manca è un coinvolgimento delle diverse forze di polizia e delle magistrature nazionali nell'esecuzione di indagini comuni, le quali continuano invece ad essere gestite direttamente dalle Forze di polizia nazionali.

Per quanto riguarda le iniziative di contrasto guidate congiuntamente da Europol ed Interpol, esse si caratterizzano per essere operazioni i cui obiettivi sono predeterminati per settore, con cadenza annuale, e quindi in qualche modo avente un carattere dimostrativo e non legato all'emergenza di specifici filoni investigativi.

Un altro problema che sembra potersi affermare è la sussistenza di una pluralità considerevole di organismi, la cui attività va quindi coordinata, anche per evitare punti di sovrapposizione delle varie attività.

Di qui è sorta l'esigenza di uno *step* ulteriore, con la realizzazione di squadre d'investigazione comuni previste dagli accordi internazionali e di recente dalle legislazioni nazionali, di cui al successivo punto 6.1.

6.1 I Joint investigation teams (J.I.Ts)

Nel corso della legislatura con il decreto legislativo n. 34 del 2016 è stata recepita la Decisione Quadro 2002/465/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, concernente l'istituzione delle "Squadre Investigative Comuni" (Joint investigation teams – J.I.Ts.).

Tale strumento permette alle autorità giudiziarie e alle forze di polizia di almeno due Stati membri di creare team comuni incaricati dello svolgimento di indagini penali in ambiti specifici e per una durata di tempo limitata. Le J.I.Ts sono utilizzabili per indagini concernenti qualunque reato che, a giudizio dell'autorità giudiziaria procedente, richieda il compimento di indagini complesse sul territorio di più Stati membri o richieda un forte coordinamento.

Gli atti compiuti dalle squadre comuni sono acquisiti direttamente nei fascicoli processuali delle indagini in corso in ciascuno Stato partecipante, senza necessità di effettuare una rogatoria. Il ricorso alle rogatorie costituisce da sempre un punto debole del contrasto in ambito transnazionale, per la lentezza e l'onerosità di tali procedure: pertanto tale nuova misura potrebbe determinare una sensibile contrazione dei tempi e delle risorse investigative.

L'importanza del provvedimento è stato sottolineato dal Governo in Commissione⁵⁶, che ha ritenuto "del tutto evidente che solo la realizzazione di una squadra comune di investigatori, che sia a conoscenza della struttura organizzativa criminale che movimenta il traffico di prodotto contraffatti e ne dispone l'importazione e poi la

⁵⁶ v. audizione del Ministro di giustizia Orlando il 6 giugno 2017.

commercializzazione e che, non di meno, possa operare in tutti i paesi europei in cui lo smercio dei prodotti o la stessa falsificazione finale vengono compiuti, è realmente in grado di assicurare la completezza delle investigazioni e la loro contestualità" e che "la trasmigrazione diretta delle attività compiute dalla squadra nei due procedimenti paralleli gestiti dalle autorità nazionali e la loro utilizzabilità come elementi di prova, rappresenta l'unica possibile risposta ad un fenomeno strutturalmente sovranazionale. Ovviamente, la medesima opportunità di procedere al sequestro, non solo dei prodotti contraffatti, ma anche dei proventi della vendita, risulta amplificata nell'ipotesi in cui possa essere impiegata una squadra investigativa comune concretamente in grado di modulare le investigazioni e le competenze in ogni paese ove il delitto sia realizzato."

6.2 L'INTERPOL

Va ricordata innanzitutto la partecipazione alle attività pianificate dall'International Crime Police Organization (I.C.P.O./Interpol), nonché dall'Organizzazione mondiale delle dogane, per una maggiore assistenza tra le autorità di Polizia e doganali (O.M.D.).

In audizione la Guardia di Finanza ha riferito⁵⁷ della partecipazione alle operazioni organizzate con cadenza annuale, guidate da Interpol ed Europol:

- "Opson", in materia di contraffazione e frodi agroalimentari⁵⁸;
- "In our sites" (IOS), in materia di commercio illecito *on line*, che ha portato al sequestro di nomi di domìni, condotta insieme alle autorità competenti degli Stati Uniti;⁵⁹
- "Wafers", in materia di traffici di semiconduttori contraffatti;
- "Pangea", in materia di commercio illegale di farmaci;
- "Silver Axe", in materia di traffico di pesticidi non a norma e contraffatti, dannosi per la salute, condotta in Belgio, Paesi Bassi, Germania, Spagna, Francia, Italia e Slovenia, con il sequestro di più di 190 tonnellate di materiale;
- "Copycat", per il contrasto alla contraffazione di prodotti sportivi.

Nel corso dell'audizione del 3 novembre 2016⁶⁰, sono state ricordare alcune iniziative condotte per la lotta alla contraffazione: l'operazione Pangea, riguardante la commercializzazione dei medicinali contraffatti attraverso Internet, coordinata dal Segretariato generale dell'Interpol di Lione, nella quale l'Ufficio nazionale Interpol coordina l'attività di tutte le Forze di polizia, l'Agenzia delle dogane e le principali società dei circuiti delle carte di credito, che ha visto dal 30 maggio al 7 giugno 2016 la partecipazione di 103 Stati, con 193 agenzie e Forze di polizia e la sospensione di quasi 5.000 siti web in cui erano venduti medicinali contraffatti; il progetto Energia, che riguarda il commercio illecito di sostanze illecite dopanti, in collaborazione con la WADA (Agenzia mondiale antidoping).

6.3 L'EUROPOL

In secondo luogo va menzionata l'attività di analisi della agenzia Europol. 61

Europol si attiva solo in casi di reati gravi o legati alla criminalità organizzata, con il coinvolgimento almeno di due Stati membri e su attivazione delle autorità nazionali; in

⁵⁷ Cfr. audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza Toschi del 28 settembre 2016.

⁵⁸ L'operazione Opson nel 2016 ha portato in 57 Paesi, al sequestro di più di 10.000 tonnellate di prodotti e più di un milione di litri di bevande (dati riferiti in audizione con Europol il 6 ottobre 2016.

⁵⁹ Come riferito nell'audizione con Europol il 6 ottobre 2016 si è giunti alla settima edizione nel 2016, che ha portato a 3.000 siti oscurati a fronte dei 1.000 nel 2015; nei siti oscurati compaiono banner che riportano i nomi di tutte le istituzioni coinvolte

⁶⁰ V. Audizione il 3 novembre 2016 del Direttore della III Divisione del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia Massimiliano Razzano, gruppo interforze che costituisce l'interfaccia italiano dell' Interpol; il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, organismo interforze costituito nel 2000 da un decreto interministeriale in seno al Dipartimento della pubblica sicurezza, si articola in cinque divisioni, di cui due relative a Interpol, due a Europol e Sirene e una quinta (I Divisione affari generali) incaricata di questioni organizzative interne, quali la gestione degli esperti della sicurezza, l'attività di formazione, ecc.

⁶¹ v. Audizione del Cluster Manager Counterfeiting IPC3 di Europol Chris Vansteenkiste del 6 ottobre 2016.

taluni casi vi sono state iniziative promosse su segnalazione di imprese, da cui poi è scaturito un coinvolgimento delle autorità pubbliche.

Rispetto alla criminalità organizzata Europol elabora dal 2013 il SOCTA (Serious Organised Crime Threat Assessment), che contiene raccomandazioni per il COSI (Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna) per operare lavorare su priorità precise in tema di valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata, una delle quali concerne la contraffazione dei prodotti. In audizione è stato riferito di alcune operazioni condotte da Europol insieme ad Interpol, secondo il modello di operazioni dimostrative che si ripetono con cadenza annuale, non legate a filoni investigativi collegati ad emergenze criminali, riportate nel precedente punto 5.1, nonché del supporto fornito alle polizie nazionali. 62

Europol ha avviato una stretta collaborazione con l'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione europea (EUIPO), con sede ad Alicante, che ha contribuito al finanziamento dell'IPC3.

Di rilievo è l'istituzione presso Europol dell'Intellectual Property Crime Coordinated Coalition (IPC3), nuovo centro per la cooperazione in materia di lotta alla contraffazione, anche mediante lo sviluppo di sinergie con il settore privato e l'Università, sul modello di analoghe esperienze promosse dall'International AntiCounterfeiting Coalition (IACC) negli Stati Uniti d'America.

L'IPC3 comprende il Focal Point COPY (contraffazione e pirateria) e il Focal Point SOYA (contraffazione dell'euro), nei quali, per l'Italia lavorano componenti dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia di Finanza. L'obiettivo fondamentale della Coalizione IPC3 è, principalmente, quello di contrastare i reati commessi su internet. Si avvale di un gruppo consultivo di esperti, tra i quali l'Italia ha assunto un ruolo di guida, condotta insieme dai NAS dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. Anche l'OLAF partecipa al Focal Point COPY e Europol partecipa a riunioni di coordinamento con le autorità giudiziarie all'interno di Eurojust.

L'IPC3 ha firmato cinque memorandum d'intesa con diversi soggetti: AAPA (Audiovisual Anti-Piracy Alliance); ETICS (European Testing Inspection and Certification Systems); UL (Underwriters laboratories), società che si occupa della certificazione negli Stati Uniti; IACC statunitense; Università di Trento.

6.4 L'OLAF

Nell'Unione europea opera poi l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nell'ambito dell'European Union Policy Cycle dell'Unione europea, progetto quadriennale per il contrasto delle fenomenologie criminali, tra cui anche la contraffazione. In tale progetto la Guardia di Finanza ha assunto il ruolo di "capofila" per l'Europa.

Nell'incontro a Bruxelles con il Direttore Investigazioni dell'Ufficio europeo antifrode (OLAF), Ernesto Bianchi, il 27 giugno 2016, è stato precisato come il ruolo dell'OLAF sia quello di proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea, con indagini di natura amministrativa e non penale, su tutte le frodi o irregolarità che impattano sui bilanci comunitari, sia per le entrate, che per le uscite. In particolare la

62 Si ricordano: un'operazione con la Guardia Civil spagnola relativa al commercio di prodotti falsi di un noto marchio sportivo, per un valore di quasi 2 milioni di euro; un'operazione con la Policía Nacional spagnola, Eurojust e la polizia tedesca relativa alla distribuzione illegale di canali pay TV, con l'arresto di circa 30 persone in Spagna, il sequestro di 50.000 decoder pirata, di 180.000 euro e il blocco di Bitcoin per un valore di oltre 30.000 euro, la confisca di dieci macchine di lusso e un aereo privato; partecipazione a iniziative di singoli

_

Stati.

Direzione investigativa B si occupa delle frodi doganali e commerciali, tra cui anche la lesione degli IPR (Intellectual Property Rights) e il contrabbando di sigarette. Per la contraffazione, dato atto della resistenza di alcuni Stati circa la conduzione di indagini amministrative, per ragioni di sussidiarietà e di competenza, l'OLAF si è concentrata, avendo risorse limitate, su indagini sui prodotti suscettibili di recare danno alla salute dei cittadini europei o all'ambiente.

L'OLAF conclude "Agreement on Administrative Cooperation", accordi di cooperazione con le autorità antifrode e anticorruzione e con le dogane, sia europee, sia di Stati terzi e invia rapporti alle autorità nazionali, dai quali spesso è conseguita l'attivazione di investigazioni penali.

6.5 L'International AntiCounterfeiting Coalition (IACC)

Non specifica per il contrasto della criminalità organizzata, ma molto rilevante per il contrasto della contraffazione in generale, cui quindi si ritiene qui far riferimento, è l'esperienza negli Stati Uniti dell'International Anti Counterfeiting Coalition (IACC), il cui Presidente, Robert Barchiesi, è intervenuto in audizione il 16 marzo 2017.

L'IACC è un'associazione privata *no-profit* statunitense, fondata nel 1979, con sede a Washington, che si occupa della lotta alla contraffazione dei prodotti e alla pirateria, a supporto sia dell'azione delle agenzie governative che delle imprese associate. Ne fanno parte oltre 250 società, di quasi tutti i settori produttivi (abbigliamento, agricoltura, farmaceutici, software, elettronica, intrattenimento, industria automobilistica o beni di consumo), con molti marchi famosi nel mondo.

A questa Organizzazione si deve in particolare lo sviluppo del progetto "Payment Processor Initiative – Rogue Block", processo facilitato dall'Ufficio della Casa Bianca del Coordinatore per la tutela della proprietà intellettuale, partito nel gennaio 2012, che prevede che i titolari di marchi, in presenza di siti che commercializzano prodotti contraffatti, possono ottenere dai gestori di canali di pagamento elettronici il blocco dei conti relativi alle transazioni di merce illegale, bloccando di fatto l'operatività del sito illegale. L'approccio della IACC è quello di "seguire il denaro" (Follow the money), considerando che le strategie tradizionali, quali le procedure di notifica e rimozione, la procedura ICANN per la risoluzione delle controversie sui nomi e le controversie civili per sequestrare i siti, ovvero i sequestri doganali e l'irrogazione di sanzioni penali o amministrative si sono rilevati scarsamente efficaci dinanzi a comportamenti di reiterazione dei post illeciti o di migrazione su nuovi siti. I contraffattori considerano queste misure come un costo da poter pagare, a fronte di ingenti guadagni, per continuare a trattare i propri affari.

Molto importante è l'approccio di queste iniziative, che prescindono dal tema di risolvere in sede legislativa o giurisdizionale la questione della responsabilità dei fornitori di servizi informatici, ma di raccordare titolari di diritti ed intermediari finanziari per rendere il mercato *on line* sicuro e degno di fiducia da parte dei consumatori.

L'approccio statunitense alla lotta alla contraffazione, basato sul ruolo molto rilevante delle organizzazioni private, suggerisce il tema delle sinergie tra settore privato e istituzioni pubbliche. Va segnalato al proposito che nel corso delle audizioni è emerso l'orientamento delle istituzioni europee o internazionali (Interpol, Parlamento e Commissione europea) di non accettare più per le attività in materia di lotta alla contraffazione finanziamenti da parte di privati. 63

⁶³ v. audizione del Direttore della III Divisione del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia dell'Interpol, Razzano, del 3 novembre 2016.

Nella policy della IACC ci sono rapporti strutturali con le forze di polizia: a seguito di memorandum d'intesa con Europol e con la Polizia della City di Londra, l'impatto del programma RogueBlock è stato esteso al di là dei conti commerciali, per facilitare la rimozione dei domini, alla conclusione del processo; in Italia la Guardia di Finanza ha stipulato nel 2016 un accordo di cooperazione su tali profili con la IACC, al fine di favorire lo scambio di informazioni relative ai siti web sospettati di vendita di beni contraffatti indicati dai titolari di marchi e la creazione di punti di contatto per agevolare la collaborazione.

Il metodo utilizzato dalla IACC è il seguente: i titolari della proprietà intellettuale avviano le indagini per individuare siti che vendono versioni contraffatte dei loro prodotti; la IACC svolge una funzione di prevenzione della conflittualità, garantendo che le segnalazioni soddisfino gli standard legali previsti e che i marchi abbiano fornito informazioni e prove sufficienti a supporto delle segnalazioni, ed eliminando le eventuali segnalazioni doppie; la IACC coinvolge le autorità di polizia, per garantire che i siti segnalati attraverso il programma non siano oggetto di eventuali indagini penali già in corso, che potrebbero essere compromesse dall'intervento del settore privato; i titolari dei circuiti di pagamento elettronico conducono la propria indagine indipendente, al fine di stabilire se i siti e i proprietari dei conti commerciali associati abbiano violato i loro obblighi contrattuali, utilizzando i loro conti per supportare attività illegali; in caso positivo dispongono immediatamente sanzioni ed eventualmente la chiusura del conto e queste azioni sono segnalate alla IACC e all'azienda titolare del marchio violato.

Dal 2011 al 2016 il Rogue Block ha portato alla chiusura di oltre 5.300 conti commerciali utilizzati per servire traffici illeciti di beni contraffatti. Poiché molti contraffattori utilizzano un unico conto per elaborare i pagamenti attraverso reti di siti, un'azione di successo contro un singolo sito determina un effetto esponenziale: si calcola che la chiusura dei 5.300 conti bancari abbia avuto diretto impatto su oltre 200.000 siti illeciti. La riapertura di un nuovo conto commerciale può impiegare mesi e ciò determina un blocco delle attività illegali molto più lungo ed efficace rispetto alle procedure di rimozione e successiva riapertura di siti, che sono attivabili in tempi rapidissimi. Il circuito bancario, in presenza di violazioni acclarate, rifiutano l'apertura di nuovi conti e le banche se accettano, in genere addebitano commissioni molto più alte per i loro servizi, riducendo la redditività per i contraffattori. Ciò è confermato dalla tendenza di alcuni siti illegali ad utilizzare non il circuito delle carte di credito ma bonifici o l'uso di valute elettroniche, come Bitcoin, che però hanno una minor diffusione presso i consumatori.⁶⁴

6.6 Altre forme di coordinamento dell'azione di contrasto in sede europea

Per assicurare un sempre maggiore efficacia delle risposte alla contraffazione in generale e ai legami tra contraffazione e associazioni criminali organizzate, è stato espresso in Commissione dal Governo un chiaro indirizzo di sostegno alla linea di evoluzione è della dimensione sovranazionale dell'attività di contrasto nei confronti di reti criminali che hanno una dimensione transnazionale.

Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, sia nell'audizione del 19 novembre 2015

_

⁶⁴ Tra le migliorie apportate di recente al programma RogueBlock, ci sono l'utilizzo di tecniche di mappatura della rete, per determinare gli obiettivi a più alto valore, e l'inclusione nel programma dei c.d. *cyberlocker* e di alcuni mercati *on line*. Sviluppo di Rogue Block è il programma IACC "Market Safe", lanciato nel 2013 in collaborazione con il gruppo cinese Alibaba, relativamente alla vendita di beni contraffatti sulle piattaforme di vendita al dettaglio online del gruppo TaoBao e Tmall, che ha portato alla rimozione di 210.000 inserzioni di prodotti contraffatti o violazioni della proprietà intellettuale e alla chiusura permanente di circa 8.000 negozi *on line* ospitati su quei siti, con l'allontanamento permanente dei venditori. L'Iniziativa "Data Force" si propone di unire i titolari di diritto con la ricerca e pubblicità on line, le società di spedizioni internazionali, i fornitori di accesso a Internet e le forze di polizia per utilizzare le informazioni utili alla lotta contro la contraffazione dei prodotti, sia on line che nel mondo fisico.

che in quella del 6 giugno 2017, ha definito "fondamentale cominciare a costruire un riferimento a livello europeo, che è quello della procura europea. Su questo l'impegno dell'Italia è stato strenuo e determinato, ma i risultati sono ancora alterni" e di augurarsi che "anche alla luce di questa tragica vicenda del terrorismo internazionale, ci sia una spinta decisiva per andare in quella direzione, perché è evidente che – in quel caso tragicamente, in altri casi meno tragicamente – ogni volta ci si rende sempre più conto che proprio la rete è la dimensione che sposta nella dimensione transnazionale nuove attività di carattere criminale, che un tempo erano fortemente territorializzate."

Nel corso della Conferenza di Alto livello sulla contraffazione svoltasi ad Alicante il 25-26 febbraio 2016 con rappresentanti delle Autorità giudiziarie, di polizia e delle Dogane degli Stati membri dell'UE, rappresentanti delle imprese private e una delegazione cinese a composizione mista, è stato affermato che la tutela della proprietà intellettuale richiede un effettivo *enforcement* che comprenda sia il controllo delle frontiere che la cooperazione con i Paesi dai quali provengono i prodotti contraffatti, con particolare attenzione alla cooperazione con la Cina, per i profili della formazione comune, l'individuazione di strumenti omogenei di aggressione patrimoniale, e la concreta mutua assistenza alle indagini.

Sul piano normativo vanno citati: il decreto legislativo 7 agosto 2015 n. 137, che ha dato attuazione alla decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel quadro del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, di cui al Consiglio europeo di Tampere del 1999, che disciplina il riconoscimento e l'esecuzione delle confische, sia con finalità probatorie che successive a sentenza, adottate da altro Stato membro e le modalità di esecuzione delle confische adottate in Italia in altro; il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29 di attuazione della Decisione Quadro del 30 novembre 2009/948/GAI del Consiglio dell'Unione europea, per la prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali: il D.Lgs. prevede un meccanismo di cooperazione tra Stati dell'UE per la verifica preliminare circa l'esistenza di procedimenti penali paralleli in due o più Stati, per gli stessi fatti e nei confronti della medesima persona, e disciplina gli effetti che ne derivano a livello interno; ciò, in presenza di indagini in più paesi coinvolti dai fenomeni di contraffazione, garantisce il rispetto sia del principio del ne bis in idem, nei rapporti tra autorità giudiziarie, sia del principio di economia dell'azione giudiziaria, qualora vi sia la possibilità di condurre investigazioni, per i medesimi fatti, nei confronti delle stesse persone in più paesi.

7. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

Un altro profilo rilevante per il contrasto della contraffazione, anche riguardo alla criminalità organizzata, è quello costituto da interventi di prevenzione per la messa in sicurezza del territorio, nel quale rientrano anche misure per la lotta alla contraffazione, segnatamente per quanto riguarda lo smercio al dettaglio di tale merce.

7.1 I Patti per la sicurezza

Sul tema del contrasto alla contraffazione in ambito territoriale va ricordato l'impegno del Governo e del Parlamento che di recente ha approvato il decreto-legge n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 in tema di sicurezza delle città (c.d. legge Minniti).

Il Capo I (articoli 1-8) regola la collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata. Le linee generali delle politiche per la promozione della

sicurezza integrata sono adottate su proposta del Ministro dell'interno in sede di Conferenza unificata e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e coordinano, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali interessati, tra cui forze di polizia e polizia locale. Ai regolamenti comunali sono demandate disposizioni per prevenire fenomeni di criticità sociale, suscettibili di determinare un'influenza negativa sulla sicurezza urbana (uso e mantenimento del suolo pubblico, riqualificazione e manutenzione dello spazio e del decoro urbano e prevenire le condizioni ambientali e sociali che favoriscono fenomeni dannosi sotto il profilo igienico-sanitario, della vivibilità urbana, della convivenza civile, del diritto alla tranquillità e al riposo dei residenti.

L'art. 5 ha istituzionalizzato i Patti per l'attuazione della sicurezza urbana, nel quadro della collaborazione interistituzionale che prevede la sottoscrizione, tra il Prefetto ed il Sindaco, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, di Patti che prevedono interventi per la sicurezza urbana. Tale strumento si propone di combattere una serie di fenomeni illeciti tra i quali è espressamente previsto anche lo smercio di beni contraffatti o falsificati, con misure quali:

- a) misure per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare sulle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
- b) iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
- c) promozione del rispetto del decoro urbano, valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti.

A tal fine l'art. 6 prevede l'istituzione di un Comitato metropolitano per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, copresieduto dal Prefetto e dal Sindaco metropolitano, cui partecipano i sindaci dei comuni interessati e sono invitati a partecipare soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato. Tale normativa introduce il concetto di sicurezza integrata, con il rafforzamento della collaborazione tra Prefettura, Istituzioni comunali e metropolitane, Forze di polizia statali e Forze di polizia locali, molto valorizzate nell'ambito di questo disegno.

Il Capo II (articoli 9-18), tra le altre misure per la vivibilità delle città, al fine di prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni di degrado urbano in aree particolarmente sensibili in quanto costituenti "punti nevralgici" della mobilità, prevede l'irrogazione da parte del Comune di una sanzione amministrativa pecuniaria a chi pone in essere condotte lesive del decoro urbano o della libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano) e delle relative pertinenze, con annesso ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. I relativi proventi sono devoluti all'ente territoriale, per iniziative di sostegno del decoro urbano.

Il livello di collaborazione istituzionale prevista da tali strumenti in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato valutato favorevolmente dal Sindaco di Napoli De Magistris nell'audizione a Napoli del 4 maggio 2017, particolarmente per la previsione normativa della copresidenza del Comitato da parte di prefetto e sindaco della città metropolitana⁶⁵ e dei Patti per la sicurezza, che riguardano anche il tema della contraffazione, rilevante per la sicurezza economico-commerciale e per la tutela della salute e della salubrità ambientale.

L'utilità di tali strumenti può essere valutata se si riflette sulla pervasività del fenomeno della contraffazione nelle varie realtà territoriali.

Già in altra occasione la Commissione ha avuto modo di soffermarsi sui Patti per la sicurezza realizzati nella città di Prato. ⁶⁶

Con riferimento allo smercio di merce contraffatta a Napoli devono essere ricordate le affermazioni del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, nel corso della missione della Commissione il 4 maggio 2017: nonostante i continuativi interventi di magistratura forze dell'ordine e Polizia municipale, per garantire la liberazione di vie del centro, quale via Toledo, dalla presenza di vendita al dettaglio di merce illegale è necessario assicurare l'impiego continuativo di circa 70 uomini e donne della polizia municipale per presidiare il territorio. Di qui la necessità di intervenire anche sulle centrali di produzione. Il Comune di Napoli ha avviato una politica volta a favorire l'emersione dal "lavoro nero", autorizzando attività di ambulantato itinerante o altre forme «irregolari» o «non autorizzate», ma non criminali, per ridurre il campo dell'illegalità anche nel settore della contraffazione, che come tale deve rimanere illecita e di regolamentare, regolarizzandoli, i mercati etnici e multiculturali.

7.2 Il controllo economico del territorio

Si è visto in precedenza come una delle caratteristiche peculiari delle organizzazioni di stampo mafioso e camorristico sia quello di un penetrante controllo del territorio nella realizzazione delle attività illecite.

La risposta istituzionale dello Stato non può che portare proprio su questo terreno l'ambito del contrasto in sede di prevenzione.

Nel corso dell'audizione con il Prefetto di Napoli, Carmela Pagano. il 4 maggio 2017, è stato sottolineato come centrale per il tema della prevenzione istituzionale in materia di sicurezza sia il potenziamento del controllo economico del territorio.

Su tale concetto di recente è intervenuta una direttiva del capo della Polizia ai prefetti, che afferma che il controllo economico del territorio, affidato innanzitutto alla Guardia di Finanza che ha una competenza speciale in materia, deve essere integrato in un più generale concetto di controllo del territorio, da condividere con le altre Forze dell'ordine.

Alla Commissione è stato illustrato nella citata missione la prima applicazione di questa direttiva a Napoli, con una serie di misure concrete quali:

- la divisione del territorio dell'area metropolitana in dieci zone da parte della Guardia di Finanza;
- l'organizzazione di "action day", in cui Polizia e Carabinieri, alternandosi, supportano in tali aree l'azione della Guardia di Finanza, per rafforzare il concetto del controllo economico;⁶⁷

⁶⁵ La prima seduta di tale organismo nella città metropolitana di Napoli, ai sensi della nuova normativa, si è tenuta il 23 febbraio 2015 con l'intervento oltre alle Forze dell'ordine anche di numerosi operatori delle categorie economiche.

⁶⁶ V. "Relazione sulla contraffazione nel settore tessile: il caso del distretto produttivo di Prato" (DOC. XXII-bis, N. 2), approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo nella seduta del 4 agosto 2015.

 il controllo dell'intera filiera della contraffazione, dallo smercio all'importazione di merci nel porto, ai luoghi di assemblaggio del materiale che arriva in forma neutra e che viene poi elaborato con etichettature e indicazioni del made in Italy, al monitoraggio dei fenomeni di immigrazione che fanno presumere ipotesi di sfruttamento del lavoro in nero, ecc.

8. CONCLUSIONI E PROPOSTE

Dall'analisi dei profili di indagine sopra esposti emergono una serie di questioni essenziali per contrastare il fenomeno della contraffazione, con particolare riguardo al problema dell'infiltrazione delle organizzazioni di stampo mafioso e camorristico.

- a) Il fenomeno della penetrazione delle associazioni di stampo mafioso e camorristico nel settore della contraffazione è reale e questo emerge con chiarezza dall'inchiesta. Ciò rende più stringente e necessario un forte impegno comune di tutte le istituzioni nel contrastare anche in questo settore il ruolo delle organizzazioni criminali, nel quadro generale di un rafforzamento della lotta al fenomeno della contraffazione, che deve costituire una priorità dell'azione pubblica di contrasto.
- b) È emerso con chiarezza che le organizzazioni criminali investono nella contraffazione a causa dei bassi rischi corsi, in termini di repressione penale, a fronte invece degli alti profitti finanziari ricavabili; ciò richiama pertanto la necessità, per il Governo e per il Parlamento, di procedere in modo sollecito all'esame e all'approvazione di norme, quali quelle relative al tema delle agromafie in corso di elaborazione da parte del Ministero della giustizia, e più in generale, di operare per un aggravamento del trattamento sanzionatorio, contestualmente ad una razionalizzazione e semplificazione delle numerose norme oggi esistenti, sia nel codice penale che in leggi speciali.
- c) Il fenomeno è particolarmente pericoloso in una duplice direzione: da un lato in quanto è in grado di determinare un salto di qualità della pericolosità del fenomeno contraffattivo, dall'altro in quanto rafforza le associazioni criminali di stampo mafioso e camorristico ed internazionale.
- d) Dal punto di vista del contrasto alla contraffazione, infatti, non vi è dubbio che l'ingresso organico delle associazioni criminali di stampo mafioso e camorristico ha determinato un accrescimento del carattere imprenditoriale del mercato della contraffazione. Ciò è dovuto alla vocazione alla transazionalità e alla capacità organizzativa che tali associazioni criminali possono mettere in campo, mutuandole dai settori ove la gestione delle attività illecite ha ormai assunto tale caratteristiche: si pensi al traffico di stupefacenti, ad esempio. Particolarmente pericolose, per le implicazioni, sia sul territorio nazionale che in sede internazionale, si sono poi rivelate le connessioni tra criminalità organizzata italiana e straniera, particolarmente quelle cinesi, che accentuano la capacità di favorire la penetrazione di merci contraffatte per la vendita. Il ruolo della criminalità organizzata incide pertanto in modo rilevante sul trend di crescita del mercato della contraffazione, in costante espansione.
- e) Dal punto di vista dell'ordine pubblico l'inserimento della criminalità organizzata nel business della contraffazione è estremamente pericoloso, per una serie di effetti negativi che è in grado di generare: i danni causati alle aziende, alla concorrenza, all'economia

reale e alla salute del consumatore; il rafforzamento del controllo sul territorio da parte del crimine organizzato, vista la capillarità della distribuzione sia attraverso gli in esercizi commerciali che in sede di ambulantato; lo sviluppo di fenomeni sociali deteriori quali lo sfruttamento del lavoro nero o del caporalato nel settore agricolo; l'incentivazione al reclutamento di criminalità locale, spesso su base etnica, cui viene affidato il ruolo di manovalanza per la vendita al dettaglio, particolarmente per la criminalità di origine magrebina e africana; la possibilità di riciclaggio di denaro proveniente da altri settori illeciti; la possibilità di accedere ad alti profitti con bassi rischi di contrasto in sede penale, a causa dell'esiguità delle pene previste nei vari ordinamenti nazionali per i reati di contraffazione rispetto a quelli per i reati gravi tipici delle organizzazioni criminali (ed esempio cd. reati di sangue o il traffico di stupefacenti); le ricadute ambientali che l'intervento della criminalità organizzata nella contraffazione determina, come confermato dal caso della Terra dei fuochi, ove risultano accertati lo sversamento sistematico dei residui di lavorazione di produzioni di merce contraffatta.

- f) Il caso delle agromafie è emblematico per la sua gravità. Si tratta di fenomeno che oltre ad alterare il corretto andamento delle filiere alimentari, in quanto marginalizza le imprese legali che non possono sostenere i costi del lavoro, di gestione e delle materie prime anormalmente bassi che avvantaggiano le aziende collegate alla criminalità, determina una serie di fenomeni di particolare gravità sociale: lo sfruttamento del caporalato e del lavoro in nero e i danni per la salute della consumatore.
- g) La pericolosità della contraffazione come strumento criminogeno indiretto, oltre ai danni direttamente provocati alle aziende e al mercato, ai consumatori e allo Stato, è testimoniato anche dai legami tra finanziamenti derivati dalla contraffazione e terrorismo. La contraffazione diventa in questo caso un "reato mezzo", ove il fine è lo svolgimento delle attività terroristiche, ed il legame tra le due attività illecite è finanziare con i proventi della prima le altre attività. Una politica repressiva rispetto alla contraffazione è propedeutica quindi anche per impedire l'utilizzazione dei proventi derivanti da tale attività per finanziare settori criminali diversi.
- h) La Commissione sottolinea pertanto la necessità, nel quadro di un rafforzato impegno di lotta al grave fenomeno della contraffazione, di non sottovalutare l'impatto delle associazioni criminali in questo business e di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che questo settore di illecito possa costituire settore di diversificazione e di finanziamento ulteriore, a basso rischio, per chi opera in modo organizzato nei settori tradizionali di illecito, onde evitare un ulteriore crescita del fenomeno della contraffazione nei prossimi anni.
- i) Il carattere transnazionale della contraffazione e i legami tra gruppi criminali nazionali ed internazionali richiedono con tutta evidenza la promozione di accordi tra Italia. Unione europea e gli Stati delle aree geografiche interessate per controllare i fenomeni ed elaborare strategie di contrasto. Il dato della provenienza delle merci contraffatte in Italia ed in Europa è accertato, come è risultato evidente dalle analisi fornite alla Commissione dall'OCSE ed elaborate dal CENSIS. Una politica di effettivo enforcement della lotta alla contraffazione richiede un più coordinato controllo delle frontiere tra gli Stati di destinazione delle merci e lo sviluppo di forme di cooperazione maggiore con i Paesi dai quali provengono i prodotti contraffatti, in particolare con la Cina.
- j) Dal punto di vista dell'azione amministrativa va rafforzata l'opera di coordinamento, con un diverso ruolo della stessa Presidenza del Consiglio, attesa la necessità di

- assicurare una maggiore coesione tra le azioni di una pluralità di Ministeri e di favorire il coordinamento tra le forze dell'ordine.
- k) Un punto specifico riguardante l'azione repressiva e preventiva per il contrasto della contraffazione, segnatamente di quella veicolata dalle organizzazioni criminali, è favorire la definizione di accordi in sede internazionale volti a coordinare l'azione delle forze di polizia e della magistratura. Le forme di coordinamento attualmente esistenti, con strutture quali Interpol, Europol, Olaf, ecc. non appare ancora adeguata per realizzare forme di contrasto efficaci, mentre strumenti come quello dei Joint investigation teams (J.I.Ts) sembrano poter costituire una riposta più efficace per accrescere l'efficacia dell'azione investigativa.
- Un aspetto fondamentale delle strategie di contrasto riguarda l'approccio "Follow the money". Come l'esperienza del contrasto della criminalità nei settori tradizionali di attività criminale dimostra, colpire queste organizzazioni dal punto di vista finanziario e patrimoniale può risultare estremamente efficace. Mentre la tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale presenta, specie in sede internazionale, molte problematiche, anche per la diversità di disciplina giuridica esistente tra i vari ordinamenti, realizzare forme di contrasto che colpiscono i profitti derivanti dal commercio di merce contraffatta, anche attraverso il commercio elettronico, può portare risultati molto positivi. In merito è emersa con chiarezza una diversità di approccio tra il modello europeo e quello americano per il coordinamento delle azioni di contrasto. Mentre in Europa gli interventi presuppongono un intervento normativo da cui discendono obblighi specifici per gli operatori del settore, nel modello americano l'approccio è su base consensuale e volontaristico, favorendo il coinvolgimento delle aziende titolari dei diritti di proprietà industriale o intellettuale e del sistema finanziario, come nel programma Rogue Block illustrato nella relazione. La stessa Unione europea sta valutando l'adozione di tali forme di contrasto, anche se la specificità degli ordinamenti giuridici europei rispetto a quelli nordamericani rende problematico ipotizzare un approccio esclusivamente su base volontaristica.
- m) Altro punto essenziale della strategia di contrasto è il presidio degli spazi doganali, con il controllo delle zone franche, per intercettare i traffici illeciti di merci contraffatte e pericolose di provenienza extra-comunitaria prima che siano immesse nel circuito commerciale nazionale. Al proposito va rilevata la mancanza di un politica unitaria europea in tema di controllo delle dogane, in quanto le linee di gestione dei controlli nelle varie dogane europee seguano orientamenti diversi: nei porti del Nord Europa l'analisi di rischio risponde a logiche più orientate a favorire l'espansione dei traffici commerciali rispetto all'esigenza di contrastare i fenomeni di illegalità quali la contraffazione, come invece effettuato dell'Agenzia doganale italiana. Questa differenza non appare coerente con un impegno comune dell'Unione europea per contrastare le attività illecite collegata alla movimentazione delle merci, segnatamente della contraffazione e risponde ad una diversità di impostazione nella quale le esigenze commerciali e finanziarie sono di fatto ritenute prevalenti rispetto alle finalità istituzionali.
- n) Altro punto di azione da tenere in considerazione è intervenire per impedire che i circuiti finanziari alternativi a quelli bancari tradizionali, in primis l'attività dei Money transfer, possano continuare a costituire una facile via di trasferimento dei proventi illeciti della contraffazione verso i Paesi asiatici di provenienza delle merci e uno strumento palese di realizzazione di pratiche di evasione fiscale. In tal senso sarà importante verificare l'impatto del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario

- a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo che introduce misure per il controllo dell'attività svolta dai *Money transfer*.
- o) Per quanto concerne l'ordinamento italiano, uno dei punti possibili di miglioramento delle modalità di contrasto può essere costituito dall'ulteriore implementazione del processo di specializzazione delle competenze tra le varie Forze di polizia, già avviato nel nostro ordinamento e disciplinato dalla direttiva del Ministro degli interni del 2006, di cui il D.Lgs. n. 177/2016 ha previsto l'opportuno aggiornamento, nel senso di prevedere forme di ulteriore specializzazione. L'obiettivo di tale intervento dovrebbe essere quello di ottimizzare le risorse, evitare le duplicazioni degli interventi, e stimolare una competenza specifica, in grado di rendere il contrasto alle diverse forme di contraffazione più mirato ed efficace, attesa la pluralità dei fenomeni contraffattivi e delle relative modalità di contrasto.
- p) A livello di strumenti a disposizione delle forze dell'ordine e della magistratura va risolto il tema delle banche dati, al fine di ricondurre ad unità la pluralità di strumenti oggi esistenti, anche qui evitando le duplicazioni, mettendo a disposizione strumenti innovativi e completi.
- q) Dal punto di vista del consumatore, infine, la Commissione sottolinea la necessità di operare sul versante della educazione al disvalore della contraffazione, con una formazione, anche a livello scolastico, finalizzata a promuovere la legalità degli acquisti del consumatore. In tale attività le Istituzioni devono coinvolgere i produttori, i titolari di marchi o dei diritti d'autore, promuovendo campagne di informazione ed iniziative di comunicazione rivolte ai consumatori e all'opinione pubblica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

SOMMARIO

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	342
Audizione congiunta del sindaco di Castel Volturno (CE), Dimitri Russo, e del direttore	
generale del presidio ospedaliero Pineta Grande di Castel Volturno (CE) (Svolgimento e	
conclusione)	342

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione congiunta del sindaco di Castel Volturno (CE), Dimitri Russo, e del direttore generale del presidio ospedaliero Pineta Grande di Castel Volturno (CE).

(Svolgimento e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, introduce l'audizione, ricordando che la Commissione si interessò del comune di Castel Volturno già nella seduta del 14 giugno

2016 e che la particolare situazione sociale di quel territorio è stata riconosciuta anche a livello legislativo con l'articolo 16 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, cosiddetto decreto sul Mezzogiorno, che prevede la nomina di un commissario straordinario in tre comuni caratterizzati da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, a partire proprio dal comune di Castel Volturno.

Avverte che il sindaco Dimitri Russo è accompagnato dall'assessore al bilancio Giuseppe Scialla.

Dimitri RUSSO, sindaco di Castel Volturno, illustra la situazione del comune di Castel Volturno, evidenziando che praticamente la metà della popolazione è composta da stranieri, di cui la gran parte irregolari. Per maggiori dettagli sulle conseguenze anche finanziarie del fenomeno, si avvale di alcune spiegazioni tecniche svolte da Giuseppe SCIALLA, assessore al bilancio del comune di Castel Volturno.

Vincenzo SCHIAVONE, direttore generale del presidio ospedaliero Pineta Grande di Castel Volturno, illustra l'attività del

presidio ospedaliero, che assicura numerose prestazioni in un contesto di grandissima difficoltà.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Marco RONDINI (LNA), Elena CARNEVALI (PD) e Camilla SGAMBATO (PD), ai quali rispondono Dimitri RUSSO, sindaco di Castel Volturno e Vincenzo SCHIAVONE, direttore generale del presidio ospedaliero Pineta Grande di Castel Volturno.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte. COMMISSIONE DI ENADIA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

SOMMARIO

COMMISSIONE TELVARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	344
Audizione della responsabile del settore Sistemi informativi, Segretariato generale della Regione Piemonte, Gabriella Serratrice (Svolgimento e conclusione)	344
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	345
Audizione della responsabile del settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione, direzione Organizzazione e sistemi informativi della Regione	
Toscana, Laura Castellani (Svolgimento e conclusione)	345

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione della responsabile del settore Sistemi informativi, Segretariato generale della Regione Piemonte, Gabriella Serratrice.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione della responsabile del settore Sistemi informativi, Segretariato generale della Regione Piemonte, Gabriella Serratrice, che ringrazia della presenza.

Gabriella SERRATRICE, responsabile del settore Sistemi informativi, Segretariato generale della Regione Piemonte, illustra l'esperienza della Regione Piemonte in relazione alle questioni precedentemente segnalate dalla Commissione riguardo all'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Federico D'INCÀ (M5S), Mara MUCCI (Misto) e Paolo COPPOLA, presidente.

Gabriella SERRATRICE, responsabile del settore Sistemi informativi, Segretariato generale della Regione Piemonte, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia la dottoressa Serratrice per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione della responsabile del settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione, direzione Organizzazione e sistemi informativi della Regione Toscana, Laura Castellani.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione responsabile del settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione, direzione Organizzazione e sistemi informativi della Regione Toscana, Laura Castellani, accompagnata dalla dottoressa Fernanda Faini, responsabile per Regione Toscana della posizione organizzativa assistenza giuridica e normativa in materia di amministrazione digitale, che ringrazia della presenza.

Laura CASTELLANI, responsabile del settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione, direzione Organizzazione e sistemi informativi della Regione Toscana, illustra l'esperienza della Regione Toscana in relazione alle questioni precedentemente segnalate dalla Commissione riguardo all'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Diego DE LORENZIS (M5S), Federico D'INCÀ (M5S) e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Laura CASTELLANI, responsabile del settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione, direzione Organizzazione e sistemi informativi della Regione Toscana, e Fernanda FAINI, responsabile per Regione Toscana della posizione organizzativa assistenza giuridica e normativa in materia di amministrazione digitale, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

C	\sim	7.4	1 1	A .	D	T	\sim
	()	M	ΛI	A	ĸ	- /	()

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 346

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 agosto 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.30 alle 15.45.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	
Comunicazioni del presidente	3
AVVERTENZA	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	4
Norme in materia di difesa dello spazio cibernetico e istituzione del sistema nazionale di sicurezza cibernetica. C. 3677 Artini (Esame e rinvio)	4
Istituzione del Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. C. 3484 Marcon (Seguito dell'esame e rinvio)	11
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	
SEDE REFERENTE:	
Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri (Seguito dell'esame e rinvio)	12
ALLEGATO (Emendamenti 1.200 e 1.201 dei relatori e relativi subemendamenti)	13
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Atto n. 429 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	15
ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere dei deputati Brescia, Liuzzi, Vacca, Nicola Bianchi, Di Benedetto, Dell'Orco, Luigi Gallo, De Lorenzis, Simone Valente, Carinelli, Marzana, Spessotto, D'Uva, Paolo Nicolò Romano)	19
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	23
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita. COM(2016)763 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione). COM(2016)767 final (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di documenti finali)	29
Sui lavori delle Commissioni	30
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà. Atto n. 430 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	31
ALLEGATO 1 (Proposta di parere delle Relatrici)	34
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Dall'Osso, Lorefice, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Tripiedi, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni)	38
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Brignone e Airaudo)	45
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni e Turco)	49
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalle Commissioni)	52
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni. C. 4083 Gigli (Seguito dell'esame e rinvio)	57
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)	76
RISOLUZIONI:	
7-01144 Marco Di Maio: Sull'organico del personale della polizia di Stato operante nel territorio della provincia di Pistoia (<i>Discussione e rinvio</i>)	59
7-01313 Fabbri: Sul personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco	59
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	78
7-01320 Sisto: Sul personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (Discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00250 e 8-00253)	59
ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	80
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016) 881 final)	60
ALLEGATO 4 (Documento finale approvato)	82
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016) 882 final)	60
ALLEGATO 5 (Documento finale approvato)	83
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM(2016) 883 final) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione –	60
Approvazione di documenti finali)	60 85
n	0.5

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 Agostinelli (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 7 (Parere approvato)
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 Realacci e abb. (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
ALLEGATO 8 (Parere approvato)
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-A e abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
ALLEGATO 9 (Parere approvato)
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)
ALLEGATO 10 (Parere approvato)
IV Difesa
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
V Bilancio, tesoro e programmazione
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione di Federico Giammusso, presidente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 163 del 2016, del Comitato per gli indicatori BES, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile. Atto n. 428
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile. Atto n. 428 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazioni)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà. Atto n. 430 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)
SEDE CONSULTIVA:
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 4475 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (Esame e rinvio)
ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
AVVERTENZA
VI Finanze
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-12020 Paglia: Dati circa l'andamento del gettito tributario relativo ai gruppi FCA e Gtech a partire dal trasferimento della loro sede fiscale all'estero
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)

5-12021 Petrini: Tempi di attuazione della delega per la riforma del sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui alla legge n. 150 del 2016
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-12022 Pesco: Trasferimento del personale di Equitalia all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione in deroga al principio del pubblico concorso
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-12123 Sottanelli: Problematiche relative al termine di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
SEDE CONSULTIVA:
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb. (Parere alla VII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
VII Cultura, scienza e istruzione
INDAGINE CONOSCITIVA:
Sull'edilizia scolastica in Italia (Seguito dell'esame del documento conclusivo e conclusione – Approvazione del documento conclusivo)
ALLEGATO (Documento conclusivo approvato)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
ERRATA CORRIGE
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici
SEDE CONSULTIVA:
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (Alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.
Audizione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione) 178
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni
ATTI DEL GOVERNO:
Sulla pubblicità dei lavori
Proposte di nomina del dottor Stefano Commini, del generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli e del professor Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomine n. 112, 113 e 114 (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione). (COM(2016) 863).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5) (COM(2016) 864) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione dei documenti finali)	182
ALLEGATO 1 (Documento finale approvato)	184
ALLEGATO 2 (Documento finale approvato)	189
ALLEGATO 3 (Documento finale approvato)	193
ALLEGATO 4 (Documento finale approvato)	195
XI Lavoro pubblico e privato	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.	
Audizione del Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) \dots	199
SEDE REFERENTE:	
Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)	200
RISOLUZIONI:	
7-01093 Boccuzzi: Esenzione dalla restituzione delle somme percepite a titolo di benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto da lavoratori dipendenti di S.V.O.A. Spa e SOMI impianti Srl, con particolare riferimento a quelli che hanno contratto patologie asbesto-correlate (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00252)	200
ALLEGATO (Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla commissione)	203
7-01316 Airaudo: Iniziative volte a definire un quadro di tutele e diritti per i lavoratori della cosiddetta gig economy (Discussione e rinvio)	201
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CISAL e CUB sulla proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori » e sulla proposta di legge C. 4388 Laforgia « Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo »	202
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino (Seguito dell'esame e rinvio)	205
ALLEGATO (Proposte emendative approvate)	207
Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C.	20.
4441 Vargiu e C. 4483 Rondini (Seguito dell'esame e rinvio)	206

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	206
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni	206
XIII Agricoltura	
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	211
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon, C. 4419 Venittelli e C. 4421 Rampelli (Seguito dell'esame e conclusione – abbinamento della proposta di legge C. 4421 Rampelli)	211
ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)	218
ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate)	222
Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. C. 3653 Mongiello (Seguito dell'esame e rinvio)	213
ALLEGATO 3 (Proposte emendative)	224
COMITATO RISTRETTO:	
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. Testo unificato C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio	213
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. Testo unificato C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	213
ALLEGATO 4 (Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base) .	225
SEDE CONULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	214
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	215
ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	234
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE) tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 4475 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	215
ALLEGATO 6 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	235
RISOLUZIONI:	
7-01255 Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01259 Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01274 Zaccagnini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro (Seguito della discussione congiunta e conclusione – approvazione delle risoluzioni n. 8-00251 e n. 8-00252)	215
ALLEGATO 7 (Proposta di risoluzione unitaria presentata dal deputato Romanini)	236
ALLEGATO 8 (Risoluzione unitaria approvata dalla Commissione)	239
ALLEGATO 9 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	243
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217
AVVERTENZA	217

254

267

262

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI	DELL	UNIONE	EUROPEA:

Proposta di regolamento del	Parlamen	ito europeo	e del C	onsiglio re	lativo	all'uso	del sisten	na
d'informazione Schengen	per il ri	mpatrio di	cittadini	i di paesi	terzi	il cui	soggiorno	è
irregolare. COM(2016)881	final.							

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006. COM(2016)882 final.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. S. 2874 Governo.
- ALLEGATO 8 (Parere approvato) 274
 ALLEGATO 9 (Parere approvato) 275

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE
AUDIZIONI:
Audizione di rappresentanti della ragioneria generale dello Stato sulle finanze delle Città metropolitane (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE
Audizione del presidente del CONI, Giovanni Malagò (Svolgimento e conclusione)
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
Audizioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
Sulla pubblicità dei lavori
Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, dei bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015, e del bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014, dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) (Svolgimento e conclusione)
ALLEGATO (Relazione)
AVVERTENZA
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'AC- CORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE INDAGINE CONOSCITIVA: Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle
politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni. Audizione del Direttore dell'Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizza-
zione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dottor Federico Soda (Svolgimento e conclusione)
INDAGINE CONOSCITIVA:
Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.
Audizione di rappresentanti dell'Organizzazione « Save the Children » (Svolgimento e conclusione)
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI
Seguito dell'esame della proposta di relazione intermedia sull'attività svolta (9 settembre 2014-30 giugno 2017). L'inchiesta tra dati e risultati (Relatore: Bratti) (Seguito dell'esame e rinvio)
Comunicazioni del Presidente
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	
Sulla pubblicità dei lavori	293
Seguito dell'esame della proposta di relazione in materia del rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione (relatrice on. Cenni) (Esame e approvazione)	293
ALLEGATO (Relazione sui rapporti tra criminalità organizzata e contraffazione)	295
Audizione del Presidente del Gruppo di lavoro Riso, presso Copa-Cogeca (Svolgimento e conclusione)	294
AVVERTENZA	294
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCO- GLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CON- DIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLI- CHE IMPEGNATE	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	342
Audizione congiunta del sindaco di Castel Volturno (CE), Dimitri Russo, e del direttore generale del presidio ospedaliero Pineta Grande di Castel Volturno (CE) (Svolgimento e conclusione)	342
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITA- LIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	344
Audizione della responsabile del settore Sistemi informativi, Segretariato generale della Regione Piemonte, Gabriella Serratrice (Svolgimento e conclusione)	344
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	345
Toscana, Laura Castellani (Svolgimento e conclusione)	345
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	346



Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



17SMC0008860